

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| GIUNTA DELLE ELEZIONI | <i>Pag.</i> | 3 |
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI | » | 4 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e IX) | » | 5 |
| COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) | » | 8 |
| COMMISSIONI RIUNITE (III e VII) | » | 15 |
| COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI) | » | 21 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 24 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 26 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 56 |
| DIFESA (IV) | » | 57 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 58 |
| FINANZE (VI) | » | 95 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 116 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 125 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 136 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 147 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 163 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-+ Europa: Misto-+E.

| | | |
|--|-------------|-----|
| AFFARI SOCIALI (XII) | <i>Pag.</i> | 175 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 187 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | » | 199 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . | » | 200 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI | » | 201 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | » | 203 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ | » | 205 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» | » | 208 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2 | » | 209 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 . | » | 211 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 212 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 3 |
|---|---|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.25 alle 21.15.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 4 |
|---|---|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza
del presidente Devis DORI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.15 alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|---|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Atto n. 255 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 5 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 7 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81.

Atto n. 255.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 aprile 2025.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione Bilancio ha espresso, in data 2 aprile, una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame.

Avverte altresì che sono pervenute memorie scritte, che sono state trasmesse ai deputati e pubblicate sulla piattaforma GeoComm.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione Montaruli, ricordando gli episodi di accesso abusivo alle banche dati di diversi istituti di credito riportati dagli organi di stampa e ribadendo l'importanza di innalzare il livello di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalle relatrici.

Accoglie con favore il riferimento alle Linee Guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati rispetto al rischio di utilizzo improprio adottate dall'Autorità per la cybersicurezza nazionale (ACN) nel novembre 2024 per l'individuazione, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro di sicu-

rezza nazionale cibernetica, dei parametri quali-quantitativi da valutare ai fini della notifica. Rileva tuttavia che sarebbe risultato opportuno un riferimento anche agli *standard* elaborati a livello internazionale per definire con maggiore chiarezza gli elementi da valutare ai fini della notifica, ad esempio mediante l'individuazione di

specifiche soglie di gravità degli incidenti informatici.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole delle relatrici (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.20.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Atto n. 255.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81 (Atto n. 255);

visto il parere del Consiglio di Stato;

preso atto della valutazione favorevole della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);

preso altresì atto delle memorie acquisite nel corso dell'istruttoria;

condivise le finalità del provvedimento, volto ad innalzare il livello di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, mediante la previsione, tra gli incidenti oggetto di notifica, di una fattispecie inclu-

siva di tutte le attività di accesso ai dati, che, sebbene condotte dall'interno delle reti, risultino prive di autorizzazione o comunque abusive, in quanto esorbitanti rispetto ai presupposti, ai limiti, alle condizioni e alle finalità dell'autorizzazione; tali attività, illegittime e potenzialmente dannose, sono infatti riscontrate sempre più frequentemente nelle analisi di settore;

considerato che i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica potranno fare riferimento, per l'individuazione dei parametri quali-quantitativi da valutare ai fini della notifica, alle Linee Guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati rispetto al rischio di utilizzo improprio adottate dall'Autorità per la cybersicurezza nazionale (ACN) nel novembre 2024,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145: | |
| Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3). | |
| Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025 (Doc. XXVI, n. 3) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione di una relazione all'Assemblea</i>) | 8 |
| ALLEGATO (<i>Relazione all'Assemblea approvata</i>) | 11 |

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremona.

La seduta comincia alle 8.50.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025.

(Doc. XXV, n. 3).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025.

(Doc. XXVI, n. 3).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione di una relazione all'Assemblea).

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Ricorda che nella seduta di ieri sono stati votati gli emendamenti alla relazione presentata dai relatori.

Ricorda, inoltre, che è stata presentata dal gruppo AVS una proposta alternativa di relazione alla proposta di relazione all'Assemblea formulata dai relatori; tale proposta alternativa sarà posta in votazione solo nel caso in cui venga respinta la proposta dei relatori.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di relazione all'Assemblea formulata dai relatori, evidenzia che la riforma della normativa sulle missioni internazionali introdotta con la legge n. 168 del 2024 prevede maggiore interoperabilità e coordinamento nell'utilizzo degli assetti e delle unità di personale all'interno di missioni appartenenti alla medesima area geografica. Tale

norma, a suo avviso, è stata interpretata in maniera distorta dal Governo, che in taluni casi ha disposto l'accorpamento in un'unica scheda di più missioni, limitando la possibilità del Parlamento di esprimersi sugli obiettivi e sull'efficacia delle singole operazioni.

Pur ribadendo, in via generale, l'appoggio del proprio Gruppo all'operato delle Forze armate nelle attività di *peacekeeping*, individua profili di criticità nelle missioni che insistono sul quadrante del Mediterraneo allargato. In particolare, le operazioni in corso in Libia, fondate sul *memorandum* d'intesa sottoscritto nel 2017, non tengono conto del mutato quadro istituzionale, che vede la compresenza di due diverse autorità di Governo. Relativamente alla Tunisia non si può non riconoscere che in quel Paese si è instaurato un regime autocratico, che reprime il dissenso e viola i diritti dei migranti. Infine, relativamente alle missioni che interessano la regione del Sahel, una serie di colpi di Stato – in Niger, Mali e Burkina Faso – hanno inferto un duro colpo ai processi di transizione democratica.

Esprime, altresì, profonde riserve sulle iniziative in materia di cooperazione allo sviluppo, che scontano un insufficiente incremento delle risorse e sollevano seri interrogativi sull'efficacia, in particolare sul progetto «*Food for Gaza*».

Sulla scorta di queste considerazioni, preannuncia che il proprio Gruppo non parteciperà al voto sulla proposta di relazione all'Assemblea presentata dai relatori, riservandosi di esprimere una posizione più articolata sulle singole missioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Marco GRIMALDI (AVS), richiamandosi alla proposta alternativa di relazione all'Assemblea presentata dal proprio Gruppo, evidenzia, in primo luogo, come, a suo avviso, con l'approvazione della citata legge n. 168 del 2024, si sia ridotto il potere di controllo del Parlamento nei confronti delle scelte operate dal Governo in diversi ambiti della politica estera e militare. Particolarmente grave appare l'eliminazione del preventivo controllo parlamentare sui decreti

di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali.

In secondo luogo, sottolinea come la nuova Amministrazione Trump stia influenzando in maniera pervasivamente negativa il sistema globale della cooperazione internazionale e dell'aiuto umanitario, mettendo a dura prova la resilienza di istituzioni e programmi multilaterali secondo la logica dell'«*America First*». Osserva come, nello scenario internazionale, lo stesso ruolo dell'Unione europea e del Governo sia ridotto a quello di mero spettatore delle evoluzioni in corso, senza alcuna reale capacità di incidere nei diversi *dossier*. In particolare, richiama il contraddittorio atteggiamento dell'UE e del Governo italiano in risposta, da un lato, ai dazi statunitensi, nei confronti dei quali si sta assistendo ad un posizionamento attendista e, dall'altro, nei confronti dei conflitti in corso, relativamente ai quali, piuttosto che esaltare la via diplomatica e la politica di risoluzione delle controversie internazionali, si assiste ad una pericolosa «corsa al riarmo».

Evidenzia inoltre come, a seguito del terribile attacco terroristico di *Hamas* del 7 ottobre 2023, la sproporzionata reazione di Israele abbia prodotto una crisi umanitaria senza precedenti. Ritiene, ancora, preoccupante l'atteggiamento assunto dall'Unione europea e dal Governo italiano rispetto al conflitto Russia-Ucraina. Evidenzia, infatti, come l'UE e l'Italia abbiano lasciato campo aperto alla trattativa tra Trump e Putin, abdicando ad un ruolo da protagonisti ed opponendosi, anzi, a qualsiasi tentativo di dialogo.

Ricorda, da ultimo, i preoccupanti sviluppi in Siria, Myanmar e Libia, avendo quest'ultima deciso di sospendere le operazioni dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (UNHCR) e di altre dieci organizzazioni umanitarie, tra cui numerose ONG italiane.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, preannuncia il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di relazione all'Assemblea presentata dai relatori, riservandosi, in ogni caso, di valutare specificamente le singole

schede e le relative missioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che le Commissioni passano ora alla votazione conclusiva sulla proposta di relazione all'Assemblea presentata dai relatori. Ribadisce, inoltre, che la proposta alternativa

sarà posta in votazione solo nel caso di reiezione della proposta dei relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di relazione all'Assemblea presentata dai relatori (*vedi allegato*), risultando, pertanto, preclusa la proposta alternativa di relazione presentata dal Gruppo AVS.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025. (Doc. XXV, n. 3).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025. (Doc. XXVI, n. 3).

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA APPROVATA

Le Commissioni III e IV della Camera dei deputati,

esaminata e discussa la Relazione sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025 (Doc. XXVI, n. 3), nonché la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025 (Doc. XXV, n. 3), adottate il 19 febbraio 2025 ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, comma 1, primo periodo, e 2, comma 2, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui alla citata Deliberazione, svolte il 27 marzo e 1° aprile 2025, davanti alle Commissioni riunite Affari esteri (III) e Difesa (IV) della Camera dei deputati e Affari esteri e Difesa (3^a) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

premesso che:

con la Deliberazione in merito alla partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025 (Doc. XXV, n. 3), il Governo intende avviare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, una nuova missione internazionale

denominata « Forze ad alta ed altissima prontezza operativa » (scheda 15-*bis*/2025), con il fine di costituire un contingente di forze da impiegare, con una procedura accelerata, al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, in coerenza con le previsioni della legge 31 ottobre 2024, n. 168;

per lo svolgimento della nuova missione la consistenza massima complessiva dei contingenti delle Forze armate in alta ed altissima prontezza operativa è pari a 2.867 unità, mentre il fabbisogno finanziario complessivo richiesto, con esigibilità 2026, in caso di effettivo impiego delle forze, è fissato in euro 29.973.204;

con riguardo, invece, alla Relazione analitica (Doc. XXVI, n. 3), essa riferisce che le linee guida a cui si informa l'impianto missioni consistono nel perseguire gli interessi nazionali nella partecipazione alle missioni ed operazioni di NATO, UE e ONU, conferendo priorità alla sicurezza energetica, alla stabilità dell'Africa e alla centralità del Mediterraneo, nonché alla tutela dell'immagine internazionale del Paese; nello strutturare attività di cooperazione bilaterale, nell'ambito di specifiche missioni a tutela e supporto di interessi e iniziative nazionali, attraverso attività di costruzione di capacità (*defence capacity building*) su un impianto che preveda la fornitura di equipaggiamento, l'addestramento e il sostegno logistico (logica *equip/train/sustain*); nell'esprimere una postura, presenza e profilo militare agile, adattivo e coerente con il conseguimento degli obiet-

tivi nazionali declinati nei singoli quadranti strategici; nell'utilizzare un approccio multidominio nelle fasi di pianificazione ed esecuzione delle operazioni militari; nell'implementare un sistema di valutazione di efficacia e di efficienza delle missioni internazionali;

per le missioni internazionali oggetto di proroga la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi è pari a 12.109 unità, con una consistenza media pari a 7.751 unità, mentre il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari complessivamente a euro 1.480.172.377, di cui, per il Ministero della Difesa, euro 977.123.887 per obbligazioni esigibili nel 2025 ed euro 503.048.490 per obbligazioni esigibili nel 2026;

considerato che:

il contesto internazionale in cui l'Italia si colloca continua ad essere profondamente influenzato dalle conseguenze delle crisi che si sono sviluppate negli ultimi anni, che delineano un unico arco di instabilità il quale, dal quadrante nord-orientale europeo e dall'area di guerra ucraina, si estende sino al Medio Oriente e al Mar Rosso, terminando nel Sahel e producendo effetti diretti sulla sicurezza del nostro Paese;

l'Italia mantiene come caposaldo della sua azione la sua appartenenza all'Unione Europea e all'Alleanza atlantica, oltre al multilateralismo imperniato sul sistema delle Nazioni Unite; in tale contesto, l'Italia sostiene attivamente il consolidamento delle capacità dell'UE e della NATO, oltre che la loro reciproca cooperazione all'insegna della complementarietà;

l'azione del nostro Paese si dispiega, in tutti i teatri di crisi, con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse nazionale e operare a tutela della pace e della sicurezza, promuovendo i valori fondamentali di democrazia, libertà e Stato di diritto, con un'attenzione strategica prioritaria rivolta alla regione del Mediterraneo «allargato» e ai Balcani Occidentali;

con specifico riguardo al Mediterraneo e al Vicino Oriente, il nostro Paese

intende concorrere a creare le condizioni per uno scenario politico *post*-bellico che tenga conto dell'esigenza, da un lato, di porre fine al controllo di *Hamas* sulla Striscia di Gaza e, dall'altro, di assicurare una forma di amministrazione interinale del territorio stesso, volta a preparare un assetto di lungo periodo; continua, inoltre, a sostenere con convinzione il processo di stabilizzazione in Libia sotto l'egida delle Nazioni Unite e prosegue nell'impegno contro *Daesh* ed il terrorismo di matrice fondamentalista, attivo in Iraq e Siria, ma anche nell'Africa saheliana;

in relazione ai Balcani Occidentali, la loro progressiva integrazione nell'UE rimane centrale per il consolidamento della pace, la democrazia e la stabilità europea;

la presenza italiana, sia nel quadro di iniziative multilaterali sia sulla base di accordi bilaterali, mira a promuovere la democrazia e lo Stato di diritto attraverso una attività di *institution building*, in particolare nei contesti più esposti all'influenza di attori terzi – *in primis*, Federazione russa e Cina – che non condividono il nostro patrimonio di valori, fondato sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

nell'ottica di un'assunzione crescente di responsabilità geopolitiche, è opportuno procedere all'aggiornamento del documento nazionale attuativo della Strategia UE per l'Indo-pacifico, anche sulla base del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-Pacifico approvato dalla Commissione Affari esteri il 12 marzo 2025, al fine di consolidare il posizionamento del nostro Paese nell'area a tutela della libertà di navigazione e contrastare, in sinergia con le altre democrazie, le minacce alla sicurezza dei mari e alle catene di approvvigionamento globale;

nell'ambito dello sforzo profuso negli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, si attesta che le risorse programmate per il 2025 ammontano ad un totale

di 362.958.956 euro, in leggero aumento rispetto al fabbisogno del 2024, fissato a 361.597.000 euro;

gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (di cui alle schede da 22/2025 a 25/2025), anche per il 2025 e in coerenza con il Documento triennale di programmazione e indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024-2026 su cui la III Commissione Affari esteri ha espresso parere favorevole lo scorso 18 febbraio 2025, sono incentrati soprattutto sull'area del Mediterraneo, del Medio Oriente e sull'Africa, con una ampia tipologia di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità regionali e a sostenere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e al contrasto dei traffici illegali, con un'attenzione prioritaria al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare delle persone più vulnerabili;

propongono all'Assemblea di autorizzare, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica DOC. XXVI n. 3, di seguito riportate:

EUROPA

Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali (scheda n. 1/2025);

Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2025);

Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) (scheda 17/2025);

Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 18/2025).

ASIA

Impiego di un dispositivo militare nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2025);

Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2025);

Impiego di un dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2025);

Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (*European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support*) (scheda 19/2025).

AFRICA

Impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2025);

Impiego di un dispositivo militare nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/2025);

Impiego di un dispositivo militare nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/2025);

Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (*European Union Border Assistance Mission in Libya*) (scheda 20/2025);

Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 21/2025).

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE E DELL'ONU

Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicu-

rezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2025);

Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/2025);

Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'*Air Policing* e dell'*Air Shielding* della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2025);

Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza della NATO nell'area est dell'Alleanza – *Forward Land Forces* (scheda n. 12/2025);

Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2025);

Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2025);

Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 16/2025).

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA E DELLA MAGISTRATURA ALLE MISSIONI CIVILI DELL'UNIONE EUROPEA

Partecipazione di personale militare nelle missioni civili dell'Unione europea (scheda n. 14/2025).

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 22/2025);

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 23/2025);

Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 24/2025);

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 25/2025);

Propongono, infine, all'Assemblea di autorizzare per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025 la partecipazione dell'Italia alla seguente nuova missione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3):

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

Forze ad alta e altissima prontezza operativa (scheda n. 15-*bis*/2025).

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 15 |
| 7-00284 Tremonti: Sul potenziamento degli istituti italiani di cultura all'estero e misure per favorire la frequenza in via telematica delle Università italiane da parte degli studenti esteri (Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00078) | 15 |
| ALLEGATO (Risoluzione approvata) | 18 |

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Federico MOLLICONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

7-00284 Tremonti: Sul potenziamento degli istituti italiani di cultura all'estero e misure per favorire la frequenza in via telematica delle Università italiane da parte degli studenti esteri.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00078).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 19 marzo scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sul testo della risoluzione in discussione.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI nell'esprimere un orientamento favorevole sull'atto di indirizzo in esame, illustra alcune proposte di riformulazione che sono in distribuzione.

In dettaglio, propone di sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « Ministero degli Affari esteri » con le parole: « Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Propone, quindi, di riformulare il terzo punto delle premesse nei seguenti termini: « occorre segnalare che il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, ha operato una profonda ristrutturazione dell'articolazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che ha comportato tra l'altro la soppressione della Direzione generale per la promozione culturale e la creazione di

una Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale: a norma dell'articolo 5, comma 8-ter, la Direzione promuove, tra l'altro, "la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura e del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana" ».

Al sedicesimo punto delle premesse, propone si sostituire la cifra: « 130 » con la seguente: « 70 », nonché la cifra: « 30 » con la seguente: « 90 » e, infine, di aggiungere, dopo le parole: « promozione linguistica », la seguente: « e ».

Suggerisce, infine, di sopprimere integralmente il diciottesimo punto delle premesse.

Quanto alla parte dispositiva, propone di aggiungere, al primo punto, dopo le parole « carattere normativo », le seguenti: « e previo necessario adeguamento delle risorse umane e finanziarie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »; suggerisce, altresì, di riformulare il secondo impegno nei seguenti termini: « a sostenere l'avvio di iniziative per favorire la partecipazione da parte degli studenti stranieri, nei rispettivi Paesi di residenza, ai corsi delle università telematiche italiane, ferme restando le ipotesi previste dalla disciplina interna per lo svolgimento degli esami a distanza ».

Anna Laura ORRICO (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo M5S sul testo della risoluzione in esame come riformulata pur ritenendo alcune delle premesse assolutamente condivisibili. In particolare, nel ricordare la sua personale esperienza come studentessa all'estero riconosce il prezioso ruolo svolto dagli istituti italiani di cultura soprattutto nei paesi extra europei.

Con riferimento alla parte dispositiva, condividendo l'obiettivo del primo impegno di assicurare adeguate risorse umane e finanziarie agli Istituti italiani di cultura, esprime forti perplessità sul contenuto del secondo impegno volto ad impegnare il Governo a sostenere l'avvio di iniziative volte a favorire la partecipazione da parte

degli studenti stranieri ai corsi delle università telematiche italiane.

Al riguardo giudica non coerente con l'obiettivo di valorizzare il ruolo degli Istituti italiani di cultura all'estero quello di volere, evidentemente, favorire le università telematiche invece che valorizzare le università pubbliche che, soprattutto in alcuni territori fragili, rappresentano un prezioso punto di riferimento culturale. Al contrario, ritiene che l'aver inserito tale secondo impegno nell'atto di indirizzo in esame possa tradire il ruolo prezioso che gli Istituti italiani di cultura sono chiamati a svolgere, asservendoli a una logica mercantile.

In conclusione, ribadisce il voto convintamente contrario del gruppo M5S sul testo della risoluzione in discussione.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) preannunciando l'astensione del proprio Gruppo sulla risoluzione in esame, sottolinea la vaghezza del secondo impegno della parte dispositiva che, da un lato, non tiene in debita considerazione le differenze esistenti tra le università tradizionali e quelle telematiche; dall'altro, prefigura un aggravio degli oneri organizzativi a carico della rete diplomatico-consolare, già sottodimensionata rispetto ai compiti che le sono attribuiti. Al riguardo, preannuncia l'intenzione di presentare un apposito atto di indirizzo per adeguare la dotazione finanziaria e di personale delle strutture all'estero della Farnesina.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) sottolinea che gli obiettivi della risoluzione in esame, benché in astratto condivisibili, risultano velleitari in assenza di un incremento delle risorse economiche destinate agli uffici diplomatico-consolari, da approvare in sede di esame della legge di bilancio: al riguardo, rileva che le proposte emendative in tal senso presentate in occasione dell'ultima sessione di bilancio hanno incontrato il parere contrario di Governo.

Osserva, inoltre, che la valutazione sul rafforzamento degli Istituti di cultura italiana all'estero andrebbe inquadrata nel

progetto di riforma della Farnesina che il Ministro Tajani si appresta a presentare, ma di cui non si conoscono ancora le linee guida.

Alla luce di queste considerazioni, preannuncia l'astensione del Partito Democratico sulla risoluzione in esame.

Simone BILLI (LEGA) ringraziando i presidenti Tremonti e Mollicone per l'iniziativa assunta e preannunciando il voto favorevole della Lega, esprime apprezzamento per l'obiettivo di rafforzare la dotazione e gli strumenti degli Istituti di cultura italiana all'estero, che svolgono un ruolo essenziale per promuovere l'identità nazionale; pertanto, i connessi oneri per la finanza pubblica devono essere sempre considerati come un investimento strategico per il sistema-Paese.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI ringraziando gli intervenuti per i preziosi contributi alla riflessione, precisa che la citata riforma del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale dovrebbe limitarsi a ridefinire deleghe e competenze delle diverse strutture amministrative. Inoltre, ribadisce il pieno apprezzamento per l'obiettivo della risoluzione di valorizzare il ruolo delle università telematiche, che stanno assumendo una rilevanza crescente nei progetti di cooperazione culturale del Governo con i Paesi terzi, quali strumenti di *soft power* nella strategia di politica estera dell'Italia.

Giulio TREMONTI, *presidente della III Commissione*, dichiara di accogliere le proposte di riformulazione della risoluzione di cui è primo firmatario.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ringrazia i colleghi delle Commissioni nonché i gruppi che si sono espressi, anche in dissenso, ovvero preannunciando l'astensione sul testo della risoluzione in discussione che affronta, a suo giudizio, un tema assai rilevante e che conferma l'importanza

del ruolo della diplomazia culturale nelle sue diverse espressioni, compreso il prezioso contributo svolto dagli Istituti italiani di cultura.

Nel sottolineare l'importanza delle funzioni di indirizzo che il Parlamento e le singole commissioni permanenti svolgono nei confronti del Governo, ricorda in particolare la risoluzione approvata dalla VII Commissione cultura sul «Giorno del ricordo» cui ha fatto seguito anche l'avvio dell'iniziativa del «Treno del ricordo».

Passando al merito dell'atto di indirizzo in discussione, ribadisce quindi la necessità che il Governo provveda a stanziare maggiori risorse finanziarie a favore degli Istituti italiani di cultura che sono chiamati a svolgere numerose e delicate funzioni per la promozione della cultura e della lingua italiana.

Con riferimento ad alcune considerazioni critiche svolte da alcuni colleghi intervenuti nel dibattito, relative ai contenuti del secondo impegno in tema di partecipazione degli studenti di Paesi esteri ai corsi delle università telematiche, ricorda che tali università sono sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'università e della ricerca.

Si rivolge quindi ancora una volta ai colleghi che hanno preannunciato la loro astensione dal voto ribadendo che il testo della risoluzione che le Commissioni si accingono ad approvare rappresenta il frutto di un confronto costruttivo con il Governo e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al fine di rafforzare e valorizzare il ruolo degli Istituti italiani di cultura di cui tutti apprezzano l'operato nel quadro degli intensi rapporti culturali tra l'Italia e le comunità degli altri Stati europei ed extraeuropei.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la risoluzione in discussione 7-00284 Tremonti, come riformulata, che assume il n. 8-00078 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

7-00284 Tremonti: Sul potenziamento degli istituti italiani di cultura all'estero e misure per favorire la frequenza in via telematica delle Università italiane da parte degli studenti esteri.

RISOLUZIONE APPROVATA

Testo finale della risoluzione n. 7-00284 On. Tremonti e Mollicone (FdI)

La III e la VII Commissione,
premessi che:

la disciplina dell'attività degli istituti italiani di cultura all'estero e degli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana è posta dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401: le finalità della normativa sono fissate dall'articolo 2, in base al quale « la Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana onde contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza fra i popoli, nel quadro più generale dei rapporti tra il nostro Paese e la comunità degli altri Stati »;

la responsabilità istituzionale per il perseguimento di tali finalità è posta in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ferme restando le competenze previste dalle leggi vigenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le singole amministrazioni dello Stato;

occorre segnalare che il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, ha operato una profonda ristrutturazione dell'articolazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ha comportato, tra l'altro, la soppressione della direzione generale per la promozione culturale e la creazione di una direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale: a norma dell'articolo 5, comma 8-ter, la Direzione promuove, tra l'altro, « la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di

cultura e del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana »;

per quanto concerne le funzioni specifiche del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delineate all'articolo 3 della legge n. 401 del 1990, esse consistono anzitutto nella definizione degli accordi sugli scambi culturali con gli altri Stati, e nella cura della loro attuazione. Il Ministero, inoltre, promuove il coordinamento da un lato delle amministrazioni dello Stato e degli enti e istituzioni pubblici, e dall'altro delle associazioni, fondazioni e privati, al fine della massimizzazione della promozione culturale dell'Italia all'estero. Il Ministero provvede altresì all'istituzione ed eventuale soppressione degli istituti italiani di cultura all'estero, la cui attività è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza nell'amministrazione degli affari esteri tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari;

la legge n. 401 del 1990, all'articolo 7, prevede che gli Istituti italiani di cultura all'estero siano istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche: come sopra richiamato, gli Istituti sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero. Pur sottoposti alla funzione di vigilanza dell'amministrazione degli affari esteri, gli istituti godono di autonomia operativa e finanziaria, con controllo con-

suntivo della Corte dei conti sui bilanci annuali;

un regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, detta i criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti, si tratta in effetti del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, che reca il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero;

tale regolamento prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli istituti di trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare territorialmente competente, il conto consuntivo, con acclusa una relazione sulle attività poste in essere;

la dotazione finanziaria di ciascun Istituto è stabilita dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale mediante ripartizione dell'apposito stanziamento di bilancio annuale. Gli Istituti di cultura, in vista di specifiche attività o settori di studio e ricerca, incluse quelle relative all'insegnamento della lingua italiana, possono creare proprie sezioni distaccate a valere sui fondi già stanziati per l'Istituto fondatore: ciò è tuttavia possibile agli Istituti solo dopo l'autorizzazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità diplomatica competente per territorio. La gestione finanziaria e patrimoniale delle sezioni distaccate è responsabilità dei direttori degli istituti fondatori;

presso ogni istituto di cultura è istituito un fondo scorta per i pagamenti e le spese necessarie al funzionamento dell'istituto medesimo, il cui iniziale ammontare è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, che valutano le esigenze dei vari istituti anche sulla base dei consuntivi degli anni precedenti. Il citato regolamento adottato con decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, disciplina anche le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti;

ai sensi dell'articolo 8 della richiamata legge n. 401 del 1990, tra le principali funzioni degli Istituti italiani di cultura all'estero figurano:

a) stabilire contatti con le istituzioni e personalità del mondo culturale e scientifico del paese ospitante, favorendo tutte le iniziative volte alla conoscenza della cultura italiana e alla collaborazione culturale e scientifica, fornendo anche le relative documentazioni e informazioni;

b) promuovere iniziative, manifestazioni culturali e mostre; sostenere iniziative per lo sviluppo culturale della comunità italiane all'estero, onde agevolare tanto la loro integrazione nel paese ospitante quanto il legame culturale con la madrepatria;

c) assicurare collaborazione a studiosi e studenti italiani nelle loro attività di ricerca e studio all'estero;

d) favorire iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, anche mediante la collaborazione dei lettori di italiano nelle università del paese ospitante;

è prevista la possibilità (articolo 9) di istituire comitati di collaborazione culturale presso gli istituti, che contribuiscano alle loro attività, i direttori degli istituti formulano le proposte di costituzione dei Comitati e di nomina dei loro componenti, e le sottopongono all'approvazione delle autorità diplomatiche italiane territorialmente competenti. Dei comitati possono essere chiamati a far parte a titolo onorifico sia esponenti dei paesi ospitanti particolarmente interessati ed esperti nella cultura italiana, sia qualificati esponenti delle comunità italiane in loco;

i Direttori degli istituti (articolo 14) sono nominati, di norma fra il personale

direttivo dell'area della promozione culturale, e acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che tiene conto, anche in vista della destinazione geografica, delle competenze relative all'area di riferimento e delle aspirazioni espresse dall'interessato. La funzione di direttore può essere anche conferita, soprattutto in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale e provata competenza in ordine all'organizzazione della promozione culturale (articolo 14, comma 6);

al direttore competono importanti funzioni (articolo 15) come quella di rappresentare l'istituto, mantenerne i rapporti con l'esterno e recare la responsabilità delle attività da esso svolte, che il direttore programma e coordina sottostando alle funzioni di indirizzo e vigilanza in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

in particolare, il direttore di ciascun istituto mantiene i rapporti con le autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, predispone annualmente il programma di attività e dà impulso alle relative iniziative e manifestazioni, si incarica di assicurare adeguate iniziative linguistiche e culturali in riferimento alle comunità italiane in loco, provvede all'organizzazione dei servizi e del personale nonché alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto di competenza, predispone un rapporto annuale sull'attività svolta che verrà inoltrato tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre annualmente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sempre tramite le competenti autorità diplomatiche;

è previsto altresì che gli organi centrali ed i vari istituti di cultura possano

stipulare convenzioni, nel caso si richiedano specifiche competenze non reperibili presso il personale di ruolo, per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti: ciò potrà avvenire solo per il tempo necessario allo svolgimento di tali attività e nei limiti delle disponibilità di bilancio;

le risorse attualmente disponibili per l'attività di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero ammontano ad un totale nominale di circa 160 milioni di euro. 70 milioni di essi sono destinati a retribuzioni del comparto delle scuole all'estero, mentre gli altri 90 milioni sono per le iniziative vere e proprie di promozione linguistica e culturale;

la proiezione culturale dell'Italia all'estero può avere come punto di forza quello delle sue Università, che sono internazionalmente riconosciute come eccellenti: le nuove modalità di insegnamento telematico, che oramai riguardano le Università italiane e straniere più importanti, permettono di avere studenti in ogni parte del mondo; favorire questo processo è una azione importantissima di politica culturale nazionale, particolarmente rilevante nei confronti di aree come l'Africa;

impegnano il Governo:

1) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo e previo necessario adeguamento delle risorse umane e finanziarie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per migliorare la dotazione finanziaria e di personale degli Istituti italiani di cultura;

2) a sostenere l'avvio di iniziative per favorire la partecipazione da parte degli studenti stranieri, nei rispettivi Paesi di residenza, ai corsi delle università telematiche italiane, ferme restando le ipotesi previste dalla disciplina interna per lo svolgimento degli esami a distanza.

(8-00078)

« Tremonti, Mollicone ».

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 259 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 21 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 22 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 259.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 marzo 2025.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la XI Commissione Giaccone, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con un'osservazione dei relatori.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 259.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

considerato che con il presente schema di decreto il Governo intende dare attuazione alla disciplina recata dalla normativa europea, anche al fine di scongiurare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato italiano;

rilevato pertanto che lo schema di decreto in esame è finalizzato a modificare l'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2023 e, tramite il predetto articolo, il decreto legislativo n. 144 del 2008, con il quale lo Stato italiano ha recepito la direttiva 2006/22/CE;

preso atto che la modifica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), consente l'accesso anche da parte degli ispettori del lavoro ai dati contenuti nel sistema di classificazione del rischio, ai fini della vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada;

preso atto che la modifica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), invece, sostituisce interamente l'Allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, in modo da riprodurre esattamente l'Allegato III della direttiva 2006/22/CE, come recentemente modificata dalla direttiva delegata (UE) 2024/846;

ricordato che l'Allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, oggetto di modifica, prevede due gruppi di infrazioni: le infrazioni relative ai tempi di guida e di riposo (regolamento (CE) n. 561/2006), classificate in base alla loro gravità, e le infrazioni relative al tachigrafo (regolamento (UE) n. 165/2014);

rilevato quindi che con la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), vengono previste, per i tempi di guida e di riposo, quattro categorie di infrazioni: infrazioni più gravi (IPG), infrazioni molto gravi (IMG), infrazioni gravi (IG) e infrazioni minori (IM), laddove l'attuale Allegato III del decreto legislativo n. 144 prevede solo tre tipologie, non contemplando la categoria delle infrazioni più gravi (IPG), che viene pertanto introdotta per le infrazioni che presentano un elevato rischio di cagionare la morte o lesioni gravi alle persone;

considerato pertanto che tale modifica si rende necessaria, da un lato, per procedere all'aggiornamento del citato sistema nazionale di classificazione del rischio e, dall'altro, per dare attuazione alla disciplina recata dalla predetta direttiva delegata evitando, in tal modo, l'apertura di

una procedura di infrazione da parte della Commissione europea;

ritenuto comunque che appare opportuno prevedere una deroga alle disposizioni relative ai tempi di guida e di riposo applicabili ai trasporti effettuati impiegando veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governi l'opportunità di prevedere una deroga alle norme relative ai tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano, recependo la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *n*), di cui al regolamento CE n. 561/2006.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 24 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione informale di Roberto Zaccaria, già professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Firenze, e di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università del Salento nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2329 di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 28 marzo 2025, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare » | 24 |
| Audizione informale di rappresentanti di Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI) e di <i>Action Aid</i> nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2329 di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 28 marzo 2025, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare » | 24 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Salvatore Curreri, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Kore » di Enna nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2329 di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 28 marzo 2025, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare » | 25 |
| AVVERTENZA | 25 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

Audizione informale di Roberto Zaccaria, già professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Firenze, e di Mario Esposito, professore

di diritto costituzionale presso l'Università del Salento nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2329 di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 28 marzo 2025, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.30.

Audizione informale di rappresentanti di Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI) e di *Action Aid* nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2329 di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 28 marzo 2025, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO.

Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Salvatore Curreri, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Kore » di Enna nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2329 di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 28

marzo 2025, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 17.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione informale di rappresentanti di Casa dei diritti sociali, del Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS) e dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione (ASGI) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2329 di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 28 marzo 2025, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato. C. 1074 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 26 |
| <i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)</i> | 40 |
| Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) . | 29 |
| Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. C. 1822, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 31 |
| INTERROGAZIONI: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 36 |
| 5-03514 Giachetti: Modalità di raccolta dei dati sulle persone detenute morte in carcere e sui suicidi fra gli agenti della polizia penitenziaria e iniziative per ridurre le dimensioni del fenomeno | 36 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 42 |
| 5-03515 Giachetti: Dati sull'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e iniziative di riforma della disciplina finalizzate ad evitare pregiudizi a danno di soggetti non condannati per fatti di mafia | 37 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 46 |
| 5-03513 Giachetti: Chiarimenti sulle attività delle ASL in merito all'accertamento delle condizioni di salubrità delle strutture penitenziarie e elementi sulla classificazione delle morti in carcere, con particolare riferimento a quelle causate da scioperi della fame | 38 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 49 |
| AVVERTENZA | 39 |

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene Il sottosegretario di Stato per la giustizia **Andrea Delmastro Delle Vedove**.*

La seduta comincia alle 12.20.

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.

C. 1074 Bagnai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 11 marzo 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire dal 22 aprile. Comunica inoltre che lo scorso 1° aprile la relatrice, onorevole Matone, ha depositato le proposte emendative 1.9, 1.8 e 1.04 (*vedi allegato 1*), in riferimento alle quali non sono stati presentati subemendamenti.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gianassi 1.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.9. Invita, quindi, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Boschi 1.2, Gianassi 1.3, Boschi 1.4, Ascari 1.5 e 1.6 e Gianassi 1.7, mentre raccomanda l'approvazione delle proposte emendative a sua firma 1.8 e 1.04.

Sottolinea che l'invito al ritiro riferito agli emendamenti non è fondato su un giudizio di contrarietà sul piano politico quanto piuttosto derivante dalle sue perplessità in ordine al coinvolgimento di un organo della magistratura giudicante. Non ritiene, ad esempio, praticabile la procedura prefigurata nell'emendamento Boschi 1.4 secondo cui il pubblico ministero debba attendere l'autorizzazione del presidente del tribunale per poter emettere il decreto motivato che dispone l'acquisizione dei dati. Sottolinea come non sia concretamente fattibile immaginare una reperibilità costante del presidente del tribunale e che ciò comporterebbe un rallentamento della procedura che dovrebbe essere invece il più rapida possibile.

Ritiene che le doverose esigenze di garanzia in una procedura di questo genere siano adeguatamente soddisfatte prevedendo il coinvolgimento di un organo della magistratura requirente che, peraltro, deve essere sempre reperibile.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice, esprimendo parere

favorevole sulle proposte emendative della relatrice 1.9, 1.8 e 1.04.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Gianassi 1.1, non comprende le perplessità in ordine a una proposta emendativa che intende precisare in modo più puntuale e intellegibile l'ambito di applicazione del provvedimento che, con tutta evidenza, si riferisce alle persone scomparse, senza che tuttavia questa espressione ricorra mai nel testo.

Enrico COSTA (FI-PPE) fa presente che il provvedimento in esame interviene su una disposizione modificata a larga maggioranza nella scorsa legislatura a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha sottolineato la necessità di un avallo di carattere giurisdizionale e della sussistenza di specifici requisiti per procedere all'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico. Rammenta, infatti, come, prima di tale novella, i tabulati telefonici e telematici potessero essere acquisiti con provvedimento del pubblico ministero senza l'intervento del giudice per le indagini preliminari.

Il provvedimento in esame introduce una deroga alla disciplina attualmente vigente. Ritiene, pertanto, opportuno specificarne compiutamente il perimetro di applicazione per evitare l'introduzione di una deroga eccessivamente ampia che pregiudichi quell'esigenza di tutela della riservatezza che avevano motivato il citato intervento legislativo.

Stefania ASCARI (M5S) sottoscrive l'emendamento Gianassi 1.1, che a suo avviso migliora un testo che interviene su un tema per lei particolarmente sensibile. Rileva, infatti, come il suo gruppo condivide la finalità generali del provvedimento ed auspica che la maggioranza possa aprirsi ai contributi di merito dell'opposizione per addivenire a un risultato condiviso. Rammenta, tra l'altro, di aver presentato, in prima persona, proposte di legge che hanno ad oggetto proprio la tutela delle persone scomparse e delle loro famiglie.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), al fine di precisare quanto affermato nel suo precedente intervento, sottolinea come, oltre all'esigenza di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, l'emendamento Gianassi 1.1 è volto anche a delineare, come auspicato dal collega Enrico Costa, i termini della deroga alla disciplina ordinaria di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico.

Evidenzia, infatti, come la scomparsa di una persona possa avere diverse cause, anche volontarie. Il testo di legge in esame, ove non modificato, stabilisce che in assenza dei due requisiti – ovvero l'esigenza di tutela della vita e dell'integrità fisica – non consente di acquisire i dati necessari alla localizzazione di tale soggetto.

Il *sottosegretario* Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara la piena disponibilità del Governo a svolgere ogni approfondimento istruttorio anche in vista del successivo esame in Assemblea.

Tiene a precisare che l'approfondimento sul contenuto del provvedimento si è anche concentrato sull'individuazione del momento in cui una persona può considerarsi scomparsa. Infatti, se da un lato occorre far di tutto per anticipare l'attività di ricerca, dall'altra parte occorre altresì non procedere in tal senso quando ciò avvenga in modo del tutto volontario.

L'attuale formulazione appare equilibrata in quanto rimette al prudente apprezzamento di un magistrato la valutazione sull'acquisizione dei dati necessari per rintracciare la persona richiedendo, tuttavia, che sia previamente accertato sussistere un effettivo pericolo per quest'ultima.

Comprende le osservazioni del collega Enrico Costa in ordine alla definizione dei termini in cui è opportuno derogare all'esigenza di protezione della riservatezza e eventualmente dell'opportunità di prevedere una sorta di convalida successiva da parte del giudice per le indagini preliminari. Ritiene, tuttavia che siano assolutamente incontrovertibili le valutazioni della relatrice circa l'impossibilità tecnica di prevedere procedimenti giurisdizionali o paragiurisdizionali del tutto inconciliabili con

l'urgenza e la celerità che deve caratterizzare tale attività.

Ribadisce, quindi, l'attenzione del Governo su questi temi e sui suggerimenti che verranno nel successivo *iter* legislativo.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.1.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1.9 della relatrice, sottolineando come il richiamo ivi previsto al comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, renda maggiormente complessa ed incerta l'individuazione dei soggetti che possono fare richiesta per acquisire i dati ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica della persona scomparsa.

La Commissione approva l'emendamento 1.9 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che dall'approvazione dell'emendamento 1.9 della relatrice deriva la preclusione degli emendamenti Boschi 1.2, Gianassi 1.3 e Boschi 1.4.

Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che sull'emendamento Ascari 1.5 – che prevede la convalida successiva del decreto del pubblico ministero da parte del giudice per le indagini preliminari – sarebbe auspicabile un supplemento di istruttoria, su cui peraltro il sottosegretario ha già manifestato la disponibilità del Governo.

Ritiene, infatti, opportuna tale procedura che, da un lato, è tipica del procedimento penale e, dall'altro, non dovrebbe costituire un freno all'attività di ricerca, atteso che il giudice per le indagini preliminari è certamente nelle condizioni di poter in tempi brevi procedere alla relativa convalida – e si stupisce che i colleghi esponenti di gruppi che si professano garantisti non sostengano una simile proposta emendativa.

Stefania ASCARI (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.5, sottolineando come con tale proposta il suo gruppo abbia inteso fornire un contributo di buon senso per garantire tempi certi del procedimento, in un'ottica di leale collaborazione tra maggioranza e opposizione. Sottolinea, inoltre, che la proposta in discussione prevede che i dati così acquisiti possano essere utilizzati anche a fini di repressione o accertamento di specifici reati, di particolare gravità e allarme sociale, previsti al comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Enrico COSTA (FI-PPE) ritiene che la proposta emendativa ha un duplice contenuto. Sulla prima parte evidenzia come sia particolarmente significativa l'ammissione della collega D'Orso, secondo cui il giudice per le indagini preliminari accoglie, quasi sempre in modo acritico, qualsiasi richiesta del pubblico ministero, problematica che lui solleva da tempo.

Valentina D'ORSO (M5S), *intervenendo fuori microfono*, invita il collega Enrico Costa a non attribuirle affermazioni che non ha in alcun modo pronunciate.

Enrico COSTA (FI-PPE) riprendendo il proprio intervento, esprime assoluta contrarietà in merito alla seconda parte della proposta emendativa in discussione, che consentirebbe all'autorità giudiziaria di utilizzare i dati relativi al traffico telefonico e telematico per scopi estranei a quelli su cui si fondava la richiesta di convalida al giudice per le indagini preliminari. Tale previsione rispecchia perfettamente l'approccio del Movimento 5 Stelle all'utilizzo dei mezzi di ricerca della prova a scapito del principio di riservatezza di cui all'articolo 15 della Costituzione e di presunzione di innocenza, che ritiene inaccettabile.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, non accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Ascari 1.5 sottolineando come sulla materia della tutela

della *privacy* vi sia una totale divergenza di vedute con il Movimento 5 Stelle.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 1.5.

Stefania ASCARI (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.6.

Nel fornire alcuni dati ufficiali relativi alle persone scomparse a livello nazionale, fa presente che nei primi sei mesi del 2024 sono state registrate 11.694 denunce di scomparsa e che solo 6.664 sono state le persone ritrovate.

Rilevando come la maggioranza delle persone scomparse siano minorenni, sottolinea come il suo gruppo voglia fornire un contributo per approvare una legge condivisa per sostenere concretamente le loro famiglie.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, non accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Ascari 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascari 1.6 e Giannasi 1.7 e approva l'emendamento 1.8 (*vedi allegato 1*) nonché l'articolo aggiuntivo 1.04 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) richiamando i suoi precedenti interventi, prende atto che, almeno nell'emendamento 1.8 della relatrice, testé approvato, si faccia finalmente esplicito riferimento alle « persone scomparse ».

Ciro MASCHIO, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in ma-

teria di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

C. 2304, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, preliminarmente, sottolinea come il provvedimento in esame sia già stato approvato all'unanimità dal Senato.

Precisa che la relazione illustrativa individua la finalità dello stesso nell'esigenza di «evitare il rischio che l'esercizio dei diritti relativi alla disposizione delle spoglie mortali della vittima possa essere scaltramente strumentalizzato dell'autore del delitto per rendere più arduo l'accertamento dei fatti ed eludere le proprie responsabilità (...) e rafforzare ulteriormente l'attività di accertamento e di repressione dei femminicidi, evitando al tempo stesso condotte di occultamento e dispersione della prova».

Fa presente che, in tale ottica, l'articolo 1, comma 1, introduce nel codice penale, con il nuovo articolo 585-*bis*, la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima.

Tale pena accessoria può essere irrogata esclusivamente nel caso in cui sussistano due requisiti. In primo luogo, tale pena accessoria riguarda esclusivamente i delitti di maltrattamento contro familiari e conviventi da cui deriva la morte della persona offesa, omicidio doloso, l'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale commesso dalla madre, omicidio del consenziente, istigazione al suicidio, omicidio preterintenzionale nonché abbandono di persone minori o incapaci, se dal fatto sia derivata la morte.

In secondo luogo, occorre che la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti avvenga nei confronti di soggetti legati alla vittima da un vincolo giuridico, ossia il coniuge, la parte dell'unione civile o il parente prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Il comma 2 estende però tale ambito soggettivo ad alcuni soggetti non legati alla vittima da un vincolo giuridico, quali in particolare il convivente di fatto e ogni persona legata da una relazione affettiva alla vittima

Con riguardo al convivente di fatto, il provvedimento specifica che deve trattarsi di soggetto qualificato come tale dalle disposizioni vigenti (articolo 1, commi 36, della legge n. 76 del 2016, purché designato dal *partner* come suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di morte (articolo 1, comma 40, lettera *b*), della predetta legge n. 76 del 2016) o che, pur non avendo reso la dichiarazione anagrafica, sia stato comunque espressamente autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima.

Infine, con riguardo ad ogni persona legata da una relazione affettiva alla vittima, si specifica che quest'ultima debba essere stata autorizzata a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima.

L'articolo 2 indica tre principi cui si deve adeguare il regolamento di polizia mortuaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990). A tal fine si prevede che sia adottato un apposito regolamento entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e della giustizia nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il primo di essi, previsto dalla lettera *a*), demanda al citato regolamento l'introduzione di una preclusione assoluta all'esercizio di qualsiasi diritto nell'ambito della tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere nei confronti dei medesimi soggetti individuati dall'articolo 1 del provvedimento in esame, dal momento dell'iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato di un'eventuale sentenza di assoluzione per uno dei reati previsti dall'articolo 1.

Rammenta a tal proposito che attualmente, nel caso in cui vi sia il sospetto che la morte sia la conseguenza di un reato, è

previsto che il cadavere non possa essere sepolto senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (articolo 116 del decreto legislativo n. 271 del 1989). Inoltre, la disciplina vigente stabilisce che i comuni siano dotati di un obitorio per il deposito – per un periodo indefinito – dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990).

Il secondo principio, stabilito dalla lettera *b*), stabilisce che, nell'ipotesi in cui venga avviato un procedimento penale in riferimento a uno dei delitti previsti all'articolo 1, sia in ogni caso vietata la cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento si dovrà prevedere che la cremazione sia vietata fino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti.

La lettera *c*), infine, prevede il principio secondo il quale, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, le relative determinazioni saranno assunte dal pubblico ministero in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'articolo 3 pone, da ultimo, la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Ciro MASCHIO *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.

C. 1822, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Enrico Costa, sottolinea preliminarmente l'importanza del provvedimento in esame.

Rammenta che relazione illustrativa della proposta esaminata dal Senato indica la finalità di colmare una lacuna nel nostro ordinamento – ovvero l'assenza di adeguate garanzie in caso di sequestro di sistemi e dispositivi informatici e, in particolare, di *smartphone* e *computer* – dal momento che « il sequestro di tali dispositivi, in relazione ai dati altamente sensibili in essi contenuti, dovrebbe essere circondato da garanzie al pari delle intercettazioni e la selezione dei loro contenuti dovrebbe essere assistita da un contraddittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali, anche in relazione alla conservazione dei dati nell'archivio digitale delle intercettazioni ».

Tale finalità – anche a seguito delle ampie modificazioni del testo durante l'esame – trova attuazione nei quattro articoli della proposta all'esame della nostra Commissione

L'articolo 1 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-*ter*, rubricato « Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute », che viene inserito nel Capo del codice relativo alla disciplina del sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca della prova nell'ambito del procedimento penale.

Il nuovo articolo 254-*ter* si compone di diciannove commi.

Il comma 1 richiede che si possa procedere al sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici o di memorie digitali solo in presenza di due elementi: che sia necessario per la prosecuzione delle indagini – tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta – e che sia proporzionato rispetto alle esigenze istruttorie. Tale sequestro avviene con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari su richiesta del PM, cui il decreto è trasmesso per la sua esecuzione.

Il comma 2 disciplina la procedura di esecuzione del sequestro, che deve ovviamente evitare l'alterazione o la perdita dei dati, prevedendo altresì che copia del decreto di sequestro sia consegnata all'interessato, se presente.

Il comma 3 disciplina le ipotesi di revoca del sequestro, prevedendo che il sequestro sia immediatamente revocato, quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni prescritte dal comma 1.

La revoca viene disposta dal PM con decreto motivato, notificato a coloro che hanno diritto di promuovere impugnazione. La medesima disposizione precisa che, se vi è istanza di revoca promossa dall'interessato, il PM, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, al quale è tenuto a presentare richieste specifiche, nonché gli elementi sui quali fonda le proprie valutazioni. La richiesta è trasmessa al giudice non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

Il comma 4 disciplina il sequestro in caso in cui, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il provvedimento del giudice. In tal caso, il sequestro è disposto con decreto motivato dal PM. Negli stessi casi di urgenza, prima dell'intervento del PM, possono procedere al sequestro gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al PM del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Se il PM non dispone la restituzione, è tenuto a richiedere al giudice la convalida con l'emissione del decreto di cui al comma 1 entro quarantotto ore, rispettivamente, dal sequestro, nel caso di misura disposta direttamente dal PM, o dalla ricezione del verbale, nel caso in cui il sequestro sia stato effettuato dalla polizia giudiziaria.

Il comma 5 prevede che il sequestro perda efficacia qualora non vengano rispettati i termini di cui al comma 4 ovvero se il giudice non emetta l'ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta del PM. Copia dell'ordinanza di convalida deve essere altresì immediata-

mente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Il comma 6 stabilisce che il PM, entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, avvisi le persone interessate e i relativi difensori del giorno, ora e luogo del conferimento dell'incarico per la duplicazione dei dispositivi, sistemi o memorie che formano oggetto di sequestro, nonché della facoltà di nominare consulenti tecnici di parte. La medesima disposizione precisa che è facoltà del PM disporre la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Inoltre, si impone di dare avviso alla persona sottoposta alle indagini di essere assistito da un difensore (d'ufficio o di fiducia, ai sensi dell'articolo 364, comma 2, c.p.p.).

Il comma 7 prevede che il PM, se richiesto, possa autorizzare i soggetti che sono legittimati a prender parte all'attività di conferimento dell'incarico nonché i consulenti tecnici, se nominati, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.

Il comma 8 chiarisce che i difensori delle parti e i consulenti tecnici eventualmente nominati, oltre al conferimento dell'incarico, hanno diritto di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.

Il comma 9 stabilisce che le operazioni di duplicazione devono assicurare la conformità del duplicato all'originale, nonché la sua immodificabilità. A tal fine, è prescritto l'utilizzo di adeguati supporti informatici.

Il comma 10 prevede che, in alcune ipotesi, l'attività di duplicazione possa avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, ma sempre con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità. In particolare, ciò può avvenire nei procedimenti per determinati delitti di particolare offensività, rilevanza sociale o allarme sociale (di cui agli articoli 406, comma 5-bis del codice di procedura penale), nei procedimenti per taluni delitti aventi ad

oggetto sistemi informatici a danno di pubblici interessi (di cui all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis* del codice di procedura penale) nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi.

Il comma 11 stabilisce che, fatti salvi i casi di revoca di cui al precedente comma 3, il PM, una volta conclusa l'attività di duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi, sistemi o memorie digitali sequestrati all'avente diritto. Si precisa, tuttavia, che non si fa luogo alla restituzione qualora occorra mantenere il sequestro per finalità preventive di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, ossia laddove vi sia pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Il comma 12, dispone, al primo periodo, che, effettuata l'analisi del duplicato informatico, il PM dispone con decreto motivato il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. In questo caso non viene previsto un termine per l'adozione del decreto.

Il secondo periodo del medesimo comma 12 prende in esame il sequestro probatorio dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute. Si prevede che, in tal caso, il PM formuli apposita richiesta al GIP, che provvede con decreto motivato, allorquando ricorrano le condizioni richieste dal primo periodo dello stesso comma 12 – ovvero si tratti di dati, informazioni e programmi strettamente pertinenti al reato – nonché i presupposti prescritti in materia di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni (articoli 266, comma 1, e 267, comma 1, del codice di procedura penale).

Il terzo periodo prende in esame le fattispecie di delitti per i quali la normativa vigente (l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991) prevede il cosiddetto «doppio binario», con riguardo alla possibilità di disporre di intercettazioni. Si consente, in simili ipotesi, il sequestro probatorio al ricorrere dei medesimi presupposti richiesti attualmente per le attività captative in merito a tali reati, ovvero quando sia necessario per lo svolgimento delle indagini e siano presenti «sufficienti indizi».

Il quarto periodo prevede che l'avente diritto alla restituzione del dispositivo riceva copia del decreto di sequestro.

Il comma 13 dispone che i dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12, siano riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità all'originale nonché la loro immodificabilità. Si specifica poi che i predetti supporti sono acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari.

Il comma 14 stabilisce che, in tale ambito trovino applicazione le disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili: l'articolo 103 (in materia di garanzie di libertà del difensore); l'articolo 269, commi 2 e 3 (in materia di conservazione e distruzione delle registrazioni di comunicazioni o conversazioni intercettate); l'articolo 270-*bis* (che regola le comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai servizi di informazione per la sicurezza); l'articolo 271 (inerente ai divieti di utilizzazione dei risultati ottenuti a seguito di intercettazione).

Il comma 15 prende in considerazione l'ipotesi in cui si proceda al sequestro dei supporti di cui al comma 1 e dei dati di cui al comma 12 in un momento successivo rispetto all'esercizio dell'azione penale da parte del PM. In tal caso, il decreto motivato che dispone il sequestro viene adottato dal giudice che procede e alla duplicazione del supporto informatico si procede con il mezzo di prova della perizia.

I commi 16 e 17 disciplinano, rispettivamente, gli istituti della conservazione e della distruzione del duplicato informatico.

Si prevede, in particolare, che la conservazione del duplicato informatico avvenga presso la procura della Repubblica, in un luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza, sino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione.

Inoltre, si prevede che gli interessati possano chiedere al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro, a tutela della propria riservatezza, la distruzione del duplicato, quando i dati, le informazioni o i programmi non sono necessari per il procedimento. In tali casi, la decisione viene assunta dal giudice competente in camera di consiglio.

Si specifica poi che, in caso di archiviazione del procedimento, la distruzione viene immediatamente disposta dal giudice, salvo che, anche su richiesta del PM, dell'indagato o della persona offesa, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.

In fine, il comma 18 prescrive che la distruzione del duplicato informatico debba avvenire sotto il controllo del giudice e che dell'operato debba essere redatto verbale, mentre il comma 19 ammette la possibilità di esperire la procedura di riesame ai sensi dell'articolo 257 del codice di procedura penale avverso i provvedimenti di sequestro e di convalida dello stesso di cui ai precedenti commi 1, 4 e 12.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale a fini di coordinamento con la nuova disciplina dettata dall'articolo 254-ter. Le modifiche riguardano il divieto di pubblicazione del contenuto dei duplicati, la disciplina della perquisizione informatica e sequestro conseguente alla perquisizione, le perquisizioni, gli accertamenti urgenti e sequestri d'iniziativa della polizia giudiziaria, nonché profili relativi alle fasi successive al sequestro informatico.

La lettera *a)* introduce il divieto di pubblicazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione della copia integrale del contenuto del dispositivo sequestrato. Resta fuori da tale divieto il materiale selezionato e sequestrato dal PM ai sensi del comma 12 del nuovo articolo

254-ter. Si segnala che la novella è costruita sul testo del comma 2-bis dell'articolo 114 c.p.p. antecedente la modifica operata dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 9 agosto 2024, n. 114, che limita il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ai casi in cui il contenuto non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.

La lettera *b)* ricomprende tra le facoltà esercitabili dal consulente di parte anche la facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, potendo formulare osservazioni e riserve.

La lettera *c)* ricomprende i dispositivi e le memorie digitali nel novero dei possibili «oggetti» di natura informatica dell'attività di perquisizione.

La lettera *d)* introduce nel codice di rito l'articolo 250-bis, che detta una specifica disciplina per le perquisizioni di sistemi informatici o telematici o memorie digitali.

In particolare, il nuovo articolo 250-bis stabilisce che, quando è disposta la perquisizione informatica, deve essere consegnata una copia del decreto di perquisizione all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale. Inoltre, deve essere dato loro avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia – purché questa sia prontamente reperibile e idonea – e, limitatamente all'imputato, deve essere portata a conoscenza la facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile. Inoltre, viene specificato che, in loro assenza, la copia del decreto di perquisizione è consegnata e l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.

La lettera *e)* integra la disciplina generale sul sequestro a seguito di perquisizione informatica, prevedendo che sia assistito dalle garanzie di cui al nuovo articolo 254-ter ivi richiamate. Inoltre, si specifica che, se i dati sono inerenti a

comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il PM deve richiedere al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

Le lettere *f)* e *g)* prevede che il nuovo articolo 254-ter trovi applicazione nei casi di sequestro di corrispondenza e sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi, in quanto compatibili.

La lettera *h)* estende ai dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali oggetto di sequestro probatorio la disciplina contenuta nell'articolo 259 (« Custodia delle cose sequestrate ») già prevista per « dati », « informazioni » e « programmi informatici ».

La lettera *i)* apporta una modifica puntuale all'articolo 293, prevedendo che il difensore abbia il diritto alla trasposizione su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro ai sensi del nuovo articolo 254-ter.

Le lettere *l)*, *m)*, e *n)* recano modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Titolo del codice di rito in materia di attività a iniziativa della polizia giudiziaria.

In particolare, la lettera *l)* interviene sull'articolo 352, adeguando la sua formulazione testuale alla nuova disciplina introdotta, specificando che, in caso di perquisizione informatica, la polizia giudiziaria deve informare l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile, nonché prescrivendo per la perquisizione informatica gli stessi presupposti previsti dal nuovo articolo 254-ter. Viene altresì specificato che l'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata attraverso il riversamento su idonei supporti, con modalità tecniche adeguate ad assicurarne l'immodificabilità e la conformità rispetto ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato.

Similmente, la lettera *m)*, in materia di accertamenti urgenti informatici della polizia giudiziaria di cui all'articolo 354, comma 2, oltre ad adeguare la formulazione testuale, prevede che il sequestro deve essere svolto osservando le disposi-

zioni prescritte dalla nuova disciplina. Inoltre, dalla medesima disposizione discende che, in caso di dispositivo, sistema informatico o telematico o memoria digitale, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro, ma, nelle quarantotto ore successive, devono trasmettere il verbale al PM del luogo in cui il sequestro è stato eseguito ai fini della convalida.

In fine, la lettera *n)*, intervenendo sull'articolo 355 in materia di convalida e riesame del sequestro, prevede che, quando il sequestro ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il PM deve richiedere al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

La lettera *o)* integra l'articolo 415-bis avente ad oggetto l'istituto dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari al fine di prevedere che tale avviso contenga l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro di cui al comma 12 dell'articolo 254-ter, nonché il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo.

La disposizione, inoltre, permette al difensore di esaminare il duplicato e di depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione, entro il termine di venti giorni.

Sull'istanza del difensore provvede il PM con decreto motivato. Tuttavia, il PM, qualora ritenga che non si debba disporre il sequestro, trasmette la relativa istanza al GIP, allegando anche il suo parere in merito. Quando, invece, la richiesta del difensore riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il PM trasmette sempre l'istanza al GIP e il giudice provvede ai sensi del nuovo articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo.

La lettera *p)*, riguardante la formazione del fascicolo dibattimentale, prevede che in

esso debbano essere ricompresi – oltre al corpo del reato e le cose pertinenti al reato – anche i supporti di cui all’articolo 254-ter, comma 13, qualora non debbano essere custoditi altrove.

Inoltre, ferma la facoltà delle parti di concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del PM, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro. Viene specificato, inoltre, che si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l’espletamento delle perizie.

La lettera *q*) riguarda il procedimento speciale del giudizio immediato. Si prevede che entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato il difensore può esaminare il duplicato informatico, conservato ai sensi del nuovo articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell’eventuale richiesta di sequestrare ulteriori dati ritenuti rilevanti.

La lettera *r*) novella la disciplina dettata in tema di opposizione al decreto penale, prevedendo per il difensore la stessa facoltà testé illustrata con riferimento alla lettera *q*).

L’articolo 3 introduce nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, due nuove disposizioni: l’articolo 82-bis, che detta regole in materia di modalità di custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro e l’articolo 82-ter, che disciplina la conservazione dei duplicati informatici.

L’articolo 4 disciplina in via transitoria l’applicazione delle nuove disposizioni alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva a quella della sua entrata in vigore.

Valentina D’ORSO (M5S) sottolinea come il suo gruppo ritenga politicamente molto delicato il provvedimento in esame e chiede che si deliberi un adeguato ciclo di audizioni.

Ciro MASCHIO *presidente*, riservandosi di comunicare le determinazioni della presidenza in merito alla richiesta della collega D’Orso, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

5-03514 Giachetti: Modalità di raccolta dei dati sulle persone detenute morte in carcere e sui suicidi fra gli agenti della polizia penitenziaria e iniziative per ridurre le dimensioni del fenomeno.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in attesa dell’arrivo del sottosegretario Gemmato, delegato a rispondere all’interrogazione Giachetti 5-03513, concorde la Commissione, dispone un’inversione dei punti all’ordine del giorno, nel senso di svolgere prima le interrogazioni Giachetti 5-03514 e 5-03515, alle quali risponde il sottosegretario Delmastro Delle Vedove, e quindi l’interrogazione Giachetti 5-03513.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), ricordando altresì la scelta del legislatore di sottrarre all’amministrazione penitenziaria la gestione dei

servizi sanitari prestati ai detenuti. Si chiede se tale scelta operata in passato si sia dimostrata quella più efficace in funzione della tutela del diritto costituzionale alla salute delle persone private della libertà personale.

Inoltre, segnalando che le problematiche condizioni nelle quali versano le carceri italiane non sono comunque peggiori rispetto a quelle registrate nell'ultimo decennio, ribadisce la volontà di intervenire sul tema dell'edilizia degli istituti penitenziari, per assicurare condizioni di detenzione più dignitose alla popolazione carceraria nell'immediato e nel prossimo futuro. Ciò anche al fine di scongiurare il rischio che futuri governi pensino di risolvere il problema del sovraffollamento carcerario per il tramite dei cosiddetti provvedimenti svuotacarceri.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario Delmastro Delle Vedove.

Sostiene, infatti, che essa non abbia minimamente colto la correlazione tra sovraffollamento e suicidi in carcere, atteso che questi ultimi si spiegano in ragione di una serie di gravi difficoltà che i detenuti sono costretti a soffrire, come, ad esempio, la scarsa disponibilità di colloqui familiari.

In proposito, ricorda che nel corso di questa legislatura una proposta di legge a sua prima firma aveva tentato di ridurre il fenomeno del sovraffollamento carcerario prevedendo modifiche in materia di concessione della liberazione anticipata.

Ricorda come il Ministro Nordio, che pure in tante occasioni si dichiarava attento alla condizione psicologica dei detenuti, aveva sostenuto di poter efficacemente affrontare il problema attraverso una misura – recata dal decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 – volta semplicemente ad aumentare il numero di telefonate a disposizione dei detenuti. Tuttavia, sottolinea come non sia stato in realtà nemmeno adottato alcun regolamento attuativo della norma e che dunque i detenuti non possano beneficiarne, restando ancora totalmente appannaggio del direttore del singolo istituto penitenziario la concessione di tali permessi.

Inoltre, sottolinea come la risposta del sottosegretario Delmastro Delle Vedove non sia aggiornata agli ultimi dati disponibili e, come si evince da un comunicato della polizia penitenziaria rilasciato nella giornata di ieri, non tenga conto degli ultimi 10 suicidi avvenuti nelle carceri italiane.

Evidenzia come in materia, a dispetto di quanto sostenuto dal sottosegretario, l'azione di questo Governo si sia rivelata confusionaria e assolutamente fallimentare. Infatti, scartata la prima ipotesi di ristrutturazione delle carceri – per ragioni di tempi di intervento – e la seconda ipotesi di impiego delle caserme, si è arrivati all'assurda prospettiva dei blocchi di detenzione, ossia di vere e proprie strutture prefabbricate che garantirebbero la possibilità di ospitare 384 detenuti e che costano, per le casse dello Stato, 32 milioni di euro, corrispondenti a 83.000 euro a detenuto. Tutto ciò testimonia, a suo avviso, il totale fallimento delle politiche messe in campo da questo Governo nonché la sua scarsa credibilità.

Infine, affermando di essere sempre stato, anche tramite l'associazione «*Nessuno tocchi Caino*», in prima linea sul fronte dei diritti dei detenuti, sottolinea come gli stessi dati riportati dal sottosegretario confermano una tendenza in crescita sia dal punto di vista del sovraffollamento sia dal punto di vista dei suicidi. Auspica, dunque, soluzioni concrete rispetto all'emergenza carceraria – ammesso che questo Governo la consideri davvero un'emergenza – e invita in ultimo il Governo a considerare parimenti preoccupante la piaga dei suicidi registrati tra le fila della polizia penitenziaria.

5-03515 Giachetti: Dati sull'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e iniziative di riforma della disciplina finalizzate ad evitare pregiudizi a danno di soggetti non condannati per fatti di mafia.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sottolineando come il Governo ritenga l'utilizzo delle misure di

prevenzione patrimoniali uno strumento imprescindibile per la lotta alla mafia.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Precisa, infatti, che l'atto di sindacato ispettivo in esame era volto, tra l'altro, a conoscere il numero complessivo, nonché su base regionale, delle aziende dissequestrate a partire dall'entrata in vigore della legge n. 664 del 1982 e se, in relazione a tali aziende, vi sia stata una riduzione dei posti di lavoro, del fatturato e del gettito fiscale. Pur comprendendo la complessità nel reperimento dei dati richiesti, soprattutto in riferimento all'impatto sui livelli di occupazione nelle imprese sottoposte a tali misure, si sarebbe auspicato uno sforzo maggiormente esaustivo da parte del Governo che ha invece eluso tali quesiti.

Rammenta, inoltre, come la direttiva (UE) n. 1260 del 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, all'articolo 16 richieda che, ai fini dell'applicazione della confisca, debba sussistere almeno un'indagine connessa a un reato e che l'organo giurisdizionale sia convinto che i beni identificati derivino da condotte criminose commesse nel quadro di un'organizzazione criminale e che, infine, tali condotte possano produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole. Evidenzia come, al contrario, la disciplina italiana della confisca di prevenzione non richieda il previo accertamento di una responsabilità penale, basandosi esclusivamente sulla pericolosità sociale del soggetto.

Sottolinea, inoltre, come il Governo in questa sede non abbia nemmeno manifestato l'intenzione, come invece sarebbe stato auspicabile, di introdurre forme di ristoro per risanare le aziende dissequestrate o per avviare nuove attività produttive, nonché misure volte a consentire la riabilitazione di tali aziende presso il sistema bancario e creditizio. Sottolinea, infatti, come gli imprenditori colpiti da tali provvedimenti abbiano il diritto, qualora sia stata accertata la loro estraneità ad attività di tipo mafioso, di poter avviare nuovamente le proprie imprese, che sono state gravate da una

misura di prevenzione così afflittiva come la confisca.

5-03513 Giachetti: Chiarimenti sulle attività delle ASL in merito all'accertamento delle condizioni di salubrità delle strutture penitenziarie e elementi sulla classificazione delle morti in carcere, con particolare riferimento a quelle causate da scioperi della fame.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Sottolinea come il tema della sanità all'interno dei penitenziari sia particolarmente delicato e rivesta caratteri di drammaticità.

Evidenzia che la salute dei ristretti nelle carceri è consegnata allo Stato che ha il dovere di assistere tali individui.

Sottolinea che l'obbligo normativo di visitare almeno due volte l'anno gli istituti penitenziari, richiamato dall'atto di sindacato ispettivo in esame, risponde all'esigenza fondamentale di accertare l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti. Ritiene pertanto che sia assolutamente necessario conoscere se tale obbligo venga rispettato nonché le modalità con cui si procede alla verifica di tale adempimento.

Sottolinea quindi come, con l'aumento del fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia ancora più indispensabile rafforzare tali strumenti di controllo e assicurare un massiccio accesso agli atti prodotti in merito dalle singole Asl. Evidenzia infatti come l'elemento della conoscenza sia fondamentale nella gestione di situazioni potenzialmente critiche.

Ribadisce, altresì, la necessità che le relazioni prodotte dalle singole Asl siano pubblicate sui siti istituzionali per consentire a chiunque sia interessato di conoscere le condizioni di salubrità nelle strutture penitenziarie.

Evidenzia che quelli che, al di fuori delle mura delle carceri, sono problemi gravi, come la difficoltà di accesso alle cure, al loro interno sono amplificati esponenzialmente.

Pertanto, si può parlare, sotto il profilo igienico sanitario, di una vera e propria situazione drammatica delle carceri italiane.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato. C. 1074 Bagnai.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1, sostituire le parole da: individuati fino alla fine del capoverso con le seguenti: con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dei responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza indicati a comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Quando, in ragione dell'urgenza, non è possibile attendere il decreto del pubblico ministero, i dati di cui al primo periodo sono acquisiti dai predetti responsabili previa autorizzazione del pubblico ministero, anche resa oralmente o per via telematica, confermata con decreto motivato entro le quarantotto ore successive all'acquisizione. Dell'acquisizione dei dati richiesti ai sensi del presente comma i responsabili dei citati uffici o comandi danno notizia al prefetto.

1.9. La Relatrice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18

gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei corpi e servizi di polizia locale addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in relazione agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di ricerca delle persone scomparse e nell'ambito delle proprie competenze, può accedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, agli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge n. 121 del 1981 esclusivamente al fine di consultare la denuncia di cui al comma 1 del presente articolo ».

1.8. La Relatrice.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse)

1. La Repubblica riconosce il giorno 13 dicembre di ciascun anno quale Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle persone scomparse e di promuovere iniziative di solidarietà e vicinanza alle loro famiglie.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.

1.04. La Relatrice.

ALLEGATO 2

5-03514 Giachetti: Modalità di raccolta dei dati sulle persone detenute morte in carcere e sui suicidi fra gli agenti della polizia penitenziaria e iniziative per ridurre le dimensioni del fenomeno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'atto di sindacato ispettivo l'Onorevole interrogante pone specifici quesiti in merito ai dati relativi ai decessi per suicidio dei detenuti e del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e ad asserite discrepanze tra i dati ministeriali e quelli riportati dal Garante nazionale delle persone private della libertà o da alcune associazioni di settore.

Occorre premettere che l'Ufficio del Garante Nazionale accede alle comunicazioni degli eventi critici della Sala Situazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, pertanto i dati comunicati dallo stesso sono necessariamente gli stessi rispetto a quelli indicati dal Ministero.

Dalle informazioni acquisite dalle competenti articolazioni ministeriali tramite la consultazione dell'applicativo «Eventi critici», in uso alla Sala Situazioni del DAP, emerge che – alla data dell'ultimo rilevamento del 16 marzo 2025 – si sono verificati:

66 eventi suicidari nel 2023, 82 nell'anno 2024 e 16 nell'anno 2025.

Quanto ai decessi per cause naturali, si registrano:

122 casi nel 2023; 126 casi nel 2024 e 33 nell'anno 2025,

Relativamente ai decessi per cause ancora in corso di accertamento, se ne contano: 23 nel 2023, 19 nel 2024 e 13 nel 2025. Occorre precisare che questa tipologia di decessi non è ancora classificata in quanto sono ancora in corso i dovuti accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Appare quindi altamente probabile che le discrepanze segnalate dall'Onorevole in-

terrogante siano riconducibili a questa alea di incertezza dovuta ad una prematura classificazione come suicidio di eventi per i quali sono ancora in corso necessari accertamenti.

I decessi di cui sono state accertate le cause sono stati 2 nel 2023 e 6 nel 2024.

Il numero degli omicidi ammonta, invece, a 2 nel 2024.

Il totale del dato nazionale, comprensivo delle specificazioni sopra riportate, ammonta quindi a:

216 decessi nell'anno 2023;

235 decessi nell'anno 2024;

62 decessi nell'anno 2025.

In relazione al numero complessivo dei decessi registrati negli Istituti penitenziari, negli ultimi 5 anni, si evidenzia che se ne registrano:

179 nell'anno 2020;

170 nel 2021;

207 nel 2022;

216 nel 2023;

235 nel 2024;

62 nel 2025.

Va precisato, a chiarimento del dato fornito, che nel computo complessivo, appena riferito, non vengono inseriti i decessi avvenuti al di fuori degli Istituti di pena, ossia riferiti a quei soggetti che, al momento del decesso, si trovavano a vario titolo, all'esterno della struttura penitenziaria (ad esempio in permesso premio).

In relazione agli 82 suicidi avvenuti negli Istituti penali dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, si specifica che:

29 si sono verificati nelle sezioni a regime aperto;

52 si sono verificati nelle sezioni a regime chiuso.

In relazione, invece, all'anno 2025, fino alla data del 16 marzo 2025:

8 si sono verificati nelle sezioni a regime aperto;

8 si sono verificati nelle sezioni a regime chiuso;

Passando ai dati riguardanti il numero degli eventi critici comunicati dagli istituti penitenziari negli anni 2023, 2024 e 2025, si evidenzia un totale di eventi critici (aggressioni, atti di autolesionismo e tentati suicidi) pari a 153.290 nell'anno 2023, 159.610 nell'anno 2024 e 30.565 nel 2025.

Con riferimento, invece, al dato relativo ai suicidi del personale di Polizia penitenziaria avvenuti dal 2007 ad oggi, si sono registrati un totale di 112 episodi, di cui 6 nell'anno 2024.

Il Ministero destina – da tempo – notevoli risorse umane e finanziarie, per porre un argine al disagio psichico e alle tragiche conseguenze che ne derivano.

Ne è prova tangibile il fatto che nel marzo 2023, il DAP ha costituito all'interno del Tavolo di consultazione permanente per la Sanità penitenziaria un Gruppo di lavoro per garantire la necessaria assistenza sanitaria e psicologica ai detenuti e incaricato di effettuare il monitoraggio nei confronti delle Regioni, titolari dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari.

Anche la composizione del Gruppo, formato da personale esperto dell'Amministrazione penitenziaria e da componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, è indicativa della ferma volontà di individuare strategie per migliorare le azioni di intervento per arginare il fenomeno del disagio psichico nel settore penitenziario.

Nell'ambito delle azioni di prevenzione del fenomeno dei suicidi, si è inoltre immaginato di valutare l'uso di particolari

tecnologie; infatti, è stata avviata una interlocuzione con l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per valutare lo studio delle potenzialità della tecnologia applicata alla prevenzione dei suicidi negli istituti penitenziari, in modo da facilitare agli operatori un intervento preventivo e rapido nei casi in cui emergessero delle condizioni di *alert* su intenti autolesivi.

Inoltre, considerata la delicatezza dell'argomento e la necessaria natura multidisciplinare del problema, si è provveduto all'avvio di iniziative inserite, in particolare, nell'ultima raccomandazione dipartimentale 12 febbraio 2024, avente come oggetto « Fenomeno suicidario. Azioni di prevenzione in ambito penitenziario ».

Di fronte ai dati del fenomeno suicidario, con nota del 29 luglio 2024, il DAP ha individuato ulteriori strategie preventive e sensibilizzato le articolazioni competenti a una revisione dei Piani locali di prevenzione, prevedendo la tempestiva convocazione dello staff multidisciplinare nell'immediatezza di un gesto autolesivo o di un tentativo di suicidio, al fine di intervenire rapidamente per tutelare la vita e l'incolumità del detenuto.

La Direzione generale dei detenuti e del trattamento monitora, inoltre, costantemente la presenza dei Piani locali e regionali di prevenzione del suicidio, attraverso la consultazione dell'applicativo informatico 12 « Presidi sanitari negli istituti penitenziari », a disposizione dell'Amministrazione e alimentato dalle stesse direzioni penitenziarie.

È opportuno segnalare che, questo Governo, ha istituito per la prima volta la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria (articolo 15, comma 16 e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74) che, tra le attribuzioni previste dalla legge istitutiva, annovera anche l'assistenza sanitaria e di medicina preventiva per il personale della polizia penitenziaria, anche sotto il profilo del rischio psicologico e suicidario. Una misura che ho personalmente fortemente voluto e di cui vado orgoglioso.

Passando alla tematica del sovraffollamento detentivo, si premette che la competente Direzione generale dei detenuti, nell'analisi di alcuni fenomeni penitenziari, si è soffermata anche sull'incidenza del sovraffollamento soprattutto sugli eventi critici di maggiore rilevanza.

Dai dati forniti ed elaborati non emerge una correlazione tra sovraffollamento e suicidi, atteso che nel triennio 2010-2012 – in cui si è arrivati alla soglia delle 68.000 presenze – l'incidenza dei suicidi è stata dello 0,09 per cento; nel 2022, con 56.196 presenze, si rileva un'incidenza dello 0,15 per cento, che supera anche quella del 2024 laddove, a fronte di 61.862 presenze, vi è stata un'incidenza di eventi suicidari dello 0,13 per cento.

Analogo è il risultato se si osservano i dati relativi al fenomeno dell'autolesionismo, in rapporto al tasso di sovraffollamento dei Provveditorati regionali.

Ad oggi si registra, un indice percentuale nazionale di affollamento pari allo stato al 132,56 per cento.

Non si ravvisano, comunque, condizioni di sovraffollamento per i detenuti ascritti al sottocircuito Alta sicurezza 1 e al circuito dei collaboratori di giustizia.

Per quanto riguarda, invece, i sottocircuiti Alta sicurezza 2 e Alta sicurezza 3, non si ravvisano casi di allocazioni di detenuti in violazione dei parametri minimi stabiliti dalla Corte EDU.

Si sottolinea che anche il monitoraggio delle presenze detentive viene effettuato consultando gli applicativi a tale scopo predisposti e in uso alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento e, qualora si ravvisino situazioni di istituti penitenziari che abbiano raggiunto la massima capienza, l'Amministrazione provvede all'emissione di provvedimenti deflattivi, al fine di equilibrare il più possibile la presenza dei detenuti appartenenti al circuito Alta sicurezza tra ogni istituto penitenziario del territorio nazionale.

Per quanto attiene, poi, ai detenuti del circuito Media sicurezza, in particolare, su richiesta dei singoli Provveditorati regionali, l'Ufficio competente del DAP dispone in merito alle richieste di sfollamento di

detenuti (cosiddetti sfollamenti extradistretto) in una prospettiva orientata a perseguire una più razionale distribuzione della popolazione detentiva e a perseguire un equilibrato rapporto capienza/presenza su scala nazionale. Oltre ai necessari e fisiologici provvedimenti deflattivi, il Ministero, in tema di sovraffollamento, ha messo in campo un programma complessivo degli interventi di maggior respiro e ciò risulta evidente dalla tematica complessiva dei fondi previsti dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. Si segnala che, per l'intero comparto della Giustizia, è stato disposto un incremento di 261.157.854 euro per l'anno 2025 rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Per quanto riguarda l'Amministrazione penitenziaria, gli stanziamenti aggiuntivi previsti per ciascun anno del triennio 2025-2027 ammontano rispettivamente a:

60.645.796 euro in più per l'anno 2025,

146.591.365 euro in più per l'anno 2026,

127.820.554 euro in più per l'anno 2027.

Con riferimento alle risorse finanziarie per fronteggiare il sovraffollamento carcerario, è stato istituito ad hoc un conto di contabilità speciale presso il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, con la dotazione finanziaria necessaria per realizzare le nuove opere dirette a incrementare di 7000 unità il numero dei posti detentivi. Gli interventi già in corso e quelli programmati di competenza del DAP riguardano 134 istituti penitenziari per un importo di circa 440 milioni di euro, mentre quelli di competenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità riguardano 35 istituti per un importo complessivo di circa 120 milioni di euro.

Il piano nazionale di interventi, in definitiva, oltre che avanzare velocemente con la realizzazione di nuovi padiglioni in comprensori già sedi penitenziarie, la rifunzionalizzazione all'uso detentivo di caserme militari dismesse e il recupero di quanto

già nella propria disponibilità, prosegue, senza soluzione di continuità, anche nel processo di riqualificazione del patrimonio edilizio, mediante l'avvio di importanti interventi di manutenzione ordinaria e stra-

ordinaria di sezioni e reparti già attivi, con il duplice obiettivo di cercare di contenere il sovraffollamento e migliorare le condizioni di vivibilità dei ristretti e degli operatori penitenziari.

ALLEGATO 3

5-03515 Giachetti: Dati sull'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e iniziative di riforma della disciplina finalizzate ad evitare pregiudizi a danno di soggetti non condannati per fatti di mafia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'atto di sindacato ispettivo in oggetto prende spunto dalle relazioni periodiche dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata da cui si evincerebbe solo il numero delle aziende confiscate ma non di quelle restituite ai legittimi proprietari, ponendo poi quesiti generali sull'istituto della confisca di prevenzione.

Si evidenzia, in particolare, che sarebbero state applicate confische di prevenzione nei confronti di soggetti assolti con sentenza definitiva dal reato di associazione mafiosa e che al termine di procedimenti di prevenzione sarebbero state restituite ai legittimi proprietari aziende fallite, poste in liquidazione e in condizioni di sovraindebitamento.

In premessa, inoltre, viene richiamata la vicenda dei fratelli Cavallotti, ricorrenti dinanzi la Corte Europea dei diritti dell'Uomo contro l'Italia per le asserite violazioni convenzionali.

Rispetto alla specifica vicenda, risulta dal contributo fornito dalla competente articolazione ministeriale, che nei rispettivi ricorsi presentati contro l'Italia i ricorrenti si dolgono di una serie di violazioni della Convenzione, perpetrate nel corso del procedimento applicativo della misura di prevenzione della confisca, quali l'eccessivo onere della prova in merito alla proprietà e all'origine dei beni, la violazione della presunzione di innocenza e l'applicazione della misura della confisca in assenza dell'affermazione di responsabilità penale.

In relazione al citato ricorso (Cavallotti c. Italia), in particolare, la Corte Edu ha posto al Governo italiano specifici quesiti: *a)* se la confisca di prevenzione, per la sua

gravità e le sue caratteristiche, non si debba considerare una vera e propria sanzione penale, in quanto tale non applicabile a soggetti non colpevoli; *b)* se la confisca di prevenzione applicata nei confronti di soggetti assolti non violi la presunzione di innocenza.

Ciò posto, per quanto attiene ai quesiti relativi al carattere penale della misura irrogata e alla presunta violazione dell'articolo 7 della Convenzione, ricordo che la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4880 del 2 febbraio 2015, Spinelli, ha affermato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, escludendone la natura sanzionatoria. Inoltre, la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019, ha riconosciuto che le misure di prevenzione patrimoniali, non avendo natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva, non sono sottoposte allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene.

Tale pronuncia si pone, inoltre, in continuità con la precedente giurisprudenza costituzionale, richiamando alcuni arresti della Corte EDU, ove veniva evidenziato che le misure di prevenzione previste dalla legislazione italiana non possono essere paragonate ad una « pena », non implicando un giudizio di colpevolezza, ma mirando a prevenire la commissione di atti criminali.

Anche altre decisioni della stessa Corte EDU (es. Balsamo c. San Marino, 8 ottobre 2019), assumendo la premessa che la nozione di « pena » nell'articolo 7 della CEDU ha un significato autonomo, osservano che il punto di partenza per qualsiasi valutazione sull'esistenza di una « sanzione » consiste nel considerare se la misura in questione sia imposta a seguito di una deci-

sione di colpevolezza per l'accertamento di un reato.

Nel merito, l'istituto della confisca preventiva applicato nella vicenda richiamata nell'atto di sindacato ispettivo, per la sua qualificazione, per la sua natura e il suo scopo, non costituisce una « pena » ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

Conseguentemente, nessuna violazione può ravvisarsi per il fatto che la confisca di prevenzione sia stata disposta nonostante l'assoluzione dei ricorrenti dall'accusa di partecipazione ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso. Si precisa, riguardo al ricorso, che allo stato, dopo il deposito delle osservazioni di competenza dell'Agente del Governo, il caso pende davanti alla Corte, i cui tempi di decisione non sono preventivabili.

Nel secondo aspetto evidenziato dall'interrogante, si sottolinea come l'ordinamento preveda una serie di agevolazioni per garantire la continuità delle aziende in amministrazione giudiziaria, mentre nessuna forma di ristoro sarebbe prevista a favore di coloro che abbiano ottenuto la revoca delle misure di prevenzione.

A tal proposito, vanno presi in considerazione i finanziamenti agevolati erogati alle imprese, peraltro incrementati con la legge 30 dicembre 2020 n. 178, all'articolo 1, comma 127, con una dotazione finanziaria della misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Quest'ultima misura agevolativa, però, riguarda sì l'erogazione di un finanziamento agevolato nei confronti di imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, ma, va evidenziato che ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011 « Il Ministero procede alla revoca dell'agevolazione, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera a), nei casi di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento ».

Ciò significa, dunque, che la circostanza della revoca del provvedimento di sequestro, comporta anche la revoca dell'agevolazione.

Passando, poi, all'esame dei dati specifici richiesti nell'atto di sindacato ispet-

tivo, si rileva che la Relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati, sulla consistenza, destinazione ed utilizzo, stato dei procedimenti di sequestro o confisca *ex* articolo 49 decreto legislativo n. 159 del 2011, redatta a cura della Direzione Generale Affari Interni, fornisce informazioni dettagliate sulle aziende confiscate.

Dall'ultima Relazione aggiornata al 15 luglio 2024, infatti emerge:

il numero delle aziende confiscate: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 sono state confiscate 7.182 aziende che rappresentano l'8,4 per cento del totale dei beni confiscati;

la distribuzione temporale: nel biennio 2022/2023 sono state confiscate in via definitiva 80 aziende, con un incremento rispetto al biennio precedente;

destinazione delle aziende: nel 2023 sono state destinate (OSSIA restituite alla società civile) 320 aziende, un numero significativamente più alto rispetto a quello degli anni precedenti;

distribuzione geografica: le aziende confiscate sono prevalentemente situate nelle regioni meridionali e insulari, con una particolare concentrazione in Sicilia, Campania e Calabria;

tipologia delle aziende: le aziende confiscate includono diverse forme giuridiche come imprese individuali e società a responsabilità limitata, società per azioni, cooperative e altre forme societarie.

Sul punto si deve evidenziare che la Relazione evidentemente fornisce informazioni dettagliate sulle aziende confiscate, ma non anche sui soggetti, persone fisiche, destinatarie della misura ablativa. Con la conseguenza che non vengono distinti i procedimenti di prevenzione sulla base del reato presupposto né sulla base dell'esito del relativo procedimento penale.

Per quanto riguarda il numero delle aziende dissequestrate non viene fatta alcuna rilevazione, essendo la relazione incentrata esclusivamente sulle vicende successive in termini di confisca e di desti-

nazione dei beni. A maggior ragione, trattandosi di un dato in alcun modo acquisibile dagli attuali sistemi informatici, nessuna informazione può essere for-

nita in ordine allo stato economico-finanziario delle aziende dissequestrate, ad una eventuale riduzione dei posti di lavoro, del fatturato o del gettito fiscale.

ALLEGATO 4

5-03513 Giachetti: Chiarimenti sulle attività delle ASL in merito all'accertamento delle condizioni di salubrità delle strutture penitenziarie e elementi sulla classificazione delle morti in carcere, con particolare riferimento a quelle causate da scioperi della fame.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per i quesiti posti poiché mi consentono anzitutto di rappresentare, con riferimento alla richiesta di rendere noto quali ASL abbiano effettuato le visite previste dall'articolo 11, commi 13 e 14, della legge n. 354 del 1975, che risultano pervenute al Ministero della salute le relazioni periodiche relative ai sopralluoghi da parte di 52 ASL nel 2023 e da parte di 88 ASL nel 2024.

Al riguardo, fermo restando che è intenzione del Ministero della salute avviare un processo utile a sensibilizzare le Regioni a monitorare l'adempimento da parte delle Aziende sanitarie circa l'effettuazione dei sopralluoghi e la trasmissione al Ministero della salute dei relativi verbali in linea con quanto previsto dalla legge, fornisco a tutti i membri di questa Commissione la tabella che illustra nel dettaglio quali sono le ASL di cui risultano agli atti le relazioni relative alle ispezioni condotte nei due anni indicati, nonché informazioni in merito alle date in cui sono stati effettuati i sopralluoghi.

Ciò premesso, devo segnalare che il Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, attivo dal 2008 presso la Conferenza unificata, ha recentemente avviato una strategia di potenziamento del monitoraggio a livello centrale dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario.

È stata infatti approvata il 2 aprile scorso la proposta di istituzione di un gruppo tecnico in seno al suddetto Tavolo che monitori l'applicazione delle regolamentazioni previste dal documento « Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali » (Accordo

Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015), quali:

lo stato delle reti dei servizi sanitari regionali attivate e le relative modalità di gestione e funzionamento;

i trasferimenti interregionali;

lo stato di attuazione delle attività inerenti alle condizioni strutturali e/o organizzative dei locali sanitari negli istituti penitenziari.

Il Gruppo, coordinato dal Ministero della salute, avrà inoltre il compito di sollecitare eventuali interventi tesi alla risoluzione delle problematiche rilevate o al miglioramento dell'efficienza ed efficacia del funzionamento delle reti regionali, anche attraverso modifiche e/o integrazioni dell'Accordo stesso.

Per quanto riguarda le informazioni relative ai decessi avvenuti negli istituti penitenziari, riferisco quanto acquisito dal Ministero della Giustizia che ha fornito i dati registrati nell'applicativo « Eventi critici ».

Alla data dell'ultimo rilevamento del 3 marzo 2025, è emerso che nell'anno 2024 si sono verificati 82 suicidi e 12 nell'anno 2025, per quanto riguarda i decessi per cause naturali, invece, si sono registrati 126 casi nel 2024 e 28 nel 2025.

I casi di decesso ancora in corso di accertamento sono 19 casi nel 2024 e 10 nel 2025, mentre i decessi per cause accidentali risultano 1 nel 2024. Per i casi di omicidio invece, si registrano 2 casi nel 2024.

È necessario precisare, inoltre, che nel computo complessivo, non vengono inseriti i decessi avvenuti al di fuori degli Istituti di

pena, cioè riferiti a quei soggetti che, al momento del decesso, si trovavano a vario titolo all'esterno della struttura penitenziaria.

Per quanto riguarda i decessi definiti nell'atto ispettivo come « conseguenti alle manifestazioni di protesta/sciopero della fame », si rappresenta che gli stessi sono registrati nell'ambito dell'evento « decessi per cause naturali », in quanto le cause e/o concause effettive del decesso vengono accertate solo a seguito di esame medico legale.

Il fenomeno è, comunque, costantemente monitorato e il Ministero della giustizia, da tempo, destina notevoli risorse umane e finanziarie per porre un argine al disagio psichico nelle strutture penitenziarie e alle tragiche conseguenze che ne derivano.

A tal proposito rappresento che il Dipartimento dell'amministrazione peniten-

ziaria (DAP) ha costituito un gruppo di lavoro, composto tra l'altro anche da componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologici, con il compito di individuare strategie al fine di migliorare le azioni di intervento per contrastare il fenomeno del disagio psichico nel settore penitenziario.

In merito al fenomeno dei suicidi, in particolare, riferisco che nell'ultima Raccomandazione dipartimentale del Ministero della giustizia del 12 febbraio 2024, sono state individuate iniziative volte all'utilizzo della tecnologia applicata alla prevenzione dei suicidi in modo da facilitare l'intervento degli operatori.

Ulteriori strategie preventive sono state diramate al fine di effettuare una revisione dei Piani locali di prevenzione, prevedendo la convocazione dello staff multidisciplinare nell'immediatezza di un gesto autolesivo o di un tentativo di suicidio.

| REGIONE | ASL | Istituto penitenziario | DATE SOPRALLUOGHI RELAZIONI ASL ANNO 2024 |
|-----------------------|---------------------------|---|--|
| CAMPANIA | ASL CASERTA | CARINOLA (CE) - ISTITUTO PENITENZIARIO | 27 maggio - 11 novembre |
| | ASL NAPOLI 1 CENTRO | POGGIOREALE (NA) - CASA CIRCONDARIALE GIUSEPPE SALVIA | 30 luglio- |
| | ASL NAPOLI 1 CENTRO | SECONDIGLIANO (NA) - CASA CIRCONDARIALE "PASQUALE MANDATO" | 15 luglio- |
| | ASL NAPOLI 1 CENTRO | NISIDA (NA) - ISTITUTO PENITENZIARIO MINORILE | 5 luglio- |
| | ASL CASERTA | AVERSA (CE) - ISTITUTO PENITENZIARIO | 20 maggio - 4 novembre |
| | ASL CASERTA | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) - ISTITUTO PENITENZIARIO | 3 giugno - 18 novembre |
| | ASL CASERTA | ARIENZO (CE) - ISTITUTO PENITENZIARIO | 13 maggio - 28 ottobre |
| EMILIA ROMAGNA | ASL BOLOGNA | BOLOGNA - CASA CIRCONDARIALE ROCCO D'AMATO | 16 e 21 maggio; 18- 19-26 novembre - 20 dicembre |
| | ASL BOLOGNA | BOLOGNA - CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE | 09 maggio - 15 novembre |
| | ASL MODENA | CASTELFRANCO EMILIA (MO) - | 13 maggio - |
| | ASL DELLA ROMAGNA-FORLI' | FORLI' - CASA CIRCONDARIALE | 18 dicembre - |
| | ASL DI MODENA | MODENA - CASA CIRCONDARIALE | 11 marzo - 13 dicembre |
| | ASL DI FERRARA | FERRARA - CASA CIRCONDARIALE | 20 giugno - 28 novembre |
| | ASL DI PIACENZA | PIACENZA - CASA CIRCONDARIALE | 21 agosto - 5 dicembre |
| | ASL DELLA ROMAGNA-RAVENNA | RAVENNA - CASA CIRCONDARIALE | 16 aprile - 4 dicembre |

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| | ASL DI REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA - ISTITUTO PENITENZIARIO | 21 maggio - 2 agosto - 11 novembre |
| | ASL DELLA ROMAGNA-RIMINI | RIMINI - ISTITUTO PENITENZIARIO | 18 dicembre - |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | GORIZIA - CASA CIRCONDARIALE | 7 agosto - 19 dicembre |
| | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | TOLMEZZO (UD) - CASA CIRCONDARIALE | 27 giugno -11 dicembre |
| | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | TRIESTE - CASA CIRCONDARIALE | 8 febbraio - 7 agosto - 19 dicembre |
| | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | UDINE - CASA CIRCONDARIALE | 19 luglio - 22 novembre |
| | AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE | PORDENONE - CASA CIRCONDARIALE | 9 aprile - |
| LAZIO | ASL DI VITERBO | VITERBO - CASA CIRCONDARIALE "NICANDRO IZZO" | 2 febbraio - 23 dicembre |
| | ASL RM2 | ROMA - ISTITUTI PENITENZIARI DI REBIBBIA | 28 giugno - 18 e 31 luglio - 12 settembre - 4 ottobre |
| | ASL RM1 | ROMA- CASA CIRCONDARIALE DI REGINA COELI | 8 ottobre - 19 dicembre |
| | ASL RM1 | ROMA - ISTITUTO PENALE PER MINORENNI "CASAL DEL MARMO" | 18 dicembre - |
| LIGURIA | ASL 1 | IMPERIA - CASA CIRCONDARIALE | 19 novembre - |
| | ASL 1 | SANREMO (IM) - CASA CIRCONDARIALE | 28 novembre - |
| LOMBARDIA | ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | MILANO - CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE BECCARIA | 22 maggio - 20 novembre |
| | ATS BRESCIA | BRESCIA - CASA CIRCONDARIALE NERIO FISCHIONE | 17 dicembre - |
| | ATS BRESCIA | BRESCIA - CASA DI RECLUSIONE VERZIANO | 11 dicembre - |
| | ATS INSUBRIA | COMO - CASA CIRCONDARIALE | 26 giugno - 29 ottobre |

| | | | |
|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | ATS VAL PADANA | CREMONA - CASA CIRCONDARIALE | 6 dicembre - |
| | ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | BOLLATE (MI) CASA CIRCONDARIALE | 24 aprile - |
| | ATS INSUBRIA | BUSTO ARSIZIO (VA) - CASA CIRCONDARIALE | 6 giugno - 22 ottobre |
| | ATS BRIANZA | LECCO - CASA CIRCONDARIALE | 19 giugno - |
| | ATS BRIANZA | MONZA - CASA CIRCONDARIALE | 11 giugno - 7 novembre |
| | ATS PAVIA | PAVIA - CASA CIRCONDARIALE TORRE DEL GALLO | 29 maggio - 20 giugno - 20 dicembre |
| | ATS INSUBRIA | VARESE - CASA CIRCONDARIALE | 11 giugno - 30 ottobre |
| | ATS PAVIA | VIGEVANO (PV) - CASA CIRCONDARIALE | 27 giugno - 12 dicembre |
| | ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | LODI (MI) CASA CIRCONDARIALE | 16 maggio - 3 dicembre |
| | ATS VAL PADANA | MANTOVA - CASA CIRCONDARIALE | 13 dicembre - |
| | ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | MILANO - CASA CIRCONDARIALE "SAN VITTORE" | 27 novembre - |
| | ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | OPERA (MI) - CASA CIRCONDARIALE | 9 ottobre - |
| | ATS MONTAGNA | SONDRIO - CASA CIRCONDARIALE | 28 maggio - 21 novembre |
| | ATS PAVIA | VOGHERA (PV) - CASA CIRCONDARIALE | 19 dicembre - |
| MARCHE | AST ANCONA | ANCONA - CASA DI RECLUSIONE BARCAGLIONE | 5 settembre - |
| | AST ANCONA | ANCONA - CASA DI RECLUSIONE MONTACUTO | 3 settembre - |
| | AST FERMO | FERMO - CASA DI RECLUSIONE | relazione di riepilogo visite 2024 |
| MOLISE | ASREM | CAMPOBASSO - CASA DI RECLUSIONE E DETENZIONE | 6 settembre - |
| | ASREM | ISERNIA - CASA CIRCONDARIALE | 16 settembre - |
| | ASREM | LARINO (CB) - CASA DI RECLUSIONE | 12 settembre - |

| | | | |
|-----------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| PIEMONTE | ASLBI | BIELLA - CASA CIRCONDARIALE | 13 giugno - 5 dicembre |
| | ASL CN1 | CUNEO - CASA CIRCONDARIALE | 12 giugno - 6 dicembre |
| | ASL CN1 | FOSSANO (BN) - CASA DI RECLUSIONE "SANTA CATERINA" | 10 dicembre - |
| | ASL TO4 | IVREA (TO) - CASA CIRCONDARIALE | 10 dicembre - |
| | ASL NO | NOVARA - CASA CIRCONDARIALE | 21 giugno - 2 ottobre - 17 dicembre |
| | ASL V.C.O | VERBANIA (VCO) - CASA CIRCONDARIALE | 29 maggio - 2 dicembre |
| | ASL VC | VERCELLI - CASA CIRCONDARIALE | 10 luglio - 5 dicembre |
| | ASL AT | ASTI - CASA DI RECLUSIONE | 14 giugno - |
| | ASL CN1 | SALUZZO (CN) - CASA DI RECLUSIONE RODOLFO MORANDI | 12 e 13 giugno - 5 e 13 dicembre |
| | ASL CN2 | ALBA (CN) - CASA DI RECLUSIONE "MONTALTO" | 16 ottobre - |
| PUGLIA | ASL BARI | BARI - CASA CIRCONDARIALE RUCCI | 27 novembre - |
| | ASL BARI | TURI (BA) - CASA DI RECLUSIONE | 13 marzo - 25 novembre |
| | ASL BARI | BARI - ISTITUTO PENALE PER MINORENNI "FORNELLI" | 12 aprile - 18 novembre |
| SARDEGNA | ASLOGLIASTRA | LANUSEI (NU) - CASA CIRCONDARIALE DI SAN DANIELE | 17 dicembre - |
| | ASL MEDIO CAMPIDANO | ARBUS (SUD SARDEGNA) - CASA DI RECLUSIONE IS ARENAS | 30 dicembre - |
| SICILIA | ASP CATANIA | ACIREALE (CT) - ISTITUTO PENALE PER MINORI | 17 ottobre - |
| | ASP CATANIA | CALTAGIRONE (CT) - CASA CIRCONDARIALE | 19 novembre - |

| | | | |
|----------------|--------------------|---|--|
| | ASP TRAPANI | CASTELVETRANO (TP) - CASA CIRCONDARIALE | 27 giugno - 10 dicembre |
| | ASP CATANIA | CATANIA - ISTITUTO PENALE PER MINORI BICOCCA | 7 e 22 novembre |
| | ASP CATANIA | CATANIA - CASA CIRCONDARIALE | 26 novembre - - |
| | ASP TRAPANI | FAVIGNANA (TP) - CASA DI RECLUSIONE | 12 dicembre - |
| | ASP CATANIA | GIARRE (CT) - CASA CIRCONDARIALE | 15 novembre - |
| | ASP RAGUSA | RAGUSA - CASA CIRCONDARIALE | 16 dicembre - |
| | ASP TRAPANI | TRAPANI - CASA CIRCONDARIALE | 10 dicembre - |
| TOSCANA | ASL TOSCANA CENTRO | PRATO - CASA CIRCONDARIALE | 22 maggio - 10 dicembre |
| | ASL TOSCANA CENTRO | FIRENZE - CASA CIRCONDARIALE SOLLICCIANO - SEZ. MASCILE | 14 novembre - |
| | ASL TOSCANA CENTRO | FIRENZE - CASA CIRCONDARIALE GOZZINI | 11 novembre - |
| UMBRIA | ASLUMBRIA2 | ORVIETO - CASA CIRCONDARIALE | 25 ottobre - |
| | ASLUMBRIA2 | SPOLETO - CASA DI RECLUSIONE | 25 ottobre - 9 dicembre |
| | ASLUMBRIA2 | TERNI - CASA CIRCONDARIALE | 18 ottobre - |
| VENETO | ULSS5 POLESANA | ROVIGO - CASA CIRCONDARIALE | 9-10-14 e 15 ottobre |
| | ULSS9 SCALIGERA | MONTORIO VERONA - CASA CIRCONDARIALE | 25 luglio - 13 novembre |
| | ULSS3 SERENISSIMA | VENEZIA GIUDECCA - CASA DI RECLUSIONE FEMMINILE | 15 luglio - 11 novembre |
| | ULSS6 EUGANEA | PADOVA - CASA CIRCONDARIALE | 21 e 28 maggio - 5 settembre - 5 e 14 novembre |
| | ULSS1 DOLOMITI | BELLUNO - CASA CIRCONDARIALE | 04 giugno - 9 dicembre |
| | ULSS3 SERENISSIMA | VENEZIA SANTA CROCE - CARCERE CIRCONDARIALE S.M.MAGGIORE | 15 novembre - |

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 56 |
|---|----|

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Comunica di aver designato come relatore l'onorevole Salvatore Caiata. Avverte altresì che sul provvedimento si sono espresse in senso favorevole le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Lavoro e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.25.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|---|----|
| Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya e modifica alla legge 12 novembre 2009, n. 162. C. 1535 Furgiuele, C. 1542 Bicchielli, C. 1554 Ciaburro, C. 1654 Varchi e C. 1696 Graziano | 57 |
|---|----|

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 aprile 2025.

Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya e modifica alla legge 12 novembre 2009, n. 162. C. 1535 Furgiuele, C. 1542 Bicchielli, C. 1554 Ciaburro, C. 1654 Varchi e C. 1696 Graziano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 8.20 alle 8.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 58 |
| Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 81 |
| DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) | 81 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 258 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 90 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 93 |
| AVVERTENZA | 93 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, avverte che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Nel segnalare che il testo del provvedimento è corredato di una relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene

necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Segnala, in primo luogo che l'articolo 1 integra l'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, prevedendo la possibilità per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, di destinare il 10 per cento delle rispettive facoltà assunzionali al reclutamento a tempo determinato, di personale con contratto di apprendistato di durata massima di trentasei mesi. Precisa, inoltre, che alla scadenza dei contratti in questione, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate.

Fa presente, inoltre, che la norma prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedano alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato « PA 110 e lode », nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021.

Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, nonché a finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-

zioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

In tale quadro, rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2159 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 45.125.000 euro per ciascuno degli anni 2025-2027, per effetto delle riduzioni operate da norme in materia di revisione della spesa dei Ministeri contenute, rispettivamente, nella legge di bilancio per l'anno 2024 e, da ultimo, nella legge di bilancio per l'anno 2025.

Ciò posto, rileva preliminarmente che quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge in esame non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, ma si limita a individuare, entro un limite massimo espressamente previsto, le risorse a valere sulle quali provvedere alla sua attuazione. Nel rilevare che l'utilizzo previsto dalla norma in esame appare riconducibile alle finalità del Fondo, per quanto concerne specificatamente il profilo temporale del medesimo utilizzo, segnala che la disposizione in esame fa indistintamente riferimento al triennio 2025-2027, senza fornire indicazioni circa l'ammontare delle risorse del Fondo che potranno essere utilizzate in ciascuno degli anni considerati.

Sul punto, ferma restando l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo, al fine, da un lato, di accertare l'effettiva disponibilità delle risorse previste per ciascuno degli anni del triennio nel quale opera l'avvalimento delle stesse e, dall'altro, di valutare l'entità del ricorso al Fondo in questione complessivamente operato dal provvedimento in esame, tenuto conto che lo stesso è utilizzato per finalità di copertura finanziaria anche dai commi 1, 2 e 4 del successivo articolo 7, segnala l'opportunità di precisare nell'ambito della disposizione la misura dell'utilizzo del Fondo imputata a ciascun esercizio.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, evidenzia che la norma in esame autorizza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ad assumere a tempo indeterminato 50 funzionari a elevata specializzazione tecnica, mediante procedure concorsuali pubbliche, incrementando corrispondentemente la dotazione organica del Ministero. Rileva che, a seguito del completamento delle suddette procedure, le convenzioni stipulate fra il Ministero e la SOGESID S.p.A. sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Rammenta che SOGESID S.p.A. è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Fa presente che, a tal fine, è autorizzata la spesa di euro 675.806 per il 2025 e di euro 2.703.223 annui a decorrere dal 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 505.057 per il 2025 per la gestione della procedura concorsuale, di euro 17.500 per il 2025 e di euro 70.000 annui a decorrere dal 2026 per le spese relative ai buoni pasto, come previsto ai periodi dal primo all'ottavo del citato comma 2.

Con riguardo agli oneri assunzionali, non ha osservazioni da formulare considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificarne e confermarne gli importi. Peraltro, evidenzia che tali oneri sono configurati quali limiti massimi di spesa e che, stante la natura non rimodulabile degli stessi, anche la determinazione del numero delle unità di personale da assumere, che la norma fissa in maniera puntuale in 50 unità, dovrebbe essere prudenzialmente individuata entro valori massimi, fino a 50 unità. In proposito, ritiene che si dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di modificare il testo della disposizione nei termini testé evidenziati.

Con riguardo alle spese per le procedure concorsuali, pur considerato che la relazione tecnica riferisce che tali oneri sono stati quantificati tenendo conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure similari, rileva comunque l'opportu-

rità di acquisirne evidenza con il dettaglio delle singole voci di costo.

Infine, per quanto concerne la determinazione degli oneri per buoni pasto, andrebbero forniti, a suo avviso, i dati e gli elementi sottostanti la loro stima con particolare riguardo alla media del numero delle giornate per cui gli stessi verranno riconosciuti al personale interessato. Precisa che la richiesta appare opportuna, tenuto conto che il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali per il triennio 2022-2024 riconosce l'erogazione del buono pasto anche per le giornate di lavoro agile.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dal medesimo comma, pari complessivamente a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e a 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, dall'articolo 10, comma 14, del provvedimento in esame.

Con riferimento all'articolo 2, comma 3, evidenzia che la norma in esame differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, con esclusivo riferimento al personale comunale con profilo di assistente sociale, il termine recato dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, entro il quale il dipendente a tempo determinato, ai fini della sua stabilizzazione ai sensi della disciplina prevista dal medesimo articolo 20, comma 1, deve aver maturato, presso la relativa pubblica amministrazione, il requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Al riguardo, non formula osservazioni concordando con la neutralità finanziaria della norma evidenziata dalla relazione tec-

nica e considerato che alla disposizione di cui viene disposto il differimento applicativo, al pari di precedenti analoghi interventi, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Evidenzia, peraltro, che, diversamente da un analogo intervento di proroga da ultimo attuato con l'articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge n. 215 del 2023, la norma in esame differisce esclusivamente il termine di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20, entro il quale deve essere maturato il suddetto requisito, lasciando inalterato l'ulteriore termine del 31 dicembre 2024 individuato all'alinea del comma 1 dell'articolo 20, entro il quale, con specifico riguardo agli assistenti sociali, è possibile procedere alla relativa stabilizzazione mediante l'applicazione della disciplina recata dalla medesima disposizione.

Tanto premesso, al fine di assicurare coerenza tra il termine previsto per la stabilizzazione del personale comunale con profilo di assistente sociale e quello previsto per la maturazione dell'anzianità di servizio utile ai fini della medesima stabilizzazione, appare necessario, a suo avviso, non già differire il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, bensì quello di cui all'articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge n. 215 del 2023, posto che quest'ultimo richiama entrambi i termini interessati. In merito a tale profilo ritiene comunque necessaria una valutazione da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 3, rileva che la norma reca specifiche modifiche al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo, in particolare, l'introduzione, tra le modalità di accesso alla dirigenza pubblica statale di II fascia, quella del concorso unico, ai sensi del comma 1, lettera b), precisando che alla sua organizzazione provvede il Dipartimento della funzione pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – RIPAM, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei

vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi del comma 1, lettera d), numero 1, capoverso 4-ter. Precisa che con le medesime modalità si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, ai sensi del comma 1, lettera d), numero 1, capoverso 4-quater.

Segnala che viene, quindi, disposta una revisione della disciplina della mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni con specifico riguardo al rapporto di tale istituto con l'attivazione delle procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale. In particolare, fa presente che viene limitata entro il quindici per cento delle facoltà assunzionali delle amministrazioni la subordinazione dello svolgimento delle procedure concorsuali al previo ricorso alla mobilità volontaria, a fronte dell'applicazione dello stesso vincolo con riguardo al complessivo numero di posti da ricoprire previsto nell'assetto previgente, escludendo integralmente da tale dall'obbligo la Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva che, nell'ambito di tale revisione, viene, altresì, confermato quanto già previsto a normativa previgente, ovvero che gli inquadramenti nelle amministrazioni di servizio avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella originariamente posseduta presso le amministrazioni di provenienza e che tale procedura può essere adottata anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera c).

Fa presente che vengono, quindi, adottate prescrizioni in materia di durata di validità, di scorrimento e di modalità di redazione delle graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale, ai sensi del comma 1, lettera d), numeri 3 e 4, nonché l'integrazione della disciplina del Portale unico del reclutamento, al fine di prevedere che, all'atto della registrazione nello stesso, gli interessati possano chiedere l'invio di

notifiche della pubblicazione di bandi e avvisi pubblici corrispondenti alle indicazioni poste nella medesima registrazione, ai sensi del comma 1, lettera *e*). Segnala, infine, come sia disposto l'aggiornamento delle modalità di riconoscimento dei titoli di studio esteri utili ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici con la precisazione dei termini di trasmissione da parte dell'interessato della relativa documentazione all'amministrazione precedente, ai sensi del comma 1, lettera *f*).

Con riferimento al comma 1, lettera *c*), andrebbe acquisita, a suo avviso, una valutazione del Governo utile a circoscrivere i termini dell'esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri dall'applicazione della nuova disciplina della mobilità volontaria, di cui al citato comma 1, lettera *c*), al fine di definire, con riguardo al medesimo organismo, la cornice regolatoria di tale istituto rispetto alle procedure concorsuali, considerato che in base al dato testuale della norma sembrerebbe venir meno qualunque obbligo per la Presidenza del Consiglio di provvedere all'immissione in ruolo del personale in servizio in mobilità da altre amministrazioni prima di poter procedere all'avvio di nuove procedure di reclutamento. Ritiene che la richiesta sia opportuna anche con riguardo all'applicabilità alla stessa Presidenza del Consiglio dei vincoli in materia di mobilità volontaria già previsti, in termini generali, nel testo previgente del comma *2-bis* dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dalla norma in esame, che prescrivono che gli inquadramenti avvengano nei limiti dei posti vacanti nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella originariamente posseduta e che possano essere adottati anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

Con riguardo al comma 1, lettera *e*), osserva che la relazione tecnica ne riferisce la neutralità finanziaria asserendo che l'invio di una notifica tramite il Portale al candidato che ne faccia richiesta, avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul

punto, stante l'ampia portata applicativa della disposizione che prescrive che tali notifiche afferiscano alla pubblicazione di bandi e avvisi pubblici corrispondenti alle indicazioni poste nella registrazione da parte dell'utente interessato, segnala che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione consentendo di delinearne meglio le modalità di attuazione operativa.

Infine, non ha osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni dell'articolo in esame, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria evidenziata dalla relazione tecnica.

Con riguardo all'articolo 5, evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa di 200 unità nell'area assistenti – profilo di assistente amministrativo la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e autorizza il medesimo Ministero a reclutare a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti – profilo di assistente amministrativo, senza il previo svolgimento delle procedure di 35 mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di 3.995.247 euro per il 2025 e di 7.990.494 euro a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali, di 202.899 euro per il 2025 e di 405.797 euro annui a decorrere dal 2026 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di 168.000 euro per il 2025 e di 336.000 euro a decorrere dal 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 448.000 per il 2025.

Con riguardo ai suddetti oneri, pur non formulando osservazioni, considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificarne e confermarne gli importi, evidenzia che la determinazione del numero delle unità di personale da reclutare viene effettuata dalla norma in maniera puntuale in 200 unità, laddove a fronte della configurazione dei

relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa – al pari di quelli concernenti straordinari e buoni pasto – anche l'individuazione del numero di unità da assumere dovrebbe essere prudenzialmente disposta entro limiti massimi fino a 200 unità.

Con riferimento all'articolo 7, comma 1, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, ai fini del rafforzamento della Commissione RIPAM, prevede la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'istituzione di un Ufficio, articolato in due Servizi. Rileva come venga, altresì, disposta la destinazione presso il nuovo Ufficio di un contingente massimo di 30 unità di personale non dirigenziale in prestito, proveniente anche da altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Segnala che le dotazioni organiche del personale dirigente e di quello in prestito sono corrispondentemente incrementate. Fa presente che il personale non dirigente scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa e che gli oneri derivanti dalla disposizione sono indicati in euro 1.269.174 per il 2025 e in euro 1.692.231 a decorrere dal 2026 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Con riguardo ai suddetti oneri, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificarne e confermarne gli importi. Tanto premesso, evidenzia che, stante il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'integrazione del testo in esame, come peraltro avvenuto in analoghe circostanze, al fine di prevedere che per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale non dirigente venga reso indisponibile un numero di posti finanzia-

riamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire un chiarimento in merito agli eventuali oneri correlati alle esigenze di funzionamento della nuova struttura, non valutati dalla relazione tecnica. Si riferisce, in particolare, ai fabbisogni strumentali e di personale operativo e di supporto con qualifica di assistente diverso da quello previsto in prestito da altre amministrazioni che, come riferito dalla relazione tecnica, appare riconducibile nella qualifica dei funzionari – Categoria A-5.

Per quanto concerne l'articolo 7, comma 4, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'istituzione di un Ufficio, articolato in due Servizi, e dispone altresì l'alimentazione di tale nuovo Ufficio con un contingente massimo di 6 unità di personale non dirigenziale in prestito, in aggiunta a quello della Presidenza del Consiglio proveniente da altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Rileva che le dotazioni organiche del personale dirigente e di quello in prestito sono corrispondentemente incrementate, che il personale non dirigente scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa e che gli oneri derivanti dal presente comma sono indicati in euro 575.430 per il 2025 e in euro 767.239 a decorrere dal 2026, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Osserva che gli importi dei suddetti oneri non appaiono verificabili e confermabili sulla base dei dati di quantificazione riportati dalla relazione tecnica, giacché in base a tali dati l'onere totale complessivo riferito al 2025, calcolato su un rateo di 9 mensi-

lità, risulta pari ad euro 614.951,96 a fronte dell'importo di euro 575.430 nel testo e nella relazione tecnica, mentre quello a regime dal 2026 è pari ad euro 819.935,95, a fronte dell'importo di euro 767.239 nel testo e nella relazione tecnica. Al riguardo, ritiene pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Analogamente a quanto già osservato con riguardo al comma 1 dell'articolo 7, evidenzia che, stante il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di prevedere l'integrazione del testo in esame, come per altro avvenuto in analoghe circostanze, al fine di prevedere che per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale non dirigente venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire un chiarimento in merito agli eventuali oneri correlati alle esigenze di funzionamento della nuova struttura, con particolare riferimento ai fabbisogni strumentali della stessa, non valutati dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, quantificati in euro 1.269.174 per l'anno 2025 e in 1.692.231 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021. Segnala che la riduzione, con finalità di copertura finanziaria, del predetto Fondo è prevista anche dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 7, al fine di provvedere agli oneri derivanti da tali disposizioni, rispettivamente, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e quantificati in 575.430 euro per l'anno 2025 e in 767.239 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

In proposito, rammenta che il citato comma 613 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rivolto in

particolare alla formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

In tale quadro, rammenta altresì che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2159 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 45.125.000 euro per ciascuno degli anni 2025-2027, per effetto delle riduzioni operate da norme in materia di revisione della spesa dei Ministeri contenute, rispettivamente, nella legge di bilancio per l'anno 2024 e, da ultimo, nella legge di bilancio per l'anno 2025.

Al riguardo, segnala che – da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato Fondo risulta accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente alla somma delle voci di copertura recate dai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.

Tutto ciò considerato, nel prendere atto della capienza del Fondo per il corrente esercizio finanziario, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità anche per le successive annualità, nonché una assicurazione in ordine al fatto che le riduzioni ad esso complessivamente apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate, anche considerando l'utilizzo delle risorse del Fondo stesso previsto, nel limite di 3 milioni di euro nel triennio 2025-2027, dal comma 1 dell'articolo 1, nonché l'ampliamento delle sue finalità di impiego disposto dal comma 3 dell'articolo 7 del presente provvedimento.

Sotto il profilo formale, segnala l'opportunità di precisare, nell'ambito dei commi 1, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, dell'articolo in esame, che gli oneri indicati dalla disposizione sono « pari a » agli importi ivi indicati, al fine di chiarire che, in relazione alla natura della spesa autoriz-

zata, tali importi costituiscono un limite massimo di spesa.

Con riferimento all'articolo 10, commi da 5 a 14, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede che il Commissario unico, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, per la realizzazione degli interventi attuativi relativi a procedure d'infrazione in materia ambientale, provveda, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » mediante lo svolgimento di una serie di attività individuate dal comma 5 del citato articolo.

Rileva che i soggetti pubblici individuati dalla norma già competenti per tali interventi in materia di bonifica provvedono a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario unico, ai sensi del comma 8. Fa presente che sono, altresì, trasferiti al Commissario la competenza attuativa su specifici interventi individuati dalla norma, quali ricognizione e indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati e attività volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari e il monitoraggio ambientale e sanitario, che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonché ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria, ai sensi del comma 11.

Segnala che per lo svolgimento delle relative attività commissariali il contingente di personale della Struttura di supporto al Commissario unico, che nell'assetto già vigente si compone di un numero massimo di 15 unità di personale in mobilità da altre amministrazioni pubbliche, viene incrementato di 10 unità per il triennio 2025-2027 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 659.290 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi del comma 12. Rileva come venga, altresì, previsto che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provveda al monitoraggio sull'espletamento di specifici aspetti riferiti alle suddette attività, rendendo pub-

blici i relativi esiti in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale e, a tal fine, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi del comma 13. Fa presente che gli oneri complessivi sono quantificati in euro 2.659.290 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di cui al comma 14.

Con riferimento alla stima degli oneri relativi al potenziamento della Struttura di supporto, prende atto degli elementi di valutazione e dei dati forniti dalla relazione tecnica dalla quale si desume che le 10 unità aggiuntive sembrerebbero riferite a personale dell'Arma dei carabinieri, secondo la seguente ripartizione: un Luogotenente, un Maresciallo capo, due Brigadieri, quattro Appuntati e due Carabinieri scelti.

Sul punto, premesso che sulla base dei medesimi dati ed elementi, gli importi della spesa a tal fine autorizzata dal comma 12 appaiono confermabili e verificabili, osserva che tale potenziamento della Struttura di supporto sembra interessare prevalentemente funzionalità operative correlate ai nuovi compiti che il Commissario unico sarà chiamato a svolgere. Stante l'ampiezza dell'area geografica interessata dall'intervento di bonifica, nonché la complessità del fenomeno oggetto dello stesso, appare pertanto opportuno, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi che consentano di assicurare che tali ulteriori nuovi compiti attribuiti al Commissario unico possano essere effettivamente svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e quindi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò anche tenuto conto di quanto prescritto dai commi 8 e 11 circa il trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario delle pertinenti risorse presenti nei bilanci delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di bonifica del territorio in parola, riferiti anche ad interventi che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 14 dell'articolo 10 provvede agli oneri di cui ai commi 12 e 13 del medesimo articolo, pari

a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta, per le medesime annualità, dall'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento.

Con riferimento all'articolo 12, comma 2, evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina dei compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, di cui all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 2024, tali compensi siano riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo del medesimo comma in cui si precisa che gli oneri relativi al trattamento fondamentale restino a carico dell'amministrazione di appartenenza. Fa presente che la disposta novella stabilisce che i suddetti compensi, a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021, siano in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento, eliminando ogni riferimento al quarto periodo del comma 8.

Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica riferisce che la norma è volta a rendere più chiara la formulazione della summenzionata disposizione, specificando che le somme in oggetto sono state già corrisposte, nelle annualità interessate. Pur considerato quanto testé riferito dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbe comunque chiarita la portata applicativa della disposizione nella parte in cui, eliminando il rinvio al quarto periodo del comma 8 in cui si prevede che gli oneri relativi al trattamento fondamentale restino a carico dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici componenti delle suddette Commissioni, potrebbe comportare

l'imputazione degli stessi oneri all'amministrazione utilizzatrice di tale personale, ossia il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Precisa che la richiesta appare opportuna anche considerato che, a normativa vigente, alla copertura dei costi di funzionamento, comprensivi dei compensi dei componenti, delle suddette Commissioni si provvede mediante le tariffe da applicare ai soggetti proponenti l'avvio delle relative procedure e che, pertanto, in tal caso si porrebbe l'esigenza di valutare la compatibilità dell'imputazione di oneri non rimodulabili quali quelli riferiti a trattamenti retributivi fondamentali a valere su risorse di natura eventuale come quelle rinvenienti dalle suddette entrate tariffarie.

Con riferimento all'articolo 12, comma 6, evidenzia preliminarmente che la norma in esame definisce il regime transitorio retributivo delle indennità applicabile al personale in servizio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV. Fa presente che, in particolare, si prevede che, nelle more del rinnovo del contratto per i dipendenti ENAC con il quale si provvederà alla rideterminazione dei nuovi valori di area, ai dipendenti dell'ANSV continuino ad applicarsi i valori dell'indennità per il personale ENAC attualmente vigenti. Rileva che agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nei limiti delle risorse già assegnate all'Agenzia, ai sensi del comma 6.

Al riguardo, considerato che, come previsto espressamente dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, agli oneri recati dalla disposizione si provvederà con gli stanziamenti ordinari nei limiti delle risorse già assegnate e destinate al finanziamento della suddetta indennità, appare opportuna, a suo avviso, un'integrazione delle informazioni fornite dalla relazione tecnica al fine di verificare l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al personale in servizio nonché quello delle disponibilità di bilancio destinabili a tale finalità.

Per quanto concerne l'articolo 12, comma 9, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, ai fini del potenziamento del Centro alti studi per la difesa – CASD, incrementa la dotazione organica dei pro-

fessori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa di 8 unità di professori, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale. Segnala che, a tal fine, è autorizzata la spesa di euro 465.190 per il 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere dal 2026, alla quale si provvede, quanto a euro 126.484 per il 2025, e ad euro 252.969 annui a decorrere dal 2026, mediante una riduzione di 8 unità, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, della famiglia professionale degli assistenti, ai sensi del comma 9, lettera a), e, quanto a euro 338.706 per il 2025 ed euro 677.411 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, ai sensi del comma 9, lettera b).

Al riguardo, premesso che in base alla portata testuale della disposizione, considerato che il suddetto incremento è disposto nell'ambito del *budget* assunzionale della amministrazione precedente, il relativo onere non avrebbe necessità di essere supportato da una specifica autorizzazione di spesa, osserva che, ai fini della verifica della sua quantificazione, i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica andrebbero, opportunamente, integrati in modo da evidenziare la dinamica pluriennale dello stesso, in un orizzonte almeno decennale, in relazione all'andamento della progressione economica di carriera del personale interessato dalla disposizione; ciò in linea con quanto prescritto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne l'articolo 12, commi 11 e 12, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, limitatamente agli anni 2025 e 2026, le pubbliche amministrazioni possano risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica di almeno 65 anni, a condizione che detto personale abbia maturato un'anzianità contributiva, pari a 42 anni e 10 mesi per gli

uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Rileva che tali disposizioni non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, evidenzia che la novella sostanzialmente prevede una deroga a quanto soppresso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge n. 207 del 2024, circoscrivendola alle annualità 2025 e 2026 e nel limite massimo del quindici per cento dei soggetti in possesso dei richiesti requisiti anagrafici e contributivi.

Segnala che ai relativi oneri, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, in parte, mediante le maggiori entrate fiscali derivanti dall'erogazione del Trattamento di fine rapporto e del Trattamento di fine servizio e, in parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Fa presente che la relazione tecnica riporta gli effetti finanziari stimati tenendo conto delle valutazioni effettuate in sede di legge n. 207 del 2024 e di quanto previsto dalla disposizione in esame, nonché delle specifiche fattispecie.

Al riguardo, osserva che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento volto alla verifica degli effetti stimati per la finanza pubblica. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire i dati utilizzati per la valutazione di detti effetti, tenuto conto che anche la relazione tecnica riferita al comma 164 della legge n. 207 del 2024 non esplicitava le basi sottostanti alla sopra richiamata valutazione. Sottolinea, peraltro, che gli effetti del comma 164 venivano riportati dalla relazione tecnica congiuntamente a quelli derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 162 e 163, relativi all'innalzamento dei limiti ordinali previsti dai singoli settori di appartenenza nell'ambito delle amministrazioni pubbliche: fa presente come ciò im-

pedisca una valutazione degli effetti recati dalle disposizioni in esame effettuata in comparazione con quelli di cui al suddetto articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2025, che interessava la platea complessiva in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici richiesti, alla luce del contingente massimo del quindici per cento previsto per le disposizioni in commento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 12 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità: quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11; quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al riguardo, quanto alla prima modalità di copertura finanziaria, nel prendere atto che gli importi previsti a copertura corrispondono alle maggiori entrate indicate dalla relazione tecnica in apposita tabella, rinvia a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione.

Quanto alla seconda modalità, osserva che il menzionato Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato una dotazione iniziale pari a euro 335.744.739 per l'anno 2025, a euro 623.540.637 per l'anno 2026 e a euro 710.060.326 per l'anno 2027. Segnala, altresì, che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta, in concomitanza della data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto-legge in esame, un accantonamento per l'anno in corso di importo equivalente alla somma degli importi utilizzati dalla norma in esame e dall'articolo 17, comma 3. Tanto premesso, ritiene comun-

que opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame anche per le annualità successive al 2025, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto riguarda l'articolo 12, comma 14, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza, a decorrere dal 2026, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità dell'area degli Assistenti e 28 unità dell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Rileva che per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata per il 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000. Sottolinea che per quanto concerne gli oneri assunzionali recati dalla disposizione, premesso che agli stessi, come previsto dalla disposizione e confermato dalla relazione tecnica, si provvede nell'ambito dei *budget* assunzionali vigenti, si osserva che questi oneri vengono dalla sola relazione tecnica stimati partendo dal dato retributivo *pro-capite* riferito rispettivamente al profilo di funzionario, pari ad euro 35.408,25, e di assistente, pari ad euro 29.155,855, rinviando a tal fine a quanto indicato alla tabella 3 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che ha autorizzato procedure di reclutamento e assunzioni a tempo indeterminato di personale in favore di varie amministrazioni.

Al riguardo, posto che la suddetta tabella sembrerebbe riportare, peraltro con esclusivo riguardo alla qualifica di funzionario, il dato relativo al solo trattamento fondamentale, che corrisponde al suddetto importo *pro capite*, chiede di valutare la

prudenzialità di siffatta stima alla luce dei corrispondenti importi indicati nel Conto annuale – aggiornamento 2022 – che, con riferimento a tali profili, indica un trattamento complessivo *pro-capite* annuo – lordo Stato – pari, rispettivamente, a euro 44.439 per i funzionari e a euro 37.823 annui per gli assistenti.

Fa presente che la relazione tecnica riferisce, altresì, che il *budget* assunzionale disponibile, pari a euro 4.385.012,33, risulterebbe congruo a fronte di oneri che, sulla base dei dati di quantificazione riportati dalla medesima relazione tecnica, sono complessivamente determinabili in euro 2.974.029,14 annui dal 2026. Al riguardo, non formula osservazioni, pur considerato che alla luce dei summenzionati dati del Conto annuale, i medesimi oneri assunzionali potrebbero essere rideterminati in aumento in complessivi euro 3.816.256,00. Peraltro, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare il testo della disposizione, al fine di ricondurre l'autorizzazione all'assunzione delle suddette unità di personale entro un contingente massimo, fino a 98 unità di personale, in modo da rendere la norma prudenzialmente compatibile con la riconduzione delle medesime assunzioni nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Con riguardo alla spesa autorizzata per far fronte alle procedure concorsuali, evidenzia che il rinvio effettuato dalla relazione tecnica agli elementi informativi recati dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 44 del 2023 non consente di estrapolare i dati sottostanti la stima del suddetto importo. Tanto premesso, ritiene pertanto opportuno acquisire i predetti elementi informativi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 12, comma 14, prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a euro 300.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, non formula osservazioni, giacché

il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento all'articolo 12, comma 15, lettera *a*), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma novella il comma 524 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che, nella versione già vigente, autorizza la Società Stretto di Messina S.p.A. a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo dello svincolo autostradale Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse allo scopo disponibili. Sottolinea che il nuovo testo, nel confermare la suddetta autorizzazione, prevede che il medesimo accordo, sempre nel limite delle risorse disponibili, definisca la sospensione del pedaggio relativo al menzionato svincolo autostradale.

Al riguardo, posto che ai fini della sua attuazione, la richiamata disposizione, nella parte tuttora vigente e non modificata dalla norma in esame, ha autorizzato la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito congruità della spesa autorizzata alla luce dell'intervenuta novella.

In relazione all'articolo 14, comma 1, fa presente che la norma provvede agli oneri derivanti dall'istituzione, prevista dal medesimo comma 1, di un fondo finalizzato all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa, pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018.

In proposito, ricorda che il citato comma 436 ha determinato, per il triennio 2019-2021, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, in misura pari a 1.100

milioni di euro per l'anno 2019, 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Fa presente che le suddette risorse confluiscono sul capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato reca una dotazione iniziale, in termini di competenza, pari a 8.030.855.810 euro per l'anno 2025, 9.751.577.963 euro per l'anno 2026 e 11.535.577.963 euro per l'anno 2027. In particolare, sottolinea che le risorse utilizzate a copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, relative ai rinnovi contrattuali 2019-2021, risultano appostate sul piano gestionale n. 2 del predetto capitolo 3027, sul quale, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente alla voce di copertura in esame.

Tutto ciò considerato, nel prendere atto della disponibilità delle risorse per il corrente esercizio finanziario, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni previste non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse per ciascuna delle annualità interessate.

Fa presente, infine, che, come emerge dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, alla riduzione delle predette risorse, destinate a spese per la contrattazione collettiva, sono associati effetti riflessi di minori entrate, tributarie e contributive, sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa 92,2 milioni di euro annui. Al riguardo, rileva che i predetti effetti corrispondono a quelli di segno opposto derivanti dall'istituzione del fondo, prevista dal medesimo comma 1 in esame, anch'esso destinato a spese di personale.

Con riguardo all'articolo 14, comma 2, fa presente che la disposizione provvede

agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998. In proposito, ricorda che il suddetto Fondo, iscritto sul capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca – nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato – una dotazione iniziale pari a 330.899.386 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 335.899.386 euro per l'anno 2027.

Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente a quello utilizzato dalla disposizione in esame, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto concerne l'articolo 14, comma 3, evidenzia preliminarmente che la norma in esame ridefinisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l'inquadramento giuridico ed economico del personale non dirigenziale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferito, con decorrenza dalla medesima data per effetto dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 121 del 2021, dal predetto Ministero all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. In particolare, rileva che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali procede all'inquadramento del predetto personale – 92 unità complessive, 48 dell'ex area III, 38 dell'ex area II e 6 dell'ex area I, come precisato dalla relazione tecnica – sulla base dell'area o famiglia professionale di

appartenenza al momento del trasferimento, stabilendo che al personale delle suddette aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano attribuite le corrispondenti aree A, B e C del contratto collettivo nazionale di lavoro in cui è inquadrato il personale della predetta Agenzia. Rileva che viene previsto che sia riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione stabilendo che ogni posizione economica equivalga a 5 anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31 dicembre 2021 presso il Ministero nell'esercizio delle funzioni trasferite.

Fa presente che ai relativi oneri, che la relazione tecnica stima in euro 339.189,79 annui, l'Agenzia provvede, a decorrere dalla data del summenzionato inquadramento, mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio, come disposto al comma 3.

Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione che consentano di delineare la portata applicativa della disposizione e di verificarne i profili di onerosità, posto che, alla luce di quanto desumibile dal testo e dalla relazione tecnica, ciò non appare di chiara evidenza. In particolare, sottolinea che la relazione tecnica stima il suddetto onere sulla base del differenziale economico tra le nuove posizioni economiche riconosciute dalla norma in esame, pari a euro 4.969.238,95, e la retribuzione fondamentale e accessoria goduta nell'amministrazione di provenienza, pari a euro 3.627.775,66, già considerata nella relazione tecnica del decreto-legge n. 121 del 2021. Rileva che tale differenziale annuo, pari a euro 1.341.463,29, depurato delle risorse già individuate dalla medesima relazione tecnica del decreto-legge n. 121 del 2021, pari a euro 820.628,50, per la copertura del maggiore costo allora stimato per il trasferimento del personale e delle ulteriori risorse, pari a euro 181.645, individuate dalla relazione tecnica relativa al

provvedimento in esame quale « risparmio residuo » del decreto-legge n. 121 del 2021, determinerebbe il suddetto onere in euro 339.189,79 annui.

Sul punto, premesso che non appare chiara la provenienza del suddetto risparmio residuo, evidenzia, inoltre, che nella stima del suddetto onere non si dà conto di quanto al riguardo previsto dalla norma che prescrive, ai fini della determinazione dell'inquadramento economico del personale, che ogni posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione equivalga a 5 anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31 dicembre 2021 presso il Ministero nell'esercizio delle funzioni trasferite. Evidenzia, altresì, che la relazione tecnica, non sembra tener conto del fatto che il suddetto nuovo inquadramento, in base a quanto desumibile dal testo, produce i suoi effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2022. Sottolinea che la relazione tecnica non illustra, altresì, i termini della compensatività del suddetto onere con la soppressione, prescritta dalla norma, di un corrispondente volume organico di personale finanziariamente equivalente e della conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio. In proposito, ritiene pertanto opportuno che vengano forniti dati ed elementi volti ad evidenziare di quanto verranno incisi le suddette dotazioni organiche i corrispondenti *budget* assunzionali.

Per quanto riguarda l'articolo 14, comma 4, fa presente che la norma prevede che agli oneri derivanti dal riconoscimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro delle somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge n. 197 del 2022, dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di euro 5.455.680 per l'anno 2025 e di euro 5.000.000 per l'anno 2026, si provveda per i medesimi anni a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Sottolinea che alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di

indebitamento netto, pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

In proposito, per quanto attiene all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fa presente che il bilancio di previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio di amministrazione del medesimo Ispettorato nella riunione del 23 ottobre 2024, indica l'importo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024, da applicare al bilancio 2025, in misura pari a euro 359.118.349,22, prevedendo al contempo un suo utilizzo per euro 148.569.963,69. Dal medesimo bilancio risulta, quindi, che la parte disponibile dell'avanzo, della quale non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2025, è pari a euro 210.548.385,53. Tanto premesso, ritiene comunque utile acquisire una conferma dal Governo in ordine alla correttezza della ricostruzione effettuata e alla effettiva disponibilità delle quote di avanzo utilizzate anche con riferimento al prossimo esercizio finanziario.

Per quanto attiene, invece, alla compensazione degli effetti finanziari della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, nel rammentare che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025 e a 352.935.663 euro per l'anno 2026, pur considerando il limitato ammontare della riduzione prevista, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a compensazione, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già pro-

grammati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

In relazione all'articolo 14, comma 6, fa presente che la norma provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 35 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 e, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, osserva in via preliminare che l'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nell'istituire il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ha altresì disposto che nello stesso confluissero: gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione denominate « Strutture scolastiche » e « Interventi integrativi disabili »; gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità « Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio », destinati a integrare il fondo medesimo nonché le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997; quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003; infine, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 634, della sopracitata legge n. 296 del 2006, relativa al finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell'articolo 1 della medesima legge. Rileva che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche risulta attualmente iscritto sui distinti ca-

pitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione.

Al riguardo, nel rilevare che le risorse complessivamente disponibili sui predetti capitoli risultano sufficienti a far fronte agli oneri previsti per il corrente anno finanziario, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate. Ravvisa, infine, l'opportunità che il Governo indichi in modo puntuale i singoli capitoli di spesa oggetto di riduzione, anche considerando che, con riferimento all'esercizio finanziario in corso, nell'ambito sopracitato capitolo 2394, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risultano, alla data del 4 aprile 2025, disponibilità in misura pari a euro 16.865.608, importo inferiore a quello posto a carico del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2025.

Quanto alla seconda modalità di copertura, non formula osservazioni, giacché l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità finanziarie.

Con riferimento all'articolo 15, rileva preliminarmente che le norme in esame, per esigenze connesse all'accoglienza dei partecipanti al Giubileo dei giovani, autorizzano, al comma 1, l'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ad acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione Lazio e ad assumerne il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione. Rileva che, al comma 3, si autorizza, altresì, la regione Lazio, per l'anno 2025, a finalizzare quota parte delle risorse già stanziata a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 207 del 2024, pari a euro 2.728.989, al poten-

ziamento della struttura organizzativa di protezione civile, mediante conferimenti di incarichi dirigenziali, nuove assunzioni di personale a tempo determinato e prestazioni di lavoro straordinario. Sottolinea che, al comma 4, si prevede, infine, un regime derogatorio sulle norme tecniche per le costruzioni delle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, nonché delle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, purché la consegna dei lavori avvenga entro e non oltre il 31 marzo 2026.

In merito all'utilizzo degli edifici scolastici da parte dell'Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ritiene opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni, sebbene venga considerata l'ipotesi del danno eventuale derivante da tale utilizzo, nella relazione tecnica non siano stati invece stimati i possibili maggiori oneri derivanti dall'utilizzo degli istituti scolastici.

Con riferimento alla finalizzazione di spesa di cui al comma 3 non formula, invece, osservazioni, nel presupposto, su cui si chiede una conferma da parte del Governo, che le risorse cui si prevede l'utilizzo siano effettivamente disponibili. Non formula, infine, osservazioni sulle rimanenti disposizioni.

Per quanto concerne l'articolo 16, osserva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giu-

diziari ed ai coadiutori, al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro e al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali, si applichino le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984.

Al riguardo, rileva che la relazione tecnica afferma che tale disposizione è suscettibile di comportare effetti positivi per la finanza pubblica; tuttavia, nell'impossibilità di procedere a una valutazione preventiva, in via prudenziale la relazione tecnica precisa che la nuova disciplina non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa la portata normativa delle disposizioni in esame. Infatti, in base alla normativa previgente, i dipendenti del comparto pubblico interessati dalle norme avrebbero potuto accedere a istituti non contemplati dalla legge n. 222 del 1984, quali le pensioni per inabilità alla mansione e per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro. Sottolinea che tale accesso, pertanto, non viene più consentito per i nuovi assunti. D'altro canto, rileva che sembrerebbe invece sostanzialmente confermato l'accesso alla pensione per assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dal momento che vi si fa riferimento all'articolo 2 della legge n. 222 del 1984 – relativo alla pensione ordinaria di inabilità – nonché in base a quanto affermato dalla relazione tecnica che, a proposito del prima citato articolo 2, comma 12, parla di « assimilazione della disciplina dell'invalidità pensionabile del settore pubblico al privato ».

Infine, dal momento che il comma 1 prevede letteralmente che « si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 », ritiene che andrebbe chiarito se possa essere esteso anche al comparto pubblico l'istituto dell'assegno ordinario di inabilità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del

1984, spettante al lavoratore la cui capacità lavorativa è ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale, e che consente di continuare a lavorare per la residua capacità con una parziale cumulabilità del trattamento con il reddito di lavoro dipendente. Rileva che l'eventuale estensione, infatti, comporterebbe effetti onerosi per la finanza pubblica, in contrapposizione ai risparmi connessi con la cessata applicazione delle pensioni di inabilità per i dipendenti pubblici sopra ricordate. Al fine di confermare l'assenza complessiva di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene che andrebbero quindi acquisiti ulteriori dati ed elementi di valutazione.

Rileva che si prevede altresì che, per i soggetti di cui al precedente comma 1, il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti venga erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997. Evidenzia che tale disposizione prevede che, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente pubblico, non trovino applicazione le disposizioni relative alla dilazione della liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, di cui al precedente comma 2, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997. Anche al riguardo ritiene necessario acquisire chiarimenti circa l'effettiva portata normativa della disposizione, dal momento che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997, sembrerebbe già in vigore la deroga per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per inabilità dalle tempistiche di erogazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio valide per la generalità dei dipendenti pubblici. In caso contrario, la disposizione è suscettibile di determinare inizialmente maggiori oneri connessi a tempistiche ravvicinate di erogazione del TFR o del TFS, cui seguirebbero risparmi nelle annualità a seguire in virtù di pagamenti non più corrisposti.

Rileva, infine, che non appare chiara la ragione del rinvio al comma 2 operato dal comma 3 dell'articolo in esame, che sem-

brerebbe escludere il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessato per inabilità derivante o meno da causa di servizio, dall'applicazione della deroga alle tempistiche di erogazione del trattamento di fine rapporto – o di fine servizio valide per la generalità dei dipendenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997. Tuttavia, sottolinea che la platea di soggetti individuata dal suddetto comma 2 dell'articolo in esame è la medesima di quella individuata dal precedente comma 1, che di per sé non comprende il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione all'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – ed incrementano, conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero di una unità dirigenziale di livello generale. Evidenzia che a tal fine è autorizzata una spesa pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026. Sottolinea che al fine di assicurarne l'immediato funzionamento, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, la nuova direzione opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del Dipartimento del Tesoro.

Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa volta all'assunzione di una unità dirigenziale di livello generale, non formula osservazioni poiché la relazione tecnica fornisce dati e criteri atti a consentire la verifica della quantificazione dell'onere. Per quanto concerne, invece, l'avvalimento di personale da parte della nuova direzione, pur considerato che tale personale svolge attività analoga in un'altra direzione del medesimo Dipartimento del tesoro, ritiene necessario che il Governo, da un lato, assicuri che tale avvalimento non sia suscettibile di pregiudicare l'attività della

Direzione V del Dipartimento del Tesoro, dall'altro, fornisca elementi di informazione volti a chiarire se gli scopi per cui è stata istituita la nuova direzione possano essere effettivamente raggiunti attraverso una riorganizzazione interna del medesimo Dipartimento del Tesoro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 17 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 335.744.739 euro per l'anno 2025, a 623.540.637 euro per l'anno 2026 e a 710.060.326 euro per l'anno 2027. In proposito, segnala che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta, in concomitanza della data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto-legge in esame, un accantonamento per l'anno in corso di importo equivalente alla somma degli importi utilizzati dalla norma in esame e dall'articolo 12, comma 12.

Tanto premesso, pur considerando la relativa esiguità dell'importo utilizzato, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame anche per le annualità successive al 2025, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Con riferimento all'articolo 18, commi 1 e 2, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame, in primo luogo, novellano l'articolo

1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, prevedendo che il fondo finalizzato al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa ivi previsto sia destinato anche all'assunzione di elevate professionalità oltre che funzionari e che tali assunzioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non siano più disposte nei limiti delle vacanze di organico ma avvengano con corrispondente incremento della dotazione organica. Sottolinea che si prevede, inoltre, che dall'anno 2025, la quota minima del fondo da destinare alle assunzioni di personale non dirigente ed elevate professionalità, pari all'80 per cento, possa essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento destinando tali risorse al conferimento di incarichi ad esperti, alla stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, all'acquisto di servizi di consulenza e di formazione. Evidenzia che, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una pari quota delle maggiori risorse non destinate alle assunzioni è accantonata e resa indisponibile per la gestione, come previsto al comma 1, lettera a). Rileva che al comma 2 per l'espletamento delle predette procedure concorsuali è, infine, autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025.

Tutto ciò premesso, non formula osservazioni in merito alla destinazione del fondo per il potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche all'assunzione di elevate professionalità, posto che tali assunzioni sono effettuate su risorse già stanziare a legislazione vigente. In merito alla riduzione dall'80 al 70 per cento della quota minima del fondo da vincolare ad assunzioni di personale ai fini della destinazione nell'anno 2025 alla nuova finalizzazione di spesa prevista, ritiene necessario chiarire se il prescritto accantonamento di una quota di risorse resa indisponibile per la gestione, corrispondente a quella destinata alla nuova finalità di spesa, sia dovuta ai minori effetti riflessi positivi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti da tale nuova

finalità, rispetto a quelli già scontati nei tendenziali in funzione dell'originaria destinazione di spesa. Infine, non ha osservazioni da formulare in merito all'autorizzazione di spesa afferente alle procedure concorsuali, di cui al nuovo comma 891-*quater* dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, poiché l'onere è configurato come limite massimo e la relazione tecnica riporta che il medesimo è stato quantificato sulla base di procedure concorsuali precedenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 18 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del medesimo comma, pari a 800.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità finanziarie.

Per quanto riguarda l'articolo 19, commi 1 e 2, evidenzia preliminarmente che le norme attribuiscono al Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, disponendo altresì che agli oneri derivanti da tale previsione si provveda a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale « *Governance e capacità istituzionale 2014-2020* » nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare, come disposto al comma 1. Rileva inoltre che, al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, è autorizzata la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni. Sottolinea che con riguardo ai profili finanziari di tale previsione, le norme precisano che alla costituenda società non si applicano le previ-

sioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che per all'operazione in argomento si provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come disposto dal comma 2.

Evidenzia che la relazione tecnica, con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, fornisce una stima analitica degli oneri derivanti dalle convenzioni da stipularsi con la società Eutalia s.r.l. per l'attuazione della misura, pari a circa 2 milioni di euro per l'anno 2025 e a circa 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, e afferma che, sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, le risorse del Programma operativo complementare al citato Programma operativo – certe e disponibili per coprire le spese che deriveranno dal finanziamento del progetto di cui si tratta – ammontano ad euro 54.369.774,99 alla data del 21 febbraio 2025.

In proposito, per quanto concerne la quantificazione dei predetti oneri, pur rilevandosi che le spese appaiono verificabili per l'anno 2026, segnala che, con riferimento al 2025, emergerebbe una discrepanza tra l'ammontare delle spese totali indicate nel citato prospetto, pari a 1.962.290,70 euro, e lo stesso ammontare calcolato sommando le singole voci di spesa, pari a 1.966.842,61 euro. In merito a tale profilo, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo. Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 2, considerati gli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, volti a suffragare la neutralità finanziaria della trasformazione di Eutalia s.r.l. in società per azioni, non formula osservazioni.

In relazione all'articolo 19, comma 3, evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano la disciplina relativa all'incarico di Responsabile unico del contratto, per ciascun contratto istituzionale di sviluppo, prevedendo la disapplicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire l'attri-

buzione di un emolumento per la nomina a responsabile unico del contratto anche a soggetti già dipendenti pubblici o privati attualmente in quiescenza, fermi alcuni limiti sui trattamenti economici onnicomprensivi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge di bilancio 2014 e sulla cumulabilità con i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Inoltre, rileva che si prevede che il decreto di nomina del responsabile unico del contratto fissi un compenso annuo lordo in ogni caso compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro, definito in base a specifici criteri. Sottolinea che all'attuazione di tali disposizioni si provvede a valere sulle risorse destinate all'attuazione dei contratti stessi.

Evidenzia che la relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la copertura finanziaria dei compensi riconosciuti ai responsabili unici del contratto verrà assicurata mediante l'utilizzo delle risorse disponibili destinate ai contratti istituzionali di sviluppo.

In proposito, ritiene che dovrebbero essere acquisiti elementi idonei ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse nell'ambito dei quadri economici degli interventi previsti dal medesimo contratto istituzionale di sviluppo per provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame, sia in relazione ai nuovi contratti, sia con riferimento a quelli già sottoscritti.

Per quanto concerne l'articolo 19, comma 4, fa presente che il primo periodo prevede che le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 87.920.202 euro, siano destinate all'imputazione delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022. Rileva, inoltre, che il secondo periodo della medesima disposizione stabilisce che eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti il predetto importo, rientrano nella disponibilità del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di program-

mazione 2014-2020, per essere destinate, ove necessario, all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del menzionato decreto-legge n. 50 del 2022.

In tale quadro, prende atto che la relazione tecnica al decreto-legge in esame e l'allegato prospetto riepilogativo non ascrivono effetti finanziari alle disposizioni in commento, dal momento che esse si limitano a reintegrare nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, l'importo di 87.920.202 euro, restando pregiudicato quanto già stabilito dall'articolo 58, comma 4, lettera *f*), del decreto-legge n. 50 del 2022, che ha previsto la riduzione, per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo decreto-legge, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, in misura pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2025. Sottolinea che, come dettagliato nella relazione tecnica, la suddetta somma complessiva di 87.920.202 euro, di cui 67.920.000 euro per l'annualità 2020 e 20.000.000 euro per l'annualità 2021, corrisponde alle economie registrate rispetto alle risorse stanziato, nell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, dall'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per l'erogazione di contributi agli enti del Terzo settore impegnati nel sostegno delle fasce più deboli della popolazione in talune specifiche regioni maggiormente colpite dall'emergenza pandemica da COVID-19. Rileva che le predette economie sono state accertate con decreto direttoriale n. 571 del 2023 dell'allora Agenzia per la coesione territoriale, incaricata della gestione della misura, all'esito delle procedure avviate, sulla base di apposito avviso pubblico, per la selezione delle relative istanze.

Segnala peraltro che, trattandosi di un utilizzo di risorse già stanziato nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, queste ultime sono rimaste iscritte sul capitolo 8000 dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, intestato al Fondo medesimo, per essere poi trasferite, a conclusione delle richiamate procedure, sul conto corrente di tesoreria n. 25058, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, ai fini del pagamento delle somme dovute, risultate pari nel complesso a 12.079.798 euro.

Con riferimento, invece, alle eventuali ulteriori risorse non utilizzate stanziato ai sensi dell'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, eccedenti l'importo di 87.920.202 euro, di cui analogamente il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del provvedimento in esame prevede il reintegro nelle disponibilità della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, evidenzia che tali eventuali risorse ulteriori afferiscono, come precisato nella relazione tecnica, a quelle che si renderanno in ipotesi disponibili all'esito delle due procedure gestite dall'ex Agenzia per la coesione territoriale e tuttora in corso di svolgimento per la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà educativa, per i quali il citato articolo 246, comma 1, ha stanziato la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse della medesima programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In proposito, considerando che le disposizioni in esame sono finalizzate a reintegrare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, da imputare alle riduzioni disposte dall'articolo 58, comma 4, lettera *f*), del decreto-legge n. 50 del 2022, rileva che sembrerebbe che tale imputazione debba applicarsi in rapporto alla riduzione di 3 miliardi di euro prevista da tale ultima disposizione per l'anno 2025, posto che non sembrerebbe possibile operare tale imputazione alle annualità 2022, 2023 e 2024. Nel rilevare l'opportunità di acquisire una conferma dal Governo in ordine alla cor-

rettezza della ricostruzione effettuata, segnala, altresì, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alle modalità di attuazione del descritto meccanismo di imputazione delle risorse di cui alla disposizione in commento alle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020.

Per quanto riguarda l'articolo 19, commi da 5 a 9, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame, al comma 5, dispongono la riapertura del termine, scaduto al 31 ottobre 2024 e ora fissato al 3 giugno 2025, per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 146 del 2021, lasciando invariato il profilo temporale della seconda e della terza rata, nel caso in cui ci si avvalga della modalità di pagamento rateale. Rileva che, al comma 6, sono anche disciplinati gli effetti dell'adesione sull'atto o il provvedimento impositivo, nonché, al comma 7, quelli dell'adesione sui giudizi tributari in corso, venendo, altresì, esteso di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero. Inoltre, rileva che, al comma 8, viene aggiornata, ai fini di coordinamento normativo, la disciplina per il riconoscimento di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti che hanno fruito del citato credito d'imposta e che aderiscano, entro il nuovo termine del 3 giugno 2025, alla procedura di riversamento ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge di bilancio 2025. Infine, sottolinea che sono quantificati gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, in 5.773.589 euro per il 2025 e in 2.886.795 per il 2026.

Evidenzia che la relazione tecnica illustra la metodologia di calcolo adottata per la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, mentre alle restanti disposizioni non ascrive nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riconoscendovi carattere ordinamentale. Al riguardo, segnala

che, applicando la citata metodologia, emergerebbero oneri leggermente superiori, sia per il 2025, pari a 5.777.680 euro, sia per il 2026, pari a 2.888.840 euro, rispetto a quelli quantificati dal comma 9 in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.

Inoltre, con riferimento alla disposizione di cui al comma 8, che, per effetto della riapertura del termine al 3 giugno 2025, dispone un conseguente ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 1, comma 458, della legge di bilancio 2025, ritiene che dovrebbe essere chiarito se si sia provveduto all'emanazione del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che avrebbe dovuto determinare le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025. In caso affermativo, ritiene che dovrebbe essere chiarito attraverso quali modalità si intenda assicurare la capienza del fondo di cui all'articolo 1, comma 460, della medesima legge di bilancio su cui tali contributi insistono, alla luce dell'estensione della platea dei beneficiari, e, in caso contrario, dovrebbe essere invece chiarito se si ritenga opportuno differire il termine per l'adozione del menzionato decreto ministeriale, in modo da poter fissare criteri idonei ad assicurare il soddisfacimento anche dei nuovi beneficiari nei limiti delle risorse del fondo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 del medesimo articolo, quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Al riguardo, non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità finanziarie anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione disposta, a decorrere dall'anno 2025, dall'articolo 12, comma 10, del presente provvedimento. Sotto il profilo formale, segnala

l'opportunità di precisare che gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 sono « valutati » nella misura indicata dalla disposizione in esame, in considerazione del fatto che i predetti oneri, riferiti alle minori entrate derivanti dalla riapertura del termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, costituiscono una previsione.

Per quanto concerne l'articolo 20, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'Allegato I.11 al Codice dei contratti pubblici, relativo alle modalità organizzative del Consiglio superiore dei lavori pubblici, introducendo l'obbligo di versamento di un contributo dello 0,3 per mille per i pareri emessi dal Consiglio, sia obbligatori che facoltativi. Sottolinea che la relazione tecnica motiva la necessità dell'intervento al fine di aumentare l'efficienza delle attività del Consiglio e di provvedere alle spese di funzionamento dello stesso anche alla luce della rimodulazione dei compiti e della previsione delle nuove attribuzioni con le modifiche apportate al decreto-legge n. 77 del 2021, riguardanti anche la Sezione speciale del Consiglio, che hanno determinato un considerevole aggravio delle attività.

Ricorda che la relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al decreto-legge n. 77 del 2021 con il decreto-legge n. 13 del 2023, con riferimento alla Sezione speciale del Consiglio, forniva assicurazioni in merito alla capacità dello stesso di svolgere le istruttorie di competenza nei tempi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 77 del 2021, anche attraverso una riorganizzazione interna in tempi brevi del Comitato speciale, ora Sezione speciale.

In proposito, preso atto che la relazione tecnica fa specifico riferimento a spese di funzionamento derivanti dalle modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021, ritiene utile acquisire aggiornamenti sullo stato di realizzazione della riorganizzazione interna del Consiglio ed ulteriori elementi informativi volti a chiarire le cause sottostanti all'incremento delle spese di funzionamento dello stesso rispetto a quanto preventivato nella relazione tecnica del decreto-

legge 24 febbraio 2023, n. 13 e alle assicurazioni fornite dal Governo in sede di esame del decreto stesso, in merito all'assenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda i criteri con cui è stata stabilita la misura del contributo nello 0,3 per mille che, afferma la relazione tecnica, è stato calibrato in base all'importo medio dei progetti relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per i quali poteva risultare applicabile la disposizione, ritiene che sarebbe utile chiarire se tale aliquota sia finalizzata al raggiungimento di un gettito complessivo di 2,5 milioni di euro annui. In tal caso, preso atto che dette risorse sono destinate alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio stesso con ulteriori tre esperti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi informativi volti a confermare la congruità delle risorse aggiuntive attese per il finanziamento delle attività del Consiglio cui le stesse sono destinate.

Rileva che la relazione tecnica afferma, inoltre, che, al fine di evitare oneri aggiuntivi per le amministrazioni pubbliche, sono esclusi dall'obbligo di versamento le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia centrali che decentrate. A tale riguardo, ritiene che andrebbe chiarito se il numero inferiore di progetti, pari a 19 unità in meno, considerati per l'anno 2021 nella relazione tecnica riferita all'articolo in esame, rispetto a quanto riportato in quella riferita all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 68 del 2022 per il medesimo anno, in cui erano pari a 32, anziché 13, sia riconducibile all'esclusione dei progetti presentati dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia centrali che decentrate.

Infine, ritiene opportuno chiarire per quali ragioni nella relazione tecnica non siano state considerate le minori entrate, rispetto a quelle previste a legislazione vigente, che dovrebbero derivare dall'abrogazione del versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 245 del 2005.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in merito ai profili finanziari del provvedimento in una successiva seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.

C. 505.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 aprile 2025.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel rappresentare che sono tuttora in corso di svolgimento le necessarie verifiche tecniche sui profili finanziari del provvedimento in esame, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

C. 2281 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 aprile 2025.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alle richieste di chiarimento

formulate dal relatore nel corso della seduta del 19 marzo 2025, fa in primo luogo presente che l'utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, tanto al fine di garantire il riconoscimento del contributo straordinario sulle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, quanto per attuare l'azzerramento, per un semestre, della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, previsto dall'articolo 3, comma 5, a fini attuativi di quanto previsto dal precedente comma 4, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che gli impieghi complessivi delle predette risorse, inclusa la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente, risultano coerenti con quelli scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Rappresenta, inoltre, che le risorse acquisite dal Gestore dei servizi energetici e versate al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2024 a titolo di ricavi delle vendite del gas naturale effettuate entro il medesimo anno, per effetto della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, sostituito dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, non sono state contabilizzate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tuttavia, per quanto attiene agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, trattandosi di entrate riferite a vendite realizzate in esercizi finanziari ormai conclusi, sono state registrate a miglioramento dei saldi nell'anno della vendita.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, per effetto di quanto previsto dall'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 13 del 2023, rileva che risulta trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un importo totale pari a 624.107.923,14 euro, di cui 459.113.330,05 euro a valere sulla quota europea e 164.994.593,09 euro a valere sulla quota nazionale.

Evidenzia, ancora, che i proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono stati pari a oltre 2,5 miliardi di euro e la spesa di 600 milioni di euro autorizzata dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale graverà sulla quota pari al 50 per cento dei predetti proventi attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che risulta ampiamente sufficiente a coprire il finanziamento dei suddetti oneri.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 4, che recano norme volte a contenere i maggiori oneri sostenuti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, attraverso l'iscrizione, su un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale, accertate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, fa presente che tali disposizioni potranno essere applicate al verificarsi delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e in misura coerente con i presidi che il nuovo quadro normativo interno adotterà al fine di tenere conto delle nuove regole della *governance* economica europea.

Precisa, infine, che la disciplina recata dall'articolo 4 ripropone un meccanismo analogo a quello previsto, con riferimento al settore dei carburanti, dall'articolo 1, commi da 290 a 296, della legge n. 244 del 2007, più volte oggetto di modifiche e di applicazione da parte di diversi decreti ministeriali adottati negli ultimi anni.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*,
preso atto dei chiarimenti forniti dal rap-

presentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2281, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2025, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, tanto al fine di garantire il riconoscimento del contributo straordinario sulle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, quanto per attuare l'azzeramento, per un semestre, della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, previsto dall'articolo 3, comma 5, a fini attuativi di quanto previsto dal precedente comma 4, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che gli impieghi complessivi delle predette risorse, inclusa la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente, risultano coerenti con quelli scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

le risorse acquisite dal Gestore dei servizi energetici e versate al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2024 a titolo di ricavi delle vendite del gas naturale effettuate entro il medesimo anno, per effetto della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, sostituito dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, non sono state contabilizzate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tuttavia, per quanto

attiene agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, trattandosi di entrate riferite a vendite realizzate in esercizi finanziari ormai conclusi, sono state registrate a miglioramento dei saldi nell'anno della vendita;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, per effetto di quanto previsto dall'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 13 del 2023, risulta trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un importo totale pari a 624.107.923,14 euro, di cui 459.113.330,05 euro a valere sulla quota europea e 164.994.593,09 euro a valere sulla quota nazionale;

i proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono stati pari a oltre 2,5 miliardi di euro e la spesa di 600 milioni di euro autorizzata dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale graverà sulla quota pari al 50 per cento dei predetti proventi attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che risulta ampiamente sufficiente a coprire il finanziamento dei suddetti oneri;

le disposizioni di cui all'articolo 4, che recano norme volte a contenere i maggiori oneri sostenuti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, attraverso l'iscrizione, su un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale, accertate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, potranno essere applicate al verificarsi delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e in misura coerente con i presidi che il nuovo quadro normativo interno adotterà al fine di tenere conto delle nuove regole della *governance* economica europea;

la disciplina recata dall'articolo 4 ripropone un meccanismo analogo a quello previsto, con riferimento al settore dei carburanti, dall'articolo 1, commi da 290 a 296, della legge n. 244 del 2007, più volte oggetto di modifiche e di applicazione da parte di diversi decreti ministeriali adottati negli ultimi anni;

rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 1, che le risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, nei limiti delle quali si provvede al riconoscimento del contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sono al netto di quelle destinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, all'azzeramento per un semestre della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, nonché di precisare, viceversa, all'articolo 3, comma 5, che le risorse disponibili utilizzabili ai fini della misura da ultimo citata sono al netto di quelle destinate al riconoscimento del citato contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5;

all'articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 ».

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) giudica assolutamente non convincenti e inadeguati i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in relazione ai profili di carattere finanziario inerenti alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame, con particolare riguardo alla

coerenza del meccanismo di utilizzo delle eventuali maggiori entrate relative all'IVA ivi delineato rispetto alla previsione di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009. Ricorda, infatti, che quest'ultima disposizione stabilisce che le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Fa presente, altresì, che il precedente citato dal sottosegretario Freni al fine di corroborare la propria ricostruzione risulta inconfidente rispetto al caso oggetto del provvedimento in esame. Evidenzia, infatti, che l'utilizzo delle maggiori entrate riferite all'IVA previsto dall'articolo 1, commi da 290 a 296, della legge n. 244 del 2007 è stato possibile, successivamente all'inserimento del comma 1-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in ragione della deliberazione, adottata a maggioranza assoluta da ciascuna Camera ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, di un'autorizzazione allo scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica.

Evidenzia come invece non sia possibile, nel caso di specie, riscontrare la presenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritto che hanno caratterizzato il precedente sopracitato e, pertanto, afferma che l'utilizzo delle maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale non può rappresentare un meccanismo cui legittimamente può farsi ricorso in questa sede per il contenimento dei maggiori oneri per la fornitura di gas ed energia elettrica da parte delle microimprese e delle famiglie vulnerabili.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur ritenendo condivisibili, sul piano del merito, le finalità che si intendono perseguire con l'articolo 4, ritiene, tuttavia, impraticabile, sotto un profilo tecnico, la scelta di fare ricorso al predetto meccanismo di finanziamento delle future misure di contenimento dei maggiori oneri sostenuti dalle

microimprese e dalle famiglie vulnerabili per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica, evidenziando, al riguardo, come l'illegittimità di tale previsione sia implicitamente riconosciuta anche dai chiarimenti forniti sul punto dal sottosegretario Freni.

In proposito, rammenta come la previsione normativa in discussione intervenga a fronte di possibili variazioni delle entrate del bilancio dello Stato relative all'imposta sul valore aggiunto non conseguenti a modificazioni della legislazione vigente, bensì a variazioni degli andamenti a legislazione vigente. Afferma come, in tale ultimo caso, l'utilizzo di tali risorse sia precluso sia in virtù di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, sia in attuazione di quanto previsto dalla nuova disciplina della *governance* economica europea, che impone il rispetto di una traiettoria di riferimento della spesa netta, stabilita nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.

Fa presente, altresì, come, rispetto al precedente citato dal sottosegretario Freni, la disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica abbia conosciuto, sia a livello di ordinamento interno sia con riferimento al quadro regolatorio europeo, un'evoluzione notevole dal 2007 a oggi, di cui non può non tenersi conto in questa sede.

Contesta, peraltro, le rassicurazioni fornite dal sottosegretario Freni in merito al fatto che in sede di applicazione dell'articolo 4 del provvedimento in esame sarà garantita la coerenza di tali disposizioni con i presidi che il nuovo quadro normativo interno adotterà al fine di tenere conto delle nuove regole della *governance* economica europea, evidenziando come, in tal modo, si stia operando, di fatto, un rinvio a un futuro quadro normativo non ancora vigente.

Sul punto, rileva che tale passaggio, ove condiviso dalla Commissione Bilancio quale argomento ai fini dell'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in discussione, costituirebbe un precedente inedito. Chiede, pertanto, che la rassicurazione fornita dal rappresentante del Governo in merito ai profili di carattere fi-

nanziario relativi all'articolo 4 del provvedimento in esame formi oggetto di un'apposita condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, preannunciando, in caso di accoglimento di tale proposta, il proprio voto favorevole alla proposta di parere sul provvedimento.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere alle osservazioni formulate dal deputato Dell'Olio e dalla deputata Guerra, ricorda come il ricorso al meccanismo di copertura previsto dall'articolo 4, contestato dalle attuali forze parlamentari di opposizione, sia stato oggetto, nel recente passato, anche di un'ulteriore previsione normativa, rispetto al precedente già citato, recata dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, finalizzata a porre rimedio al rincaro dei prezzi dei carburanti e frutto dell'iniziativa del Governo Draghi, allora sostenuto da numerosi gruppi parlamentari, tra i quali figuravano, oltre agli attuali gruppi parlamentari di maggioranza, eccezion fatta per il gruppo di Fratelli d'Italia, anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Ricorda, peraltro, come tale intervento fu adottato senza la previa necessità della deliberazione di un'autorizzazione allo scostamento rispetto agli obiettivi programmatici, ai sensi della legge n. 243 del 2012.

Fa presente, altresì, come la disciplina recata dalla legge n. 196 del 2009, pur essendo stata costantemente configurata quale parametro interposto tra le norme costituzionali in materia di bilancio e la legislazione ordinaria, ai fini della valutazione della conformità all'articolo 81 della Costituzione delle leggi di spesa, abbia pur sempre valore di fonte di rango primario e, pertanto, è astrattamente ipotizzabile una sua deroga da parte di una norma contenuta in una fonte pariordinata successiva nel tempo. Osserva, peraltro, come una deroga implicita, come già evidenziato, sia stata realizzata proprio nel 2022 dal Governo Draghi.

Ricorda, altresì, come, il quadro normativo in materia di programmazione economica e di bilancio sconti l'attuale fase di transizione legata alla circostanza per cui, a fronte delle modifiche intervenute nel-

l'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, non sono stati ancora adottati tutti i necessari e conseguenti interventi di adeguamento sul fronte della normativa nazionale. Ciò spiega, pertanto, la necessità di fare rinvio al futuro quadro normativo interno in materia di contabilità e finanza pubblica che sarà adottato al fine di tenere conto delle nuove regole della *governance* economica europea.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene che sviluppando fino alle estreme conseguenze il ragionamento svolto dal sottosegretario Freni si determinerebbero talune gravi implicazioni sotto il profilo della corretta qualificazione dell'attuale assetto delle fonti dell'ordinamento giuridico interno, al cui costante rispetto deve necessariamente ispirarsi l'operato degli organi legislativi.

Fa presente, in particolare, che, seguendo quanto testé affermato dal rappresentante del Governo, l'attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica sarebbe rimessa, in sostanza, alle valutazioni politiche contingenti della compagine governativa e della maggioranza, con l'inevitabile conseguenza di depotenziarne la portata applicativa e la connessa idoneità a dar luogo a un quadro normativo stabile e certo in una materia delicata come quella della contabilità e della finanza pubblica.

Evidenzia, in conclusione, la necessità di accogliere la proposta avanzata dalla deputata Guerra in merito alla formulazione di una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione che vincoli l'applicazione del meccanismo delineato dall'articolo 4 del provvedimento in esame al rispetto del quadro normativo interno in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché delle nuove regole di *governance* economica europea, che, dispiegando efficacia vincolante per l'ordinamento interno, rendono non più derogabile attraverso una disposizione di rango primario la previsione di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che il precedente da ultimo citato dal Sottosegretario Freni dovrebbe essere oggetto di

espresso rinvio nell'ambito delle premesse del parere della Commissione sul provvedimento in esame.

Ricorda, peraltro, come anche in sede di adozione del decreto-legge n. 124 del 2023 che, all'articolo 9, ha istituito la ZES unica, il Governo non abbia provveduto a individuare le idonee fonti di copertura finanziarie del provvedimento, violando, anche in tal caso, l'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Nel ribadire quanto già affermato dalla deputata Guerra in merito all'apprezzamento espresso in ordine agli scopi che nel merito l'articolo 4 del provvedimento in esame intende perseguire, sottolinea, tuttavia, che le modalità di perseguimento dell'obiettivo di contenimento degli oneri sostenuti dalle microimprese e dalle famiglie fragili per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica non può prescindere dal rispetto dell'attuale assetto normativo europeo e nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica.

Evidenzia, infine, che il meccanismo individuato dall'articolo in discussione richiede, in ogni caso, l'adozione di appositi decreti ministeriali, volti, da un lato, ad accertare le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto e, dall'altro, ad assegnare tali risorse ad un apposito fondo per il perseguimento delle sopracitate finalità, determinando, pertanto, un significativo differimento nel tempo degli eventuali effetti in favore di famiglie e microimprese, peraltro ulteriormente aggravato dalla circostanza per cui tale meccanismo dovrà operare in coerenza con un assetto normativo di futura adozione.

Il sottosegretario Federico FRENI ricorda come nel corso del 2022 siano stati adottati diversi decreti ministeriali volti alla riduzione delle aliquote dell'accisa su alcuni carburanti, utilizzando, ai fini della compensazione del minor gettito derivante dalla suddette disposizioni, le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto connesse alle variazioni del prezzo dei suddetti prodotti, richiamando quanto riportato, sul punto, dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e fi-

nanza deliberato dal Governo Draghi nel settembre 2022.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) nel contestare quanto testé affermato dal sottosegretario Freni, evidenzia come le scelte su cui il Governo è chiamato a rispondere devono tenere conto dell'attuale assetto normativo, sia a livello nazionale sia a livello europeo, giudicando grave che, in sede di adozione di provvedimenti d'urgenza quali i decreti-legge, si possa considerare derogabile l'attuale quadro regolatorio interno ed europeo in materia di contabilità e finanza pubblica.

Si rivolge, pertanto, al relatore ribadendo la richiesta che la garanzia che l'applicazione dell'articolo 4 avvenga in misura coerente con i presidi che il nuovo quadro normativo interno adotterà, al fine di tenere conto delle nuove regole della *governance* economica europea, sia oggetto di una specifica condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di assicurare che l'applicazione del meccanismo delineato dal predetto articolo 4 non dia luogo a deroghe o a violazioni del quadro normativo europeo e nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica.

Stigmatizza, infine, le scelte del Governo, che evidenziano la volontà di eludere la *ratio* ispiratrice del nuovo assetto in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, che vieta di fare ricorso agli effetti finanziari connessi all'andamento del ciclo economico come fonte di copertura finanziaria di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) si associa alle considerazioni espresse dai colleghi dell'opposizione, sottolineando come la questione posta non riguardi il merito della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, la cui finalità politica ritiene assolutamente condivisibile, ma attenga esclusivamente al profilo tecnico della questione relativa alle modalità di copertura finanziaria della disposizione. Al riguardo sottolinea come la Commissione si stia esprimendo sul testo del provvedimento nella sua versione ori-

ginale, che sarà probabilmente oggetto di modifica nell'ambito dell'esame in sede referente svolto dalla Commissione Attività produttive.

Ferma restando la questione tecnica posta dalla collega Guerra, che, a suo avviso, dovrebbe essere recepita nel parere del relatore sul testo del provvedimento, osserva che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, per come formulata, è sostanzialmente inapplicabile e, pertanto, persegue di fatto esclusivamente l'obiettivo propagandistico di annunciare all'opinione pubblica misure volte a contenere i maggiori oneri sostenuti per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo ha richiesto di poter svolgere un ulteriore approfondimento sulle questioni emerse, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 13.50.

Il sottosegretario Federico FRENI, al fine di venire incontro alle richieste pervenute dai gruppi di opposizione, propone di inserire nella proposta di parere del relatore una condizione al fine di prevedere, all'articolo 4, comma 1, che lo schema del decreto di cui al secondo periodo del medesimo comma, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'apprezzare l'impegno del sottosegretario nel cercare di individuare una soluzione della problematica emersa, evidenzia come la questione da lei sollevata non attenga tanto alla valutazione dei profili finanziari del decreto ministeriale di attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, che evidentemente non avranno carattere problematico, quanto al complessivo meccanismo di copertura finanziaria previsto

dal medesimo articolo 4, che, a suo avviso, è in totale contrasto con la normativa nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché con la normativa europea conseguente all'approvazione della nuova *governance* economica europea.

Propone, quindi, di non procedere immediatamente all'espressione del parere sul provvedimento in esame, al fine di rendere possibile un ulteriore approfondimento e addivenire a una soluzione condivisa che possa risolvere la problematica emersa, che consiste, a suo avviso, in una vera e propria violazione della normativa nazionale ed europea in materia di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario Federico FRENI ritiene che la previsione di un esame parlamentare dello schema di decreto di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 consentirebbe di realizzare il necessario controllo sui suoi profili finanziari.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ribadisce che la questione è molto diversa da quella evidenziata dal sottosegretario Freni, dal momento che il controllo sullo schema di decreto si realizzerebbe in una fase già avanzata di attuazione della norma. La questione problematica attiene invece alla necessità di garantire che, a partire dalla fase precedente all'attuazione della norma, sia verificata la compatibilità con la normativa europea del meccanismo di copertura finanziaria di cui all'articolo 4.

Daniela TORTO (M5S) concorda sull'opportunità di approfondire ulteriormente le questioni connesse all'articolo 4 del provvedimento, anche tenuto conto del fatto che i lavori in sede referente presso la Commissione Attività produttive sono ancora in corso.

Il sottosegretario Federico FRENI ritiene che il rinvio della votazione del parere sul provvedimento in esame potrebbe rivelarsi problematico, in quanto sarebbe suscettibile di incidere sulla calendarizzazione dello stesso in Assemblea.

Marco GRIMALDI (AVS) osserva come si potrebbe sfruttare ancora tutta la settimana corrente per approfondire la questione, dal momento che si prospetta un rinvio dell'avvio dei lavori dell'Assemblea sul provvedimento in esame al prossimo lunedì 14 aprile.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel sottolineare come gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare la Ragioneria generale dello Stato, non abbiano, nell'immediato, la possibilità di istruire in modo più approfondito tale questione, in quanto impegnati nella conclusione della predisposizione del Documento di finanza pubblica che dovrà essere esaminato nella riunione del Consiglio dei ministri convocata per la giornata odierna, conferma, in ogni caso, che la soluzione non potrà che essere quella da lui stesso poc'anzi prospettata, consistente nella previsione di una condizione al parere formulato dal relatore nei termini prima esplicitati.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, riformula la propria proposta di parere nei seguenti termini:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2281, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2025, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, tanto al fine di garantire il riconoscimento del contributo straordinario sulle forniture di ener-

gia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, quanto per attuare l'azzeramento, per un semestre, della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, previsto dall'articolo 3, comma 5, a fini attuativi di quanto previsto dal precedente comma 4, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che gli impieghi complessivi delle predette risorse, inclusa la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente, risultano coerenti con quelli scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

le risorse acquisite dal Gestore dei servizi energetici e versate al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2024 a titolo di ricavi delle vendite del gas naturale effettuate entro il medesimo anno, per effetto della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, sostituito dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, non sono state contabilizzate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tuttavia, per quanto attiene agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, trattandosi di entrate riferite a vendite realizzate in esercizi finanziari ormai conclusi, sono state registrate a miglioramento dei saldi nell'anno della vendita;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, per effetto di quanto previsto dall'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 13 del 2023, risulta trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un importo totale pari a 624.107.923,14 euro, di cui 459.113.330,05 euro a valere sulla quota europea e 164.994.593,09 euro a valere sulla quota nazionale;

i proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono stati pari a oltre 2,5 miliardi di euro e la spesa di 600 milioni di euro autorizzata dall'articolo 3, comma 1,

del provvedimento in esame per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale graverà sulla quota pari al 50 per cento dei predetti proventi attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che risulta ampiamente sufficiente a coprire il finanziamento dei suddetti oneri;

le disposizioni di cui all'articolo 4, che recano norme volte a contenere i maggiori oneri sostenuti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, attraverso l'iscrizione, su un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale, accertate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, potranno essere applicate al verificarsi delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e in misura coerente con i presidi che il nuovo quadro normativo interno adotterà al fine di tenere conto delle nuove regole della *governance* economica europea;

la disciplina recata dall'articolo 4 ripropone un meccanismo analogo a quello previsto, con riferimento al settore dei carburanti, dall'articolo 1, commi da 290 a 296, della legge n. 244 del 2007, più volte oggetto di modifiche e di applicazione da parte di diversi decreti ministeriali adottati negli ultimi anni;

rilevata l'opportunità di:

precisare, all'articolo 1, comma 1, che le risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, nei limiti delle quali si provvede al riconoscimento del contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sono al netto di quelle destinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, all'azzeramento per un semestre della parte della componente ASOS applicata all'energia pre-

levata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, nonché di precisare, viceversa, all'articolo 3, comma 5, che le risorse disponibili utilizzabili ai fini della misura da ultimo citata sono al netto di quelle destinate al riconoscimento del citato contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 1;

prevedere, all'articolo 4, comma 1, che lo schema del decreto di cui al secondo periodo del medesimo comma, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5;

all'articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema del decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo per svolgere la propria dichiarazione di voto sulla proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, ritenendo che la soluzione proposta dal rappresentante del Governo e accolta dal relatore nella sua proposta di parere non sia risolutiva della questione posta dai gruppi di opposizione in ordine alla aperta violazione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica posta in essere dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore per le motivazioni già espresse nel suo precedente intervento, manifesta profondo rammarico per la mancata disponibilità del Governo a trovare una soluzione condivisa delle questioni sollevate dall'opposizione. Ritiene che ciò rappresenti un grave *vulnus* nei rapporti tra maggioranza e opposizione che non potrà che avere ripercussioni anche in sede di futura definizione dei contenuti della legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica.

Marco GRIMALDI (AVS), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprime profondo rammarico per il fatto che non si sia raggiunta una soluzione condivisa, sottolineando come le sollecitazioni formulate dai gruppi di opposizione fossero prive di qualsiasi intento ostruzionistico e intendessero proporre una soluzione a una problematica molto seria che coinvolge il rispetto della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendola inaccettabile per ragioni attinenti tanto al metodo seguito, quanto al merito delle soluzioni proposte, richiamando le ragioni già ampiamente illustrate dalla collega Guerra. Preannuncia, quindi, che il proprio gruppo intende avvalersi di

tutti gli strumenti disponibili al fine denunciare il comportamento della maggioranza e del Governo, che giudica in aperta violazione della normativa contabile.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 14.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Atto n. 258.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Nel rappresentare che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, rileva che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 19 del 2023, recante disposizioni comuni alle operazioni di trasforma-

zioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Tra le modifiche recate dalle norme in esame segnala le seguenti; all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) viene ampliata la definizione di « beneficio pubblico », al fine di ricomprendervi anche quelli che non sono censiti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ma che sono assoggettati a forme di pubblicità diverse dalla iscrizione in un pubblico registro; all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) si estende il campo di applicazione della disciplina delle operazioni transfrontaliere alle società di persone e agli enti non societari, prevedendo per tali soggetti delle semplificazioni di tipo procedurale. Si dispone, altresì, l'applicazione, in linea generale, della disciplina delle operazioni transfrontaliere alle operazioni internazionali; all'articolo 1, comma 3, lettera *i*) viene interamente sostituito l'articolo 30 del decreto legislativo 19 del 2023 che reca disposizioni in materia di certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici in caso di fusione. Fa presente che sono riformulate le condizioni previste dalla normativa vigente ai fini del rilascio del certificato preliminare di fusione con riferimento ai debiti e benefici pubblici, senza modificarne l'impianto sostanziale. In particolare, nel nuovo testo si individuano nello specifico la tipologia di debiti che devono essere incondizionatamente garantiti o dei quali si deve dimostrare l'adempimento. Tra le principali novità, rispetto al testo vigente, con riferimento al contenuto del certificato preliminare segnala le seguenti: al capoverso articolo 30, comma 3 si prevede che le società e gli enti non societari tenuti per legge a redigere e depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese che non si trovano in stato di liquidazione e non lo hanno revocato nei due anni solari anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione, non sono tenuti all'adempimento dell'onere di dimostrare la garanzia quando l'ammontare del debito, comprensivo di interessi e sanzioni, non è superiore al dieci per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, approvato e depositato nel registro delle imprese non oltre l'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; al

capoverso articolo 30, comma 5 si stabilisce che l'esistenza e l'entità di talune tipologie di debiti – in base alla nuovo testo del comma 4 del medesimo articolo 30, si tratta dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, debiti previdenziali e per premi assicurativi – lettera *a*) –, debiti per sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato – lettera *b*) – e debiti per la restituzione di aiuti di Stato dei quali la Commissione europea ha ordinato il recupero – lettera *e*) – debbano essere documentate in conformità all'Allegato I, introdotto *ex novo* con lo schema di decreto legislativo in esame. Rileva che la relazione tecnica afferma che disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e non determinano profili negativi per la finanza pubblica, atteso che tutti gli adempimenti relativi alle operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione onerose e non, sono a carico del bilancio delle società stesse, provvedendo le amministrazioni interessate ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, con riferimento allo scambio di informazioni necessarie al notaio per l'assolvimento delle attività, demandate in qualità di autorità competente con gli enti e amministrazioni interessate, evidenzia che la relazione tecnica assicura che le stesse sono assicurate attraverso i canali informatici già disponibili, esistenti o da costituire a seguito delle convenzioni previste da attivare. Ciò premesso, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo maggiori elementi informativi relativamente a talune modifiche introdotte dalle norme in esame. In primo luogo, in merito al rilascio del certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici in caso di fusione, evidenzia che l'obbligo di dimostrare di aver soddisfatto o garantito i citati debiti, a seguito della riscrittura dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 19 del 2023, viene meno qualora l'ammontare dei predetti debiti, comprensivo di interessi e sanzioni, non sia superiore al dieci per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio della società interessata al procedimento di fusione. Al riguardo,

ritiene che andrebbe acquisita una rassicurazione da parte del Governo in ordine al fatto che l'esenzione dai predetti adempimenti non sia suscettibile di pregiudicare l'effettiva esigibilità dei crediti vantati da pubbliche amministrazioni nei confronti di società interessate a procedimenti di fusione.

Con riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate nel procedimento di fusione, evidenzia che l'Allegato I al decreto legislativo n. 19 del 2023, introdotto dall'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto in esame, individua gli enti competenti al rilascio delle certificazioni di alcune tipologie di debiti nell'Agenzia delle entrate, nell'INPS e nell'INAIL, nelle Prefetture e nelle Procure della Repubblica presso i tribunali competenti.

In proposito non formula osservazioni, in considerazione del fatto che le citate amministrazioni sono già istituzionalmente preposte al rilascio dei predetti certificati e che gli oneri amministrativi derivanti dalle suddette attività amministrative ricadono comunque sui soggetti richiedenti.

Con riferimento, infine, alle modalità di semplificazione dello scambio di informazioni necessarie al notaio per l'assolvimento delle attività a questo demandate in qualità di autorità competente con gli enti e le amministrazioni necessarie, rileva che la relazione tecnica assicura che le stesse sono assicurate attraverso i canali informatici già disponibili, esistenti o da costituire a seguito delle convenzioni previste da attivare.

In merito a tale ultima affermazione, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione circa i canali informatici « da costituire » sulla base di convenzioni da attivare e andrebbe altresì chiarito se le convenzioni da attivare, cui la relazione tecnica fa riferimento, siano già previste a legislazione vigente, se per le stesse siano state già stanziati risorse pubbliche e se queste ultime siano sufficienti a realizzare basi dati e flussi informativi adeguati alle attività previste dalle norme in esame.

Per quanto concerne l'articolo 2, evidenzia preliminarmente che le norme in esame apportano modifiche alle disposi-

zioni del codice civile introdotte o modificate dal decreto legislativo n. 19 del 2023, concernenti la disciplina di taluni aspetti della scissione mediante scorporo, nonché del trasferimento della sede sociale all'estero. In particolare osserva che: al comma 1, lettera *a*), si amplia la portata della disciplina della scissione mediante scorporo, con la previsione che una società possa assegnare il suo patrimonio, anche nella sua interezza, a favore di una o più beneficiarie, di nuova costituzione oppure preesistenti, a fronte dell'assegnazione a sé stessa delle relative azioni o quote; al comma 1, lettera *b*) si stabiliscono le condizioni affinché possa essere presentata la versione semplificata del progetto di scissione mediante scorporo; al comma 1, lettera *c*) sono introdotte norme di semplificazione in materia di documentazione richiesta ai fini della scissione mediante scorporo in presenza di specifiche condizioni, nonché una disciplina più puntuale in tema di applicazione del diritto di recesso nella scissione mediante scorporo; comma 1, lettera *d*) si prevede che il trasferimento della sede sociale all'estero non sia più oggetto di deliberazioni adottate con il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; comma 1, lettera *e*) viene chiarita la portata del trasferimento della sede sociale all'estero ai fini della trasformazione. Sottolinea che la relazione tecnica si limita a riportare il contenuto delle norme. Al riguardo, rileva, sotto il profilo della formulazione delle norme, che la disciplina in materia di applicazione del diritto di recesso nel caso di scissione mediante scorporo è attualmente stabilita dal sesto comma dell'articolo 2506-ter del codice civile e non, invece, dal quinto comma del medesimo articolo, che reca, diversamente, l'elenco delle disposizioni del codice civile in materia di fusione delle società che devono ritenersi applicabili, altresì, alla scissione. Pertanto, ritiene che la disposizione sostitutiva della disciplina in materia di recesso nella scissione mediante scorporo, prevista al comma 1, lettera *c*), numero 2) dell'articolo in esame, andrebbe correttamente riferita al sesto

comma dell'articolo 2506-ter del codice civile. Non ha, invece, osservazioni da formulare sui profili di quantificazione, constatato il carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che le stesse sono assistite dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame.

Con riguardo all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme recano disposizioni transitorie applicabili alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo relativo allo schema in esame, la società italiana che partecipa all'operazione non ha ancora pubblicato il progetto. Rileva che in tal caso, è prevista, al comma 1, l'applicazione delle disposizioni concernenti il progetto di fusione transfrontaliera del decreto legislativo n. 19 del 2023, come modificate dallo schema in parola. Fa presente che è altresì stabilito, al comma 2, che, con riferimento agli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori, per le fusioni iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, si applica la disciplina risultante dalle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame all'articolo 40 del decreto legislativo n. 19 del 2023; invece, relativamente alle medesime operazioni iniziate prima della data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, continua ad applicarsi il vigente articolo 40, comma 2, secondo quanto previsto al comma 3.

Nel rilevare che la relazione tecnica si limita a riportare il contenuto delle norme, non ha osservazioni da formulare, constatato il carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che le stesse sono assistite dalla citata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provve-

dono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni in merito alla formulazione della predetta clausola.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Atto n. 254.

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante

attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 | settore del trasporto su strada e che modifi-
che stabilisce norme specifiche per quanto | fica la direttiva 2006/22/CE per quanto ri-
riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva | guarda gli obblighi di applicazione e il re-
2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel | golamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 259.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 96 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 102 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. Emendamenti C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame degli emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>) | 99 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>) | 103 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>) | 105 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 99 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-03085 Curti: Informazioni relative alla sperimentazione per la riorganizzazione territoriale degli uffici delle dogane, anche con riferimento alla sede di San Benedetto del Tronto .. | 100 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 106 |
| 5-03494 Casu: Iniziative volte a riconoscere l'esenzione automatica dal pagamento della tassa automobilistica per gli invalidi civili certificati | 100 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 108 |
| 5-03765 Sottanelli: Chiarimenti in merito all'applicazione del <i>superbonus</i> per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici | 100 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>) | 109 |
| 5-03795 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale degli investimenti in fondi per il <i>venture capital</i> , con particolare riferimento alle PMI ammesse su mercati multilaterali di negoziazione | 100 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>) | 111 |
| 5-03824 Fenu: Dati relativi ai crediti d'imposta concessi per l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di beni immobili nelle ZES privi dei requisiti previsti dalla disciplina di settore | 101 |
| ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>) | 113 |
| 5-03825 Matera: Trasparenza delle informazioni relative alle modalità di rimborso dei premi assicurativi in caso di cessazione anticipata del rischio | 101 |
| ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>) | 114 |
| 5-03836 De Palma: Iniziative di controllo e regolamentazione delle imprese assicurative straniere operanti in Italia | 101 |
| ALLEGATO 10 (<i>Testo della risposta</i>) | 115 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 16.20.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

C. 2308 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, procede a illustrare in sintesi i contenuti del provvedimento, concentrandosi in particolare sulle disposizioni di competenza della Commissione Finanze e rinviando, per ulteriori dettagli, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il Titolo I contiene disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni ed è articolato in tre Capi: il Capo I reca norme per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione e per il superamento del precariato; il Capo II contiene disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento; il Capo III riguarda invece misure urgenti in materia di reclutamento di particolari categorie di personale.

Il Titolo II contiene disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione ed è articolato in due Capi; il Capo I reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle amministrazioni centrali, mentre il Capo II contiene disposizioni urgenti in materia di enti locali.

Infine, il Titolo III, articolato in un solo Capo, reca misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene alle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, segnala anzitutto l'articolo 11, comma 1, che introduce per il personale di Agenzia delle entrate-Riscossione i requisiti di onorabilità e affidabilità richiesti ai dipendenti pubblici. A tal fine, legittima il citato ente al trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti e di coloro che si candidano agli avvisi di selezione.

Più in dettaglio, evidenzia che tali requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro. Sottolinea che viene vietata l'assunzione dei condannati in via definitiva per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e si dispone, già al momento della candidatura in risposta a un avviso di selezione, un obbligo di informazione verso Agenzia delle entrate-Riscossione da parte di quanti sono sottoposti a procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché di coloro ai quali risultano precedenti penali nel casellario giudiziario.

Di competenza della Commissione Finanze sono inoltre i commi 2 e 3 del medesimo articolo 11, i quali, rispettivamente: intervengono sulla composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali, specificando che metà dei componenti del comitato di gestione è scelta fra i dirigenti dell'agenzia anche in servizio; al fine di coadiuvare il riordino del sistema tributario, ricostituiscono il Consiglio superiore delle finanze, che era stato soppresso nel 2001, e lo incardinano presso l'Agenzia delle entrate.

Rammenta, a tal proposito, che il Consiglio superiore delle finanze era un organo di consulenza tecnica istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 646 del 1972. Il Ministro delle finanze lo consultava, di regola, sulle questioni attinenti al sistema tributario dello Stato ed alle entrate non tributarie di questo, sulle relazioni tra i tributi dello Stato e quelli destinati alle regioni e agli enti locali o da

essi istituiti, sui riflessi dell'azione fiscale, sull'andamento economico generale o di singoli settori, con particolare riguardo all'occupazione, nonché su aspetti organizzativi del Ministero. Inoltre, ricorda che il Consiglio affrontava lo studio di questioni particolari, formulando proposte. Lo stesso è stato poi soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001.

Evidenzia, inoltre, che di interesse per questa Commissione è l'articolo 12, comma 7, il quale stabilisce che gli enti pubblici previdenziali o assicurativi sono tenuti a investire, entro il limite del 40 per cento del piano di impiego dei fondi disponibili, in quote di fondi di investimento immobiliare gestiti o partecipati dalla società di gestione del risparmio Invimit S.p.a., la quale, fermo restando il limite suddetto, ha facoltà di proporre una modifica dell'ammontare dell'investimento.

Sottolinea che la disposizione intende rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi.

Il successivo comma 8 dell'articolo 12 dispone l'applicazione alla società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a. di disposizioni concernenti la gestione del personale contenute nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (in particolare, all'articolo 19 decreto legislativo n. 175 del 2016); per effetto di tale rinvio i rapporti di lavoro sono disciplinati dalle norme che si applicano al settore privato, mentre al reclutamento si applicano i principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Di competenza della Commissione Finanze è poi l'articolo 17, il quale prevede l'istituzione di una nuova direzione generale presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, per la prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Essa svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli

intermediari bancari e finanziari, nonché in materia di procedimenti sanzionatori. L'articolo medesimo reca, altresì, disposizioni inerenti alle funzioni attribuite alla direzione, nonché alle misure di carattere organizzativo necessarie al suo funzionamento.

Infine, segnala che l'articolo 19, ai commi da 5 a 9, proroga dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 il termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, con conseguente modifica dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di tale adesione. Aggiunge che le somme possono essere versate in un'unica soluzione, entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. Precisa che sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Angela RAFFA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare, in quanto ritiene che la materia trattata dal provvedimento in esame non possa essere affrontata con lo strumento della decretazione d'urgenza; rileva, in particolare, come il problema del precariato nella pubblica amministrazione non possa essere affrontato limitandosi a dare quelle che non esita a definire delle vere e proprie « mance », ma debba invece essere risolto attraverso interventi strutturali e mirati.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) anzitutto evidenzia come il personale della pubblica amministrazione costituisca, al pari delle risorse economiche, un pilastro essenziale dello Stato.

Ritiene che il provvedimento in esame affronti il tema in modo disordinato, utilizzando la decretazione d'urgenza per questioni aventi, invece, carattere strutturale.

Inoltre fa presente che le problematiche relative al personale delle pubbliche am-

ministrazioni sono state affrontate in seno al PNRR, senza tuttavia che vi sia stata un'attuazione adeguata e lineare delle riforme, né una allocazione puntuale delle risorse; al riguardo evidenzia come, addirittura, in specifici momenti storici si sia ipotizzato di affidarne l'implementazione a soggetti privati, nella convinzione che questi possedessero una migliore capacità gestionale rispetto a soggetti pubblici. Ritiene invece che le questioni afferenti il personale della pubblica amministrazione debbano più proficuamente essere affrontate attraverso la costante interlocuzione tra la Funzione Pubblica e il Ministero dell'economia.

Tornando al provvedimento in esame, evidenzia che esso non delinea un assetto organico delle pubbliche amministrazioni, operazione che – a suo avviso – di rado è riuscita al legislatore; cita come esempio virtuoso la riforma Cassese del 1993, che enunciava il principio dell'accesso alla pubblica amministrazione attraverso pubblico concorso e delineava puntualmente le progressioni di carriera.

In tale ambito, evidenzia l'opportunità di valorizzare adeguatamente i giovani in possesso di dottorati di ricerca; a suo parere, siffatta valorizzazione consentirebbe di contrastare il precariato, valorizzare le professionalità specializzate e abbassare l'età media dei dipendenti pubblici, rinnovando nel contempo tutta la pubblica amministrazione.

Richiama l'attenzione di colleghi sul fatto che le considerazioni sin qui svolte si riflettono direttamente sulle competenze della Commissione Finanze, in quanto le Agenzie fiscali possono trarre vantaggio dall'efficientamento delle altre strutture dello Stato, anche al fine di migliorare la capacità di raccolta di gettito e rendere i processi decisionali più efficienti.

Ribadisce dunque la necessità di non affrontare le questioni afferenti al personale delle pubbliche amministrazioni attraverso la decretazione d'urgenza, strumento che rischia di produrre una eccessiva stratificazione normativa, tale da influenzare negativamente le procedure di reclutamento e la produttività del personale.

Conclude rilevando come, per misurare l'efficienza della pubblica amministrazione, sia necessario valutare la produttività e non, invece, verificare la mera presenza fisica dei dipendenti sul luogo di lavoro.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) condivide quanto affermato dal collega D'Alfonso, in particolare stigmatizzando l'eterogeneità delle disposizioni contenute nel provvedimento.

Richiama l'attenzione dei colleghi, in particolare, sul comma 8 dell'articolo 12, che sottrae INVIMIT dai vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Ripercorre quindi le vicende che hanno investito la società di gestione del risparmio sin dall'anno 2016, in particolare rammentando il fallimento delle operazioni relative ai fondi immobiliari chiusi.

Stigmatizza inoltre le previsioni del comma 7 dell'articolo 12, che impone agli enti pubblici previdenziali di investire parte dei fondi disponibili in quote di fondi di investimento immobiliare gestiti da INVIMIT; rammenta come si tratti di fondi che gestiscono beni immobili in disuso, storicamente di scarso interesse per il mercato. A suo parere, sarebbe più proficuo indirizzare gli investimenti degli enti previdenziali verso il supporto della ricerca e delle *start-up* innovative.

Rileva infine come le menzionate prescrizioni sembrino soddisfare solo esigenze di natura politica, di fatto allargando le maglie del reclutamento di personale, al quale è possibile attribuire stipendi consistenti ma che non garantisce tuttavia risultati adeguati.

Preannuncia quindi, per i motivi illustrati, il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.

Emendamenti C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame degli emendamenti e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento trasmesse dalla XIV Commissione.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Commissione, gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 Fenu e 16.1 e 22.1 Merola (*vedi allegato 2*), presentati presso la XIV Commissione ed attinenti ad ambiti di competenza della Commissione Finanze, al disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il disegno di legge di delegazione europea 2024 e ha deliberato di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole, senza approvare emendamenti.

Rammenta quindi che al parere della Commissione sugli emendamenti è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo, ma l'emendamento potrà in ogni caso essere ripresentato in Assemblea.

Invita dunque il relatore, onorevole Giordano, a formulare un parere sulle proposte emendative trasmesse.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere contrario su tutte le proposte emendative presentate (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Federico FRENI condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare sulla proposta di parere formulata dal relatore. Osserva infatti che l'Italia presenta un grave ritardo nel recepire e attuare le disposizioni unionali nell'ordinamento interno, così come un vero e proprio *record* di procedure di infrazione. Auspica pertanto che l'Esecutivo presenti un provvedimento organico per sanare tale situazione.

Angela RAFFA (M5S), concordando con quanto affermato dal collega Merola, preannuncia l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 aprile 2025. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 16.45.

5-03085 Curti: Informazioni relative alla sperimentazione per la riorganizzazione territoriale degli uffici delle dogane, anche con riferimento alla sede di San Benedetto del Tronto.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Augusto CURTI (PD-IDP), replicando, evidenzia come, nella risposta al quesito, il rappresentante del Governo abbia fornito dei dati che, tuttavia, non tengono in adeguato conto la collocazione strategica della Dogana di San Benedetto del Tronto e la percentuale di introiti da questa registrati. A tal proposito, sottolinea come tale Dogana sia situata in prossimità di molte multinazionali, la cui presenza è collegata agli interventi effettuati, in quei luoghi, della Cassa del Mezzogiorno, ciò che ha determinato una particolare mole di gettito. Inoltre, evidenzia che, nell'ambito della sperimentazione funzionale alla riforma nazionale degli uffici delle dogane, mentre in Emilia-Romagna vi è un ufficio doganale per ogni provincia, nelle Marche, invece, vi sono complessivamente solo due uffici doganali, a fronte di cinque province. Ringrazia in ogni caso, in conclusione, il sottosegretario per la risposta fornita.

5-03494 Casu: Iniziative volte a riconoscere l'esenzione automatica dal pagamento della tassa automobilistica per gli invalidi civili certificati.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Augusto CURTI (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, sottolinea che l'interrogazione in oggetto, alla luce della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di tasse automobilistiche, era proprio diretta a stimolare, in tale ambito, specifiche direttive a livello nazionale, al fine di evitare un quadro frammentato e diversificato. Sottolinea che tale esigenza è ancora più avvertita per proce-

edere che, come in questo caso, si rivolgono a persone con fragilità.

5-03765 Sottanelli: Chiarimenti in merito all'applicazione del *superbonus* per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE), replicando, evidenzia che l'obiettivo dell'interrogazione era, appunto, quello di chiarire il quadro normativo attualmente vigente, oggetto di stratificazioni a partire dagli eventi sismici del 2009. Nel ringraziare il sottosegretario Freni per l'eshaustività della risposta fornita, che fa luce sui presidi di garanzia e si rivela un utile strumento per le famiglie e le imprese, si dichiara soddisfatto.

5-03795 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale degli investimenti in fondi per il *venture capital*, con particolare riferimento alle PMI ammesse su mercati multilaterali di negoziazione.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel ricordare che è in corso una riforma del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, afferma anzitutto che, a suo avviso, l'esclusione delle PMI ammesse su mercati multilaterali di negoziazione dall'agevolazione fiscale in discussione risulterebbe ontologicamente sbagliata, dal momento che i soggetti destinatari, secondo la normativa vigente, sono le *start-up* e le PMI innovative in cui devono includersi senz'altro anche le PMI ammesse alla negoziazione su Mtf. Auspica, quindi, che la riforma del TUF possa essere l'occasione per un bilanciamento normativo, superando l'attuale stratificazione del sistema. Occorre a suo avviso porre fine a quella che non esita a definire la « dittatura » della prassi dell'A-

genza delle entrate, le cui decisioni non debbono assurgere a fonte normativa primaria.

5-03824 Fenu: Dati relativi ai crediti d'imposta concessi per l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di beni immobili nelle ZES privi dei requisiti previsti dalla disciplina di settore.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Angela RAFFA (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, nell'apprendere che i dati richiesti relativi al numero dei crediti di imposta concessi in assenza del requisito della novità non sono nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, si domanda se vi siano dei controlli appropriati sull'uso dei fondi previsti per la ZES. Evidenzia, quindi, la necessità che le risorse pubbliche vengano investite in modo efficace al fine di portare un concreto sostegno a quei territori bisognosi di aiuto.

5-03825 Matera: Trasparenza delle informazioni relative alle modalità di rimborso dei premi assicurativi in caso di cessazione anticipata del rischio.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*), illustrando gli elementi forniti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Governo e, in particolare, della prospettata possibilità di introdurre, a livello normativo, uno specifico obbligo di traspa-

renza sulle modalità di rimborso a tutti i consumatori delle singole componenti del premio, sia RCA, sia furto e incendio, in caso di cessazione del rischio.

5-03836 De Palma: Iniziative di controllo e regolamentazione delle imprese assicurative straniere operanti in Italia.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*), illustrando gli elementi forniti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), replicando in qualità di cofirmataria, nel ringraziare il Governo per la risposta fornita e la sensibilità mostrata, evidenzia come, a suo avviso, negli ultimi 15 anni, il controllo effettuato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – come testimoniato, ad esempio, dal caso Novis – non si è dimostrato sufficiente. Aggiunge che è pronta a farsi parte attiva presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* affinché vi sia, a tal proposito, un intervento sull'IVASS e si possa, quindi, ottenere una maggiore chiarezza dei prodotti offerti ai consumatori, spesso presentati come investimenti sicuri. In conclusione, auspica che l'Autorità di vigilanza possa quindi tornare a svolgere una reale ed efficace attività di supervisione.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.10.

ALLEGATO 1

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2308, di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante « Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni », esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al fine di garantire le libertà di scelta del consumatore e la concorrenza, nell'attuazione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2225, prevedere il divieto di pratiche di commercializzazione abbinata relativamente all'apertura o tenuta di un conto di pagamento o di risparmio al fine dell'istruttoria e della gestione del credito e la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, non esercitando le opzioni di deroga di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo;

4.1. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) nell'attuazione dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, mantenere l'impostazione della disciplina vigente sulla valutazione del merito del credito in relazione alla disciplina di vigilanza prudenziale al fine di assicurare la riduzione del livello di insolvenza e, al contempo, la crescita del mercato dei prestiti al consumo, tenendo conto altresì delle caratteristiche e delle peculiarità di alcune tipologie di crediti, come il *Buy Now Pay Later* (BNPL);.

4.2. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) valutare l'introduzione di una disciplina specifica per il rilascio della

licenza ai fornitori dei sistemi di pagamento «*Buy Now Pay Later*» (BNPL), al fine di favorire l'innovazione e lo sviluppo del mercato di servizi finanziari innovativi e digitali, garantendo la tutela dei consumatori e prevedendo idonee modalità per prevenire il rischio di sovraindebitamento;

4.3. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al fine di una sempre maggiore tutela del consumatore, adottare le necessarie misure per prevenire gli abusi e l'applicazione di tassi debitori, tassi annui effettivi globali e costi totali del credito eccessivamente elevati, rafforzando le disposizioni nazionali previste dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108;.

4.4. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la riconducibilità dei fornitori dei sistemi di pagamento *Buy Now Pay Later* (BNPL), alla normativa relativa ai fornitori di credito iscritti nel registro degli istituti finanziari non bancari;*

4.5. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

ART. 16.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: al fine di prevedere l'applicazione *fino**

alla fine della lettera, con le seguenti: ivi compresa l'applicazione del cumulo;

16.1. Merola, Stefanazzi, Prestipino, Filippin, Madia, De Luca.

ART. 22.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere una completa e rapida mappatura dei flussi informativi che

a livello nazionale devono confluire nell'ambito del Punto unico d'accesso europeo (ESAP), nonché del perimetro dei soggetti che sono attualmente coinvolti nella produzione e nella raccolta delle informazioni, anche per consentire la definizione degli organismi di raccolta nazionali che invieranno le informazioni all'ESAP;.

22.1. Merola, Stefanazzi, De Luca.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. Emendamenti C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione Finanze,

esaminate le proposte emendative Fenu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, e 4.5 e Merola 16.1 e 22.1, riferite al disegno di legge C. 2280 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 », trasmesse dalla XIV Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

5-03085 Curti: Informazioni relative alla sperimentazione per la riorganizzazione territoriale degli uffici delle dogane, anche con riferimento alla sede di San Benedetto del Tronto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama, in premessa, il ruolo svolto dalla Dogana di San Benedetto del Tronto quale ufficio delle dogane dal dicembre 2004 al giugno 2010, successivamente declassata a sezione operativa territoriale pur gestendo il 52 per cento degli introiti erariali doganali delle Marche.

Nel far presente che le regioni Emilia-Romagna e Marche sarebbero state individuate quali sedi di *test*, funzionali alla riforma nazionale degli uffici delle dogane, l'interrogante chiede di conoscere se le indiscrezioni relative ai *test* funzionali relativi alla riforma nazionale degli uffici delle dogane corrispondano al vero e se « non (si) ritenga necessario ... favorire la riassunzione del ruolo di ufficio delle dogane da parte della sede di San Benedetto del Tronto, al fine di non penalizzare le imprese e il territorio ».

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente evidenziare che il processo di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trae origine dalla volontà legislativa che, nel dicembre 2012, ha disposto la fusione, ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di due distinte Amministrazioni centrali – l'Agenzia delle dogane e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – titolari della cura di interessi strategici, seppur eterogenei, per il sistema economico nazionale.

È utile significare che i sistemi informatici attualmente in uso presso l'Agenzia, derivanti dalle pregresse Strutture amministrative, si fondano su architetture tecnologiche differenti, progettate secondo mo-

delli operativi profondamente diversi tra l'ambito doganale e quello dei monopoli. Tali differenze strutturali comportano vincoli tecnici talvolta rigidi e non immediatamente compatibili.

In considerazione di quanto rappresentato, nel corso dell'anno 2024 è stato avviato un processo di revisione integrale dei sistemi informativi, finalizzato allo sviluppo di una piattaforma tecnologica unificata, idonea ad assicurare un supporto operativo coerente con l'assetto territoriale delineato dal Regolamento di Amministrazione, approvato con delibera del Comitato di gestione n. 495 del 31 maggio 2024.

I « *test* funzionali alla riforma nazionale degli uffici delle dogane », cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, consistono, dunque, nella sperimentazione di tale piattaforma tecnologica, attuata in collaborazione con la Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche, individuata quale struttura pilota in ragione della sua competenza interregionale e della rilevanza logistica del territorio presidiato.

La sperimentazione sarà condotta in ambiente operativo reale, circoscritta alle Strutture ricomprese nella Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche, con l'obiettivo di verificare l'adeguatezza delle soluzioni tecnologiche implementate, perfezionandone il funzionamento in relazione al nuovo assetto organizzativo previsto dalla riforma. Trattandosi di una sperimentazione avente natura esclusivamente tecnologica, non si rende necessaria l'attuazione di misure di riequilibrio organizzativo tra le regioni interessate, né risulta necessaria una distribuzione simmetrica delle attività tra gli uffici coinvolti.

Con riguardo, infine, alla richiesta dell'Onorevole interrogante in ordine alla « ri-

assunzione del ruolo di ufficio delle dogane da parte della sede di San Benedetto del Tronto », l'Agenzia fa presente che uno dei principi su cui si fonda la riforma condotta nel territorio regionale delle Marche si basa sulla constatazione che, con una digitalizzazione sempre più marcata e diffusa dei servizi pubblici e di pubblica accessibilità rivolti al cittadino, tutti gli Uffici locali di livello dirigenziale non generale, sparsi sul territorio, devono essere ricondotti a logiche di *reductio ad unitatem*, coerentemente alle disposizioni normative che prevedono, ai sensi dell'articolo 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che « per le Agenzie fiscali (...) il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 (poi modificato ad 1 su 44) ».

Altro valore cardine della riforma è garantire il rafforzamento del presidio territoriale attraverso una puntuale attribuzione di competenze sotto il profilo dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi. Infatti, la revisione del modello organizzativo è accompagnata anche da una significativa revisione dei centri di responsabilità dei procedimenti amministrativi curati dall'Agenzia, al fine di assicurare un'omogenea applicazione delle procedure individuate ed evitare disallineamenti interpretativi nell'operato dei singoli Uffici locali.

Inoltre, gli approfondimenti condotti a livello territoriale sono stati effettuati sulla base di indici di sistema, tra cui il livello di intensità dei vari Uffici in termini di provvedimenti adottati e di controlli effettuati in ambito doganale.

In particolare, con riferimento all'attività in ambito doganale richiamata dall'Onorevole interrogante, si rappresenta che dai dati estratti dalle banche dati alimentate dai sistemi operazionali in uso all'Agenzia e gestiti dal *partner* tecnologico, re-

lativi al triennio 2022-2024, si rilevano gli elementi riportati di seguito:

il contributo della Sezione operativa territoriale di San Benedetto del Tronto all'erario regionale risulta pari al 2 per cento;

le dichiarazioni di esportazione gestite costituiscono l'11 per cento del totale regionale, con un valore statistico delle merci pari al 15 per cento del corrispondente totale;

le dichiarazioni di importazione rappresentano l'8 per cento del totale regionale, con un valore statistico delle merci pari al 4 per cento del corrispondente totale;

i controlli doganali complessivi eseguiti ammontano al 7 per cento del totale regionale.

Inoltre, i dati sopra riportati, pur attestando un presidio operativo costante e qualificato, non evidenziano, allo stato, un volume di attività tale da richiedere una diversa classificazione della struttura rispetto all'attuale configurazione di Sezione operativa territoriale.

Pertanto, l'assetto organizzativo definito per le Strutture del territorio regionale delle Marche è coerente con i principi su cui si fonda la riforma territoriale e conferma la configurazione della Struttura alla sede di San Benedetto del Tronto nell'ambito del nuovo assetto organizzativo, senza che si rilevino squilibri territoriali tra le regioni Marche ed Emilia-Romagna.

Il percorso intrapreso dall'Agenzia per la ridefinizione dell'assetto organizzativo nel territorio marchigiano, infine, si pone in linea con le disposizioni del citato Regolamento di Amministrazione, ed è volto al consolidamento del presidio territoriale mediante un impianto strutturale razionale, funzionale all'attuazione della normativa vigente.

ALLEGATO 5

5-03494 Casu: Iniziative volte a riconoscere l'esenzione automatica dal pagamento della tassa automobilistica per gli invalidi civili certificati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulla circostanza che – sebbene il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, allo scopo di semplificare le procedure di accertamento dell'invalidità demandi le medesime soltanto all'INPS – diverse regioni prevedono che ai soggetti già in possesso del certificato di invalidità civile, e pertanto aventi diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, venga richiesto di fornire ulteriore documentazione.

A parere dell'Interrogante, dette disposizioni regionali si porrebbero in contrasto con la linea generale di semplificazione prevista dal legislatore nazionale.

Pertanto, gli stessi chiedono di sapere se « non (si) ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a snellire ulteriormente la procedura ed evitare l'invio dei documenti anche il primo anno riconoscendo così l'automaticità dell'esenzione ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, rammentare che, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni.

La tassa automobilistica è, dunque, direttamente gestita dalle regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento, fatta eccezione per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna per le quali la tassa è gestita dall'Agenzia delle entrate.

Stante quanto sopra, l'Agenzia ha comunicato che, per le sole regioni per le quali gestisce le Tasse Automobilistiche, oltre al certificato di invalidità non chiede ulteriore documentazione al fine di riconoscere l'esenzione dal pagamento della tassa auto per gli invalidi civili.

ALLEGATO 6

5-03765 Sottanelli: Chiarimenti in merito all'applicazione del *superbonus* per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa le disposizioni relative al cosiddetto « *superbonus* rafforzato » di cui al comma 4-ter, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Nello specifico, il successivo comma 8-ter ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per quegli specifici incentivi fiscali spetta nella misura del 110 per cento ed è fruibile mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito in base alla deroga prevista dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023 e successive modificazioni.

Gli Interroganti fanno, poi, presente come in un documento di ricerca pubblicato il 7 marzo 2025 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, si specifichi che la detrazione spetta mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020 anche per le richieste di contributo effettuate entro il 29 marzo 2024 con successiva rinuncia e senza rinuncia.

Tanto premesso, l'Onorevole chiede di sapere « se (si) intendano adottare iniziative di competenza volte a fornire chiarimenti in proposito, al fine di confermare se le interpretazioni riferite ai due casi descritti risultino fondate ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, rammentare che il *superbonus* è fruibile mediante detrazione oppure mediante esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « sconto in fattura » e cosiddetto « cessione del credito »). L'esercizio delle opzioni di cui al citato articolo 121, tuttavia, è stato nel tempo oggetto di diverse norme, che ne hanno gradualmente ristretto l'ambito di operatività.

In particolare:

a decorrere dal 17 febbraio 2023, l'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 ha escluso in maniera generalizzata l'esercizio delle richiamate opzioni, facendolo però salvo per gli interventi rientranti nella citata disciplina speciale di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 34 del 2020; in particolare, come previsto dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023, il divieto di cessione non si applica « agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 »;

a decorrere dal 30 marzo 2024, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 39 del 2024 ha abrogato il citato comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023; tuttavia, il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 ha stabilito che la disciplina ivi prevista (e dunque la possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione agli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 34 del 2020) continui ad

applicarsi a condizione che, entro il 29 marzo 2024, alternativamente:

1. sussistano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2024, e cioè, per quanto qui di interesse:

a) per gli interventi non effettuati da condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) per gli interventi effettuati da condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;

2. sia stata « presentata l'istanza per la concessione di contributi »;

inoltre, sempre l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 39 del 2024 ha inserito il comma 3-ter.1 nell'articolo 2 del decreto-legge 11 del 2023, al fine di prevedere che il blocco delle opzioni non si applica agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico ammessi al *superbonus* di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le domande di contributo siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024; tuttavia, tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Tanto premesso, si rappresenta che, sulla declinazione interpretativa, ad oggi, privilegiata dall'Agenzia delle entrate, che fa riserva comunque di ulteriori approfondimenti, si ritiene possibile fruire delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, tra l'altro:

per i contribuenti che hanno presentato l'istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione antecedentemente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge 39 del 2024), a nulla rilevando la circostanza che, successivamente, vi abbiano espressamente rinunciato, atteso che la norma non contempla tale ipotesi (ciò ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2024);

per i contribuenti che hanno presentato l'istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione a decorrere dal 30 marzo 2024 soltanto a condizione che, alternativamente:

entro il 29 marzo 2024 risulti soddisfatta una delle specifiche condizioni previste dalla norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2024 (CILA, delibera assembleare, titolo abilitativo ed altro), ciò ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 39 del 2024;

gli interventi siano relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 o a far data dal 24 agosto 2016 e sempre che la richiesta di contributo, presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per l'evento sismico del 6 aprile 2009 (ciò ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 11 del 2023).

ALLEGATO 7

5-03795 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale degli investimenti in fondi per il *venture capital*, con particolare riferimento alle PMI ammesse su mercati multilaterali di negoziazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamate le disposizioni vigenti in tema di *venture capital* ed evidenziata la sua importanza quale strumento di finanziamento per *start-up* e PMI innovative, rilevano come la legge, nel riconoscere benefici fiscali agli investimenti in tali soggetti, purché non quotati, non specifichi se le citate PMI debbano intendersi non quotate solo sul mercato regolamentato o anche su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF).

Gli Onorevoli interroganti, segnalano, dunque nella sostanza, che un'interpretazione volta a ricomprendere tra le citate « PMI non quotate » anche quelle quotate negli MTF, oltre a essere coerente con la definizione di PMI prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera w), del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria – TUF), consentirebbe di includere nel portafoglio di investimenti dei fondi di *venture capital* anche le PMI quotate nei sistemi multilaterali di negoziazione i quali rappresentano sedi di negoziazione vantaggiose per le PMI in termini di accessibilità e costi.

Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di sapere se si intendono assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di chiarire il perimetro di operatività delle citate disposizioni sugli investimenti, includendo quelli nelle PMI ammesse alla negoziazione su MTF, per garantire maggiore accessibilità al mercato e riduzione dei costi per le PMI.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) ha introdotto, nell'ordinamento

tributario, un incentivo fiscale per gli investimenti qualificati effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali) e dalle forme di previdenza complementare. Tale incentivo consiste nell'esenzione dalle imposte sui redditi dei proventi derivanti dai piani di risparmio a lungo termine (PIR), nonché dai seguenti investimenti (cosiddetti investimenti qualificati):

quote o azioni di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) aventi stabile organizzazione in Italia (cosiddette imprese radicate in Italia);

quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo SEE, che investono prevalentemente nelle quote o azioni di cui al punto precedente;

quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati tramite piattaforme di *peer-to-peer lending*;

quote o azioni di fondi per il *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 213, della legge n. 145 del 2018.

Il citato articolo 1, comma 213, della legge n. 145 del 2018 individua i predetti fondi per il *venture capital* negli OICR che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato

o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo SEE e che soddisfano almeno una delle ulteriori condizioni previste dalla medesima norma.

Con specifico riferimento alle delucidazioni richieste dagli Onorevoli interroganti sulla quotazione delle PMI, si rileva preliminarmente che l'articolo 4, comma 1, paragrafo 22, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), definisce i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) come quei « sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentano l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II » della stessa direttiva.

Pertanto, ai sensi della predetta normativa, i sistemi multilaterali di negoziazione costituiscono dei sistemi di negoziazione distinti dai mercati regolamentati, sia per alcuni aspetti della regolamentazione applicabile che dei presidi di vigilanza.

Richiamando il decreto legislativo n. 58 del 1998, si rappresenta, inoltre, che rispetto al requisito della quotazione, l'articolo 1, comma 1, lettera w) qualifica « emit-

tenti quotati » « i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano », non recando altresì un espresso riferimento anche ai distinti sistemi multilaterali di negoziazione.

Per completezza, va inoltre rammentato come in materia di imposte sui redditi, che l'Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2020, n. 32/E – volta a fornire chiarimenti in merito alla « Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi » – ha precisato come « ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di sistema multilaterale di negoziazione possa essere equiparata a quella di “mercato regolamentato”. In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di “valori oggettivamente rilevabili”. In ciò risiede la distinzione rispetto alle partecipazioni non quotate o non negoziate per le quali tali rilevazioni non sono ipotizzabili ».

Alla luce delle specificità riscontrate, il Governo si riserva un approfondimento al fine di specificare, anche eventualmente con intervento normativo, la perimetrazione dell'agevolazione in argomento.

ALLEGATO 8

5-03824 Fenu: Dati relativi ai crediti d'imposta concessi per l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di beni immobili nelle ZES privi dei requisiti previsti dalla disciplina di settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, in premessa, fanno riferimento al credito di imposta ZES riconosciuto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017.

In particolare, viene evidenziato come l'Agenzia delle entrate, in risposta all'interpello n. 310 del 3 maggio 2023, abbia chiarito che il costo sostenuto per l'acquisto di terreni e di immobili strumentali sia agevolabile solo a condizione che sussista il requisito della novità, orientamento peraltro confermato dal Ministero dell'economia e delle finanze in risposta all'interrogazione n. 5-01134 del 19 luglio 2023.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere « quale sia il numero di casi di crediti di imposta connessi a immobili strumentali privi del requisito della novità

e quale sia l'ammontare degli investimenti e dei relativi crediti di imposta. ».

Al riguardo, si rappresenta che i crediti d'imposta *de quibus* maturano in conseguenza della effettuazione degli investimenti agevolati, che formano oggetto di preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate, la quale, nell'espletamento delle ordinarie attività di controllo, procede alla verifica della legittima fruizione dei crediti d'imposta.

Tanto premesso, rispetto allo specifico quesito sollevato dagli Interroganti, l'Agenzia fa presente di non disporre dei dati richiesti, in quanto nelle comunicazioni presentate dai contribuenti sono riportati solo gli importi degli investimenti relativi a beni immobili, senza l'indicazione di ulteriori dettagli.

ALLEGATO 9

5-03825 Matera: Trasparenza delle informazioni relative alle modalità di rimborso dei premi assicurativi in caso di cessazione anticipata del rischio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Con riferimento all'interrogazione in esame, si ritiene utile inquadrare il contesto normativo entro cui si collocano le clausole contrattuali segnalate.

Come correttamente ricordato dagli interroganti l'articolo 1896 del Codice civile prevede che, in caso di cessazione del rischio, il contratto si scioglie, ma l'assicuratore ha diritto ai premi fino a quando non venga a conoscenza della cessazione. Se, invece, il rischio viene meno prima dell'inizio della copertura, l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.

Tuttavia, il Codice delle assicurazioni private prevede un trattamento più favorevole per il contraente. In particolare, l'articolo 171 (trasferimento della proprietà) e l'articolo 122 (furto) riconoscono il rimborso del rateo di premio per il periodo residuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 334.

Anche il contratto base RCA, introdotto con il decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico n. 54 del 2020, prevede all'articolo 8 che, in caso di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, furto, rapina o perdita di possesso, il contraente ha diritto alla risoluzione del contratto e al rimborso della parte di premio non goduta, sempre al netto delle imposte e del contributo.

Alla luce di ciò, si condivide la necessità di chiarire e assicurare la massima trasparenza relativamente alle condizioni indicate nel prospetto informativo della compagnia assicurativa segnalata.

Sul punto si ricorda che l'IVASS, autorità di vigilanza sul settore, esercita un controllo continuo sul rispetto degli obblighi informativi e sul comportamento delle compagnie, con poteri regolatori e sanzionatori volti a tutelare il consumatore e a garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati.

Pertanto, su quanto è emerso con l'interrogazione in parola, il Ministero ha attivato un'interlocuzione con IVASS per verificare la coerenza delle clausole contrattuali segnalate con il quadro normativo vigente, per promuovere una maggiore chiarezza e trasparenza dell'offerta assicurativa. In particolare, si intende approfondire la possibilità di prevedere, anche a livello normativo, un obbligo di trasparenza sulle modalità di rimborso delle singole componenti del premio in caso di cessazione del rischio, analogamente a quanto avviene nel settore aereo.

In conclusione, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in collaborazione con IVASS, continuerà a promuovere la tutela dell'assicurato e la trasparenza dei prodotti assicurativi, elementi fondamentali per rafforzare la fiducia dei consumatori e assicurare una concorrenza corretta tra gli operatori.

ALLEGATO 10

5-03836 De Palma: Iniziative di controllo e regolamentazione delle imprese assicurative straniere operanti in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Il Governo è pienamente consapevole dell'impatto che i recenti casi di insolvenza di compagnie assicurative operanti nel ramo Vita, come nel caso di Eurovita, Novis e FWU Life Insurance Lux, stanno generando sui risparmiatori italiani. Si tratta di vicende che, oltre al danno economico per migliaia di cittadini, rischiano di compromettere la fiducia in un settore cruciale per la protezione del risparmio e la stabilità del sistema finanziario.

Come correttamente riportato, l'IVASS (l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha già da tempo avviato un'azione di informazione e vigilanza, pubblicando comunicazioni ufficiali, avvisi ai consumatori, e risposte a interrogazioni parlamentari. In particolare, nel caso FWU, la vigilanza italiana ha intrapreso un dialogo costante con la CAA, l'autorità di supervisione lussemburghese, pubblicando FAQ e aggiornamenti volti a supportare gli assicurati italiani, che rappresentano oltre 113.000 polizze per un valore superiore ai 400 milioni di euro.

Parallelamente, l'IVASS ha promosso un confronto diretto con le associazioni dei consumatori, con l'obiettivo di semplificare le procedure per l'insinuazione al passivo e ha proposto, sebbene senza riscontro positivo da parte del liquidatore, la creazione di una piattaforma dedicata simile al FIR, il Fondo indennizzo risparmiatori per le crisi bancarie.

Al di là degli interventi emergenziali, è sul piano strutturale che il Governo è impegnato con determinazione.

Con la legge di Bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), è stato istituito – per la prima volta – il Fondo di Garanzia Assicurativo dei Rami Vita, disci-

plinato dagli articoli 274-bis e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private. Il Fondo – di natura privatistica – prevede un rimborso fino a 100.000 euro per ciascun avente diritto in caso di liquidazione coatta di imprese assicurative, e potrà essere esteso anche alle compagnie comunitarie operanti in Italia. È in corso la definizione dello statuto da parte del Comitato di gestione provvisorio, insediatosi a dicembre, e l'operatività è attesa nei prossimi mesi.

Sul piano europeo, segnalo inoltre la recente approvazione della Direttiva (UE) 2025/1, che istituisce un quadro per il risanamento e la risoluzione delle imprese assicurative, e della Direttiva (UE) 2025/2, che modifica la direttiva Solvency II. Questi strumenti normativi mirano a rafforzare la capacità degli Stati membri di intervenire con maggiore tempestività e rigore in situazioni di crisi, promuovendo una vigilanza più efficace anche in ambito transfrontaliero.

Il recepimento di queste direttive – atteso entro gennaio 2027 – sarà l'occasione per introdurre ulteriori meccanismi di tutela a favore dei sottoscrittori, migliorando le condizioni per una piena trasparenza dei prodotti assicurativo-finanziari e rafforzando i poteri di vigilanza e intervento delle autorità competenti.

In conclusione, ribadisco che il Governo è impegnato in prima linea per garantire la piena tutela dei risparmiatori, sia attraverso misure già adottate – come il Fondo di Garanzia – sia mediante l'attuazione di riforme strutturali in coerenza con il quadro normativo europeo. L'obiettivo è duplice: da un lato rafforzare gli strumenti di intervento e vigilanza, dall'altro rendere il nostro mercato più sicuro, competitivo e capace di attrarre investimenti nel rispetto delle regole e dei diritti dei cittadini.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 117 |
| 5-01040 Casu: Iniziative urgenti per superare le criticità relative all'iscrizione in un'unica graduatoria di candidati ricorrenti per la posizione di dirigente scolastico che hanno superato tipologie di prove diverse nel 2017 e nel 2023 | 117 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 121 |
| 5-03784 Pastorino: Iniziative per valorizzare l'insegnamento della geografia e della geopolitica nei Licei e negli Istituti tecnici economici | 117 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 122 |
| 5-03611 Caso: Iniziative per sanare le disparità di trattamento contrattuale dei docenti risultati vincitori del concorso « PNRR1 » | 118 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 123 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 118 |
| Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale. C. 2159 Amorese (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 118 |
| <i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)</i> | 124 |
| Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti. C. 989 D'Attis, C. 1648 Ubaldo Pagano, C. 1734 Grippo, C. 1891 Mulè e C. 2130 Mascaretti (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base C. 2130 Mascaretti</i>) | 119 |
| Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858 Comba (<i>Esame e rinvio</i>) | 119 |

RISOLUZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 120 |
| 7-00242 Messina: Sull'importanza della diffusione dei valori educativi e culturali del teatro nelle scuole e incentivi per favorire la valorizzazione di sperimentazioni didattiche sull'attività teatrale, la recitazione e progetti di educazione artistica (<i>Discussione e rinvio</i>) | 120 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 120 |

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 12.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

5-01040 Casu: Iniziative urgenti per superare le criticità relative all'iscrizione in un'unica graduatoria di candidati ricorrenti per la posizione di dirigente scolastico che hanno superato tipologie di prove diverse nel 2017 e nel 2023.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea CASU (PD-IDP), nel ringraziare il sottosegretario Frassinetti per la risposta, che chiede di poter acquisire, anche al fine di eventuali ulteriori approfondimenti, il testo scritto. Dichiarò di essere tuttavia insoddisfatto della risposta dal momento che essa non dà conto dell'ingiustizia determinatasi all'esito delle procedure concorsuali a danno di coloro che hanno superato due prove selettive e sono, ciononostante, confluiti nella medesima graduatoria di coloro che invece hanno superato una sola prova.

Ribadisce, infatti, come la costituzione di un'unica graduatoria per concorrenti che versavano in situazioni tra loro diverse abbia svantaggiato quelli che hanno superato due prove selettive, in quanto essi avrebbero dovuto essere trattati in maniera differenziata rispetto a quei concorrenti che ne hanno superata una sola.

Infine, manifesta l'intenzione di riservarsi la facoltà di presentare ulteriori atti parlamentari nella speranza di andare a compiere la volontà indicata anche dal Governo e che, a suo avviso, non è stata tuttavia realizzata nel modo opportuno.

5-03784 Pastorino: Iniziative per valorizzare l'insegnamento della geografia e della geopolitica nei Licei e negli Istituti tecnici economici.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), replicando, dichiara di non aver compreso fino in fondo la risposta del Governo, visto che, a suo dire, sapeva che le indicazioni nazionali erano state emanate.

Sostiene che l'unica cosa certa è la confusione che vige in questo settore, dal momento che gli insegnanti della classe di concorso A021 già prestano servizio nei licei così come però anche docenti di altre classi di concorso.

Dichiara, quindi, che, pur essendo consapevole di come, in assenza di direttive, sia prematuro scindere completamente l'insegnamento della geografia da quello della storia, l'obiettivo dell'interrogazione era quello di chiarire meglio la questione, al fine di ottenere un'indicazione da parte del Ministero sulla volontà o meno di valorizzare la specializzazione indispensabile per garantire l'insegnamento approfondito e mirato della geografia adottando le necessarie iniziative volte ad assegnare in via esclusiva ai docenti della classe A021 l'insegnamento della geografia nei licei e della geopolitica negli istituti tecnici economici.

Auspica, pertanto, che vi possa essere una riflessione ed un'attenzione puntuale da parte del Ministero sul tema in esame, al fine di valorizzare adeguatamente i docenti della classe di concorso A021 in quanto titolari di competenze specifiche in materia geografica, affermando altresì di aver interpretato l'inserimento dell'insegnamento della geografia in alcune scuole ed indirizzi da parte delle indicazioni nazionali in cui prima era assente come un segno della

volontà del Governo di agire nel senso sperato dalla presente interrogazione.

5-03611 Caso: Iniziative per sanare le disparità di trattamento contrattuale dei docenti risultati vincitori del concorso «PNRR1».

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio CASO (M5S), replicando, prende atto del fatto che il Governo afferma di non poter agire diversamente per sanare le disparità di trattamento contrattuale dei docenti risultati vincitori del concorso PNRR1. Riguardo all'oggettiva assenza di tempo per l'eventuale svolgimento del periodo di prova, che precluderebbe la modifica del contratto di lavoro nell'anno scolastico in corso, fa però presente che è da dicembre 2024 che tale situazione poteva essere affrontata dal Governo.

Rileva, inoltre, come vi siano molti docenti che dovranno lavorare, non per loro colpa, con un contratto a tempo determinato per un altro anno prima di poter stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma a causa dei ritardi accumulati dal Ministero. Menziona, quindi, a titolo di esempio il ritardo relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso PNRR1, del quale, peraltro, alcuni concorrenti si sono avvantaggiati conseguendo l'abilitazione richiesta dalla legge così da poter stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato e far iniziare il periodo di prova.

Osserva, inoltre, che altri concorrenti classificatisi in posizione utile nella graduatoria del concorso PNRR1 non avevano ancora potuto iniziare il percorso di abilitazione, per lo più perché questi non erano ancora stati avviati, stanti le enormi differenze tra le diverse classi di concorso e i vari territori.

In conclusione, dichiara che se il Governo non può agire retroattivamente per sanare la disparità di trattamento contrattuale determinatasi allora è necessario che prenda atto della difficile situazione che si è creata e intraprenda le opportune inizia-

tive per risolvere i problemi insorti circa i percorsi abilitanti, che per alcune classi di concorso in alcune Regioni non sono stati nemmeno avviati o lo sono stati in un numero di molto inferiore a quello dei candidati classificatisi in posizione utile in graduatoria.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.

C. 2159 Amorese.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il 2 aprile è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e sono stati presentati 6 emendamenti, su nessuno dei quali la Presidenza ha ravvi-

sato profili di inammissibilità (*vedi allegato 4*).

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, invita il relatore, on. Amorese, e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Orrico 1.1, Iacono 1.2, sugli identici emendamenti Piccolotti 1.4 e Iacono 1.5, sull'emendamento Iacono 1.6 nonché sull'articolo aggiuntivo Piccolotti 1.01.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 1.1, Iacono 1.2, gli identici emendamenti Piccolotti 1.4 e Iacono 1.5, l'emendamento Iacono 1.6 nonché l'articolo aggiuntivo Piccolotti 1.01.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti.

C. 989 D'Attis, C. 1648 Ubaldo Pagano, C. 1734 Grippo, C. 1891 Mulè e C. 2130 Mascaretti.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base C. 2130 Mascaretti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2024.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, propone di adottare quale testo base

per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2130 Mascaretti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2130 Mascaretti.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già previsto al termine della seduta odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858 Comba.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PERISSA (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Comba recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles ».

Ricorda preliminarmente che la strage dell'Heysel fu una tragedia avvenuta mercoledì 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, in occasione della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool. La strage si consumò poco prima dell'inizio della partita, a seguito di un attacco da parte di un gruppo di *hooligans* inglesi che riuscì a distruggere le deboli recinzioni che li separavano dal settore adiacente ove erano collocati per lo più sostenitori italiani (anche se non appartenenti a tifoserie organizzate): una folla di spettatori presi dal panico si ammassò quindi contro il muro opposto al lato dal quale provenivano i tifosi inglesi, che finì per franare. Si contarono 39 persone rimaste uccise, di cui 32 italiani, e 600 feriti.

Venendo al contenuto della proposta di legge in esame, riporta che essa si compone di due articoli.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.

Il comma 2 specifica che la celebrazione della Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e non costituisce quindi festività nazionale.

Osserva che l'articolo 2 dispone, al comma 1, che in occasione della Giornata nazionale, le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le società sportive, i circoli culturali, le scuole di ogni ordine e grado e le università possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia occorsa il 29 maggio 1985 nello stadio Heysel di Bruxelles, al fine di promuovere il valore e l'importanza dei principi dello sport, della non violenza e della convivenza civile.

Ai sensi del comma 2, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, in occasione della Giornata nazionale, riserva appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dell'Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano.

Infine, evidenzia che il comma 3 prevede che all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

7-00242 Messina: Sull'importanza della diffusione dei valori educativi e culturali del teatro nelle scuole e incentivi per favorire la valorizzazione di sperimentazioni didattiche sull'attività teatrale, la recitazione e progetti di educazione artistica.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, chiede se vi sono deputati che intendono intervenire. Preso atto che non vi sono richieste di intervento rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

ALLEGATO 1

5-01040 Casu: Iniziative urgenti per superare le criticità relative all'iscrizione in un'unica graduatoria di candidati ricorrenti per la posizione di dirigente scolastico che hanno superato tipologie di prove diverse nel 2017 e nel 2023.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, la proroga della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici, bandito nel 2017, è stata prevista dal decreto-legge n. 198 del 2022, al fine di fornire – a fronte delle gravissime irregolarità emerse durante lo svolgimento delle prove concorsuali – una ulteriore opportunità ai candidati che avessero promosso un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta o della prova orale di tale concorso.

E così, in attuazione del citato decreto-legge n. 198 del 2022, il Ministero dell'istruzione e del merito ha adottato il decreto ministeriale n. 107 del 2023 recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, il quale, coerentemente a quanto disposto dalla norma primaria, ha previsto un'unica prova selettiva di accesso al Corso dirigenziale da svolgersi, però, secondo differenti modalità – scritta o orale – a seconda della circostanza in cui versavano i candidati rispetto al mancato superamento delle prove ordinarie del concorso del 2017.

La necessità di individuare due differenti modalità per il sostenimento della nuova prova selettiva è la diretta conseguenza del fatto che le due platee interessate dalla misura si trovavano in condizioni sostanzialmente e giuridicamente molto diverse tra di loro. E, infatti, sarebbe stato irragionevole sottoporre nuovamente ad una prova scritta chi tale prova l'aveva superata, avendo incontrato una problematica solo nella prova orale.

Tanto premesso, si evidenzia che sia la prova scritta sia la prova orale sono state finalizzate ad accertare, per ogni candidato, la preparazione professionale in ciascuna delle materie indicate dal decreto ministeriale.

Per entrambe le tipologie di prove di accesso, infatti, è stata prevista una valutazione uguale con l'attribuzione dei medesimi punteggi per ciascuna materia, e per la verifica della conoscenza della lingua straniera prescelta e degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione, normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

I candidati, che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a sei decimi, sono stati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione, che si è concluso con la prova finale, all'esito della quale, sono stati inseriti in un elenco graduato in coda alla graduatoria di merito del concorso ordinario del 2017.

Pertanto, alla luce del quadro ricostruito appare evidente che la procedura in discussione ha previsto meccanismi idonei ad allineare i punteggi relativi a percorsi concorsuali comunque differenti, offrendo ai ricorrenti del concorso ordinario la medesima possibilità di sanare un persistente *vulnus* nel percorso selettivo ordinario precedentemente affrontato, che, come detto, è stato ritenuto gravemente viziato nel suo complesso.

Da ultimo segnalo che, grazie a questo intervento, tenuto conto che il nuovo concorso ordinario bandito nel frattempo dal Ministero non poteva concludersi in tempo per l'inizio del corrente anno scolastico, la presenza dell'ulteriore coda della graduatoria del concorso 2017 ha reso possibile assegnare oltre 500 dirigenti scolastici sul territorio ed ha evitato un utilizzo massimo delle reggenze, a beneficio della continuità della azione amministrativa e didattica nelle nostre scuole.

ALLEGATO 2

5-03784 Pastorino: Iniziative per valorizzare l'insegnamento della geografia e della geopolitica nei Licei e negli Istituti tecnici economici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, preliminarmente, rappresento che le nuove Indicazioni nazionali non sono state ufficialmente emanate. Infatti, il testo costituisce oggetto di approfondita discussione e confronto all'interno della comunità scientifica, del mondo accademico, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, della società civile nel suo complesso.

Preciso, altresì, che tale documento riguarda esclusivamente la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, senza incidere in alcun modo sui percorsi della scuola secondaria di secondo grado. Ne discende, pertanto, che non possa in alcun modo ritenersi che le suddette Indicazioni abbiano determinato una separazione tra la disciplina Geografia e quella della Storia

nei percorsi liceali, né che abbiano comportato una valorizzazione della Geografia quale disciplina autonoma.

Osservo, inoltre, che un'eventuale scissione tra le due discipline, attualmente trattate in forma unitaria nel primo biennio dei licei, implicherebbe la necessaria quantificazione dei quadri orari, nonché una precisa individuazione degli obiettivi formativi e dei relativi contenuti disciplinari.

Alla luce di quanto sopra esposto, non risultano allo stato maturi i presupposti per valutare quanto prospettato dall'onorevole interrogante, tenuto conto della necessità di un ulteriore intervento che ridefinisca l'assetto complessivo delle discipline interessate.

ALLEGATO 3

5-03611 Caso: Iniziative per sanare le disparità di trattamento contrattuale dei docenti risultati vincitori del concorso « PNRR1 ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili onorevoli, ricordo che la previsione di specifici percorsi finalizzati all'abilitazione all'insegnamento si inserisce nel nuovo sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo a tempo indeterminato nella scuola secondaria, come delineato dal decreto legislativo n. 59 del 2017, nell'ambito della Riforma sul reclutamento prevista dal PNRR.

Secondo il nuovo sistema, l'abilitazione all'insegnamento è un requisito indispensabile per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.

Conseguentemente, per i vincitori di concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione, è prevista l'assunzione con contratto a tempo determinato e la frequenza dei percorsi abilitanti, con assunzione a tempo indeterminato nell'anno scolastico successivo dopo aver conseguito l'abilitazione, e svolgimento del periodo annuale di prova in servizio.

Pertanto, la tipologia di contratto di assunzione – a tempo indeterminato o a tempo determinato – viene stabilita sulla base del possesso, da parte del vincitore di concorso, della specifica abilitazione al mo-

mento della sottoscrizione del contratto stesso.

Considerato quanto esposto in premessa, si evidenzia che una misura nella direzione auspicata dall'Onorevole interrogante, impatterebbe sul contingente di personale docente assunto per il corrente anno scolastico rispetto agli obiettivi assunzionali previsti dal PNRR, a causa della modifica in corso d'anno del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato: tali impedimenti – da considerarsi insuperabili anche in ragione delle regole di rendicontazione assunte dalla Commissione europea in relazione alla riforma del reclutamento – sono stati evidenziati al Ministero che, invero, si era fatto parte attiva per proporre una specifica disposizione normativa a tutela dei docenti cui si riferisce la presente interrogazione.

Da ultimo, si segnala, in ogni caso, che la modifica del contratto a tempo indeterminato non potrebbe avere concreta attuazione nell'anno scolastico in corso, non essendovi oggettivamente più il tempo materiale per l'eventuale svolgimento del periodo di prova.

ALLEGATO 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale. C. 2159 Amorese.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.1. Orrico, Amato, Caso.

Sopprimerlo.

1.2. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera b).

* **1.4.** Piccolotti.

* **1.5.** Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il direttore dell'Archivio nazionale, di cui al comma 1, deve rivestire la qualifica di dirigente di prima fascia.

1.6. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'Archivio nazionale è ufficio dotato di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, quale ufficio di livello dirigenziale generale.

2. Il Ministro della cultura, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

1.01. Piccolotti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 126 |
| Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali ... | 126 |
| Audizione informale di rappresentanti di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 126 |
| Audizione informale di rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative italiane, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 126 |
| Audizione informale di rappresentanti della Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 126 |
| Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 127 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federdistribuzione, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 127 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Rete professioni tecniche (RPT), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 127 |
| Audizione informale di rappresentanti di Federalberghi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali ... | 127 |
| Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 127 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 127 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|-----|
| 5-03847 Mazzetti: Iniziative volte a fronteggiare lo sversamento di rifiuti nel rio Rovigo e a consentire la bonifica delle aree interessate | 127 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 130 |
| 5-03848 Ilaria Fontana: Misure volte ad accertare la compatibilità ambientale del progetto di riconversione industriale dello stabilimento « ex Winchester » di Anagni, con particolare riguardo al completamento della bonifica del SIN Bacino del Fiume Sacco | 128 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 131 |
| 5-03849 Simiani: Chiarimenti in merito al trasferimento dei finanziamenti statali previsti dall'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Liguria | 128 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 132 |
| 5-03850 Iaia: Iniziative relative alla valutazione dell'impatto ambientale di talune misure previste nel Piano di gestione rifiuti urbani della regione Puglia | 129 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 134 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 39/2025: Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. C. 2333 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 129 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 129 |

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Patty L'ABBATE.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.15.

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.20.

Audizione informale di rappresentanti di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito dell'esame, in sede

referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.35.

Audizione informale di rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative italiane, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.45.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.55.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federdistribuzione, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Rete professioni tecniche (RPT), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.25.

Audizione informale di rappresentanti di Federalberghi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 13.35.

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Patty L'ABBATE. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 16.30.

Patty L'ABBATE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03847 Mazzetti: Iniziative volte a fronteggiare lo sversamento di rifiuti nel rio Rovigo e a consentire la bonifica delle aree interessate.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'attenzione riservata alla questione, sottolinea l'urgenza di un intervento tempestivo che scongiuri il rischio di ulteriori sversamenti nelle aree oggetto dell'interrogazione, sollecitando al contempo un costante monitoraggio da parte del Ministero.

Prendendo atto dell'avvenuto svolgimento di sopralluoghi e dell'attuale fase di valutazione dei danni ambientali derivanti dalla frana che ha riportato alla luce una discarica degli anni Settanta nel territorio

di Palazzuolo sul Senio, segnala come l'area interessata comprenda alcune delle zone naturalistiche di maggior pregio dell'Appennino tosco-emiliano, nonché i bacini imbriferi del rio Rovigo e del torrente Veccione, rilevanti fonti di approvvigionamento idrico per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con conseguenti implicazioni anche sul piano della tutela della salute pubblica. In ragione dell'elevato valore ambientale e naturalistico dei luoghi coinvolti, e nel pieno rispetto della ripartizione delle competenze tra Stato e autonomie territoriali, auspica pertanto un'attenta e continuativa attività di monitoraggio da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-03848 Iaria Fontana: Misure volte ad accertare la compatibilità ambientale del progetto di riconversione industriale dello stabilimento « ex Winchester » di Anagni, con particolare riguardo al completamento della bonifica del SIN Bacino del Fiume Sacco.

Iaria FONTANA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Iaria FONTANA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, osservando come essa, limitandosi a una mera ricognizione del quadro normativo relativo alle procedure di bonifica, non abbia fornito gli auspicati chiarimenti. In particolare, richiama i contenuti di un atto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dal quale risulta la presenza di due sorgenti di contaminazione secondaria nei terreni dello stabilimento « ex Winchester » di Anagni, sito ricompreso all'interno di un SIN per il quale lo stesso Ministero ha disposto un finanziamento superiore ai 50 milioni di euro per interventi di bonifica e messa in sicurezza. Tali aree risultano peraltro prossime a un altro insediamento localizzato a Colleferro, dove è già in corso la produzione di polveri per artiglieria. Ricordando come la competenza sulla ge-

stione dei SIN ricada in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, invita il Governo ad assumersi le responsabilità politiche connesse alla realizzazione di un nuovo polo militare in un contesto già profondamente segnato da criticità ambientali e sanitarie. Stigmatizzando, quindi, l'assenza di una presa di posizione esplicita nella risposta fornita, sollecita l'Esecutivo a fornire risposte puntuali e tempestive alle legittime istanze della cittadinanza.

5-03849 Simiani: Chiarimenti in merito al trasferimento dei finanziamenti statali previsti dall'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Liguria.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Valentina GHIO (PD-IDP), replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, esprimendo preoccupazione per la situazione economico-finanziaria dell'Azienda mobilità e trasporti di Genova, la cui chiusura di bilancio per l'anno 2023 si è fondata sul riconoscimento di un credito pari a 12,5 milioni di euro nei confronti del comune di Genova, correlato a un finanziamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alla regione Liguria. Pur condividendo gli obiettivi dell'accordo di programma, finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, rileva che la richiesta rivolta al comune di Genova di riformulare la scheda progettuale relativa ai contributi per l'efficientamento dei mezzi di trasporto comporterebbe una riduzione delle risorse destinate alla sostituzione dei veicoli, constando altresì che tale richiesta sia ancora in fase istruttoria presso il Ministero. Sottolinea come tale situazione determini la perdurante incertezza circa i crediti connessi al richiamato finanziamento, ri-

schiando di compromettere la tenuta finanziaria dell'azienda, oltre ad ostacolare il conseguimento degli obiettivi strategici previsti dall'accordo di programma.

5-03850 Iaia: Iniziative relative alla valutazione dell'impatto ambientale di talune misure previste nel Piano di gestione rifiuti urbani della regione Puglia.

Dario IAIA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Dario IAIA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto dell'esautiva risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ha opportunamente confermato come rientri nelle competenze regionali la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR), unitamente alla programmazione degli interventi strutturali e alla localizzazione degli impianti. In tale contesto, pone in rilievo le numerose criticità del PRGR della regione Puglia, evidenziando come la realizzazione del sopralzo della discarica di Manduria rappresenti una diretta conseguenza dell'incapacità della regione di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti. Con riferimento, inoltre, agli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, rileva come il dato regionale – pari al 59 per cento nel 2023 e, quindi, al di sotto della media nazionale – abbia ricadute negative sia sotto il profilo ambientale, sia sul piano economico, aggravando ulteriormente i cittadini dei territori già interessati da una delle tariffe TARI più elevate a livello nazionale.

Patty L'ABBATE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Patty L'ABBATE.

La seduta comincia alle 17.10.

DL 39/2025: Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

C. 2333 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2025.

Patty L'ABBATE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è stato avviato nella seduta dell'8 aprile 2025 e che nella giornata odierna si è concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte, inoltre, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna, si discuterà dell'organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.20.

ALLEGATO 1

5-03847 Mazzetti: Iniziative volte a fronteggiare lo sversamento di rifiuti nel rio Rovigo e a consentire la bonifica delle aree interessate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'evento accaduto lo scorso 14 marzo, concernente il crollo di una porzione di terreno sulla sommità di una scarpata costituente l'argine del torrente Rovigo, si rappresenta quanto segue.

Come rappresentato dall'onorevole Interrogante, l'interrogazione afferisce a una frana che ha interessato una discarica di rifiuti risalente agli anni 70. Non risultano, pertanto, agli atti di questo Ministero, elementi utili a ricostruire l'operazione compiuta – sotto l'egida degli enti territoriali competenti – in un tempo in cui l'ambiente non aveva ancora un proprio Dicastero.

L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) rappresenta che, all'esito di specifici sopralluoghi e analisi compiuti dopo il verificarsi dell'evento, non risulta verosimile un pericolo di rilascio nell'ambiente di sostanze in grado di produrre contaminazioni significative delle matrici ambientali.

Ciononostante, l'Agenzia prosegue nella sua costante attività di monitoraggio. Ad essa, peraltro, è stata affidata – su impulso dell'Assessorato regionale all'Ambiente, Economia Circolare, Difesa del Suolo e Protezione Civile – un'attività urgente di localizzazione di possibili ulteriori siti e conseguenti indagini ambientali, al fine di comprendere se e quali interventi risultino

necessari per assicurare la massima tutela dell'ambiente e della salute.

Inoltre, per quanto concerne gli interventi in corso sul punto di sversamento dei rifiuti in località « Le Spiagge di Tamara », nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), la regione rappresenta che il comune stesso ha disposto la somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area franata, con apposito incarico affidato a una società del gruppo Hera.

Per quanto attiene, invece, alle attività di raccolta lungo il torrente Rovigo, la regione riferisce di aver affidato l'intervento al Consorzio di bonifica Medio Valdarno, il quale ha già predisposto un piano dettagliato per il recupero dei rifiuti, che prevede il ricorso a diversi mezzi (elicotteri, macchine ragno, motocaricole e persino animali da soma) per operare efficacemente anche in aree particolarmente impervie.

È senz'altro nell'interesse del Ministero che rappresento monitorare attentamente le evoluzioni della situazione occorsa, eventualmente promuovendo ogni iniziativa utile in considerazione dell'alto valore ambientale e naturalistico dei luoghi interessati, pur sempre nel rispetto delle attribuzioni della regione.

ALLEGATO 2

5-03848 Ilaria Fontana: Misure volte ad accertare la compatibilità ambientale del progetto di riconversione industriale dello stabilimento « ex Winchester » di Anagni, con particolare riguardo al completamento della bonifica del SIN Bacino del Fiume Sacco.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto, si rappresenta che l'impianto produttivo in argomento risulta già classificato come stabilimento di « soglia superiore », ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2015, in relazione ai quantitativi di sostanze pericolose detenute. Pertanto, lo stesso è sottoposto agli specifici adempimenti normativi previsti per tale categoria, nonché a controlli da parte del competente Comitato tecnico regionale (CTR), istituito presso il Ministero dell'interno. In particolare, per gli stabilimenti di soglia superiore è previsto l'obbligo, in capo al Gestore, di predisporre un Rapporto di sicurezza, da sottoporre alla valutazione del Comitato tecnico regionale.

Tale documento costituisce il principale strumento per l'analisi e la gestione del rischio di incidente rilevante, e contiene la descrizione dettagliata delle attività svolte, delle sostanze pericolose presenti, delle possibili sorgenti di pericolo – comprese quelle derivanti da eventi naturali (NaTech) – e delle misure tecniche e gestionali adottate per prevenire incidenti e mitigarne le conseguenze.

Nel caso di modifiche rilevanti degli impianti o delle attività produttive, come quelle indicate dall'interrogante, il Gestore ha l'obbligo di presentare una notifica e un aggiornamento del Rapporto di sicurezza,

che verrà esaminato dal CTR per le opportune valutazioni di conformità e sicurezza, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa vigente.

Al riguardo, si precisa che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non è competente in merito alle misure di verifica e controllo previste dal decreto legislativo n. 105 del 2015, che sono invece attribuite, per legge, al Ministero dell'interno, tramite i Comitati tecnici regionali, e alle autorità competenti in materia di valutazione ambientale, ciascuna per gli ambiti di propria competenza.

Con riferimento all'eventuale compatibilità del progetto in via di definizione con le attività di bonifica del sito di interesse Nazionale della Valle del Sacco, si conferma che la normativa vigente sottopone la realizzazione di interventi e opere nei SIN ad un'apposita procedura di valutazione della compatibilità dei medesimi con il completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza del SIN. I riferimenti in particolare sono l'articolo 242-ter del Testo unico ambientale, ed il Regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 45 del 2023.

Pertanto, sarà cura del Ministero, con il supporto degli Organi di controllo, garantire il rispetto della predetta normativa.

ALLEGATO 3

5-03849 Simiani: Chiarimenti in merito al trasferimento dei finanziamenti statali previsti dall'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Liguria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, si rappresenta quanto segue.

La regione Liguria, ed in particolare il comune di Genova, sono oggetto della procedura di infrazione 2015/2043 aperta dalla Commissione europea contro l'Italia per il mancato rispetto dei limiti di biossido di azoto, giunta a sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 12 maggio 2022.

Al fine di attuare soluzioni mirate e condivise per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio regionale, il 10 dicembre 2021 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra Ministero e regione Liguria, come rammentato dall'interrogante. Tale Accordo include misure aggiuntive rispetto ai vigenti strumenti regionali di pianificazione, indirizzati ad interventi nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti, ossia trasporti e attività portuali.

Segnatamente, in merito a trasporti e biossido di azoto, è indicato l'impegno, da parte della regione, ad adottare specifici bandi a partire dal 2022, finalizzati a dare piena attuazione ai progressivi divieti alla circolazione nel comune di Genova. I bandi garantiranno altresì risorse economiche al fine del ricambio dei veicoli oggetto dei divieti (veicoli privati, veicoli commerciali, motoveicoli), con veicoli a basso impatto ambientale. Ulteriori misure in materia di mobilità sostenibile sono rivolte a favorire il maggior ricorso al TPL, l'utilizzo di mezzi elettrici, l'utilizzo della bicicletta in sostituzione dell'auto, la disincentivazione all'utilizzo dei veicoli a combustione interna e campagne informative per i cittadini.

Relativamente al settore portuale, è prevista la realizzazione di specifici monitoraggi della qualità dell'aria per valutare le

ricadute delle emissioni navali sulle città di Genova, La Spezia e Savona, nonché la sottoscrizione di accordi di programma con soggetti vari per il contenimento delle emissioni navali.

Tra gli impegni del Ministero, vi è quello di contribuire all'attuazione di uno o più interventi individuati dalla regione, con risorse impegnate per complessivi 29 milioni.

Nel 2022 è stato sottoscritto un Atto integrativo all'Accordo, al fine di estendere il raggio di azione dei bandi a tutto il territorio regionale, ampliando la sfera dei veicoli acquistabili con l'incentivo ministeriale. È infatti prevista l'adozione di un sistema di erogazione di contributi rivolti anche ai cittadini non residenti nell'agglomerato di Genova, con possibilità di acquistare un veicolo di categoria euro 6 oppure esclusivamente elettrico, in luogo della rottamazione di un veicolo vetusto.

Con il decreto direttoriale n. 243 del 23 settembre 2022 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono state disciplinate le modalità di trasferimento, rendicontazione, monitoraggio, e rimodulazione, nonché eventuale revoca dei contributi messi a disposizione della regione Liguria nell'ambito del citato Accordo. Il decreto riporta in allegato le schede progettuali delle misure sottoposte a finanziamento da parte del Ministero, relative alla concessione di contributi per la sostituzione di veicoli privati (categoria M1), di motoveicoli e ciclomotori e di veicoli commerciali (N1) oggetto dei divieti di circolazione, identificati all'interno delle ordinanze comunali. La sostituzione deve avvenire con veicoli a minor impatto ambientale della stessa categoria, o per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, sui territori del comune di Genova, con risorse pari

a euro 25,3 milioni, e del comune della Spezia, con risorse pari a euro 3,7 milioni.

A seguito dell'adozione di tale decreto, a dicembre 2022 il Ministero ha provveduto ad erogare alla regione una prima quota di finanziamento a titolo di anticipazione, pari a 5,8 milioni.

Nel corso degli anni 2023 e 2024 sono stati portati avanti i progetti, e concluso l'intervento per La Spezia. Tenendo conto dell'andamento dell'erogazione dei finan-

ziamenti e delle nuove esigenze di mobilità nel comune di Genova, è stata proposta una riformulazione della relativa scheda, volta a ridurre la quota destinata alla sostituzione dei veicoli, e ad introdurre interventi di promozione della mobilità sostenibile; parte delle risorse saranno dirette anche all'acquisto di bus elettrici nel comune della Spezia. Tale proposta di riformulazione è attualmente in fase di istruttoria da parte del Ministero.

ALLEGATO 4

5-03850 Iaia: Iniziative relative alla valutazione dell'impatto ambientale di talune misure previste nel Piano di gestione rifiuti urbani della regione Puglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È opportuno premettere che, in base alla ripartizione di competenze indicata nel Testo unico ambientale, spetta a regioni e province autonome il compito di predisporre, adottare ed aggiornare i Piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR), con la previsione degli interventi strutturali e l'individuazione dei criteri per la localizzazione degli impianti. L'approvazione di tali Piani resta nella piena e autonoma responsabilità amministrativa di regioni e province autonome, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Le funzioni di indirizzo e coordinamento, mantenute dallo Stato, si esplicano invece nel Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR), che costituisce uno strumento strategico per la pianificazione della gestione dei rifiuti.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, la competente struttura Ministeriale sta seguendo l'evolversi della situazione relativa alla regione Puglia. In risposta alle comunicazioni relative a due recenti Delibere di giunta regionale (D.G.R.) con modifiche al Piano di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), n. 615 del 16 maggio 2024 e n. 130 dell'11 febbraio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha evidenziato la necessità di dover mettere in atto le necessarie azioni volte a conseguire gli obiettivi di piano prefissati al 2025, tenendo in considerazione le indicazioni fornite dal PNGR.

Con D.G.R. n. 615 del 2024, la regione ha apportato modifiche per individuare alcune volumetrie di discariche sostitutive rispetto a quelle programmate nel precedente Piano del 2021, a seguito di alcune difficoltà intervenute nell'attuazione del PRGRU sul raggiungimento della percentuale

di raccolta differenziata programmata, all'esaurimento delle volumetrie di discarica disponibili ed all'indisponibilità di alcune volumetrie di discarica programmate.

La D.G.R. n. 130 del 2025, disciplina tra l'altro l'esercizio delle due discariche oggetto dell'interrogazione. Al riguardo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha richiamato in particolare l'attenzione sull'obiettivo di potenziamento della raccolta differenziata. La regione si era infatti impegnata a raggiungere il 70 per cento entro il 2025, a fronte di un valore pari al 59 per cento rilevato da ISPRA e relativo ai dati 2023, dunque inferiore alla media nazionale.

Più in generale, si è ribadita l'opportunità di avviare le attività propedeutiche a un aggiornamento complessivo dell'atto di pianificazione, rimarcando la necessità di avere una pianificazione adeguata e aggiornata alle disposizioni normative, in quanto indispensabile sia a garantire un'ottimale gestione dei rifiuti sul territorio, sia ad evitare di incorrere in eventuali contenziosi comunitari e per ultimo, ma non per importanza, a soddisfare la condizione abilitante 2.6 per il ciclo dei programmi FESR.

È stato inoltre segnalato che, dal documento istruttorio allegato alla predetta Delibera, non sembra che la regione abbia valutato se le modifiche apportate all'atto di pianificazione, specialmente riguardo la modifica dei criteri localizzativi (da « escludenti » a « penalizzanti »), potessero incidere sulla valutazione ambientale strategica del Piano già effettuata, influenzando la valutazione degli impatti ambientali e la compatibilità delle scelte territoriali con gli obiettivi di sostenibilità e tutela dell'ambiente.

Secondo quanto comunicato dalla regione Puglia, la recente Delibera introduce modifiche di immediata attuazione relative allo smaltimento, che tiene conto dei ritardi nei cronoprogrammi di messa in esercizio di alcuni siti di discarica pubblica. La regione afferma che le volumetrie in ampliamento, in particolare per il sito di Ugento, possono essere considerate coerenti con la vigente pianificazione, in quanto trattasi di ampliamento di discariche pubbliche in esercizio al 2021, e possono intendersi in sostituzione di quota parte di volumi di discarica già previsti dal vigente PRGRU e ad oggi indisponibili. Per la discarica di Corigliano, sono state introdotte nuove condizioni vincolanti di messa in esercizio del sito, anche con lo sviluppo di un accordo con l'università di Bari. Tali condizioni sono finalizzate alla verifica dello

stato di qualità e vulnerabilità della falda acquifera, oltre che delle caratteristiche meccaniche e funzionali della discarica stessa.

Resta fermo che la realizzazione dei sopralti è subordinata all'acquisizione delle previste autorizzazioni ambientali, che potranno essere rilasciate all'esito di un rigoroso processo di valutazione da parte delle Autorità Competenti, solo se ricorreranno tutte le condizioni di tutela ed adottando le necessarie misure di mitigazione e compensazione ambientale.

La regione conferma comunque il suo impegno nel raggiungimento degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata, in particolare mediante il potenziamento della rete regionale di centri comunali di raccolta, finanziandone la realizzazione o la rifunzionalizzazione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 136 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 141 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 138 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| 5-03842 Raimondo: Estensione del servizio di assistenza ai minori di Trenitalia | 138 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 142 |
| 5-03843 Cattaneo: Riapertura dell'autostrada ferroviaria alpina | 138 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 143 |
| 5-03844 Iaria: Impatto sui costi del TPL delle attuali tensioni commerciali internazionali ... | 139 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 144 |
| 5-03845 Pastorella: Misure a sostegno della mobilità tra l'Oltrepò Pavese e Milano durante i lavori del ponte sul Po di Bressana Bottarone | 139 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 145 |
| 5-03846 Morassut: Inefficienze dei servizi di assistenza agli utenti di Trenitalia | 140 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>) | 146 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

C. 2308 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), *relatrice*, riferisce sui contenuti del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministra-

zioni, ai fini della sua conversione in legge, sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, segnala anzitutto le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12, di cui passa ad illustrare sinteticamente il contenuto.

L'articolo 12, comma 5, interviene sul Piano integrato di attività e di organizzazione, ovvero sullo strumento programmatico, di durata triennale, che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti sono chiamate ad adottare in virtù di quanto previsto dal decreto-legge recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia (articolo 6, decreto-legge n. 80 del 2021). Nello specifico, la novella in esame aggiunge all'elenco dei profili che lo stesso Piano deve definire quello concernente la determinazione del fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica.

L'articolo 12, comma 6, indica il regime transitorio retributivo applicabile al personale in servizio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), con riferimento in particolare al profilo dell'indennità. Ricorda che il decreto legislativo n. 66 del 1999 ha equiparato, sotto il profilo sia economico sia giuridico, il personale ANSV al personale dell'ENAC, stabilendo che al personale ANSV si applichi il trattamento giuridico ed economico previsto per le corrispondenti qualifiche dell'ENAC. Ai sensi della disposizione in esame, quindi, nell'attesa del rinnovo del contratto relativo ai dipendenti ENAC, con il quale verranno rideterminati i nuovi valori di area, ai dipendenti dell'ANSV continuano ad applicarsi i valori dell'indennità per il personale ENAC attualmente vigenti. L'ultimo periodo reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala poi l'articolo 14, comma 3, il quale regola l'inquadramento giuridico del personale dei soppressi Uffici speciali tra-

sporti a impianti fissi (USTIF) del MIT trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi del decreto-legge n. 121 del 2021. Nel dettaglio, la norma disciplina le modalità attraverso cui l'ANSFISA deve procedere all'inquadramento giuridico del personale proveniente dai ruoli del MIT, disponendo che a tal fine si prendano in considerazione l'area/famiglia professionale di appartenenza al momento del trasferimento. Il comma in esame mira a valorizzare l'esperienza professionale acquisita dal personale presso il MIT nell'esercizio delle funzioni trasferite. Nello specifico, si prevede che al personale trasferito vada riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione, sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a 5 anni di anzianità di servizio.

A tale riguardo, ricorda che, il 28 gennaio 2025, è stata svolta un'audizione informale presso le Commissioni riunite Trasporti e Lavoro, alla quale hanno preso parte i rappresentanti di diverse organizzazioni sindacali (quali, nello specifico, Fp Cgil, Cisl Fp, Fit Cisl, Uil Pa, Confsal Unsa, Flp, Cida Fc, Confintesa e Usb). Rammenta, in particolare, che nel corso di tale audizione le medesime organizzazioni sindacali hanno prospettato l'opportunità di adottare un criterio per l'individuazione della posizione economica da riconoscere al personale interessato coincidente con quello contemplato dalla norma in commento.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni, si prevede che l'Agenzia proceda alla soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario, a decorrere dalla data dell'inquadramento del 1° gennaio 2022. Da tale soppressione conseguirà, in capo all'Agenzia, la corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.

Segnala, infine, per i profili di interesse che può presentare per la Commissione, la

disposizione di cui all'articolo 12, comma 10, la quale istituisce il programma « Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile », con lo scopo di promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli organismi internazionali. Per la gestione del programma è autorizzata la spesa complessiva di 5.281.400 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse dei fondi speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dalla relattrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relattrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 12.35.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03842 Raimondo: Estensione del servizio di assistenza ai minori di Trenitalia.

Mariangela MATERA (FDI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Fa in particolare presente che l'applicazione del servizio risulta più agevole nel settore aereo rispetto a quello ferroviario in ragione del più limitato numero di aeroporti e della maggiore disponibilità di aree da dedicare alle operazioni di presa in carico e accompagnamento del minore, nonché della maggior facilità di gestione del minore a bordo di un velivolo. Ricorda, infatti, che l'applicazione del servizio alle sale *Business/1^a* classe dell'Alta Velocità è dettata dall'esigenza di garantire un adeguato livello di sicurezza e assistenza al minore, mediante la presenza di un operatore addetto per l'intera durata del viaggio.

Mariangela MATERA (FDI), replicando, ringrazia il viceministro Rixi per la risposta.

Accoglie con favore l'attenzione che il Governo sta dedicando al tema, nonché la circostanza che stia valutando l'estensione del servizio a quante più stazioni possibile, tenendo sempre in prioritaria considerazione la sicurezza del minore.

5-03843 Cattaneo: Riapertura dell'autostrada ferroviaria alpina.

Alessandro CATTANEO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Precisa, inoltre, che la riapertura della linea Milano-Parigi, a seguito della frana verificatasi il 27 agosto 2023 nella valle della Maurienne, dopo essere stata più volte posticipata dal Governo francese, è stata finalmente fissata al primo aprile 2025 grazie agli accordi

raggiunti tra il ministro Salvini e la sua controparte francese, Tabarot. Fa al riguardo presente che la riapertura riguarderà anche il traffico merci, che sul versante italiano era stato fortemente penalizzato, dato che l'interruzione aveva interessato circa 155 treni al giorno.

Auspica, inoltre, che l'iter autorizzativo presso la Commissione europea si svolga rapidamente, in modo da fornire finalmente una risposta concreta ai territori.

Alessandro CATTANEO (FI-PPE), replicando, nel ribadire quanto sia determinante intervenire tempestivamente sul tema, auspica che le tempistiche prospettate dal Governo vengano effettivamente rispettate.

Ringrazia, inoltre, il viceministro Rixi per aver fornito gli opportuni chiarimenti in merito alle questioni, di carattere più generale, concernenti i valichi alpini e il trasporto ferroviario delle merci.

5-03844 Iaria: Impatto sui costi del TPL delle attuali tensioni commerciali internazionali.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Rileva, in particolare, che per il rinnovo della flotta degli autobus destinati al trasporto pubblico locale si sono registrati problemi nell'approvvigionamento dei materiali necessari per il passaggio all'elettrico, che tuttavia non provengono dagli Stati Uniti, bensì dalla Cina. Fa inoltre presente come ad incidere sui costi della produzione dei mezzi non sono tanto i dazi applicati dal presidente americano, quanto i dazi di importazione che potrebbero essere applicati dall'Unione europea ai prodotti provenienti dai Paesi extra-UE, che danneggerebbero fortemente le aziende italiane del settore. Alla luce delle analisi svolte sul tema, ritiene che l'adozione di politiche protezionistiche in questo settore rischierebbe di influire in maniera fortemente negativa sull'approvvigionamento degli elementi neces-

sari alla produzione delle nuove flotte nel campo del trasporto pubblico locale.

Antonino IARIA (M5S), replicando, ricorda che nel 2018, durante il suo precedente mandato, il presidente americano Trump aveva adottato una politica tariffaria che prevedeva l'applicazione di dazi alle importazioni provenienti dalla Cina, la quale aveva risposto aumentando a sua volta l'entità dei dazi applicati agli altri Paesi, ivi compresa l'Unione europea.

Si rammarica, pertanto, del fatto che il Governo non abbia tenuto conto di questo rischio e, di conseguenza, non abbia predisposto risorse aggiuntive a sostegno del settore del trasporto pubblico locale.

In conclusione, critica aspramente l'atteggiamento tenuto dall'Esecutivo sul tema, giudicandolo del tutto inadeguato.

5-03845 Pastorella: Misure a sostegno della mobilità tra l'Oltrepò Pavese e Milano durante i lavori del ponte sul Po di Bressana Bottarone.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando, in particolare, gli atti di sindacato ispettivo che sul tema sono stati in precedenza presentati dai colleghi Iaria e Pastorino.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Fa in particolare presente che la necessità dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul Po di Bressana Bottarone è stata determinata dalla ripetuta mancata esecuzione della manutenzione ordinaria negli anni passati. Ricorda, inoltre, che la scelta di procedere al suo ripristino, anziché alla realizzazione di una nuova infrastruttura, è finalizzata ad evitare la totale chiusura della linea e a risparmiare notevoli disagi agli utenti.

Segnala, inoltre, che gli enti locali interessati sono stati adeguatamente informati, già dal mese di febbraio, sulle tempistiche e sulle modalità delle interruzioni del servizio necessarie a consentire lo svolgimento dell'intervento in questione e sono stati da allora coinvolti nella ricerca di soluzioni

alternative in grado di garantire la mobilità dei cittadini del luogo.

Ricorda che è previsto il dirottamento dei treni diretti e a lunga percorrenza su altre linee ferroviarie, al fine di evitare un sovraccarico del sistema trasportistico della zona in questione.

Rammenta, infine, che il Governo ha avviato un monitoraggio di tutti i 17 mila chilometri di rete ferroviaria del Paese al fine di intervenire rapidamente sulle zone nelle quali non sono stati effettuati, negli ultimi anni, gli opportuni interventi di manutenzione ordinaria, soprattutto nelle tratte in cui si è di recente sperimentato un notevole incremento dei traffici.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando e prendendo atto delle tempistiche comunicate dal viceministro Rixi, non reputa tempestivo il lavoro svolto dai tavoli di confronto attivati dall'Esecutivo. Ritene altresì che sarebbe stato opportuno consentire la partecipazione ai suddetti tavoli anche ai rappresentanti dei pendolari per garantire un'adeguata considerazione delle istanze dei cittadini.

Si dichiara inoltre non soddisfatta delle modalità con le quali le informazioni vengono fornite agli utenti e agli enti locali dal Governo, ritenendo opportuno realizzare un intervento condiviso da parte di tutti i soggetti interessati.

Ritiene poi che non siano stati forniti gli opportuni chiarimenti in merito all'impatto che l'intervento in questione avrà, in via generale, sulla linea Milano-Genova e sul progetto del cosiddetto Terzo Valico dei Giovi. Manifesta pertanto preoccupazione

in merito agli effetti che i ritardi previsti per la realizzazione dell'intervento in esame provocheranno a catena sull'intera linea.

5-03846 Morassut: Inefficienze dei servizi di assistenza agli utenti di Trenitalia.

Andrea CASU (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, segnalando, in particolare, che episodi come quello in esame generano un grave danno all'immagine del Paese.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per aver riconosciuto la gravità dei fatti portati alla sua attenzione e per aver l'assunto l'impegno affinché episodi di questo tipo non si ripetano in futuro.

Nel ribadire l'importanza di offrire un servizio di comunicazione agli utenti efficiente, rileva come ciò consentirebbe, anche in presenza di ritardi o altri disagi, una migliore esperienza di viaggio ai passeggeri. Accogliendo con favore l'impegno assunto dal Governo, auspica che tale atteggiamento possa essere adottato, in via generale, nei confronti di tutti gli utenti, italiani e stranieri, che quotidianamente sperimentano disservizi sulla rete.

Andrea CAROPPO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO 1

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2308, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante « Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni »;

valutato favorevolmente l'articolo 14, comma 3, che disciplina l'inquadramento giuridico del personale dei soppressi Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF)

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), raccogliendo le istanze emerse nel corso dell'audizione delle organizzazioni sindacali svoltesi davanti alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro nella seduta del 28 gennaio 2025,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-03842 Raimondo: Estensione del servizio di assistenza ai minori di Trenitalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dagli onorevoli interroganti, rappresento quanto segue.

In premessa si evidenzia che il servizio attualmente effettuato dalla società Trenitalia riguarda i minori di età compresa fra 7 e 17 anni e prevede, in fase di partenza, l'accoglienza del minore da parte del personale addetto presso il circuito delle Sale Alta velocità, con la sua presa in carico e l'accompagnamento al treno dall'operatore del servizio. Inoltre, durante il viaggio l'operatore addetto al servizio siede nel posto affianco a quello del minore mentre, in fase di arrivo, lo stesso operatore accompagna il minore presso un'altra sala del circuito in attesa che quest'ultimo venga ripreso in custodia dai genitori o da tutori opportunamente delegati.

Tale servizio è presente in 14 stazioni che coincidono con le più rilevanti del *network* Alta Velocità, dove si concentrano la maggior parte dei viaggi.

Per quanto concerne l'estensione del servizio di assistenza ai minori, si precisa che tale ipotesi comporta la necessità di trovare una *location* nelle stazioni dove effettuare le operazioni poc'anzi descritte e prevedere adeguate misure organizzative per l'accoglienza del minore e per la sicurezza del servizio.

In ogni caso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha invitato il Gruppo FS a valutare la fattibilità sotto il profilo organizzativo-gestionale dell'estensione del servizio di accompagnamento minori anche ad altre stazioni AV o tipologie di servizi ferroviari, come auspicato dagli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 3

5-03843 Cattaneo: Riapertura dell'autostrada ferroviaria alpina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio i colleghi interroganti perché ci permettono di tornare ad esaminare un tema di grande interesse per l'intero sistema economico nazionale quello dei Valichi Alpini. Tema su cui l'attenzione mia personale, dei funzionari del MIT e di tutti gli attori della logistica in Italia è massima.

Il 1° aprile, insieme al Ministro francese Tabarot, abbiamo salutato il ripristino dei collegamenti ferroviari tra Italia e Francia sulla linea Milano-Parigi, interrotti come tutti sappiamo dal 27 agosto 2023 a causa della frana avvenuta nella valle della Maurienne sul versante francese.

A seguito della riapertura della galleria sono nuovamente disponibili i collegamenti Frecciarossa tra Milano e Parigi, con due coppie di treni al giorno che prevedono fermate nelle stazioni di Lione, Chambéry, Saint Jean de Maurienne, Oulx e Torino.

Anche sul fronte del trasporto intermodale, tutti gli operatori ferroviari possono

svolgere i servizi di trasporto in modalità commerciale.

Con riferimento al servizio di trasporto merci intermodale sulla tratta Orbassano-Aiton, gestito dalla società Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) – partecipata al 50 per cento ciascuno da Mercitalia Rail (Gruppo FS) e dalla francese Viia (Gruppo SNCF) – si segnala che, allo stato attuale, il Governo italiano e quello francese stanno valutando la riattivazione di una misura di contribuzione congiunta per ridurre i costi del servizio sulla falsariga della « norma merci » che è stata molto apprezzata dagli operatori.

La predetta misura, una volta concordata dai due Stati, dovrà essere sottoposta al preliminare vaglio autorizzativo della Commissione europea in merito alla compatibilità con le regole del mercato interno.

ALLEGATO 4

5-03844 Iaria: Impatto sui costi del TPL delle attuali tensioni commerciali internazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto dall'onorevole interrogante riguarda un tema ricorrente nelle relazioni internazionali e che spesso crea tensioni tra le nazioni. Tuttavia, è necessario affrontare la questione con determinazione e pragmatismo, continuando a mantenere un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti.

Il Governo italiano ha richiesto l'intervento dell'Unione europea per restituire competitività alle imprese e tutelare il mercato interno. Abbiamo più volte rappresentato a Bruxelles, con diversi documenti strategici, la necessità di una revisione della politica industriale europea, ribadendo nuovamente l'urgenza di sospendere le regole del *Green Deal* che hanno soffocato i sistemi industriali europei e portato al collasso l'industria dell'*automotive*.

Con specifico riferimento al settore del trasporto pubblico locale, come correttamente evidenziato dall'onorevole interrogante, al momento non è possibile effettuare previsioni precise sull'impatto che le dinamiche internazionali richiamate in premessa possono avere sul settore.

Ricordo che con il rinnovo del parco veicolare entro il 2026, in linea con gli obiettivi fissati dal PNRR, verrà rinnovata significativamente la flotta degli autobus

destinati al trasporto pubblico locale grazie alla destinazione di più di 3 miliardi di euro.

È necessario, tuttavia, che i programmi volti ad incentivare il rinnovo del parco veicolare siano basati sul principio della neutralità tecnologica, che garantisce non solo il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del settore ma anche la sostenibilità economica e finanziaria delle imprese di trasporto pubblico.

Al momento, il parco autobus circolante in Italia è costituito da circa 43 mila mezzi, di cui il 4,6 per cento trazione interamente elettrica e il 5,3 per cento ad alimentazione ibrida (benzina/gasolio/metano/idrogeno ed elettrico). Vale la pena evidenziare che l'acquisto di tali tipologie di autobus viene generalmente effettuato con contratti di fornitura che includono opzioni di manutenzione «*full service*» per il ciclo di vita del veicolo, al fine di evitare costi non preventivati, nei limiti dell'allocazione dei rischi previsti dal contratto stesso, e mantenere il valore del veicolo nel tempo. Ciò dovrebbe, quindi, permettere di contenere, almeno nel breve periodo, gli effetti di eventuali perturbazioni del mercato di riferimento derivanti dalle politiche commerciali internazionali.

ALLEGATO 5

5-03845 Pastorella: Misure a sostegno della mobilità tra l'Oltrepò Pavese e Milano durante i lavori del ponte sul Po di Bressana Bottarone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dagli onorevoli interroganti, rappresento quanto segue.

Come richiamato dalla deputata interrogante, sulla linea Milano-Genova, tratta San Martino Cava Manara – Bressana Bottarone, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria del Ponte promiscuo sul Po, funzionali al miglioramento del sistema trasportistico dei territori interessati.

Gli interventi progettati sono volti sia alla manutenzione straordinaria dell'opera che all'adeguamento della struttura ai carichi sia stradali che ferroviari attualmente vigenti.

È infatti prevista la realizzazione di un nuovo impalcato stradale che permetterà di eliminare la soggezione di velocità alla viabilità attualmente presente.

Per tali lavorazioni, sarà necessario prevedere un senso unico alternato su una delle due corsie, al fine di poter lavorare sulla corsia adiacente senza la necessità di interrompere il traffico locale. Il senso unico alternato coprirà inizialmente l'intero sviluppo del viadotto ed in seguito verrà ridotto in base alle fasi di lavoro.

Per quanto riguarda la struttura metallica dell'impalcato ferroviario, sono previsti interventi sia di carattere manutentivo che di rinforzo, che consentiranno l'innalzamento della velocità nell'ambito del progetto di velocizzazione della linea Milano-Genova a 180 km/h. Tali lavori si articoleranno su 3 fasi che prevedono l'interruzione di binario, nel periodo tra 1° giugno

– 20 luglio e 30 agosto – 28 settembre, e l'interruzione di linea nel periodo tra il 21 luglio e il 29 agosto.

Inevitabilmente, dunque, la programmazione di tali interventi comporterà ricadute sull'offerta commerciale dei servizi operati dalle imprese ferroviarie.

RFI e la provincia di Pavia si stanno confrontando per la definizione puntuale delle fasi operative del cantiere al fine di circoscrivere al massimo i disagi per gli utenti.

Al fine di definire le misure di mitigazione degli effetti dei lavori programmati da RFI sul traffico stradale e ferroviario, la prefettura di Pavia, sentita per il tramite del Ministero dell'interno, ha comunicato di avere istituito un apposito tavolo tecnico al quale partecipano la provincia di Pavia, RFI, Milano Tangenziali, ITP, Autostrade per l'Italia ed Anas. Inoltre, al fine di verificare la sostenibilità delle soluzioni individuate, è prevista la condivisione delle stesse con la Polizia Stradale, le forze di polizia e gli enti di soccorso in un quadro generale d'insieme.

Il Prefetto di Pavia ha, altresì, rappresentato che è stato attivato un secondo tavolo di confronto con i gestori del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario per la programmazione del servizio su gomma e su rotaia durante il periodo di riduzione o sospensione del funzionamento della linea ferroviaria.

Nelle prossime settimane saranno definite le soluzioni alternative per il periodo dell'interruzione.

ALLEGATO 6

5-03846 Morassut: Inefficienze dei servizi di assistenza agli utenti di Trenitalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto rappresento quanto segue.

In riferimento a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, il Gruppo Ferrovie dello Stato ha rappresentato che, nella serata di domenica 23 marzo, è giunta all'Ufficio Gruppi di Trenitalia la richiesta da parte del Liceo Generale di Samotraccia per l'acquisto dei biglietti ferroviari per un viaggio tra Roma e Firenze.

Per quanto concerne il prezzo dei biglietti, il Gruppo FS ha specificato che il preventivo elaborato sarebbe rimasto invariato a 1.750,00 euro, in quanto migliore tariffa disponibile con anticipo di 5 giorni dalla partenza, pari alla cifra pagata dal gruppo di studenti greci in seguito all'acquisto presso la biglietteria tradizionale.

In merito, invece, alla risposta fornita agli utenti e al ritardo con cui è stata

inviata, Trenitalia si è riservata di accertare eventuali responsabilità interne, anche al fine di valutare le iniziative più adeguate per il miglioramento e l'ottimizzazione del processo gestionale dell'Ufficio Gruppi.

Il medesimo ufficio di Trenitalia procederà inoltre a contattare il Liceo Generale di Samotraccia per presentare le proprie scuse e offrire il proprio supporto in vista di un futuro soggiorno in Italia.

In seguito al citato episodio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha invitato il Gruppo FS ad adottare un sistema di riscontro più rapido alle richieste di acquisto dei biglietti da parte di gruppi di viaggiatori e migliorare i canali di comunicazione con gli utenti, al fine di evitare il ripetersi di tali sgradevoli episodi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo. COM(2025) 95 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 147

SEDE REFERENTE:

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 152

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 161

ERRATA CORRIGE 160

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 12.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo.

COM(2025) 95 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che è stato chiesto che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che la Commissione avvia oggi l'esame della comunicazione relativa al Piano d'azione industriale per il settore automobilistico, presentata dalla Commissione europea il 5 marzo 2025 in esito a un dialogo strategico tra le istituzioni europee e nazionali, i principali *leader* del settore, i partner sociali e gli *stakeholder*.

Fa presente che a questo dialogo ha partecipato attivamente il Governo italiano che ha richiesto con decisione di mettere in campo un'azione forte e trasversale a sostegno della competitività di uno dei comparti industriali più importanti dell'economia europea (e anche italiana).

Ricorda, infatti, che l'industria europea dell'*automotive* ricopre una posizione di primo piano a livello internazionale ed è tuttora un'esportatrice netta di automobili.

Contribuisce, con mille miliardi di euro, per circa il 7 per cento al PIL dell'Unione europea e occupa, direttamente o indirettamente, circa 14 milioni di lavoratori. Alcuni produttori e fornitori europei sono *leader* mondiali del settore e sono supportati da una moltitudine di piccole e medie imprese e società a media capitalizzazione. La filiera automobilistica europea ha inoltre un impatto significativo anche su altri comparti industriali, tra cui acciaio, prodotti chimici e tessili.

Si tratta ancora oggi di un settore strategico per il nostro continente, cruciale per l'industria e l'occupazione in Europa, nonostante i dati che dimostrano purtroppo una notevole perdita di competitività negli ultimi due decenni. La produzione globale di auto nell'Unione europea è infatti diminuita del 6,2 per cento rispetto al 2023 e l'Italia registra il calo più significativo tra gli Stati membri. Dai dati raccolti dalla X Commissione, l'industria automobilistica italiana rappresentava, nel 2000, la quinta industria europea e la nona al mondo per produzione di auto. Nel 2022, era invece l'ottava in Europa e la ventesima a livello globale.

Eppure, in questo quadro, il piano d'azione della Commissione europea al nostro esame non sembra essere in grado di rispondere alle moderne sfide di competitività e appare non adeguato a sostenere la crescita europea in termini di sviluppo industriale e di tutela dell'occupazione.

Il piano d'azione intende affrontare le sfide relative alle transizioni verde e digitale e ai fattori destabilizzanti che derivano dal contesto geopolitico e dalla concorrenza globale, tra cui la crescita della Cina quale principale esportatore globale di automobili e i rischi legati alle catene di approvvigionamento e agli alti costi dell'energia.

Il piano della Commissione europea si sviluppa sulla strategia a lungo termine basata sull'obiettivo che l'Europa diventi un continente a zero emissioni nel 2050, scelta che nel tempo ha evidenziato di non aver tenuto in adeguata considerazione le caratteristiche del tessuto industriale e so-

ciale del continente e le criticità del commercio ormai non solo interno ma globale.

A suo avviso il piano non è in grado di rispondere, come dovrebbe, alle necessità del settore *automotive* e alle sfide che esso si trova ad affrontare. È un piano insufficiente e anche incerto riguardo l'approccio da adottare. Vi è il tema fondamentale della neutralità tecnologica, un approccio pragmatico che non punta esclusivamente su una tecnologia unica per la transizione ecologica, ma permette di sviluppare complementariamente e contemporaneamente più soluzioni di mobilità, sia con il sostegno pubblico che attraverso iniziative private. Il *mix* vincente tra le varie tecnologie è in capo prima alla ricerca, che così viene valorizzata e poi al mercato. Quindi la regolamentazione non dovrebbe favorire o discriminare alcuna tecnologia in particolare, e i decisori politici dovrebbero concentrarsi sull'efficacia dei risultati conseguenti all'applicazione delle diverse tecnologie. Ricorda che la Presidente Von der Leyen aveva creato aspettative importanti, dato che aveva parlato di neutralità tecnologica tra i principi guida da adottare per la transizione. Osserva, invece, che alle parole non sono seguiti i fatti, visto che il piano d'azione presentato non contiene nessuna menzione alla neutralità tecnologica. Si tratta, infatti, di un piano focalizzato soltanto sulla transizione verso la mobilità elettrica, che rischia di reiterare lo stesso approccio sbagliato che ha contribuito a portare il settore *automotive* nella situazione difficile che sta attualmente vivendo.

Da diversi anni il settore sta attraversando un periodo di trasformazione strutturale e di sfide senza precedenti, come si è avuto modo di constatare anche poche settimane fa in occasione dell'audizione del Presidente di Stellantis, John Elkann, presso la X Commissione. I piani dell'Unione europea per l'*automotive* consistono nel portare inesorabilmente avanti una transizione verso veicoli a emissioni zero imponendo la fine alla vendita di auto a motore endotermico al 2035. Al fine di perseguire il rigoroso rispetto delle scelte politiche europee sono state addirittura previste pesanti sanzioni alle aziende produttrici che

non rispettano il serrato percorso verso una mobilità impostata nei fatti unicamente sulla soluzione elettrica. Tuttavia la Commissione europea, quando ha deciso per il solo elettrico, non ha contestualmente fatto alcuna valutazione sulle conseguenze per il settore *automotive*, né sul rapporto costi-benefici.

Rimangono inoltre fondamentali l'integrazione delle nuove tecnologie digitali, comprendendo anche l'intelligenza artificiale.

L'obiettivo del Piano d'azione industriale per il settore automobilistico è quello di proporre azioni che consentano di coniugare il rilancio della competitività dell'industria europea nel rispetto degli obiettivi concordati in materia di emissioni. Una delle principali criticità consiste nel fatto che, come confermato anche dal « rapporto Draghi », le aziende europee scontino un cronico svantaggio sulle tecnologie fondamentali: questo a causa di dipendenze strategiche nell'importazione delle materie prime e nell'approvvigionamento di componenti essenziali, a partire dalle batterie, largamente in mano alla Cina e che per una questione di costi eccessivi e di disponibilità di materiali risulta molto difficile, se non impossibile, produrre in Europa.

Il settore *automotive* deve inoltre affrontare seri problemi di competitività per gli alti costi dell'energia, in un contesto di crescente concorrenza globale, spesso sleale, che vede il consolidamento della Cina quale principale esportatore globale, anche di automobili e a cui, da ultimo, si sono aggiunti i dazi statunitensi, che colpiscono l'industria automobilistica europea, per la quale il mercato USA rappresenta un mercato chiave.

Ritiene pertanto che nel corso dell'esame del piano d'azione sarà importante valutare approfonditamente i potenziali impatti del reindirizzamento della capacità produttiva di Paesi terzi (in particolare della Cina) verso l'Unione europea e l'effetto dei dazi imposti dagli Stati Uniti.

Di fronte a questa trasformazione strutturale imposta finora dalle scelte della Commissione europea e dalle attuali sfide internazionali senza precedenti, l'industria

europea dell'*automotive* sta perdendo progressivamente quote di mercato.

Se ci si riferisce, ad esempio, alla produzione globale di auto, nel 2024 la Cina ha consolidato la sua posizione di maggiore produttore di automobili al mondo con una quota di mercato del 35,4 per cento, mentre l'Unione europea ha una quota di mercato del 15,1 per cento (11,4 milioni di auto prodotte) e gli USA del 9,8 per cento.

I numeri sono inequivocabili e mettono di fronte alla situazione reale. La responsabilità di questa situazione è anche dell'Unione europea che negli anni passati non ha saputo affrontare le sfide che le si ponevano innanzi, concentrandosi invece sul rispetto formale delle regole, con un approccio ideologico verso gli obiettivi climatici e con una regolamentazione eccessiva. Si può dire che praticamente, negli anni, la Commissione europea abbia fatto quasi tutto il possibile per mettere in crisi l'industria dell'*automotive*. È dell'avviso che per invertire la tendenza e recuperare competitività e quote di mercato, salvaguardando così i posti di lavoro, l'Unione europea deve ora sposare un approccio diverso, pragmatico e graduale, così come richiesto con insistenza dal Governo italiano, evitando eccessi ideologici peraltro non supportati da un'adeguata analisi costi-benefici. Gli obiettivi della transizione ecologica devono essere declinati secondo un percorso graduale e flessibile, ispirato al principio di neutralità tecnologica e rispettoso delle diversità dei sistemi economici e sociali nazionali, anche alla luce di quei fattori di criticità che richiamati poc'anzi.

Una transizione ecologica mal concepita comporta il rischio – verificatosi nelle attuali evidenze del comparto *automotive* – di una progressiva deindustrializzazione dell'Unione europea, mentre è necessario contemperare l'esigenza ambientale con quelle della competitività delle imprese ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il benessere dei cittadini dovrebbe, a suo avviso, essere punto di partenza di ogni politica europea, evitando ogni azione che possa portare al progressivo impoverimento della società: serve dunque un percorso armonico ed integrato che possa con-

ciliare sostenibilità sociale, economica ed ambientale.

Ricorda che anche il « rapporto Draghi » ritiene il settore automobilistico un esempio emblematico di mancata pianificazione da parte dell'Unione europea che ha applicato una politica climatica senza una politica industriale, con la conseguenza che, come già osservato, le aziende europee stanno perdendo quote di mercato. Nel rapporto tuttavia non si evidenzia che la scelta di una transizione ecologica accelerata rispetto al resto del mondo, in un sistema di scambi globali e profondamente interconnessi, diventa fonte di asimmetrie competitive tra Paesi con diversi livelli di tutela ambientale e sociale, e quindi causa della crisi industriale europea.

Ritiene che, purtroppo, il piano non inverte la tendenza e non rappresenta quella frattura con il passato che ci si aspettava e nemmeno quell'azione coraggiosa che l'industria automobilistica europea attendeva per competere a livello globale, recuperare quote di mercato e salvaguardare la sua forza lavoro e la sua capacità innovativa.

È importante, a suo avviso, che l'Unione europea agisca tempestivamente ma diversamente da come lo sta facendo e da come viene prospettato nel piano all'esame; la forza e la capacità concorrenziale acquisita con riferimento al settore dell'*automotive* da parte di alcuni *competitor* internazionali, a cominciare dalla Cina, richiedono una strategia di ampia portata la cui definizione non può essere affidata ai singoli Paesi ma deve essere appunto rimessa all'Unione europea che deve individuare nuovi obiettivi e nuove linee d'azione sostenibili, che partano dall'analisi della realtà e non da posizioni ideologiche.

Evidenzia che ne è convinto il Governo italiano che ha presentato, nel mese di novembre 2024, un *non-paper* sul futuro del settore automobilistico e che in sede di Parlamento europeo e di Consiglio europeo sta fortemente spingendo per l'adozione di misure comuni volte a migliorare la competitività del comparto a livello globale e il mantenimento di una solida base produttiva europea.

Ciò premesso, nel rinviare alla documentazione predisposta dall'Ufficio per i Rapporti con l'Unione europea per ulteriori approfondimenti, illustra sinteticamente i principali contenuti della comunicazione.

Il Piano proposto intende intervenire in cinque settori chiave.

Il primo concerne l'innovazione e la digitalizzazione. La Commissione europea intende tra l'altro sviluppare un quadro normativo coordinato per i veicoli a guida autonoma, elaborare norme per favorire la sperimentazione di sistemi di guida automatizzati e dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e favorire la creazione di spazi di sperimentazione normativa dedicati alla guida automatizzata. La Commissione europea propone altresì la creazione di una Alleanza europea per i veicoli connessi e autonomi, anche con le PMI europee, al fine di sviluppare *software* e *hardware* digitali condivisi.

Il secondo settore è relativo alla mobilità pulita, in particolare al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, per cui le emissioni dei trasporti devono essere ridotte del 90 per cento. Il piano prevede tra l'altro l'accelerazione dei lavori di preparazione della revisione del regolamento sui veicoli leggeri, inizialmente prevista per la fine del 2026. Probabilmente la revisione del regolamento sui veicoli leggeri sarà anticipata alla seconda metà di quest'anno, come richiesto dal *non-paper* italiano. Al riguardo, annuncia un attento monitoraggio di ciò che succederà.

Ritiene altresì necessario dedicare una riflessione al tema – importantissimo – delle multe. La Commissione europea ha deciso il rinvio delle sanzioni previste per il 2025 presentando, il 1° aprile 2025, una modifica mirata degli standard di emissione di CO₂ per i veicoli leggeri volta a consentire che gli obiettivi di conformità siano calcolati in media nel periodo 2025-2027, permettendo quindi alle case automobilistiche di compensare un eventuale superamento dell'obiettivo nel singolo anno pur mantenendo l'ambizione complessiva sugli obiettivi.

È dell'avviso che l'iniziativa della Commissione europea non sia, tuttavia, assolutamente sufficiente. Rimarca, infatti, che non propone di abolire le multe, che sarebbe stata la scelta più giusta e necessaria per dare respiro immediato al settore ma, appunto, soltanto un loro rinvio. Anche in questo caso la Commissione europea non ha dato pienamente ascolto alle richieste legittime dei rappresentanti del settore.

Resta inoltre – considera necessario ribadirlo – l'esigenza di fare maggiore chiarezza da parte della Commissione europea sull'applicazione del principio di neutralità tecnologica, includendo l'idrogeno, i biocarburanti, i carburanti sintetici, il GNL e GPL, per permettere la produzione di veicoli puliti con motori a combustione interna alimentati in modo sostenibile. Si tratta di un punto fondamentale, sul quale non si può transigere e sul quale ritiene che si debba continuare a fare pressione.

Fa poi presente che il terzo settore di intervento riguarda la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento. L'Unione europea necessita di una produzione di celle e di catene di approvvigionamento nazionali competitive dal punto di vista dei costi, anche per fronteggiare eventuali crisi di approvvigionamento e proteggere la sovranità economica. Pertanto, la Commissione europea annuncia che sosterrà l'industria delle batterie e che sta lavorando a un nuovo quadro normativo per semplificare le norme sugli aiuti di Stato, consentendo agli Stati membri di offrire incentivi agli investitori privati in ordine a progetti relativi alla produzione di batterie e altre componenti chiave.

Il quarto settore è relativo all'impatto sull'occupazione delle recenti trasformazioni che hanno interessato il settore automobilistico. A tal riguardo, la Commissione europea prevede di estendere l'ambito di applicazione del « Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori in esubero » per proteggere i lavoratori minacciati da licenziamenti immediati e potenziare il « Fondo sociale europeo Plus » per sostenere i lavoratori che desiderano riqualificarsi e cercare nuove opportunità di lavoro.

Infine, il quinto settore di intervento è relativo al potenziamento dell'accesso ai mercati, garantendo parità di condizioni e la sicurezza economica, quali elementi fondamentali per il successo dell'industria automobilistica. Per questo motivo la Commissione europea intende esaminare la possibilità di adottare misure di difesa commerciale per scoraggiare gli operatori impegnati in pratiche sleali. Allo stesso tempo, intende proseguire i negoziati con i Paesi *partner* per migliorare le opportunità di approvvigionamento per l'industria automobilistica.

Prima di concludere ritiene utile un'ultima considerazione sulle risorse finanziarie europee, ma anche nazionali, da poter mettere in campo per la politica industriale in generale e per l'*automotive* in particolare.

L'Unione europea dovrebbe sostenere l'istituzione di un « Fondo europeo per la competitività » che miri a rinforzare gli investimenti strategici in tutta l'Unione europea e che, tramite un approccio di neutralità tecnologica e risorse adeguate, stimoli la domanda interna e permetta alle industrie ad alta intensità energetica e più tradizionali, come quella dell'*automotive*, di implementare standard ambientali senza perdere competitività. Tuttavia, anche su questo aspetto, il piano d'azione all'esame odierno non rassicura, non è chiaro sulla volontà o meno di creare un vero e proprio strumento di politica industriale europea con risorse europee.

Riguardo invece alle risorse nazionali osserva che la Presidente Von der Leyen, mentre ha parlato della possibilità di derogare alle regole del Patto di stabilità e crescita per sovvenzionare la difesa e il riarmo, nulla ha detto di analogo con riferimento agli incentivi e agli investimenti degli Stati membri per la tutela dell'occupazione e per lo sviluppo industriale, in questo caso l'*automotive*. Ritiene che sarebbe invece un segnale importante sospendere le regole del Patto di stabilità e crescita per aumentare la spesa per l'industria automobilistica.

Tenuto conto dei complessi elementi appena illustrati, nonché dell'importanza del

tema all'esame e dei tanti elementi da valutare e approfondire, propone, al fine di effettuare un esame molto attento e accurato, di avviare un ampio ciclo di audizioni che coinvolga, in primo luogo, il Governo, gli enti interessati, gli istituti di ricerca e le organizzazioni sindacali ed industriali rappresentative del settore automobilistico.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), pur concordando con le conclusioni della relazione poc'anzi illustrata, limitatamente alla parte in cui si manifesta la necessità di svolgere un ciclo di audizioni sul tema, non ritiene tuttavia condivisibili il complesso delle premesse, e più in generale, l'atteggiamento di maggioranza e Governo che, da un lato, dichiarano di voler sostenere il comparto *automotive*, ma dall'altro sono propensi a destinare ingenti somme del denaro pubblico alla fabbricazione di carrarmati. Stigmatizza la retorica del centrodestra secondo cui la crisi dell'*automotive* sia una conseguenza del progetto di transizione *green* che non tiene in considerazione il principio di neutralità tecnologica. Fa presente che il reale motivo della crisi di tale comparto risiede nel crollo del potere di acquisto nel nostro Paese dall'insediamento dell'attuale Governo. Osserva poi come tanti punti della relazione presentino delle problematiche, motivo per cui il suo gruppo valuterà la presentazione di una relazione di minoranza.

Conclude ribadendo come l'organizzazione di un ciclo di audizioni sull'atto in esame sia necessario per comprendere come fronteggiare la crisi del settore *automotive* e per superare la campagna di strumentalizzazione in atto.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), interviene per chiedere chiarimenti circa l'andamento dei lavori e le modalità con cui la Commissione si esprimerà sull'atto in esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, fa presente che i lavori della Commissione sull'atto in esame proseguiranno durante la prossima settimana con una seduta dedicata al seguito del dibattito.

Evidenzia poi che la Commissione, al termine del ciclo di audizioni informali, sarà chiamata ad approvare un documento finale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

C. 2281 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta serale dell'8 aprile 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative presentate al provvedimento all'esame e riferite all'articolo 3 riprendendo dall'emendamento Grippo 3.40.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Grippo 3.40.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Grippo 3.40 e Pavanelli 3.42.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Del Barba 3.48.

La Commissione respinge l'emendamento Del Barba 3.48.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Pavanelli 3.51, di cui è cofirmatario, fa presente come lo stesso preveda che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato delle misure di cui all'articolo in esame, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di erogazione del beneficio. Manifesta perplessità sulla scelta del Governo di esprimere parere contrario, dal momento che la stessa presidente del Consiglio in una recente intervista aveva rilasciato dichiarazioni sul tema di contenuto analogo a quello dell'emendamento in esame. Invita dunque i relatori e il Governo a riflettere su un accantonamento.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.51, si associa alle parole del collega Cappelletti, non comprendendo il motivo per cui il Governo abbia deciso di esprimere parere contrario su un emendamento che ripropone un tema fatto proprio dalla maggioranza durante la propaganda in campagna elettorale. Chiede pertanto che l'emendamento in esame venga accantonato.

La viceministra Vannia GAVA, motiva il parere contrario espresso sull'emendamento in esame sulla scorta dei criteri di decadimento delle misure del fondo TESI, oggetto tra l'altro di una comunicazione della Commissione europea.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Pavanelli 3.51 e

gli identici emendamenti Peluffo 3.54 e L'Abbate 3.56.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) nel dichiarare di voler sottoscrivere l'emendamento Vaccari 3.61, rileva come quest'ultimo preveda misure a favore della diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'autoconsumo da parte delle imprese prevedendo che ai nuovi impianti, che entrino in esercizio entro il 30 giugno 2026, venga garantito, in deroga, l'accesso allo scambio sul posto.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Vaccari 3.61 e Gadda 3.63.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Simiani 3.65.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 3.65.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), nel dichiarare di voler sottoscrivere l'emendamento Bonafè 3.66, fa presente come lo stesso preveda che nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy venga istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda. Rileva come il settore della moda, che soffre maggiormente il fenomeno del caro bollette, vada tutelato e messo al riparo dalle condizioni sfavorevoli che attualmente si trova ad affrontare. Invita quindi il Governo ad un ripensamento.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 3.66.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) nel dichiarare di voler sottoscrivere l'emendamento Simiani 3.67, rileva come lo stesso preveda l'introduzione di contributi per le imprese di vicinato ricadenti nei centri commerciali naturali. Fa presente come la

misura proposta consista in un credito di imposta senza troppi aggravii per la finanza pubblica che mira ad andare incontro a tante PMI, che il Governo dichiara di avere tanto a cuore, ma poi nei fatti decide, attraverso il parere contrario su tale emendamento, di non tutelare.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Simiani 3.67, L'Abbate 3.73 e Peluffo 3.81.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.82, osserva come lo stesso miri a risolvere la indicata criticità, chiarendo che in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale va considerato il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 3.82.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Simiani 3.84.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 3.84.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Simiani 3.011 e 3.015.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Grippo 3.012 e 3.016.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Simiani 3.011 e Grippo 3.012 nonché gli identici articoli aggiuntivi Simiani 3.015 e Grippo 3.016.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Peluffo 3.025, di cui è cofirmatario, evidenzia che in esso si prevede che gli impianti da fonti rinnovabili elettriche giunti al termine del periodo di incentivazione anche in caso di un

eventuale investimento per il *repowering*, essendo stati completamente ammortizzati grazie agli incentivi pubblici ricevuti nelle annualità precedenti, possano vendere l'energia elettrica sul mercato del giorno prima (MGP) solo in caso abbiano stipulato contratti con clienti finali nell'ambito della piattaforma PPA del GME. La proposta prevede inoltre che i suddetti impianti possano operare attività di *revamping* o *repowering* attraverso la disciplina dell'edilizia libera. Rileva inoltre che dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Luigi MARATTIN (MISTO) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua firma 3.023 non riesce a comprendere i pareri contrari espressi dai relatori e dal Governo. Sottolinea che in esso si affronta la tematica del cosiddetto disaccoppiamento al fine di svincolare i prezzi dell'energia elettrica da un meccanismo che li mantiene a livelli elevatissimi. Evidenzia poi che il comma quattro dell'articolo aggiuntivo dispone che in caso di potenziamento o ricostruzione totale, ma anche parziale, degli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili possa essere effettuato secondo lo schema della edilizia pubblica, segnalando quindi che si tratta di impianti a fine vita già esistenti per i quali sarebbe irragionevole prevedere ulteriori rallentamenti e oneri burocratici. Resta quindi perplesso sui pareri espressi chiedendone un mutamento.

La viceministra Vannia GAVA conferma il parere contrario già espresso e segnala che tali tipologie di impianti possono già accedere al decreto ministeriale « FERX » o in alternativa stipulare PPA in assenza dei vincoli proposti. Ricorda poi che la disposizione è inoltre in contrasto con i principi di libera contrattazione sul mercato previsti dalle norme UE riguardanti il funzionamento e l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica. Con riferimento al comma 4, precisa che il solo fatto che si tratta di interventi di potenziamento o ricostruzione di impianti esistenti non basta a ritenere che il regime amministrativo più idoneo sia

quello dell'edilizia libera. In ogni caso, l'eventuale revisione della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da FER potrà essere valutata in sede di decreto legislativo correttivo al decreto legislativo n. 190 del 2024.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Marattin 3.023, Peluffo 3.025 e Benzoni 3.028 nonché l'articolo aggiuntivo Peluffo 3.048.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Tenerini 3.055 per il quale è stata proposta dai relatori una riformulazione che i presentatori hanno chiesto di poter approfondire.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Gadda 3.060 e Pavanelli 3.061.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Manes 3.062.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Manes 3.062 e Gnassi 3.063.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE) si dichiara stupito dei pareri espressi sull'articolo aggiuntivo sua firma 3.064. Ricorda che la proposta emendativa modifica la norma della legge di bilancio 2025 sui piani straordinari di investimento pluriennale elaborati da parte dei concessionari dell'attività di distribuzione elettrica, eliminando la previsione sugli oneri che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione della durata della concessione oltre a quelli già esistenti, evitando pertanto nuovi costi che sarebbero traslati ai consumatori in bolletta. A suo avviso l'accoglimento della proposta emendativa eviterebbe il rischio di fare un pasticcio considerato che il decreto-legge è volto a recare misure in favore delle famiglie delle imprese e non quello di aumentare le bollette attraverso una tassa che può definirsi camuffata. Invita quindi il Governo ad uscire da questa contraddizione e ad evitare che

le famiglie debbano sopportare aumenti in bolletta che derivano da una maggiorazione degli oneri stabilita dal Governo medesimo, formalmente a carico dei concessionari, per fare cassa.

Luigi MARATTIN (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Del Barba 3.064 il cui oggetto è stato anche materia per interrogazioni e interpellanze da lui presentate e sulle quali il Governo, invece di rispondere, si è limitato «ad allargare le braccia». Osserva che quella italiana è l'unica destra politica del mondo contraria al mercato e stigmatizza che per fare un favore ai concessionari alla fine si produca un aumento dei costi in bolletta.

La viceministra Vannia GAVA osserva che la proposta in esame è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in termini di minori entrate. Inoltre, si segnala che si nutrono forti dubbi in ordine alla compatibilità della proposta in esame con la normativa europea di settore. Conferma quindi il parere già espresso.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), nel dichiarare di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Del Barba 3.064, fa presente di non essere persuaso dalla risposta della viceministra Gava e ritiene l'articolo aggiuntivo in oggetto ragionevole alla luce degli obiettivi di tale decreto: contrastare il fenomeno del caro bollette. Conclude sottolineando come l'atteggiamento di Governo e maggioranza vada esattamente nella direzione opposta.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), riprendendo le parole della viceministra Gava, rileva che, da un lato, apprezza la non contrarietà nel merito dell'articolo aggiuntivo da parte del Governo, dall'altro, attribuisce la mancata copertura ad una mancata quantificazione della stessa nella legge di bilancio.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Del Barba 3.064.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.065, rileva come dal momento che l'emendamento a sua prima firma 3.064 è stato poc'anzi respinto, di conseguenza con l'articolo aggiuntivo in oggetto si tenta di modificare la norma della legge di bilancio 2025 sui piani straordinari di investimento pluriennale elaborati da parte dei concessionari dell'attività di distribuzione elettrica, rendendo meramente simbolico il valore economico degli oneri che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione della durata della concessione, impedendo che nuovi oneri finanziari siano traslati ai consumatori finali, in particolare alle famiglie.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Del Barba 3.065.

Luigi MARATTIN (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Del Barba 3.065.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Del Barba 3.065.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.066, che insiste sul medesimo argomento degli articoli aggiuntivi a sua prima 3.064 e 3.065. Fa presente come l'articolo aggiuntivo in esame limiti l'impatto degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento, disponendo che l'incremento in bolletta per le utenze domestiche non potrà essere superiore ad un valore simbolico di 1 euro l'anno.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Del Barba 3.066.

Luigi MARATTIN (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Del Barba 3.066.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Del Barba 3.066.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Appendino

3.068, di cui è cofirmatario, specifica come lo stesso preveda che, al fine di contenere le conseguenze derivanti dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica, alle piccole e medie imprese spetti una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per ciascuna impresa.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Appendino 3.068.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 3.069 che prevede l'introduzione di un contributo straordinario agli enti del terzo settore per il caro energia attraverso la costituzione di un fondo con dotazioni di 50 milioni di euro, cosa che rappresenterebbe una boccata di ossigeno per quelle realtà che svolgono un ruolo apprezzabile nel Paese.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghirra 3.069.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 3.070 che prevede la predisposizione di una rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, misura che, evidenzia, sarebbe priva di impatti sulla finanza pubblica.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghirra 3.070.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Bonelli 3.071 che prevede un contributo di solidarietà per il comparto energetico, estendendo la disciplina di cui alla legge di bilancio per il 2023, in materia di extraprofiti, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonelli 3.071.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 3.072 che prevede l'annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elet-

trica, favorendo così chi sceglie di utilizzare energia pulita e non penalizzare tali soggetti per le scelte fatte.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghirra 3.072.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Tenerini 3.055, precedentemente accantonato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tenerini 3.055 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Avverte altresì che l'on. Peluffo ha sottoscritto l'emendamento Vaccari 4.1, l'on. Marattin ha sottoscritto l'emendamento Schullian 4.2 e l'on. Benzoni ha sottoscritto l'emendamento Gadda 4.3.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sugli identici emendamenti Vaccari 4.1, Schullian 4.2, Gadda 4.3 e Caramiello 4.4, crede che sia preliminarmente necessario fare chiarezza sull'articolo 4 del provvedimento in esame. Osserva infatti che dalla sua lettura sembra emergere che le risorse che il decreto-legge vorrebbe destinare ai fini ivi previsti non ci siano. Rileva infatti che l'articolo 4 del testo all'esame prevede che le misure a favore di famiglie e imprese vulnerabili saranno coperte con l'extraggettito Iva la cui entità verrà di fatto accertata con successivo decreto ministeriale. Evidenzia, tuttavia, che il Governo non ha tenuto conto che il gettito Iva può essere usato solo su saldi di finanza pubblica già avviati e non per nuovi capitoli di spesa. Sottolinea che ciò viene altresì evidenziato nella documentazione degli uffici che segnalavano la necessità di verificare se il meccanismo delineato risulti coerente con le previsioni di legge che dispongono che le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte

nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate, appunto, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Da tutto ciò ritiene che si possa ricavare che le risorse necessarie sono al momento non disponibili e che quindi sia legittimo porsi l'interrogativo circa l'esistenza dei fondi necessari e anche da dove essi possano provenire.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) associandosi a quanto rilevato dalla collega Pavanelli, dichiara che la votazione delle proposte emendative relative all'articolo 4 è possibile solo qualora quest'ultimo abbia un'effettiva copertura finanziaria. Ricorda, altresì, che le norme dell'Unione europea impediscono di utilizzare le somme provenienti da aumenti dell'IVA.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Vaccari 4.1, Schullian 4.2, Gadda 4.3 e Caramiello 4.4.

La Commissione approva l'emendamento Pavanelli 4.6 (*vedi allegato*).

Novo Umberto MAERNA (FDI), sottoscrive l'emendamento Pietrella 4.7.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, prende atto che i presentatori delle proposte emendative Pietrella 4.7 e Zucconi 4.8 hanno accettato la proposta di riformulazione dei relatori, in identico testo.

La Commissione approva gli emendamenti Pietrella 4.7 (*Nuova formulazione*) e Zucconi 4.8 (*Nuova formulazione*) come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 4.9 e 4.13.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Grippo 4.16.

La Commissione respinge l'emendamento Grippo 4.16.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.22, fa presente come lo stesso intenda ridurre l'IVA al 5 per cento per i servizi di teleriscaldamento come misure volta a contenere gli aumenti del costo dell'energia elettrica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ghirra 4.22, nonché gli articoli aggiuntivi Marattin 4.018, Sergio Costa 4.019 e Benzoni 4.021.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Curti 4.032, sottolinea come lo stesso preveda l'istituzione di un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo e al reddito delle famiglie residenti nelle aree interne anche per contrastare il fenomeno dello spopolamento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Curti 4.032.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.035, sottolinea come lo stesso aggiunga all'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, un comma che prevede che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita se l'area agricola è incolta da oltre 5 anni. Rileva come si cerca di introdurre un'eccezione all'impossibilità di realizzare impianti da fonti rinnovabili nelle aree agricole, tentando di sfruttare i terreni abbandonati.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Cappelletti 4.035 e Ghirra 4.036.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.037, rileva come lo stesso introduca ulteriori misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile e per il rinnovamento e integrale ricostruzione di impianti rinnovabili, volti a contribuire al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghirra 4.037.

Francesca GHIRRA (AVS), ritira l'articolo aggiuntivo 4.038 a propria firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ghirra 4.039, Pavanelli 4.049.

La Commissione approva gli identici emendamenti Peluffo 5.1 e Cappelletti 5.2 (*vedi allegato*), indi respinge gli identici emendamenti Peluffo 5.3 e Cappelletti 5.4.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 5.7, fa presente come si tratti di un emendamento a costo zero volto a rafforzare la trasparenza sul portale ARERA estendendo la pubblicazione sullo stesso anche delle offerte non più attivabili.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghirra 5.7, Peluffo 5.8, nonché gli identici emendamenti Peluffo 5.9 e Cappelletti 5.10.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'atro relatore, on. Caramanna, esprime parere favorevole sugli emendamenti già accantonati Peluffo 5.13, Ghirra 5.15, Gusmeroli 5.16 e Giorgianni 5.18, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

La viceministra Vannia GAVA esprime parere conforme ai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che gli onorevoli Maerna e Colombo hanno sottoscritto l'emendamento Giorgianni 5.18.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), dichiara di non volere accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 5.13.

Francesca GHIRRA (AVS), dichiara di non volere accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 5.15.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli emendamenti Gusmeroli 5.16 e Giorgianni 5.18.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 5.13 e 5.14, l'emendamento Ghirra 5.15.

La Commissione approva gli emendamenti Gusmeroli 5.16 (*Nuova formulazione*) e Giorgianni 5.18 (*Nuova formulazione*) come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Peluffo 5.20 nonché gli articoli aggiuntivi Sergio Costa 5.05, Iaria 5.010 e Cappelletti 5.08.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 6.1, di cui è cofirmatario, sottolinea come lo stesso ricopra un ruolo importante all'interno del dibattito della Commissione in quanto insistente sul tema del *telemarketing* aggressivo. Fa presente come la proposta emendativa intenda arginare il fenomeno dello *spoofing* telefonico, tema che interessa tutte le forze politiche alla luce dell'esame abbinato presso le Commissioni riunite IX e X di diversi progetti di legge, di cui uno presentato dal Partito democratico. Ritiene che si debba introdurre, attraverso l'emendamento in esame, una norma specifica in questa sede in quanto nel corso dell'esame abbi-

nato dei menzionati progetti di legge, le Commissioni riunite hanno deciso di adottare un testo base che, pur intervenendo in molti settori relativi alle problematiche dei *call center*, non reca disposizioni in materia di *spoofing* telefonico, aspetto che invece andrebbe trattato con attenzione.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Simiani 6.1, che introduce misure volte a contrastare lo *spoofing* telefonico, evidenzia che quest'ultima tematica è al centro dell'attività del Partito Democratico sotto tutti gli aspetti. Ricorda che sulla tematica in oggetto la proposta di legge De Luca C. 579, il cui esame abbinato è in corso nelle Commissioni riunite IX e X, non è l'unica iniziativa del Partito Democratico che ha, infatti, proposto interventi anche in altre sedi. Rammenta che la tutela dei consumatori contro le quotidiane invasioni telefoniche parte innanzitutto dalla riforma del registro delle opposizioni che si è dimostrato, finora, poco efficace.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) conferma l'intenzione della sua forza politica di realizzare interventi legislativi per contrastare queste pratiche che danneggiano i consumatori. Rileva che il Governo, dal momento che ha espresso parere contrario su proposte emendative volte a tutelare i consumatori dalle predette pratiche, sembra invece non avere a cuore il problema. Ricorda peraltro che la maggioranza ha avuto modo di esprimersi contro il cosiddetto sistema *opt-in*, quello cioè che vede contattabili i soli consumatori che si iscrivano in un apposito registro, mentre il Movimento 5 stelle è favorevole proprio a tale sistema. Ricorda, peraltro, che anche per quanto riguarda la riforma del registro delle opposizioni la maggioranza non ha fatto nulla.

Emma PAVANELLI (M5S) riallacciandosi agli interventi precedenti stigmatizza che nel corso dell'esame abbinato delle proposte di legge sulla tematica presso le Commissioni riunite IX e X al momento della scelta del testo base non si sia optato per redigere un testo unificato. Fa presente che tutti cittadini sono continuamente molestati da telefo-

nate di *telemarketing* indesiderate e che il problema, sostanzialmente, riguarda tutti i settori dell'economia e del commercio. Sottolinea, però, che una particolare attenzione deve essere posta per quanto riguarda il settore dell'energia ove il marketing aggressivo può creare seri danni ai cittadini che appartengono ai settori fragili e meno consapevoli che si ritrovano a cambiare gestore e a vedersi recapitare bollette salatissime. Ritiene quindi che il decreto-legge all'esame sarebbe il luogo opportuno per accogliere tali istanze e crede che verrebbe dato un messaggio importante essendo questa, ritiene, l'occasione per il Governo di accogliere dei giusti suggerimenti, anche se di opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 6.1.

La Commissione approva l'emendamento 6.10 dei Relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la votazione sull'emendamento 6.10 dei Relatori è stata indetta per errore materiale avendo espresso i relatori, in concomitanza dell'indizione della medesima votazione, l'intenzione di chiedere l'accantonamento della proposta emendativa per approfondimenti istruttori, richiesta condivisa anche dalla rappresentante del Governo.

Quindi, concorde la Commissione, revoca l'esito della predetta votazione e dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.10 dei Relatori.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento Simiani 6.9, si riallaccia, in via preliminare, a quanto osservato dal collega Cappelletti, evidenziando che il cosiddetto sistema *opt-in* rappresenta un punto centrale della citata proposta di legge De Luca mentre non lo è della proposta di legge che la maggioranza ha scelto come testo base per il prosieguo dei lavori in Commissioni riunite IX e X.

La proposta emendativa in esame è finalizzata ad ottenere la comparizione nel di-

splay del dispositivo telefonico dell'utente selezionato della finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Evidenzia che questo, come altri emendamenti presentati non sono in contrasto con i contenuti dei testi delle proposte di legge in discussione a Commissioni riunite e nemmeno alle considerazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ricorda peraltro che la soluzione proposta è già applicata in Francia ed è idonea a dare una risposta alle esigenze degli utenti. Sottolinea, infine, che il tema è di grande evidenza.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, in risposta ai colleghi precedentemente intervenuti in relazione agli emendamenti Simiani 6.1 e 6.9, fa presente come il contrasto al *telemarketing* aggressivo rientri tra le priorità del Governo. Rileva poi che la sede maggiormente opportuna per trattare tale tematica è quella dell'esame abbinato in sede referente delle menzionate proposte di legge presso le Commissioni riunite IX e X, nel corso del quale, seppur è stato deciso di adottare un testo base della maggioranza, quest'ultima si è dichiarata disponibile a modificarlo in sede emendativa in un'ottica di collaborazione e confronto con le opposizioni.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 6.9.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 478 dell'8 aprile 2025, a pagina 47, seconda colonna, nona riga, le parole da: « e 6.07 » fino a « di ieri » sono sostituite dalle seguenti « (*vedi allegato 1*) ».

ALLEGATO

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per la promozione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica)

1. Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario » sono sostituite dalle seguenti: « in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse ».

3.055. *(Nuova formulazione)* Tenerini, Squeri, Casasco.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, inserire le seguenti: da adottare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

4.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, primo periodo, le parole: e microimprese vulnerabili sono sostituite dalle seguenti: vulnerabili e dalle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione dell'ARERA 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel.

* **4.7.** *(Nuova formulazione)* Pietrella, La Porta, Maerna.

* **4.8.** *(Nuova formulazione)* Zucconi.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: tre mesi.

* **5.1.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

* **5.2.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con il medesimo provvedi-

mento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce le modalità con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo modalità semplificate e idonee a garantirne la massima conoscibilità. Le comunicazioni di cui al terzo periodo recano in evidenza la dicitura: « Proposta di modifica unilaterale del con-

tratto ». L'ARERA aggiorna il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma.

* **5.16.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

* **5.18.** *(Nuova formulazione)* Giorgianni, Maerna, Colombo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>) | 163 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>) | 169 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 171 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| 5-03839 Tucci: Sui dati relativi all'occupazione attivata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza | 166 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 172 |
| 5-03840 Scotto: Iniziative volte a garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali presso la sede di Tavazzano della Flexotecnica | 167 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 174 |
| 5-03841 Mari: Sulle problematiche in termini di equità e sostenibilità sociale sottese all'adeguamento dell'età pensionabile a seguito dell'aumento della speranza di vita | 167 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 Fratoianni, C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto | 168 |
| AVVERTENZA | 168 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 12.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.

C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, le proposte emendative Aiello 11.1, Barzotti 11.2, Aiello 11.3, Carotenuto 11.4, Tucci 11.5 e 11.6, Barzotti 11.7, Carotenuto 11.8, Barzotti 11.01 (*vedi allegato 1*), al disegno di legge C. 2280 Governo, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –

Legge di delegazione europea 2024, presentati direttamente presso la predetta Commissione e che investono ambiti di competenza della XI Commissione.

In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo, che potrà in ogni caso essere ripresentato in Assemblea.

Invita quindi la relatrice, onorevole Tenerini, ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative trasmesse.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di parere contrario sul complesso delle proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala, in relazione alla conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2025, la difficoltà di dover lavorare sulle relative proposte emendative senza conoscere tutte quelle che il Governo e i relatori intendono ancora presentare. A tal proposito, evidenzia che le proposte emendative del Governo e dei relatori già presentate e trasmesse ai componenti delle Commissioni sembrerebbero non essere corredate dalla relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ribadisce, pertanto, l'urgenza di poter lavorare al più presto su tutte le proposte emendative presentate, comprese quelle di Governo e relatori, corredate dalle relative relazioni tecniche, anticipando che in caso contrario si renderà necessario lo slittamento del termine fissato per i subemendamenti.

Valentina BARZOTTI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Scotto, rile-

vando che, come accade spesso, la presentazione di proposte emendative del Governo e dei relatori nel corso dell'*iter* in sede referente produce una ricaduta negativa sull'ordinario svolgimento dei lavori nelle Commissioni.

Tiziana NISINI, *presidente*, segnala che la relazione tecnica richiamata dall'intervento dell'onorevole Scotto, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica, è richiesta solamente per la presentazione delle proposte emendative da parte del Governo e non invece necessariamente per quelle dei relatori.

Valentina BARZOTTI (M5S), prima di entrare nel merito del complesso degli emendamenti presentati al disegno di legge di delegazione europea, avanza alcune riflessioni di metodo. In primo luogo, rileva che il provvedimento è arrivato all'esame della Camera con estremo ritardo. In secondo luogo, sottolinea che il provvedimento non contiene il recepimento nel nostro ordinamento di alcune direttive europee, come la direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo, che affrontano importanti questioni di carattere sociale. Altre importanti direttive, invece, vengono indicate esclusivamente nell'Allegato A al disegno di legge, non consentendo così di poter intervenire con l'introduzione di specifiche e più precise disposizioni di delega al Governo. Fa presente a tutti i colleghi della Commissione che, conseguentemente, sul recepimento di queste fondamentali direttive, le Commissioni potranno esprimere solo il parere sullo schema di decreto legislativo e non invece introdurre disposizioni deleganti come sarebbe stato più giusto fare.

Entrando nel merito delle proposte emendative segnala, passandole brevemente in rassegna, che esse concernono alcuni interventi sulle modalità con le quali il fattore umano può e deve intervenire sugli algoritmi utilizzati dalle piattaforme digitali e l'introduzione di un articolo aggiuntivo per recepire alcune direttive in materia di prevenzione del rischio di esposizione all'amianto di lavoratori durante lo svolgimento dell'attività professionale. Esprime,

inoltre, il suo dispiacere nel constatare che nessuno dei colleghi degli altri gruppi abbia inteso presentare proposte emendative in tal senso.

Segnala l'importanza del tema delle discriminazioni create dagli algoritmi usati dalle piattaforme digitali, come evidenziato anche di recente dalla giurisprudenza, stigmatizzando come questo tema non venga adeguatamente affrontato dal provvedimento in esame. Evidenzia, invece, che le proposte emendative presentate dal suo gruppo intendono andare in tale direzione per evitare anche che, durante il *training* di questi algoritmi, si possano produrre dei *bias* con effetti discriminatori in sede di applicazione dell'algoritmo.

Segnala che, oltre alla presenza del regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale, è necessario che gli ordinamenti dei vari Stati membri introducano delle politiche che vadano nella stessa direzione ed accompagnino, con il diritto interno, il quadro normativo comunitario. Ricorda che l'avvento dell'intelligenza artificiale ci ha posto davanti ad uno *tsunami* il cui effetto può essere catastrofico, anche sotto il profilo delle conseguenze sociali, se non si è in grado di affrontarlo correttamente.

Invita, dunque, la maggioranza a riflettere sulle proposte emendative presentate, tra le quali evidenzia l'emendamento 11.2 a sua firma e l'emendamento 11.4 a prima firma Carotenuto.

Avviandosi verso la conclusione del suo intervento, segnala che, come rilevato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), l'Italia è all'ultimo posto tra i Paesi del G20 in termini di crescita salariale nel lungo periodo. A questo si aggiunge il tasso record di povertà in Italia, con l'aumento di lavoratori, peraltro in tutte le zone del Paese che, pur lavorando, versano in condizioni di povertà. A fronte di tutto questo, il Governo con questo provvedimento dichiara di non intendere affrontare la povertà in Italia.

Rileva che in questa sede si sarebbe potuto intervenire su queste tematiche, pertanto invita la maggioranza a valutare favorevolmente le proposte emendative presentate dal suo gruppo.

Davide AIELLO (M5S) manifesta il suo dispiacere nell'apprendere il parere contrario formulato della relatrice. Segnala che le proposte emendative presentate dal suo gruppo sono in larga parte di natura formale o di buon senso. Richiama, a titolo di esempio, la proposta emendativa 11.1 a sua prima firma, che prevede che i criteri e principi direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 siano in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali. Ricorda, inoltre, che nel corso dell'*iter* del presente provvedimento l'opposizione non ha tenuto un atteggiamento ostruzionistico, pertanto si auspicava un atteggiamento ispirato alla collaborazione da parte della maggioranza.

Evidenza che sarebbe stato anche necessario che il provvedimento contenesse il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo, tenuto conto dei dati ILO richiamati dalla collega Barzotti. A ciò si aggiungono i dati allarmanti sull'occupazione giovanile. Anche su questo tema, come dimostra la risposta del Governo all'interrogazione a sua firma sul tema del cosiddetto *bonus giovani* svolta in Commissione la scorsa settimana, dichiara che il Governo ha dimostrato di non essere in grado di dare una soluzione. Concludendo lancia un appello alla maggioranza affinché si giunga, almeno su alcuni emendamenti, ad una posizione condivisa.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene per dichiarare di voler sottoscrivere le proposte emendative presentate dal gruppo del Movimento 5 Stelle e per esprimere il proprio dissenso rispetto al parere contrario espresso dalla relatrice sul complesso delle proposte emendative. A tal proposito richiama testualmente l'emendamento 11.5 Tucci per evidenziare come la posizione della maggioranza sia pretestuosa e non tenga conto, nel merito, delle proposte emendative avanzate. Reputando, infatti, di dare grande importanza al lavoro che si svolge nelle Commissioni, chiede quindi di impegnarsi affinché si possa giungere ad una posizione condivisa, rivedendo la proposta di parere presentata dalla relatrice.

Ritornando sull'*iter* di esame del disegno di legge di conversione del decreto-

legge n. 25 del 2025, fa presente che pochi minuti prima il Ministro della pubblica amministrazione ha annunciato di stare lavorando per intervenire sul tema del cosiddetto « trattamento accessorio », che pure è oggetto del predetto decreto-legge n. 25, oltre ad essere stato oggetto di diversi interventi nel corso del ciclo di audizioni celebratosi in Commissione. A tal proposito, quindi, chiede di sapere se il Governo abbia intenzione di presentare ulteriori proposte emendative a valle del procedimento in Commissione. In tal caso, ove ciò dovesse verificarsi senza adeguata condivisione con le Commissioni, paventa la possibilità che il suo gruppo non garantisca più il rispetto dei tempi previsti nel calendario. Conclude chiedendo, dunque, l'audizione del Ministro Zangrillo, anche al fine di riferire su quanto dal medesimo dichiarato oggi alla stampa.

Valentina BARZOTTI (M5S) interviene per avanzare alla maggioranza, ove volesse compiere un supplemento di riflessione sulle proposte emendative presentate dal suo gruppo, la richiesta di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, anche per attendere le eventuali valutazioni in merito da parte del Governo.

Francesco MARI (AVS), associandosi alle considerazioni formulate dai colleghi negli interventi precedenti, stigmatizza l'ingiustificabile atteggiamento di chiusura della maggioranza nei confronti delle proposte emendative presentate dal gruppo del MoViamento 5 Stelle e invita il Governo a compiere una ulteriore riflessione in merito.

Tiziana NISINI, *presidente*, ricorda all'onorevole Scotto che non è possibile procedere alla sottoscrizione delle proposte emendative in esame, in quanto la Commissione in questa sede è chiamata esclusivamente ad esprimere un parere sul complesso delle proposte emendative che investono i relativi ambiti di competenza. Segnala, tuttavia, che è possibile sottoscrivere tali proposte emendative presso la Commissione XIV, nella quale esse sono state

presentate e che sta svolgendo l'esame del provvedimento in sede referente.

Sottolinea inoltre che, tenuto anche conto del calendario dei lavori della Commissione, non potrà procedersi al seguito dell'esame in altra seduta, come richiesto dall'onorevole Barzotti e dai successivi interventi, in quanto è necessario che il parere venga espresso nella seduta odierna.

Conclude, rassicurando l'onorevole Scotto che la programmazione dei lavori sugli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2025 sarà oggetto dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite I e XI che si svolgerà domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il parere formulato dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 12.55.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03839 Tucci: Sui dati relativi all'occupazione attivata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo in qualità di cofirmataria.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Valentina BARZOTTI (M5S) ricorda anzitutto che la Missione V, componente 1,

del PNRR, richiamata dalla risposta del Governo, aveva ricevuto uno stanziamento di quattro miliardi e che il programma più importante in merito era il Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Passando al contenuto della risposta del Governo, segnala l'inappropriatezza del riferimento in essa contenuto al reddito di cittadinanza, in quanto, come è noto, l'investimento sul Programma GOL poteva essere indirizzato solo in minima parte ai percettori del reddito di cittadinanza.

In relazione al riferimento all'Assegno di inclusione (AdI), citato anch'esso nella risposta, rileva che questa misura non può essere considerata come sostitutiva del reddito di cittadinanza, in questo ribadendo l'inappropriatezza della risposta del Governo sotto questo profilo. Segnala che, invece, quello su cui occorre puntare l'attenzione è l'attuazione del Programma GOL, che appunto viene confermato nella risposta del Governo.

Evidenzia che sono tantissime le segnalazioni che vengono fatte in relazione proprio all'inefficienza del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Annuncia che sul tema è stata presentata un'interrogazione dal suo gruppo in quanto sono noti i casi di beneficiari del SIISL che si ritrovano senza sostegno e con dei corsi di formazione inesistenti. Concludendo, dunque, dichiara di non ritenersi affatto soddisfatta della risposta del Governo.

5-03840 Scotto: Iniziative volte a garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali presso la sede di Tavazzano della Flexotecnica.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*) aggiungendo che, se del caso, occorre anche intervenire di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in modo da poter fornire risposte adeguate in merito alla reindustrializzazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) ricorda che il tema dell'interrogazione in titolo è il frutto anche dell'interesse e del lavoro dei colleghi Guerini e Barzotti. Nel prendere atto della risposta del sottosegretario, rileva la disponibilità del Governo, ove arrivi una richiesta in tal senso, ad attivare eventualmente ammortizzatori sociali. Sottolinea, tuttavia, che tale disponibilità non è sufficiente; serve infatti che venga subito convocato un tavolo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*. A tal fine dichiara che si attiverà affinché anche le parti sociali chiedano di andare in tale direzione. Conclude suggerendo che, contemporaneamente a questo *iter*, si proceda anche in sede parlamentare ad organizzare incontri informali con le parti interessate.

5-03841 Mari: Sulle problematiche in termini di equità e sostenibilità sociale sottese all'adeguamento dell'età pensionabile a seguito dell'aumento della speranza di vita.

Francesco MARI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON ricorda che si tratta di una vicenda che nasce dall'aumento dell'aspettativa attestata dalle rilevazioni Istat. Garantisce che la volontà del Governo è quella di adottare tutte le misure necessarie per sterilizzare l'aumento di tre mesi dell'età pensionabile che scatterebbe dal 1° gennaio 2027. Ribadisce, come già detto in altre sedi, che si interverrà comunque attraverso un adeguato strumento normativo.

Francesco MARI (AVS), replicando, nel prendere atto delle rassicurazioni del Sottosegretario, ricorda che ci sono delle dichiarazioni di impegno di spesa del Governo per solo 200 milioni di euro, cifre che dunque non tengono conto degli attuali circa quarantamila esodati. Oltre a questi ultimi, non si tiene conto anche dell'aumento dell'età pensionabile che colpirà i lavoratori che andranno in pensione nel 2029. Sottolinea che questi devono sapere quale è il quadro normativo con il quale

andranno in pensione. Conclude, dunque, chiedendo che sul tema il Governo proponga una riforma complessiva che aiuti a fare chiarezza.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 aprile 2025.

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.

C. 2067 Fratoianni, C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto.

Il Comitato si è riunito dalle 13.15 alle 13.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.

C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

ART. 11.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttiva (UE) 2024/2831 aggiungere le seguenti: , tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima e in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali;

11.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) assicurare, al fine di rispettare il dettato normativo e le finalità della direttiva (UE) 2024/2831, in conformità con il principio numero 7 del Pilastro europeo dei diritti sociali, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, relativamente al divieto di licenziamento o allontanamento sulla base di una decisione assunta da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato, a garanzia di una piena ed effettiva tutela dei diritti dei lavoratori;

11.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a tal fine ricorrendo alla presunzione legale di rapporto di lavoro a favore delle suddette persone, a garanzia del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali;

11.3. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: , prevenendo, a tal fine, i rapporti di lavoro che portano a condi-

zioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici;

11.4. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché l'accesso da parte dei lavoratori delle piattaforme digitali a condizioni di vita e di lavoro dignitose;

11.5. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a esclusione delle attività rientranti nelle vendite dirette a domicilio di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 173 e di agente di commercio di cui alla legge 3 giugno 1985, n. 204;

11.6. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine le seguenti parole: , nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativamente, in particolare, alla previsione di determinati diritti e obblighi nonché garanzie relativi al trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali;

11.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati; con le seguenti: in merito ai possibili rischi legati al ricorso all'uso di sistemi di monitoraggio

automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

11.8. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2668, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione della revisione dei valori limite di esposizione professionale, al fine di garantire la riduzione al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile dei rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'amianto durante il lavoro;

b) adeguare la definizione di « amianto » contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella direttiva UE) 2023/2668, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dei lavoratori;

c) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria nonché la metodologia di misurazione per l'amianto, al fine di ridurre il rischio mediante un

abbassamento dei livelli di esposizione per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori alle malattie professionali legate all'amianto, in conformità con il Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021)44;

d) introdurre misure di efficientamento del monitoraggio e della classificazione delle malattie amianto-correlate, anche tramite il rafforzamento dei Centri Operativi Regionali per la gestione delle suddette malattie;

e) tenere conto delle differenze di genere relativamente all'esposizione all'amianto e alle complicanze per la salute successive ad essa, per migliorare la prevenzione e l'identificazione delle malattie imputabili a tale esposizione;

f) in linea con le finalità di cui alla direttiva (UE) 2023/2668, a completare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101;

g) promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto, al fine di diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 5).

11.01. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,
esaminate, per quanto di competenza,
le proposte emendative Aiello 11.1, Barzotti 11.2, Aiello 11.3, Carotenuto 11.4, Tucci 11.5 e 11.6, Barzotti 11.7, Carotenuto 11.8, Barzotti 11.01, al disegno di legge di

delegazione europea 2024 (C. 2280 Governo, approvato dal Senato), trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

5-03839 Tucci: Sui dati relativi all'occupazione attivata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito proposto, in merito al quale fornisco gli elementi acquisiti a seguito dell'istruttoria svolta.

Con riferimento alle stime occupazionali conseguenti alla piena realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) il competente Dipartimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito i seguenti chiarimenti.

Il Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) è un'azione di riforma prevista dal PNRR (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Il suddetto Programma è stato adottato il 5 novembre 2021 con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia. I beneficiari delle misure in esso previste sono le persone in cerca di occupazione, percettori di un ammortizzatore sociale o di una misura di sostegno economico di integrazione al reddito sottoposti a condizionalità nonché lavoratori fragili e disoccupati con minori *chance* occupazionali senza sostegno al reddito.

A seguito dell'abolizione del Reddito di Cittadinanza, con il Decreto interministeriale del 29 marzo 2024 sono state introdotte delle integrazioni estendendo l'accesso al Programma anche ai beneficiari degli istituti di sostegno al reddito introdotti dal decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito in legge n. 85 del 3 luglio 2023, ossia ai beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell'assegnazione d'inclusione (ADI), nonché a tutti i disoccupati indipendentemente dal genere, dall'età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione.

Secondo la nota di monitoraggio sull'attuazione del Programma Gol redatta dall'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 28 febbraio 2025, sono 3.286.912 gli individui coinvolti nel Programma GOL.

Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze che, alla stessa data risultano instaurati, si rappresenta che gli occupati sono 1.251.420, pari al 37 per cento del totale dei presi in carico. Di questi, 1.116.781 sono occupati con un rapporto di lavoro avviato a partire dall'ingresso in GOL (nuovi occupati) pari al 33 per cento dei presi in carico, mentre i restanti 134.639 lavoratori, pari al 4 per cento dei presi in carico, sono occupati con un rapporto di lavoro avviato prima dell'ingresso nel Programma.

Gli occupati in una data antecedente all'ingresso nel Programma sono riconducibili alla categoria dei lavoratori occupati che conservano lo stato di disoccupazione in quanto percepiscono un reddito basso, inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale.

Analizzando, inoltre, i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro distinti per regione, si rilevano, in linea con le condizioni del mercato del lavoro ed il tipo di *target* raggiunto in un dato territorio, tassi di occupazione più bassi nelle regioni del Sud come Campania (25 per cento), Basilicata (25,7 per cento) e Sicilia (26,7 per cento), tassi vicini o superiori al 35 per cento in molte regioni del Centro-Nord, fino al valore massimo di 47,7 per cento nella P.A. di Bolzano.

Coerentemente con la vicinanza al mercato del lavoro del beneficiario, che emerge all'esito della valutazione e a cui segue l'assegnazione al relativo percorso, si regi-

strano tassi di occupazione più elevati all'interno del primo percorso (reinserimento lavorativo) pari al 41,3 per cento, mentre per i percorsi 3 (riqualificazione) e 4 (lavoro e inclusione) si osservano le percentuali più basse, pari rispettivamente al 16,3 per cento e al 15,2 per cento.

Si precisa che i dati sull'occupazione sopra riportati sono riferiti esclusivamente ai rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato soggetti a Comunicazione Obbligatoria da parte del datore di lavoro, ad eccezione dei contratti di lavoro intermittente; sono esclusi dal computo degli occu-

pati la quasi totalità dei lavoratori autonomi in quanto non si dispone del dato amministrativo necessario.

In conclusione assicuro che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali manterrà alta l'attenzione sulle tematiche afferenti le politiche attive del lavoro, la formazione professionale, il miglioramento dell'occupabilità dei lavoratori in transizione e delle persone disoccupate e inoccupate, con particolare attenzione per i soggetti più fragili e per quelli in condizione di estrema difficoltà.

ALLEGATO 4

5-03840 Scotto: Iniziative volte a garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali presso la sede di Tavazzano della Flexotecnica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione del Ministero sulla situazione occupazionale della società Flexotecnica appartenente al gruppo industriale tedesco Koenig & Bauer, specializzata nella produzione di macchine da stampa flessografica con sede legale a Lodi e con unità produttiva in Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi.

Al riguardo è stata interpellata la regione Lombardia che ha reso noto le informazioni necessarie alla disamina della vicenda.

Lo scorso 20 gennaio, la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, in riferimento a 24 posizioni in esubero nell'unità produttiva di Tavazzano Con Villavesco.

La regione ha riferito, inoltre, che nel corso della prima fase sindacale della procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 223 del 1991, le parti non hanno raggiunto un'intesa e la società, pertanto, lo scorso 7 marzo ha comunicato l'esito negativo.

Essendo la procedura di competenza regionale, la regione Lombardia ha proceduto alla convocazione delle parti in sede pubblica per l'espletamento della cosiddetta fase amministrativa.

Nel corso degli incontri svolti, la regione ha sottolineato di aver supportato le parti nello svolgimento delle trattative, promuovendo il possibile ricorso a strumenti di ammortizzazione sociale e di salvaguardia occupazionale.

La regione ha, altresì, riferito che, nonostante i tentativi di mediazione, le posi-

zioni delle parti sono rimaste distanti e nell'ultimo incontro svoltosi il 7 aprile scorso, l'organizzazione sindacale e i rappresentanti dei lavoratori hanno confermato la valutazione negativa rispetto alle proposte aziendali.

Pertanto, essendo state esperite tutte le fasi previste dalla legge, la procedura di licenziamento collettivo avviata ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 si è conclusa e la società ha facoltà di procedere alle comunicazioni di risoluzione dei rapporti di lavoro nel termine di 120 giorni.

Si evidenzia che la regione Lombardia, nell'esprimere solidarietà ai lavoratori coinvolti dall'esubero ha manifestato la massima disponibilità a promuovere, anche per il tramite delle istituzioni territoriali competenti, l'attivazione delle misure di politica attiva del lavoro, con l'obiettivo di garantire la continuità lavorativa di tutte le persone impattate da questa situazione di crisi.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresento che il Ministero, finora, non ha ricevuto, allo stato, alcuna richiesta di incontro ai fini dell'attivazione delle procedure di competenza.

In ogni caso si assicura la disponibilità del Ministero del lavoro a valutare ogni opportuna iniziativa per affrontare la crisi segnalata, fornendo il proprio contributo, se richiesto, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e soprattutto verificare gli strumenti idonei per tutelare i lavoratori coinvolti e le loro famiglie.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 175 |
| ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'emendamento 2.50 del Relatore</i>) | 180 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 181 |
| Sull'ordine dei lavori | 178 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 178 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-02736 Laus: Possibili effetti negativi per la salute di integratori a base di riso rosso fermentato | 178 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 183 |
| 5-02982 Forattini: Iniziative per evitare il diffondersi dei focolai di influenza aviaria | 178 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 185 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sui Centri di oncofertilità. | |
| Audizione, in videoconferenza, di Paola Anserini, responsabile del Centro di riferimento regionale della Liguria per la oncofertilità, presidente della Società italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione, e Fedro Alessandro Peccatori, direttore dell'Unità di fertilità e procreazione in oncologia dell'Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 178 |
| ERRATA CORRIGE | 179 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 12.15.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza

sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 aprile 2025.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente sono stati pre-

sentati dal relatore gli emendamenti 1.50, 2.50, 3.50 e l'articolo aggiuntivo 3.050. Avverte che alla scadenza del termine, fissato alle ore 15 del 3 aprile scorso, sono stati presentati 2 subemendamenti all'emendamento 2.50 del relatore (*vedi allegato 1*).

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciocchetti, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, raccomanda l'approvazione delle proprie proposte emendative 1.50, 2.50, 3.50 e 3.050, esprimendo parere contrario sui due subemendamenti all'emendamento 2.50. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Di Giuseppe 2.7 e parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sulle proposte emendative del relatore e parere conforme al relatore sulle restanti proposte emendative.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 01.01.

La Commissione approva l'emendamento 1.50 del relatore (*vedi allegato 2*).

Andrea QUARTINI (M5S), al fine di consentire un celere svolgimento dei, interviene in dichiarazione di voto sul suo emendamento 1.2 e sui successivi emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, in quanto tutti riferiti alla stessa questione politica.

Sottolinea, in proposito, che il provvedimento in esame reca vantaggi notevoli ai cittadini italiani residenti all'estero, mentre altrettanto favore non è stato riservato nei confronti di coloro i quali siano sprovvisti di una fissa dimora. Ritene che tale sprecazione sia il sintomo di una presa di posizione ideologica da parte di una maggioranza e di un Governo che premiano il possesso della cittadinanza e della residenza. Al riguardo, ricorda che l'articolo 32 della Costituzione tutela il diritto fondamentale alla salute in capo al singolo individuo, non richiedendo l'ulteriore requisito della cittadinanza o della residenza.

Con questa scelta, il Costituente dimostrò sensibilità e lungimiranza, mentre il messaggio sotteso al testo sottoposto all'esame odierno della XII Commissione sembra essere tutt'altro: l'assistenza è garantita pienamente solo a coloro i quali possono pagare.

Evidenziando che gli emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle mirano a correggere questo meccanismo, ne raccomanda l'approvazione, preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte emendative del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 1.2 e 1.3, Sportiello 1.4 e 1.5 e Zanella 1.7.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Onori 1.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 1.8 e 1.9.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 2, respinge i subemendamenti Di Sanzo 0.2.50.1 e Zanella 0.2.50.2.

Approva, quindi, l'emendamento 2.50 del relatore (*vedi allegato 2*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.50 del relatore, gli emendamenti Zanella 2.1 e 2.2, Di Sanzo 2.3 e Zanella 2.4 risultano preclusi e non saranno, pertanto, posti in votazione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Onori 2.5: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 2.6. Approva, quindi, l'emendamento Di Giuseppe 2.7 (*vedi allegato 2*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Di Giuseppe 2.7, gli emendamenti Di Sanzo 2.8 e Zanella 2.9 risultano pre-

clusi e non saranno, pertanto, posti in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Sanzo 2.10 e Zanella 2.11.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Onori 2.13: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 2.12.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), premettendo che non vi è alcun intento ostruzionistico da parte del Partito Democratico circa l'esame di una proposta di legge il cui impianto reputa condivisibile, illustra l'emendamento 2.14, di cui è primo firmatario, cogliendo l'occasione per chiarire l'orientamento del proprio gruppo sull'intero provvedimento.

Esprime, in tal senso, soddisfazione per un'iniziativa legislativa che mira a conferire un diritto ai cittadini italiani residenti all'estero, diritto di cui ancora oggi non godono, nonostante le numerose richieste avanzate in passato. Afferma che egli stesso, da giovane studente, si è trovato nella medesima situazione, per cui comprende le legittime istanze dei tanti emigrati che aspirano a ricevere cure in Italia e a passarvi anche il periodo della degenza, possibilmente in famiglia.

Segnala che gli emendamenti proposti dal Partito Democratico mirano a determinare esenzioni dal pagamento del contributo previsto, ma soprattutto a portare all'attenzione della maggioranza e del Governo alcuni punti specifici, sui quali l'attuale testo del provvedimento risulta ambiguo. Fa quindi notare, con riferimento alla proposta emendativa 2.14, che occorrerebbe chiarire l'attuale formulazione della disposizione cui essa si riferisce, che appare al momento punitiva e, comunque, di difficile applicazione. In particolare, permane il rischio che il cittadino italiano iscritto all'AIRE che rientri sul territorio nazionale per ristabilirvi la propria resi-

denza, si veda addebitare il mancato pagamento dei contributi per gli anni in cui, pur essendo iscritto all'AIRE, aveva deciso di non aderire alla possibilità di usufruire delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Ringrazia, ad ogni modo, il collega Di Giuseppe per essersi fatto portatore delle istanze dei connazionali all'estero.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Sanzo 2.14 e 2.15.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli articoli aggiuntivi Gadda 2.01 e 2.02: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Di Lauro 2.03.

Procede, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Onori 3.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 3.50 del relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marianna Ricciardi 3.2 e Sportiello 3.3.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Onori 3.4: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3.050 del relatore (*vedi allegato 2*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte, concorde la Commissione, che si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e successivamente allo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle 12.35.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 12.45.

5-02736 Laus: Possibili effetti negativi per la salute di integratori a base di riso rosso fermentato.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatto dalla puntuale risposta fornita dal sottosegretario, che ringrazia.

Precisa, tuttavia, che l'interrogazione verteva su un argomento assai urgente, e che la risposta è giunta solamente dopo otto mesi.

5-02982 Forattini: Iniziative per evitare il diffondersi dei focolai di influenza aviaria.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonella FORATTINI (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del sottosegretario in merito ai piani di sorveglianza e alle misure di sicurezza, affermando non avere dubbi sul fatto che sarebbero stati predisposti. Ricorda infatti come, al momento della presentazione dell'interrogazione, i danni causati dall'epidemia ammontassero, nelle sole due province di Mantova e Cremona, a svariati milioni di euro.

Dichiarandosi rassicurata dalle rassicurazioni fornite dal sottosegretario circa la sperimentazione di un vaccino la cui somministrazione è già stata avviata in Francia, esprime l'auspicio che si persegua con tale sperimentazione e con la ricerca scientifica in questo campo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 16.40.**Indagine conoscitiva sui Centri di oncofertilità.**

Audizione, in videoconferenza, di Paola Anserini, responsabile del Centro di riferimento regionale della Liguria per la oncofertilità, presidente della Società italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione, e Fedro Alessandro Peccatori, direttore dell'Unità di fertilità e procreazione in oncologia dell'Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paola ANSERINI, responsabile del Centro di riferimento regionale della Liguria per la oncofertilità, presidente della Società italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione, e Fedro Alessandro PECCATORI, direttore dell'Unità di fertilità e procreazione in oncologia dell'Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene la deputata Simona LOIZZO (LEGA) per formulare un quesito.

Paola ANSERINI, responsabile del Centro di riferimento regionale della Liguria per la oncofertilità, presidente della Società italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione, e Fedro Alessandro PECCATORI, direttore dell'Unità di fertilità e procreazione in oncologia dell'Istituto europeo

di oncologia (IEO) di Milano, rispondono al quesito formulato.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 478 dell'8 aprile 2025, a pagina 97, prima colonna, trentesima riga, le parole: « Commissione salute della » sono soppresse.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.50 DEL RELATORE

ART. 2.

All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, sostituire le parole: in 2.000 euro su base annua con le seguenti: su base annua con modalità progressiva rispetto al reddito.

0.2.50.1. Di Sanzo, Furfaro, Porta, Toni Ricciardi, Carè, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, sostituire le parole: in 2.000 euro su base annua non frazionabile, con decorrenza dalla data di rilascio della tessera sanitaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: fino ad un massimo di 1.500 euro su base annua che, su richiesta motivata, possono essere versati anche su base mensile, con decorrenza dalla data di rilascio della tessera sanitaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 2. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata della presente legge sono stabilite le fasce di reddito e il relativo contributo determinato su base progressiva.

0.2.50.2. Zanella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'ammontare del contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio

sanitario nazionale (SSN) dei cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA è determinato in 2.000 euro su base annua, non frazionabile, con decorrenza dalla data di rilascio della tessera sanitaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 2.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo le parole: iscritti all'AIRE aggiungere le seguenti: , residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA,;*

b) *sopprimere i commi 5 e 7;*

c) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Il contributo di cui comma 1 è versato all'atto della richiesta dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affluisce direttamente ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ove insiste l'unità sanitaria locale di cui all'articolo 1, comma 1.

d) *alla rubrica, dopo le parole: cittadini italiani aggiungere le seguenti: residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA;*

2.50. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: legge 27 ottobre 1988, n. 470, aggiungere le seguenti: residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), e aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza, presso il domicilio di soggiorno.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole tessera sanitaria nazionale aggiungere le seguenti: valida sul territorio italiano, e sostituire le parole da: che non risultino fino a n. 917, con le seguenti: iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA). »;

c) alla rubrica, dopo le parole: cittadini italiani aggiungere le seguenti: residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA;

d) al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono

scono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

1.50. Il Relatore.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'ammontare del contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA è determinato in 2.000 euro su base annua, non frazionabile, con decorrenza dalla data di rilascio della tessera sanitaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 2.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: iscritti all'AIRE aggiungere le seguenti: , residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA,;

b) sopprimere i commi 5 e 7;

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il contributo di cui comma 1 è versato all'atto della richiesta dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affluisce direttamente ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ove insiste l'unità sanitaria locale di cui all'articolo 1, comma 1.

d) *alla rubrica, dopo le parole: cittadini italiani aggiungere le seguenti: residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA;*

2.50. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

2.7. Di Giuseppe.

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Ministero della salute con le seguenti: Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e aggiungere, in fine, le parole: resi-

denti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA, gli aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e l'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla presente legge.

3.50. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della stessa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.050. Il Relatore.

ALLEGATO 3

5-02736 Laus: Possibili effetti negativi per la salute di integratori a base di riso rosso fermentato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto poiché mi consente di riferire in merito ai profili di rischio per la salute derivanti dal consumo di integratori contenenti riso rosso fermentato.

Desidero anzitutto assicurare, per rispondere a quanto richiesto dagli Interroganti, che, al momento attuale, non risultano notifiche per la commercializzazione in Italia di prodotti a base di riso rosso fermentato provenienti dall'azienda giapponese *Kobayashi Pharmaceutical* – la cui assunzione ha comportato casi di decesso o ricovero in Giappone – e che non risulta che tali prodotti siano stati distribuiti nel nostro Paese.

Gli effetti avversi più rilevanti segnalati in Giappone, in particolare, si riferiscono a casi di insufficienza renale acuta che sembra essere associata alla presenza di acido puberulico, un composto prodotto da *Penicillium adametzioides*.

Tale contaminante potrebbe derivare da una conservazione inadeguata, o da condizioni di umidità elevate durante la produzione del riso rosso fermentato.

Ciò in linea con quanto emerso da un recente Studio scientifico giapponese (Hashimoto et al., 2024).

Per quanto riguarda, in generale, la situazione in Italia, devo far presente che il Sistema di Fitosorveglianza, gestito dall'Istituto superiore di sanità – che costituisce uno strumento fondamentale per effettuare il monitoraggio continuo della sicurezza degli integratori alimentari su tutto il territorio nazionale – ha registrato dal 2016 ad oggi, un totale di 85 segnalazioni di sospette reazioni avverse legate all'assunzione di integratori contenenti riso rosso fermentato.

Tali segnalazioni, che provengono in prevalenza da consumatrici femminili (con

un rapporto 3:1) e con età media ricompresa tra i 52 e i 69 anni, sono eterogenee per sintomatologia e gravità.

Nei casi segnalati, non sono emersi effetti avversi significativi a carico del sistema renale.

Ciò premesso, ritengo doveroso ricordare che il Regolamento (UE) 2022/860 ha introdotto limiti severi sul contenuto di « monacolina K » – sostanza contenuta nei preparati a base di riso rosso fermentato – negli integratori alimentari, imponendo che il dosaggio non superi i 3 mg/die, e con obblighi di etichettatura che avvertono i consumatori dei rischi associati all'assunzione di tali prodotti.

Inoltre, segnalo che il Regolamento (UE) 2024/2041, entrato in vigore il 19 agosto 2024, ha eliminato l'indicazione sulla salute precedentemente autorizzata per la « monacolina K » da riso rosso fermentato.

Ne deriva che, al fine di garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sui potenziali rischi legati all'assunzione di monacolina K, non è più consentito vantare in etichetta e/o in pubblicità, che « la Monacolina K da riso rosso fermentato contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue ».

Ferma restando la menzionata disciplina unionale, desidero assicurare che, in considerazione delle segnalazioni degli effetti avversi e tenendo in debito conto le preoccupazioni legate all'uso di integratori a base di riso rosso fermentato, il Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e in solido con le Autorità sanitarie europee, intende proseguire nelle attività di monitoraggio della sicurezza di tali prodotti, in attuazione delle normative dell'Unione europea

e sulla base dei pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Del pari, il nostro Paese, tramite il sistema di sorveglianza nazionale e grazie

alla costante partecipazione alle iniziative europee, garantisce sia il continuo aggiornamento in merito alle normative relative agli integratori sia la concreta sicurezza dei consumatori.

ALLEGATO 4

5-02982 Forattini: Iniziative per evitare il diffondersi dei focolai di influenza aviaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver sollevato un tema di grande rilevanza che mi offre l'opportunità di riferire in merito alle misure adottate e iniziative intraprese da questo Governo per fronteggiare il diffondersi dei focolai di influenza aviaria nel nostro Paese.

Premetto che il Ministero della salute progetta, coordina e monitora le attività previste dal Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviaria, con il supporto scientifico e tecnico del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle istituito presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

Giova ricordare che lo stesso istituto è altresì Laboratorio di referenza europeo (EURL) e laboratorio di referenza della Organizzazione Mondiale della Sanità Animale per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle. Questi riconoscimenti internazionali rappresentano una piena rassicurazione per tutti i portatori di interesse rispetto alle competenze che il sistema sanitario nazionale è in grado di mettere in campo per fronteggiare questa malattia di alto impatto, non solo dal punto di vista sanitario ma anche socio-economico.

Sulla base del piano di sorveglianza nazionale, che viene regolarmente aggiornato a seconda della situazione epidemiologica (l'ultimo è stato pubblicato con decreto del 30 maggio 2023), l'Italia è classificata in province a basso, medio ed alto rischio, nelle quali si svolgono le attività di sorveglianza negli uccelli domestici e selvatici, modulando le attività sulla base del rischio.

Inoltre, nell'ambito di un progetto finanziato dalla Commissione Europea per il triennio 2024-2026, a valere sul programma EU FOR HEAL TH, l'Italia ha attivato un progetto coordinato dall'Istituto Zooprofi-

lattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, denominato «EcoSurv», che si propone di sviluppare programmi di sorveglianza integrati, completi e olistici su alcune zoonosi emergenti e riemergenti e a rischio di introduzione. In questo progetto sono comprese azioni di sorveglianza mirate all'individuazione precoce del *virus* dell'influenza aviaria nelle acque degli stagni e dei laghi dove soggiornano le specie di uccelli migratori maggiormente a rischio di introdurre il *virus* sul territorio italiano.

In tale contesto, il Ministero della salute, in stretto raccordo con il Centro di referenza nazionale, attraverso il puntuale monitoraggio dei dati epidemiologici prodotti sull'influenza aviaria dall'Agenzia europea di sicurezza alimentare (EFSA), opera una costante valutazione del rischio di introduzione della malattia negli allevamenti e definisce l'eventuale adozione di misure preventive.

È noto che focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità si manifestano ciclicamente, ogni anno, in concomitanza dell'arrivo o del transito degli uccelli migratori, a partire dalla metà di settembre e fino alla metà di marzo. In coincidenza di questo fenomeno, vengono di volta in volta adottate idonee e mirate misure di prevenzione.

Si rappresenta che nel periodo a rischio compreso tra settembre 2024 e marzo 2025, sono stati complessivamente confermati 56 focolai, che hanno interessato prevalentemente allevamenti di tacchini e galline ovaiole.

Per quanto riguarda i territori oggetto dell'interrogazione, segnalo che, a seguito della conferma dei primi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Veneto e in Lombardia, l'Unità di Crisi Centrale, convocata nei primi giorni di ottobre 2024 presso il Ministero della salute, ha

disposto l'istituzione di ampie zone di restrizione, comprendenti le aree ad alta densità di allevamenti avicoli.

Con nota del Direttore Generale della salute animale del 6 settembre 2024, si è ritenuto necessario che le regioni con zone ad alto rischio A e B adottassero alcune misure minime di prevenzione al fine di ridurre il rischio di introduzione primaria del *virus* all'interno degli allevamenti avicoli, come ad esempio – a titolo indicativo ma non esaustivo – l'intensificazione della sorveglianza nella popolazione selvatica, l'*early detection* negli stabilimenti di pollame nei casi di mortalità anomala, il divieto di allevamento all'aperto di pollame, la sospensione della concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali e il controllo sull'applicazione delle misure gestionali di biosicurezza negli allevamenti avicoli previste dal decreto ministeriale 30 maggio 2023.

Inoltre, nelle medesime zone sono stati regolamentati gli accasamenti dei tacchini da carne, essendo questa la specie più a rischio per la diffusione della malattia. Sono stati, quindi, previsti controlli sulle partite di tacchini, pollastre e galline ovaiole, prima del loro invio al macello.

Nell'ottobre dello scorso anno, le regioni Veneto e Lombardia sono state oggetto di *audit* da parte della Commissione europea che ha riscontrato significativi progressi da parte dell'Italia in termini di biosicurezza negli allevamenti ed efficacia della sorveglianza sia nei « domestici » sia nei « selvatici ».

Preme sottolineare che la Commissione europea si sta ultimamente orientando verso un approccio più focalizzato verso l'applicazione di misure preventive che repressive nei confronti dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, essendo queste ultime ritenute non più condivisibili sia socialmente

che economicamente. In questa recente strategia rientra anche la vaccinazione.

L'Italia è perfettamente in linea con l'approccio europeo. Sono infatti lieto di comunicare che di recente questo Governo, per il tramite del Ministero della salute, ha stanziato fondi dedicati volti a consentire di completare lo studio sperimentale che prevede la vaccinazione di circa 5000 tacchini in due allevamenti. Confidiamo, pertanto, nel buon esito di questa attività di ricerca i cui risultati potrebbero rappresentare una svolta nell'attività di prevenzione.

A completamento del quadro delle iniziative poste in essere dal Ministero della salute per contrastare la diffusione del *virus* H5N1, evidenzio che, alla luce dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità registrati nei bovini da latte negli Stati Uniti (oltre 1.000), è allo studio da parte del Centro di referenza nazionale un piano di monitoraggio sui bovini, allo scopo di rilevare precocemente qualsiasi rischio di *spillover* in queste specie del *virus* aviaria.

Infine, per quanto riguarda i « danni indiretti » agli allevatori derivanti dall'applicazione delle misure volte a contrastare la diffusione della malattia, desidero sottolineare che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto di competenza, ha ribadito il proprio impegno costante nell'individuazione di fondi necessari a supportare e risarcire gli operatori.

Lo stesso Dicastero ha, infatti, richiesto alla Commissione europea l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 220 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, norma che consente alla Commissione stessa di poter adottare « misure eccezionali di sostegno del mercato » per i danni verificatisi a partire dal 1° maggio 2022, attingendo dai fondi della riserva agricola.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Parco Nazionale della Majella, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (<i>Canis lupus</i>) (COM(2025) 106 final) | 188 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (<i>Canis lupus</i>) (COM(2025) 106 final) | 188 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (<i>Canis lupus</i>) (COM(2025) 106 final) | 188 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (<i>Canis lupus</i>) (COM(2025) 106 final) | 188 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 188 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 197 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 259 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 190 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 198 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 260 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 192 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese (*Deliberazione di una proroga del termine*) 195

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 195

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 195

Sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

Audizione di rappresentanti di TikTok (*Svolgimento e rinvio*) 195

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Parco Nazionale della Majella, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*) (COM(2025) 106 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 8.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*) (COM(2025) 106 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.55 alle 9.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo

status di protezione del lupo (*Canis lupus*) (COM(2025) 106 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*) (COM(2025) 106 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.25 alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

C. 2281 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio Maria GABELLONE (FDI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, reca misure urgenti, in favore delle famiglie e delle imprese, di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

Sottolinea che alcune delle disposizioni in esso contenute presentano profili di rilievo in relazione agli ambiti di competenza della Commissione.

L'articolo 1 introduce un contributo straordinario di 200 euro per la fornitura di energia elettrica e gas naturale destinato ai nuclei familiari con un ISEE fino a 25.000 euro. Tale misura si inserisce nell'ambito delle politiche di tutela dei consumatori vulnerabili e del contrasto alla povertà energetica, in linea con gli obiettivi fissati dalla direttiva 2019/944 che, unitamente a norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori, prevedendo che gli Stati membri assicurino la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili.

L'articolo 2 disciplina la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili, prevedendo, in primo luogo, che la società Acquirente unico S.p.A., nello svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, ricorra agli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero alla stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso. Viene quindi soppresso il termine entro cui ARERA deve intervenire per disciplinare il servizio di vulnerabilità, stabilendo che tale servizio, per gli utenti vulnerabili, decorra da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali (e quindi non prima del 31 marzo 2027). Viene inoltre disciplinato un regime transitorio, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnera-

bilità, per i clienti vulnerabili che non abbiano selezionato un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, prevedendo che tali clienti continuino ad essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela.

Rileva che, in questo contesto, la previsione di un periodo transitorio che garantisca la continuità della fornitura di energia ai clienti vulnerabili appare coerente con la normativa dell'Unione, in particolare con l'articolo 28 della citata direttiva 2019/944, che impone agli Stati membri di assicurare la protezione dei clienti domestici più fragili. L'articolo prevede inoltre la possibilità per i clienti che diventino vulnerabili durante il periodo di assegnazione del servizio a tutele graduali di rimanere in tale regime, una misura che si conforma agli obblighi europei in materia di tutela sociale ed equa transizione energetica.

Al comma 2 dell'articolo 2 vengono altresì definite alcune finalità prioritarie cui dovrà tendere il Piano sociale per il clima, attualmente in corso di predisposizione. In particolare, nel rispetto delle finalità previste dal regolamento (UE) 2023/955 – che ha istituito il Fondo sociale per il clima e che disciplina, tra l'altro, la presentazione da parte di ogni Stato membro di un apposito piano sociale per il clima – sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali. Al comma 3, si prevede la permanenza nel servizio a tutele graduali per coloro che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili, fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso.

L'articolo 3 introduce misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese, tra cui il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale in deroga alla normativa vigente, utilizzando direttamente i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ dell'anno 2024. Ricorda che il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo

23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (ETS) e la gestione del Fondo è affidata a Acquirente unico S.p.A.

Evidenzia che la destinazione dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica si pone in linea con il citato regolamento (UE) 2023/955 sul Fondo sociale per il clima e con la direttiva 2003/87/CE, che prevede che gli Stati membri possano decidere come utilizzare i proventi derivanti dalle aste per clima, energia e finalità sociali.

Per quanto riguarda le misure di sostegno a favore dei clienti non domestici in bassa tensione, il comma 4 modifica l'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 13 del 2023, stabilendo che i rimborsi ricevuti dalla Commissione europea per le spese anticipate dallo Stato per misure energetiche, insieme alle risorse recuperate da variazioni nel tasso di cofinanziamento dei programmi nazionali (PON) 2014-2020, siano trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per finanziare iniziative normative che prevedano agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas, in particolare per i clienti domestici in difficoltà economiche o in gravi condizioni di salute.

In tale prospettiva, ricorda che nel contesto dell'emergenza energetica, amplificata dal conflitto russo-ucraino, l'Unione europea ha introdotto misure eccezionali e temporanee, pienamente allineate con gli obiettivi del piano *REPowerEU*. Tali misure, nell'ambito della politica di coesione 2014-2020, utilizzano in modo flessibile le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione. L'obiettivo è sostenere le piccole e medie imprese più colpite dall'aumento dei costi energetici e le famiglie vulnerabili, coprendo i costi energetici sostenuti e pagati dal 1° febbraio 2022. Pertanto, le risorse recuperate vengono destinate anche a finanziare inter-

venti che possano alleviare il peso di questi aumenti sui soggetti più esposti.

L'articolo 5 prevede l'introduzione di strumenti per incrementare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, attraverso l'adozione di documenti tipo e la semplificazione delle componenti tariffarie. Tali misure rispondono all'esigenza di rafforzare la protezione dei consumatori e migliorare la trasparenza dei contratti, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1150 sulla promozione dell'equità e della trasparenza per gli utenti dei servizi *online* e con la direttiva 2019/944, che impone agli Stati membri di garantire la comprensibilità delle offerte e delle tariffe nel settore energetico.

Nel complesso, osserva che il disegno di legge non presenta profili di evidente contrasto con l'ordinamento europeo, risultando anzi coerente con gli indirizzi normativi e le politiche dell'Unione in materia di protezione dei consumatori, sostegno alla transizione energetica e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia. Alla luce di quanto sopra, formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva

2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Atto n. 259.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Fa presente che il provvedimento in esame, che interviene sui decreti legislativi 23 febbraio 2023, n. 27 e 4 agosto 2008, n. 144, mira ad allineare la normativa nazionale alle disposizioni europee, rispondendo così alla necessità di un'efficace armonizzazione delle regole sul distacco dei lavoratori in questo settore, in particolare per quanto riguarda i conducenti impiegati nei trasporti internazionali.

Ricorda che la direttiva (UE) 2020/1057 si inserisce in un contesto normativo volto a garantire che le condizioni di lavoro dei conducenti siano protette in modo uniforme in tutti gli Stati membri, affrontando in particolare la questione del distacco temporaneo di lavoratori. Essa mira a stabilire un quadro più chiaro e coerente per evitare pratiche di concorrenza sleale tra i Paesi membri, promuovendo una maggiore protezione dei lavoratori senza compromettere la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato unico europeo.

Rileva altresì che la materia dell'auto-transporto di merci è da diverso tempo oggetto di interventi normativi e che essa fa parte del più ampio « pacchetto mobilità », un insieme di normative volte a offrire un miglioramento nelle condizioni di trasporto nell'Unione europea, tutelando la

libertà di circolazione delle merci su strada e garantendo al tempo stesso gli operatori del settore da pratiche di concorrenza sleale. Evidenzia, in particolar modo, che il provvedimento tutela gli operatori italiani rispetto a comportamenti opportunistici di operatori di altri Paesi. Fa altresì presente la necessità di predisporre delle disposizioni più restrittive in materia di lavoro allo scopo di limitare gli effetti del *dumping* sociale e di prevenire altre pratiche esistenti nel trasporto delle merci su strada, tra cui soprattutto il cabotaggio stradale.

Evidenzia che il presente provvedimento risponde dunque agli impegni assunti dall'Italia nel rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, con particolare riferimento alla condizione dei conducenti distaccati. A questo scopo, vengono introdotte nuove disposizioni le quali mirano a migliorare la trasparenza delle regole sul distacco, facilitare i controlli e prevenire pratiche di abuso che possano compromettere la concorrenza leale tra i diversi operatori del settore, in coerenza con gli obiettivi della normativa europea.

Entrando nel merito delle disposizioni, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto apporta una modifica all'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2023, estendendo agli ispettori del lavoro l'accesso ai dati contenuti nel sistema di classificazione del rischio. Tale disposizione mira a rafforzare la capacità dell'Ispettorato nazionale del lavoro di programmare e condurre ispezioni mirate, sulla base delle informazioni relative ai rischi assegnati alle imprese di trasporto, agevolando così il controllo delle pratiche di distacco e la tutela dei lavoratori.

Inoltre, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), nel modificare il citato articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2023, introduce una modifica importante all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sostituendolo con l'allegato aggiornato che riflette le modifiche apportate dalla direttiva delegata (UE) 2024/846. Sottolinea che tale modifica è essenziale per allineare la legislazione nazionale con la normativa europea, in particolare per quanto riguarda

la classificazione delle infrazioni legate ai tempi di guida, di riposo e all'uso del tachigrafo, al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/846. Rispetto all'attuale allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, è stato, dunque, introdotto un ulteriore livello di gravità in cui sono classificate quelle infrazioni che presentano un elevato rischio di cagionare la morte o lesioni gravi alle persone. Con riferimento alle infrazioni relative al tachigrafo, rileva che il nuovo allegato III reca altresì, rispetto al precedente, una diversa classificazione delle stesse che possono presentare un livello di gravità articolato in: infrazione più grave, infrazione molto grave e infrazione grave. Si assiste, dunque, ad una classificazione più severa delle infrazioni ivi riportate essendo venuto meno il livello relativo alle infrazioni minori.

L'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, alla luce della disamina svolta, sottolinea che l'atto è volto ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/846 e ritiene che il provvedimento sia pienamente coerente con gli obiettivi delle politiche europee in materia di lavoro e mobilità, contribuendo alla creazione di un mercato unico più equo e più sicuro. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Atto n. 260.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, osserva che lo schema di decreto legislativo apporta alcune correzioni e integrazioni al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Il termine per l'adozione del decreto integrativo e correttivo in esame scade il 21 giugno 2025. Ricorda che il suddetto decreto legislativo n. 18 del 2023 è stato adottato, a sua volta, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e della delega conferita dall'articolo 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2021.

Sottolinea che il provvedimento in esame appare pertanto funzionale a completare l'attuazione del predetto articolo 21 recante «Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano». Rileva altresì che alcuni principi della legge, infatti, seppure attuati con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 2023, necessitano di azioni normative di completamento della riforma, adeguate ad adempiere appieno agli indirizzi della norma primaria.

L'articolo 1 dello schema novella l'articolo 2 del suddetto decreto legislativo n. 18, che contiene le definizioni rilevanti ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al medesimo decreto, enunciate dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/2184, integrate con le ulteriori definizioni di interesse nazionale. Tra i vari interventi: viene riformulata la definizione di «*casa o chiosco dell'acqua*» e si inserisce la nozione di «*apparecchiatura di trattamento dell'acqua*», anche al fine di porre un raccordo con la disciplina sui requisiti delle appa-

recchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2012, n. 25; si inserisce inoltre il riferimento a uno o più sistemi di fornitura idro-potabile, al fine di precisare che ogni fornitura idro-potabile corrisponde generalmente a un sistema idrico indipendente e che più forniture possono essere gestite da uno stesso gestore.

Il successivo articolo 2 modifica l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 18, che individua il campo di applicazione delle disposizioni dirette ad attuare la direttiva (UE) 2020/2184. Le novelle operano correzioni e chiarimenti, tra i quali l'introduzione del riferimento all'acqua erogata dalle suddette apparecchiature di trattamento dell'acqua, che sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.

L'articolo 3 dello schema modifica l'articolo 4 del suddetto decreto legislativo n. 18, recante norme generali sulla salubrità delle acque destinate al consumo umano. Le novelle integrano i riferimenti normativi interni e uniformano la terminologia tecnica.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 18, che definisce i punti delle acque in cui devono essere rispettati i valori dei parametri previsti dalla disciplina in esame. Le novelle, tra l'altro, inseriscono il riferimento alle suddette apparecchiature di trattamento dell'acqua, recano integrazioni in merito al richiamo dei diversi parametri e chiariscono che le eventuali raccomandazioni al gestore idro-potabile, da parte dell'autorità sanitaria locale territorialmente competente, non sono sostitutive dei provvedimenti correttivi che, se sussistono le relative esigenze, devono essere adottati, su disposizione della stessa autorità, da parte del gestore del sistema di distribuzione interno.

L'articolo 5 reca alcune novelle tecniche e di coordinamento dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 18, relativo agli obblighi generali in materia di sicurezza delle acque destinate al consumo umano.

L'articolo 6 modifica l'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 18, che disci-

plina la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano.

L'articolo 7 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 18, concernente la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile.

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 18 in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni.

L'articolo 9 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 18, che reca i requisiti minimi di igiene per i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti esistenti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano. Osserva che la novella è volta a definire le disposizioni interne di attuazione degli atti sopravvenuti dell'Unione europea riguardanti i materiali o prodotti che possono entrare a contatto con le acque destinate al consumo umano e le procedure di valutazione della conformità dei medesimi agli *standard* dell'Unione europea. Rileva altresì che tali atti sono costituiti da alcuni regolamenti delegati della Commissione e da alcune decisioni di esecuzione della medesima Commissione.

Ricorda che le modifiche, in applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/370, istituiscono, tra l'altro, il Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, sistema costituito da diverse pubbliche amministrazioni (centrali, periferiche e locali), un ente unico di accreditamento degli organismi di valutazione (relativa alla conformità dei suddetti materiali e prodotti) e dai medesimi organismi di valutazione.

L'articolo 10 novella l'articolo 11 del decreto legislativo n. 18, in materia di requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi (denominati ReMaF) immessi sul mercato nazionale per potabilizzare le acque non trattate nei processi tecnologici di trattamento, pre-

parazione e distribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo umano.

Più precisamente, fa presente che viene introdotto un regime autorizzativo centralizzato presso il Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) – Centro già istituito presso l’Istituto superiore di sanità – e viene prevista un’apposita banca dati, nell’ambito del sistema informativo centralizzato, già istituito anch’esso presso l’Istituto superiore di sanità (sistema denominato AnTeA, « Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili »).

Gli articoli 11 e 12 modificano gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 18 – i quali sono relativi, rispettivamente, ai controlli in generale e ai soli controlli esterni – recando alcune novelle tecniche o di aggiornamento in relazione agli atti dell’Unione europea sopravvenuti e ivi menzionati. Ricorda che i controlli esterni, al contrario di quelli interni, sono esterni al punto di utenza o d’uso, costituito dal punto di uscita dell’acqua destinata al consumo umano (punto il più delle volte coincidente con il rubinetto).

L’articolo 13 modifica l’articolo 14 del decreto legislativo n. 18, in materia di controlli interni svolti da gestori idro-potabili per verificare la qualità delle acque potabili erogate dai propri impianti di fornitura. Si prevede in particolare che i gestori idro-potabili comunichino tempestivamente alle competenti Aziende sanitarie locali l’inservanza dei valori di parametro stabiliti nell’allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell’adozione dei necessari provvedimenti correttivi secondo l’articolo 15 del decreto legislativo n. 18, che viene a sua volta modificato dall’articolo 14 del provvedimento in esame. Tra le altre cose, viene altresì stabilito che i risultati dei controlli interni siano resi accessibili alle autorità sanitarie locali, regionali e provinciali competenti per territorio, ampliando così l’ambito dei destinatari delle informazioni relative agli esiti dei controlli interni.

L’articolo 15 introduce modifiche redazionali all’articolo 16 del decreto legislativo n. 18, in materia di deroghe.

L’articolo 16 modifica l’articolo 18 del decreto legislativo summenzionato, concer-

nente l’obbligo di informazioni agli utenti da parte del gestore idro-potabile. Le modifiche, tra l’altro, introducono termini temporali specifici per l’adempimento del suddetto obbligo. Per la fase di prima applicazione, la novella prevede che le informazioni siano fornite il prima possibile e comunque non oltre il 12 gennaio 2029; ricorda che quest’ultimo termine corrisponde alla data prevista come termine ultimo dalla citata direttiva (UE) 2020/2184 per la decorrenza degli obblighi di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura, nonché di valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici (termine che è già mutuato da parte del decreto legislativo n. 18).

L’articolo 17 modifica l’articolo 19 del decreto legislativo n. 18, che reca norme per l’istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell’attuazione della direttiva 2020/2184/UE.

L’articolo 18 modifica l’articolo 20 del decreto legislativo n. 18, concernente la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di sicurezza dell’acqua, composta da un gruppo interdisciplinare di esperti di diverse amministrazioni ed enti, per le attività di approvazione da parte del CeNSiA delle valutazioni e gestioni del rischio PSA, relative alla filiera idropotabile.

L’articolo 19 modifica l’articolo 21 del decreto legislativo n. 18. Tali novelle: sopprimono il concerto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per i decreti del Ministro della salute di recepimento delle eventuali modifiche della Commissione europea ad alcuni allegati della citata direttiva (UE) 2020/2184; prevedono che con decreti del Ministro della salute, emanati con i concerti previsti dalla medesima novella, si possano stabilire modifiche ad alcuni allegati del decreto legislativo n. 18 (i quali sono già oggetto di novelle da parte del presente schema), in ragione di specifiche esigenze territoriali di tutela della salute umana o di adeguamento a correlate disposizioni del quadro normativo dell’UE e nazionale.

L’articolo 20 modifica la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 18

per la violazione delle disposizioni del suddetto decreto legislativo, fatti salvi i casi di reato. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle predette sanzioni amministrative provvedono le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Gli articoli 21 e 22 dello schema recano novelle tecniche e di coordinamento.

Gli articoli 23 e 33 dello schema recano norme finanziarie e contabili.

Gli articoli da 24 a 32 richiamano gli allegati dello schema, i quali novellano gli allegati del decreto legislativo n. 18.

Alla luce della disamina svolta, non ravvisa nel provvedimento profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.15.

Sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese – fissato al 31 marzo 2025 – rinviandola al 30 settembre 2025.

Essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone pertanto di deliberare la proroga del ter-

mine dell'indagine conoscitiva al 30 settembre 2025.

Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la deliberazione per la proroga del termine di scadenza al 30 settembre prossimo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 12.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

Audizione di rappresentanti di TikTok.

(Svolgimento e rinvio).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, introduce l'audizione.

Enrico BELLINI, *Direttore delle relazioni istituzionali di TikTok per il sud Europa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nel fare presente che si è giunti in prossimità dell'orario concordato per la conclusione della seduta, in considerazione della cerimonia in occasione della visita di Stato delle Loro Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, innanzi alle Camere riunite, ritiene opportuno rinviare il se-

guito dell'audizione ad un'altra seduta, da svolgersi, preferibilmente, nel corso della settimana prossima.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2281, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

richiamati in particolare:

l'articolo 1, che introduce un contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale destinato ai nuclei familiari con un ISEE fino a 25.000 euro, in linea con le politiche dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori vulnerabili e di contrasto alla povertà energetica;

l'articolo 2, che disciplina la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili, prevedendo un periodo transitorio fino alla cessazione del servizio a tutele graduali, in accordo con gli obblighi europei in materia di protezione dei consumatori vulnerabili e garantendo la continuità della fornitura per le categorie più fragili;

l'articolo 3, che introduce misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese, tra cui il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale in deroga alla normativa vigente, utilizzando direttamente i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ dell'anno 2024, in linea con gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2023/955 sul Fondo sociale per il clima e con la direttiva 2003/87/CE, che prevede che gli Stati membri possono decidere come utilizzare i proventi derivanti dalle aste per clima, energia e finalità sociali;

l'articolo 5, che prevede disposizioni volte a incrementare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, rafforzando la protezione dei consumatori e migliorando la comprensibilità delle condizioni contrattuali, in piena coerenza con il regolamento (UE) 2019/1150 e la direttiva 2019/944;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 259.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Atto del Governo n. 259);

rilevato che il provvedimento in esame interviene in maniera puntuale per integrare e correggere la normativa esistente, con l'obiettivo di allineare la legislazione nazionale a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2020/1057, al fine di garantire una protezione adeguata dei conducenti distaccati nel settore del trasporto su strada, migliorando al contempo l'efficacia dei controlli e l'applicazione delle normative relative al distacco transnazionale dei lavoratori;

tenuto conto, più specificamente, che l'atto è volto ad evitare l'apertura di una

procedura di infrazione da parte della Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/846;

considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento rafforzano la trasparenza e la competitività nel settore dei trasporti, rispondendo così alla necessità di combattere la concorrenza sleale e garantire condizioni di lavoro uniformi e dignitose per i conducenti, in conformità agli obiettivi strategici dell'Unione europea per la tutela dei diritti dei lavoratori e per il rafforzamento della coesione sociale;

valutato che il provvedimento è pienamente in linea con gli obiettivi della politica dell'Unione europea in materia di lavoro e mobilità, contribuendo alla creazione di un mercato unico più equo e più sicuro;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione di rappresentanti di SVIMEZ sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>) | 199 |
|--|-----|

AUDIZIONI

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea MASCARETTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione di rappresentanti di SVIMEZ sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Adriano GIANNOLA, *presidente di SVIMEZ*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Adriano GIANNOLA, *presidente di SVIMEZ*, e Carmelo PETRAGLIA, *consigliere scientifico di SVIMEZ*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di rappresentanti della società <i>Paragon Solutions</i> (Svolgimento e conclusione) | 200 |
| COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE | 200 |

AUDIZIONI

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 17.35.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di rappresentanti della società *Paragon Solutions*.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente* introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Yoram Raved, avvocato in rappresentanza della società *Paragon Solutions*.

Yoram RAVED, *avvocato in rappresentanza della società Paragon Solutions*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali ri-

sponde Yoram RAVED, *avvocato in rappresentanza della società Paragon Solutions*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 18.30.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE), la senatrice Ester MIELI (FDI) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI).

La seduta termina alle 19.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 201 |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 201 |
| Esame della proposta di relazione su « Il progetto di discarica in località Riceci nel comune di Petriano » (relatori: on. Silvestri e on. Borrelli) (<i>Esame e conclusione</i>) | 201 |
| AVVERTENZA | 202 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame della proposta di relazione su « Il progetto di discarica in località Riceci nel comune di Petriano » (relatori: on. Silvestri e on. Borrelli).

(Esame e conclusione).

Jacopo MORRONE, *presidente*, ricorda che, come comunicato nella seduta dello scorso 3 aprile, l'on. Silvestri e l'on. Borrelli hanno presentato una proposta di relazione su « Il progetto di discarica in località Riceci nel comune di Petriano », in ordine alla quale sono state presentate due proposte di modifica entro il termine convenuto. Avverte quindi che, all'esito della riunione appena svoltasi dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è pervenuti alla condivisione della suddetta bozza di testo, comprensiva delle proposte emendative, come riformulate, di cui viene data lettura.

Avverte, infine, che, non essendovi obiezioni, porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione, come modificato.

La Commissione approva la proposta di relazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXIII, n. 8.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stato trattati:

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del presidente.

—————
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 203 |
| Audizione, in videoconferenza, dell'avvocata Mihaela Ghirca-Bogdan, esperta di diritto civile, sul sistema di contrasto alla violenza di genere in Romania (<i>Svolgimento e conclusione</i>) . | 203 |

COMMISSIONE PLENARIA:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 204 |
| Audizione, in videoconferenza, della Presidente della Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes del Senato francese, Dominique Vérien (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 204 |

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, dell'avvocata Mihaela Ghirca-Bogdan, esperta di diritto civile, sul sistema di contrasto alla violenza di genere in Romania.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme

dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre che, ove si ritenesse, a richiesta dell'audita o dei commissari, di procedere in seduta segreta, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere rinviata ad altra seduta. Quindi introduce l'audizione.

Mihaela GHIRCA-BOGDAN, *esperta di diritto civile*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Stefania ASCARI (M5S) e Martina SEMENZATO, *presidente*.

Mihaela GHIRCA-BOGDAN, *esperta di diritto civile*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, della Presidente della Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes del Senato francese, Dominique Vérien.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre che, ove si

ritenesse, a richiesta dell'audita o dei commissari, di procedere in seduta segreta, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere rinviata ad altra seduta.

Introduce, quindi, l'audizione di Dominique Vérien, Presidente della Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes del Senato francese, accompagnata da Laurence Rossignol, componente della medesima delegazione.

Dominique VERIEN, *Presidente della Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes del Senato francese*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*.

Dominique VERIEN, *Presidente della Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes del Senato francese*, e Laurence ROSSIGNOL, *componente della Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes del Senato francese*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 205 |
| Seguito dell'esame, ai sensi dell'art. 1, comma 814, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, della proposta di relazione annuale (Rel. Calderone) (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>) | 205 |
| Sull'ordine dei lavori | 207 |

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE

Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'art. 1, comma 814, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, della proposta di relazione annuale (Rel. Calderone).

(Seguito dell'esame e approvazione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione prosegue l'esame della proposta di relazione annuale alle Camere, rinviato nella seduta del 2 aprile scorso. Comunica poi che sullo schema di relazione sono state

presentate alcune proposte di integrazioni da parte dei deputati Lai e Ghirra e dei senatori Nicita, Meloni e Russo, di cui illustra il contenuto e che sono state accolte quasi integralmente.

Fa presente che le proposte dei deputati Lai e Ghirra e dei senatori Nicita e Meloni sono state inserite nelle conclusioni e riguardano nel dettaglio: l'auspicio che in futuro vi sia una definizione normativa di «Isole minori»; l'opportunità di istituire un tavolo di confronto in sede europea per la riforma del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei regolamenti UE per il riconoscimento delle isole come territori caratterizzati da una diversità funzionale e permanente; la necessità di ispirarsi al modello delle isole Baleari per le iniziative da intraprendere per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità; gli interventi prioritari da attuare nel settore delle infrastrutture idriche con la previsione di stanziamenti adeguati; la necessità di prevedere adeguate risorse finanziarie per le infrastrutture ferroviarie in Sardegna, analogamente a quanto fatto per la Sicilia; l'opportunità di introdurre in materia di continuità territoriale marittima oneri di servizio pubblico nelle tratte principali, nonché l'esigenza di intervenire sui maggiori costi imposti sulle tratte marit-

time dalla normativa del sistema *European Union Emissions Trading System* (ETS); l'auspicio di estendere la continuità territoriale aerea e marittima a tutti i cittadini italiani e non solo ai residenti nelle isole; ed, infine, l'auspicio di una rapida approvazione della proposta di legge, C. 2173, di cui è primo firmatario, recante disposizioni per la rimozione dagli svantaggi derivanti dall'insularità, la considerazione del fattore insulare nella produzione normativa e il riconoscimento della peculiarità delle isole minori, in attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, analoga in alcuni contenuti a quella presentata al Senato dai colleghi Meloni e Nicita.

Le proposte presentate dal senatore Russo, tutte accolte nelle conclusioni, riguardano in particolare: l'auspicio che nella prossima relazione annuale, la Commissione possa individuare gli strumenti idonei a fornire una tempestiva e puntuale stima dei costi degli svantaggi derivanti dall'insularità; la necessità di rifinanziare con ulteriori risorse, aggiuntive anche rispetto a quelle per la continuità territoriale, il fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 494, della legge n. 197 del 2022; la necessità di incrementare il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, prevedendo, sin dalla prossima legge di bilancio, specifiche disposizioni al fine di rendere gli interventi concreti e congrui, anche connettendoli agli stanziamenti operati dalla politica unitaria di coesione; in riferimento alle isole minori e alla c.d. « doppia insularità », la necessità di prevedere specifici interventi finalizzati a rendere meno gravosi i servizi pubblici erogati, tra cui la sanità, lo smaltimento dei rifiuti, l'energia, il servizio idrico e i trasporti ed, infine, il suggerimento di approfondire nella prossima relazione annuale determinati settori dei LEP fortemente penalizzati dalla marginalità insulare, come, ad esempio, quello delle attività sportive.

Fa poi presente che nel testo della relazione al capitolo II, paragrafo 2.2, sono stati inseriti alcuni dettagli relativi ad un contenzioso sulle entrate tra la regione

Sardegna e lo Stato; al capitolo III, paragrafo 3.2.1, è stata inserita una specificazione fornita dal Sottosegretario Ferrante relativa alle risorse finanziarie stanziare per il raddoppio binario di alcune tratte ferroviarie siciliane; infine, al capitolo V, paragrafo 5.2, alcune specificazioni riferite alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 124 del 2023 relative alla Zona economica speciale unica.

Dario GIAGONI (LEGA), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione in esame, esprime altresì apprezzamento per il lavoro di approfondimento svolto dagli Uffici e per la completezza dei dati e delle criticità evidenziati, auspicando che le proposte della Commissione si trasformino in provvedimenti concreti. Esprime poi l'esigenza di considerare anche la tratta ferroviaria Nuoro-Olbia, tra quelle a doppio binario, e di prevedere tra i porti da interconnettere anche quello transfrontaliero di Santa Teresa di Gallura.

Silvio LAI (PD-IDP), ritiene che la proposta del deputato Giagoni possa essere inserita nel testo della relazione piuttosto che nelle conclusioni, che riguardano la necessità del doppio binario per connettere la città di Cagliari con i porti di Sassari-Porto Torres e Olbia, considerato che non tutti i porti della Sardegna hanno le stesse dimensioni.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente e relatore*, nel concordare con la collocazione della proposta integrativa del deputato Giagoni, fa presente di aver introdotto nelle conclusioni alcune correzioni in merito alla produzione energetica in Sardegna, nonché in merito ai rigassificatori di questa regione.

Pone quindi in votazione la proposta di relazione, come risultante dalle integrazioni e correzioni apportate.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione annuale.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva

di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XVI-*bis* n. 3.

Sull'ordine dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, desidera informare la Commissione che la mancata presenza dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana, Daniela Faraoni, all'audizione prevista il 3 aprile scorso,

come rappresentato con lettera del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è stata determinata dalla necessità di gestire la grave situazione sanitaria verificatasi nella provincia di Trapani. Avverte poi che l'Assessore ha confermato la sua partecipazione all'audizione prevista per la giornata di domani, 10 aprile alle ore 8.15.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 208 |
|---|-----|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Sconvocazione dell'ufficio di presidenza integrato di domani | 209 |
| Comunicazioni del Presidente | 209 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 210 |
| PROCEDURE INFORMATIVE: | |
| Audizione del Gen. C.A. (ris.) Adelmo Lusi, già comandante del Comando carabinieri per la tutela della salute, nonché componente della task-force Coronavirus | 210 |

Mercoledì 9 aprile 2025. – Presidenza del presidente LISEI – Interviene il Gen. C.A. (ris.) Adelmo Lusi, già comandante del Comando carabinieri per la tutela della salute, nonché componente della task-force Coronavirus.

La seduta comincia alle 20.25.

Sconvocazione dell'ufficio di presidenza integrato di domani.

Il PRESIDENTE rende noto che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per le 8.30 di domani, non avrà luogo.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che è in distribuzione l'elenco delle proposte di audizione avanzate dai Gruppi per il seguito del ciclo sulle procedure di acquisto dei dispositivi di protezione individuale e degli altri beni necessari al contrasto della pandemia nella prima fase dell'emergenza. Ad avviso

della Presidenza sono tutte proposte pertinenti, fatta eccezione per una di esse, sulla quale sarà svolto un approfondimento, anche sentendo il rappresentante del Gruppo proponente. Si riserva peraltro di integrare l'elenco già formato con alcuni soggetti individuati dalla Presidenza, ai fini della completezza dell'attività istruttoria.

Nella prossima settimana i lavori saranno concentrati nelle giornate di lunedì e martedì, con un eventuale seguito, se necessario, nella serata di mercoledì. Saranno svolte audizioni nell'ambito dei cicli sulle procedure di acquisto di dispositivi di protezione e altre risorse utili a fronteggiare l'emergenza sanitaria, e sul piano di prevenzione della pandemia. La programmazione illustrata tiene conto anche del fatto che la prossima settimana è quella che precede le festività pasquali.

Sulle comunicazioni del Presidente, si apre un breve dibattito nel quale prendono la parola i deputati Alfonso COLUCCI (M5S) e Alice BUONGUERRIERI (FDI), ai quali offre delucidazioni il PRESIDENTE, riservandosi di fissare i giorni di seduta della prossima settimana compatibilmente con

le disponibilità degli auditi e dei lavori delle due Assemblee, senza escludere l'ipotesi di procedere di lunedì.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto stabilito a maggioranza dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le audizioni all'ordine del giorno, relative al ciclo istruttorio sulle misure adottate nella prima fase dell'emergenza epidemiologica per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, con particolare riguardo all'aggiornamento e all'attivazione del piano pandemico, saranno svolte in seduta segreta. Il

resoconto stenografico sarà redatto e conservato in regime di segretezza fino a cessazione delle esigenze di tutela dell'istruttoria.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Gen. C.A. (ris.) Adelmo Lusi, già comandante del Comando carabinieri per la tutela della salute, nonché componente della task-force Coronavirus.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 20.35 alle 22.10).

La seduta termina alle 22.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 211

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 aprile 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 8.55.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 3 |
|---|---|

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 4 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|---|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Atto n. 255 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 5 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 7 |

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

| | |
|--|----|
| Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3). | |
| Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025 (Doc. XXVI, n. 3) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione di una relazione all'Assemblea</i>) | 8 |
| ALLEGATO (<i>Relazione all'Assemblea approvata</i>) | 11 |

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 15 |
| 7-00284 Tremonti: Sul potenziamento degli istituti italiani di cultura all'estero e misure per favorire la frequenza in via telematica delle Università italiane da parte degli studenti esteri (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00078</i>) | 15 |
| ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>) | 18 |

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|--|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva | |
|---|--|

| | |
|---|----|
| 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 259 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 21 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 22 |
| I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 24 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione informale di Roberto Zaccaria, già professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Firenze, e di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università del Salento nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2329 di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 28 marzo 2025, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare » | 24 |
| Audizione informale di rappresentanti di Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI) e di <i>Action Aid</i> nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2329 di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 28 marzo 2025, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare » | 24 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Salvatore Curreri, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Kore » di Enna nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2329 di conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 28 marzo 2025, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare » | 25 |
| AVVERTENZA | 25 |
| II Giustizia | |
| SEDE REFERENTE: | |
| Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato. C. 1074 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 26 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 40 |
| Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. C. 2304, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) . | 29 |
| Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. C. 1822, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 31 |
| INTERROGAZIONI: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 36 |
| 5-03514 Giachetti: Modalità di raccolta dei dati sulle persone detenute morte in carcere e sui suicidi fra gli agenti della polizia penitenziaria e iniziative per ridurre le dimensioni del fenomeno | 36 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 42 |
| 5-03515 Giachetti: Dati sull'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e iniziative di riforma della disciplina finalizzate ad evitare pregiudizi a danno di soggetti non condannati per fatti di mafia | 37 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 46 |

| | |
|--|----|
| 5-03513 Giachetti: Chiarimenti sulle attività delle ASL in merito all'accertamento delle condizioni di salubrità delle strutture penitenziarie e elementi sulla classificazione delle morti in carcere, con particolare riferimento a quelle causate da scioperi della fame | 38 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 49 |
| AVVERTENZA | 39 |

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 56 |
|---|----|

IV Difesa

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|---|----|
| Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya e modifica alla legge 12 novembre 2009, n. 162. C. 1535 Furgiuele, C. 1542 Bicchielli, C. 1554 Ciaburro, C. 1654 Varchi e C. 1696 Graziano | 57 |
|---|----|

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 58 |
| Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 81 |
| DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) | 81 |

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 258 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 90 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 93 |
| AVVERTENZA | 93 |

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 96 |
| ALLEGATO 1 (Parere approvato) | 102 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. Emendamenti C. 2280 Governo, | |

| | |
|--|-----|
| approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame degli emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>) | 99 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>) | 103 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>) | 105 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 99 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-03085 Curti: Informazioni relative alla sperimentazione per la riorganizzazione territoriale degli uffici delle dogane, anche con riferimento alla sede di San Benedetto del Tronto .. | 100 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 106 |
| 5-03494 Casu: Iniziative volte a riconoscere l'esenzione automatica dal pagamento della tassa automobilistica per gli invalidi civili certificati | 100 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 108 |
| 5-03765 Sottanelli: Chiarimenti in merito all'applicazione del <i>superbonus</i> per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici | 100 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>) | 109 |
| 5-03795 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale degli investimenti in fondi per il <i>venture capital</i> , con particolare riferimento alle PMI ammesse su mercati multilaterali di negoziazione | 100 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>) | 111 |
| 5-03824 Fenu: Dati relativi ai crediti d'imposta concessi per l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di beni immobili nelle ZES privi dei requisiti previsti dalla disciplina di settore | 101 |
| ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>) | 113 |
| 5-03825 Matera: Trasparenza delle informazioni relative alle modalità di rimborso dei premi assicurativi in caso di cessazione anticipata del rischio | 101 |
| ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>) | 114 |
| 5-03836 De Palma: Iniziative di controllo e regolamentazione delle imprese assicurative straniere operanti in Italia | 101 |
| ALLEGATO 10 (<i>Testo della risposta</i>) | 115 |

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 117 |
| 5-01040 Casu: Iniziative urgenti per superare le criticità relative all'iscrizione in un'unica graduatoria di candidati ricorrenti per la posizione di dirigente scolastico che hanno superato tipologie di prove diverse nel 2017 e nel 2023 | 117 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 121 |
| 5-03784 Pastorino: Iniziative per valorizzare l'insegnamento della geografia e della geopolitica nei Licei e negli Istituti tecnici economici | 117 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 122 |
| 5-03611 Caso: Iniziative per sanare le disparità di trattamento contrattuale dei docenti risultati vincitori del concorso « PNRR1 » | 118 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 123 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 118 |
| Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, | |

| | |
|--|-----|
| n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale. C. 2159 Amorese (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 118 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 124 |
| Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti. C. 989 D'Attis, C. 1648 Ubaldo Pagano, C. 1734 Grippo, C. 1891 Mulè e C. 2130 Mascaretti (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base C. 2130 Mascaretti</i>) | 119 |
| Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858 Comba (<i>Esame e rinvio</i>) | 119 |
| RISOLUZIONI: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 120 |
| 7-00242 Messina: Sull'importanza della diffusione dei valori educativi e culturali del teatro nelle scuole e incentivi per favorire la valorizzazione di sperimentazioni didattiche sull'attività teatrale, la recitazione e progetti di educazione artistica (<i>Discussione e rinvio</i>) | 120 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 120 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 126 |
| Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali ... | 126 |
| Audizione informale di rappresentanti di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 126 |
| Audizione informale di rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative italiane, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 126 |
| Audizione informale di rappresentanti della Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 126 |
| Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 127 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federdistribuzione, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 127 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Rete professioni tecniche (RPT), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione | |

| | |
|--|-----|
| in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 127 |
| Audizione informale di rappresentanti di Federalberghi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali ... | 127 |
| Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 127 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali | 127 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| 5-03847 Mazzetti: Iniziative volte a fronteggiare lo sversamento di rifiuti nel rio Rovigo e a consentire la bonifica delle aree interessate | 127 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 130 |
| 5-03848 Ilaria Fontana: Misure volte ad accertare la compatibilità ambientale del progetto di riconversione industriale dello stabilimento « ex Winchester » di Anagni, con particolare riguardo al completamento della bonifica del SIN Bacino del Fiume Sacco | 128 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 131 |
| 5-03849 Simiani: Chiarimenti in merito al trasferimento dei finanziamenti statali previsti dall'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Liguria | 128 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 132 |
| 5-03850 Iaia: Iniziative relative alla valutazione dell'impatto ambientale di talune misure previste nel Piano di gestione rifiuti urbani della regione Puglia | 129 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 134 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 39/2025: Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. C. 2333 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 129 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 129 |
| IX Trasporti, poste e telecomunicazioni | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 136 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> | 141 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 138 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| 5-03842 Raimondo: Estensione del servizio di assistenza ai minori di Trenitalia | 138 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 142 |
| 5-03843 Cattaneo: Riapertura dell'autostrada ferroviaria alpina | 138 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 143 |
| 5-03844 Iaria: Impatto sui costi del TPL delle attuali tensioni commerciali internazionali ... | 139 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 144 |

| | |
|--|-----|
| 5-03845 Pastorella: Misure a sostegno della mobilità tra l'Oltrepò Pavese e Milano durante i lavori del ponte sul Po di Bressana Bottarone | 139 |
| ALLEGATO 5 (Testo della risposta) | 145 |
| 5-03846 Morassut: Inefficienze dei servizi di assistenza agli utenti di Trenitalia | 140 |
| ALLEGATO 6 (Testo della risposta) | 146 |

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|-----|
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo. COM(2025) 95 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>) | 147 |
|--|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 152 |
| ALLEGATO (Proposte emendative approvate) | 161 |
| ERRATA CORRIGE | 160 |

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>) | 163 |
| ALLEGATO 1 (Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione) | 169 |
| ALLEGATO 2 (Parere approvato) | 171 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|-----|
| 5-03839 Tucci: Sui dati relativi all'occupazione attivata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza | 166 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 172 |
| 5-03840 Scotto: Iniziative volte a garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali presso la sede di Tavazzano della Flexotecnica | 167 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 174 |
| 5-03841 Mari: Sulle problematiche in termini di equità e sostenibilità sociale sottese all'adeguamento dell'età pensionabile a seguito dell'aumento della speranza di vita | 167 |

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 Fratoianni, C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto | 168 |
| AVVERTENZA | 168 |

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|--|
| Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti | |
|--|--|

| | |
|--|-----|
| all'estero. C. 1042 Di Giuseppe, C. 1415 Di Sanzo e C. 1998 Onori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 175 |
| ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'emendamento 2.50 del Relatore</i>) | 180 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 181 |
| Sull'ordine dei lavori | 178 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 178 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-02736 Laus: Possibili effetti negativi per la salute di integratori a base di riso rosso fermentato | 178 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 183 |
| 5-02982 Forattini: Iniziative per evitare il diffondersi dei focolai di influenza aviaria | 178 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 185 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sui Centri di oncofertilità. | |
| Audizione, in videoconferenza, di Paola Anserini, responsabile del Centro di riferimento regionale della Liguria per la oncofertilità, presidente della Società italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione, e Fedro Alessandro Peccatori, direttore dell'Unità di fertilità e procreazione in oncologia dell'Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 178 |
| ERRATA CORRIGE | 179 |

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Parco Nazionale della Majella, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (<i>Canis lupus</i>) (COM(2025) 106 final) | 188 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (<i>Canis lupus</i>) (COM(2025) 106 final) | 188 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (<i>Canis lupus</i>) (COM(2025) 106 final) | 188 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (<i>Canis lupus</i>) (COM(2025) 106 final) | 188 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 188 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 197 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 259 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 190 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 198 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 260 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 192 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) | 195 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 195 |
|---|-----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 195 |
|-----------------------------------|-----|

Sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

| | |
|---|-----|
| Audizione di rappresentanti di TikTok (<i>Svolgimento e rinvio</i>) | 195 |
|---|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione di rappresentanti di SVIMEZ sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>) | 199 |
|--|-----|

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

| | |
|---|-----|
| Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di rappresentanti della società <i>Paragon Solutions</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 200 |
|---|-----|

| | |
|------------------------------------|-----|
| COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE | 200 |
|------------------------------------|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 201 |
|---|-----|

COMMISSIONE PLENARIA:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 201 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Esame della proposta di relazione su « Il progetto di discarica in località Riceci nel comune di Petriano » (relatori: on. Silvestri e on. Borrelli) (<i>Esame e conclusione</i>) | 201 |
|---|-----|

| | |
|------------------|-----|
| AVVERTENZA | 202 |
|------------------|-----|

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-
CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 203

Audizione, in videoconferenza, dell'avvocata Mihaela Ghirca-Bogdan, esperta di diritto civile, sul sistema di contrasto alla violenza di genere in Romania (*Svolgimento e conclusione*) . 203

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 204

Audizione, in videoconferenza, della Presidente della Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes del Senato francese, Dominique Vérien (*Svolgimento e conclusione*) 204

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI
DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori 205

Seguito dell'esame, ai sensi dell'art. 1, comma 814, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, della proposta di relazione annuale (Rel. Calderone) (*Seguito dell'esame e approvazione*) 205

Sull'ordine dei lavori 207

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISA-
STRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 208

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'E-
MERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL
VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AF-
FRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2**

Sconvocazione dell'ufficio di presidenza integrato di domani 209

Comunicazioni del Presidente 209

Sulla pubblicità dei lavori 210

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Gen. C.A. (ris.) Adelmo Lusi, già comandante del Comando carabinieri per la tutela della salute, nonché componente della task-force Coronavirus 210

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLO-
GICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE
NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMER-
GENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI
VERIFICATISI DALL'ANNO 2019**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 211

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0138290